AVVENTI F. Son—

Mentore teatrale. Repertorio di leggi, massime, norme e discipline per gli Artisti Melo-drammatici e per chiunque abbia ingerenza o interesse in affari teatrali. Ferrara 1845, mezza pelle. 368 pp.

150—

Esemplare stampato su carta a mano.

—— ——— idem, su carta commune. Broché.

80—

MENTORE TEATRALE

REPERTORIO

DI LEGGI, MASSIME, NORME E DISCIPLINE

per gli Artisti Melo-drammatici

e per chiunque

ABBIA INGERENZA O INTERESSE

IN AFFARI TEATRALI

del

Conte F. Colonnello Avventi

FERRARESE

FERRARA MDCCCXLV.

Tipi Negri alla Pace

con approvazione.

I principi d' Italia, il nobile intento de' quali si è quello di proteggere in ogni parte i sacri diritti de' loro soggetti, non lascieranno certo in balìa del dispotismo privato, e del monopolio Teatrale gl' interessi della famiglia Artistico - Melodrammatica. Essa sente il bisogno di una Legislazione apposita della quale si manca.

Saggi di Economìa Teatrale di Giuseppe Rossi-Gallieno
Articolo III.

PROEMIO

Non è noto che in Europa, nè particolarmente in Italia esista una Legislazione Teatrale propriamente detta. Questo vuoto potrebbe essere riempito da qualche sovranità di Stato, nè sarebbe di lieve utilità generale, ora principalmente che l' uso ed il gusto delli Spettacoli Teatrali vanno diffondendosi in modo che hanno invasa gran parte del globo. Non è forse lontana l' epoca nella quale comparirà un tale Codice formale, e noi saremo ben contenti che il presente Saggio rimanga un inutile scartafaccio, riserbandoci, in parte almeno, il merito d' averlo provocato e proposto.

Alcuni distinti Legali di Francia hanno scritto

intorno a questo argomento come arbitranti però, e senza autorità di Legislatori, ma per voler pur dare qualche saggio di Legislazione Teatrale si è pensato d' attingere alle loro fonti, approfittando segnatamente di quanto esposero i signori Vivien Avvocato alla Corte Reale, ed Edmondo Blanc Avvocato del Consiglio del Re, e del Tribunale di Cassazione di Parigi (*). Le massime esposte da questi Giureconsulti emanano in genere dal diritto e dalle leggi Romane; vero è che si appoggiano in gran parte, al Codice Civile, al Codice di Commercio, ed alle Leggi di Francia, nè potrebbero per conseguenza essere, sempre e per tutto, conformi alla Legislazione degli altri Stati; ma siccome furono dettate da uno spirito di perfetta imparzialità e giustizia, e dietro la scorta del Diritto comune, così sembra che la loro applicabilità possa trovarsi generalmente opportuna, salva quella autorizzazione che saranno per ottenere dalle leggi parziali degli Stati ove piacesse adottarne la pratica. La Francia poi è il paese ove sono consi-

(*) Traité de Legislation Théâtrale. Paris 1830.

derati, e diretti i Teatri con maggiore attenzione, e più accurate discipline de' rimanenti Stati d' Europa; così non saremmo noi da censurarsi se nel presente Saggio ci atterremo in genere a quelle leggi, ed a quelle prescrizioni che sono colà attualmente in vigore per considerarle come basi d' una Giurisprudenza Teatrale; al quale effetto porremo per appendice le principali Leggi e Decreti testuali, onde far conoscere da quali principj partano le nostre opinioni.

Con questa convinzione si è creduto util cosa il pubblicare il presente Saggio di Legislazione Teatrale, opinando che durante la mancanza di Leggi positive e speciali, possa tener luogo se non di massima assoluta, di guida almeno per chi si troverà in caso d' intentare azioni, e di pronunciare sentenze in questa materia.

Siccome poi nel pubblicare questo Libro, fu pure nostra intenzione di presentare in un solo Volume quante più cognizioni abbisognar possano a chiunque esercita teatrali ingerenze; così ci piacque aggiugnere al Saggio di Legislazione, Proggetti d' organizzazione normale, di Regolamento par-

ziale , di Cassa soccorso per l' Orchestra, di Premiazione per gli Autori ; e per sopra più i Cenni Teorico-pratici sulle aziende Teatrali del Valle, il Galateo de' Teatri di Savonarola , i precetti per la scelta del Primo Violino di un anonimo , e l' Arte Teatrale modellata sulla Poetica d'Orazio di Morochesi , in modo che possa giovarsi di questo complesso ogni Magistrato , ogni Direttore , ogni Artista , ogni Impresario , ogni persona in fine che abbia diretto , o indiretto rapporto con le cose Teatrali .

Saggio di Legislazione Teatrale

POLIZIA E CENSURA DE' TEATRI

§. 1. Il nome di Teatro appartiene propriamente ai luoghi destinati al Canto, alla Declamazione ed al Ballo.

§. 2. I Teatri come luoghi di numerosa radunanza sono soggetti alle Ispezioni della Polizia Governativa, e siccome sono dedicati a rappresentazioni regolate, da contratti che impegnano le Imprese verso il Pubblico, così sono pure sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni Municipali che ne curano la rispettiva esecuzione.

§. 3. I Teatri anche di proprietà sociale, o di privati, quando siano capaci di una concorrenza superiore a quella di trenta persone e debbano servire a pubblici spettacoli, vestono la natura comune di Teatri, e devono assoggettarsi alle relative discipline.

§. 4. La Polizia obbligata a vegliare sopra tutti i luoghi dove si raduna quantità di persone, deve estendere per mezzo di Commessi l' ispezione de' proprj attributi sopra i Teatri: le emozioni vive ed entusiastiche eccitate talora dalle rappresentazioni, e dagl' attori, possano indurne gli spettatori ed il popolo a movimenti, che turbino la pubblica tranquillità; ed è sotto questo aspetto che intervenir deve la Polizia per moderarli, frenarli, e sop-

primerli, in caso di disordine a tutela della pubblica sicurezza. La Polizia non ha perciò il diritto d' impedire che li Spettatori esternino la loro approvazione, o disapprovazione alle rappresentazioni, a meno che i modi usati non giungessero a turbare la tranquillità generale. Ma se qualche rappresentazione, o qualche attore presentasse tale inconvenienza da compromettere il buon ordine, potrà quella vietare, o questo interdire ed anche far chiudere il Teatro se gravi eccessi lo imponessero.

§. 5. Per tali effetti il Direttore, e Commessi di Polizia hanno libero, e gratuito l' accesso in Teatro in ogni tempo in cui sia quello aperto al pubblico concorso, e quando vi sieno chiamati da chi presiede. Durante le rappresentazioni poi, hanno un posto separato dal quale possano vedere li spettatori ed esserne veduti, ritenuto però che l' Autorità ne determina il numero e la qualità a seconda dei luoghi ove sono aperti i Teatri, affinchè non nascano indebite pretensioni ed abusi; così in Francia esiste un ordinanza del 1824 appoggiata ai vari articoli dei Decreti (*) e Regolamenti Imperiali e Reali anteriori, la quale vieta d' accordare *Ingresso gratuito o posti riservati fuorichè a quel numero d' individui, che si crede-*

(*) In Francia esiste un Decreto Ministeriale su i Teatri 19 Agosto 1814, e 15 Maggio 1815. — Che si pone qui originalmente nell' appendice, il quale può essere considerato come una legge che ne prescriva li andamenti, e ne stabilisca le norme, e vi sono in oltre speciali Ordinanze e Decreti Reali ed Imperiali che riguardano l' organizzazione delle Compagnie Comiche, le quali hanno colà un' impianto tutto particolare, e trovansi per conseguenza in posizione assai diversa a quella in cui le abbiamo in Italia.

ranno indispensabili al mantenimento dell' ordine e della pubblica sicurezza.

§. 6. Alcuni Teatri sono di proprietà Municipale, ovvero le Amministrazioni Municipali corrispondono una Dote alle Imprese per la formazione degli Spettacoli; in questi casi che vestono la natura di un contratto parziale, l' Amministrazione Municipale assume la qualifica di un Contraente, e ne soddisfa le condizioni.

§. 7. In genere poi l' Autorità Municipale ha il diritto di accertarsi se un Teatro presta la solidità necessaria per garantire la pubblica sicurezza, prima che se ne eseguisca l' apertura. Deve prendere tutte le necessarie precauzioni perchè s' evitino gl' incendj; e nel caso che accadessero, siano disposti i più efficaci e pronti soccorsi, vi sieno sortite atte alla facile evasione de' Spettatori: perchè le stuffe interne ove esistano siano collocate in modo da garantire il pericolo delli incendj, e regolate in maniera da non incomodare la pubblica salute, perchè il passaggio o fermata dalle carozze, che vi accedono, sia sempre libero, e comodo ai concorrenti: non si facciano affollamenti indebiti agl' ingressi; regni una pulitezza di convenienza ne' locali interni ed esterni: siano prescritte, e conosciute dal pubblico le ore dell' incominciamento, e del terminare dello Spettacolo: non si emetta maggior numero di viglietti di quello che il comporta la capacità del Teatro.

§. 8. Tutto ciò che può compromettere la pubblica sicurezza in fine dev' essere vietato dall' Autorità Municipale alla quale ne è affidata la cura; e questo è il principio di massima che ne determina le attribuzioni, vietandogli però d' immischiarsi ne' diritti de' privati che riguardano gli spettacoli, o negli interessi parziali degli Impresarj, Attori, ed Amministratori Teatrali.

§. 9. Si danno per altro certi casi, ne' quali conviene

fare eccezioni al principio generale, perchè circostanze parziali concorrono a farli considerare di doppio aspetto; così per esempio può l' Autorità Municipale giudicare dell' assegnazione dei prezzi nei Viglietti d' ingresso; giacchè un *importo esagerato* potrebbe inasprire il pubblico, e cagionare disordine. Potrà obbligare l' Impresa a mantenere quanto avrà promesso con pubbliche stampe o manifesti; e ad avvertire con cartelli esposti, *fuori dell' ingresso del Teatro*, quando manchi un Attore, o qualche pezzo della rappresentazione che ne renda in qualunque modo mutilata l' esecuzione, obbligare l' Impresa a compire il numero delle Recite promesse, ad eseguire li Spettacoli nella qualità della quale furono col Pubblico, o con le Autorità pattuiti: impedire che si usi un vestiario indecente, e prender parte insomma in tutto ciò che interessa il buon ordine, o la pubblica convenienza. Che se, per tale rapporto l' estensione dell' Autorità Municipale non è facile a circoscriversi, e giunge a penetrare talvolta negli attributi della Polizia Governativa, sarà della prudenza di chi se ne trova investito, operare in modo che precedenti intelligenze prese d' accordo con quella, non frappongbino imbarazzi o collisioni alle rispettive disposizioni che devono tendere uniformemente al vantaggio de' cittadini e delle pubbliche cose.

§. 10. La Censura de' Teatri è di due sorta, Religiosa, e Civile.

§. 11. La Censura Religiosa, ne' luoghi dove si esercita, e specialmente ne' paesi cattolici, spetta ai Vescovi o alli Arcivescovi che ne commettono d' ordinario l' incarico ai loro Vicarj. A questi devono essere sottoposti i libri, o programmi delle rappresentazioni, o spettacoli da eseguirsi, ed è nell' arbitrio della loro autorità il togliere o variare quanto si comprendesse nel libro opposto alla Re-

ligione medesima ed alla morale; ed anche d' impedirne assolutamente l' esecuzione, quando l' intero contesto fosse offensivo ed opposto ai principj che professano.

§. 12. La Censura Civile è di diritto politico, ed è destinata a reprimere gli abusi che potessero ferire le leggi, e costituzioni degli Stati, nelle diverse forme alle quali appartengono.

§. 13. Ne' paesi i più liberi, come per esempio in Francia, anche ne tempi i più democratici, erano incaricate le Polizie Municipali a vegliare *che non si eseguisse alcuna Rappresentazione, il di cui contenuto potesse servire di pretesto alla malevolenza per occasionare disordini o turbare la pubblica quiete* (Decreto del Diretorio 25 piovoso anno IV), e queste ingiunzioni avevano un estensione assai lata per potervi comprendere tutto ciò che l' Autorità Municipale credesse dover impedire (*).

§. 14. I partigiani della illimitata libertà della stampa, promossero acerba guerra anche alla Censura Teatrale qualunque fosse, adducendo, che era ben conveniente al Governo l' imporre pene rigorose agli autori che avessero esaltati o promossi i vizi o la sedizione nelle produzioni loro, ma che non si dovea rimettere all' arbitrio d'

(*) Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti segnata. *Luciano Bonaparte*
in Parigi il 22 germinal anno VIII (12 Aprile 1800.)

„ D' ora innanzi le sole Opere delle quali avrò autorizzata la rappresentazione, a Parigi, potranno rappresentarsi nei Dipartimenti. Voi riceverete costantemente la lista delle Azioni tanto antiche, quanto moderne che potranno prodursi, o riprodursi nei Teatri, e veglierete perchè alcun' altra non se ne ponga nei Repertorj dei Direttori degli Spettacoli.

un ignorante Censore, *i giochi dello spirito*, *o li arditi voli del genio degli Scrittori nel genere Teatrale*, *dovendosi considerare un tale metodo come quello che incepparebbe l'uomo nel proprio slancio*, *ed esporrebbe le di lui ispirazioni al supplizio di Procuste con l' arenamento della gloria Letteraria*; ma vi si rispose, che la pubblicazione delle opere Teatrali, per mezzo della rappresentazione, riguarda una classe particolare da non confondersi con li altri generi di pubblica stampa; l' opera che si diffonde, in genere, col mezzo dell' impressione, agisce separatamente sullo spirito del Lettore al quale viene presentata, e quindi non produce che effetti isolati, i quali non feriscono la moltitudine, se non se dopo un lasso più o meno lungo di tempo, e dopochè passata alle diverse intelligenze, potrà eccitare quelle emozioni delle quali è suscettibile nel suo contenuto, come un quadro, od una incisione; e considerandosi tali mezzi di pubblicità, basta egli è vero il sistema di repressione alla comune sicurezza, ed i metodi di prevenzione lesivi al diritto di libertà della stampa non sono imposti dall' interesse sociale; ma queste considerazioni sono elleno applicabili alle rappresentazioni Teatrali? Si può egli confondere con il Lettore che scorre un libro nel silenzio del proprio studio, una massa numerosa di spettatori disposta a cedere ad una comunicazione elettrica, e pronta ad infiammarsi al tocco della più minuta scintilla? Chiara apparisce una grande differenza; e quelle precauzioni che potrebbero essere superflue per un pubblico sparso in diversi luoghi, in diverse città, divengono indispensabili in faccia ad *una moltitudine in un sol luogo radunata ed unita*; e tanto è ciò vero che lo stesso liberissimo Governo Direttoriale di Francia, nel decreto sopracitato (25 piovoso anno IV) distinguendo il diritto di libertà di stampa, da

quello d' influire col prestigio della declamazione sopra la massa accumulata de' cittadini e potervi spandere con sicurezza il veleno delle massime le più pericolose, ne volle devoluta alle Autorità Municipali la facoltà repressiva.

§. 15 Ella è dunque necessaria la Censura civile Teatrale qualunque sia la forma de' Governi esistenti. La Polizia centrale dello Stato può pubblicare un elenco di Opere, Drammi, Tragedie, e Farse approvate; e queste possano allora liberamente rappresentarsi; ma a meno che esista un tale Catalogo, tutti i Programmi o Libri di cose Teatrali, dovranno presentarsi alla Censura politica-civile prima di esporsi al pubblico. Vero è che alcuni ministri o incaricati del politico ministero di Revisore, o per abuso della loro autorità, o per scarsezza d' ingegno, rifiutar possano l' approvazione di tale o tale altra composizione per motivi ridicoli od ingiusti, ma non sarà mai sufficiente l' indurre questi abusi come ragione di escludere la massima, rimanendo aperta la via delle ragionevoli rimostranze d' appello alle Autorità superiori, per chi se ne trovasse leso nella convenienza o nell' interesse.

§. 16. Non deve però esser lecito ai ministri ed incaricati della Censura il trascrivere, ritenere o consegnare altrui le presentate composizioni, comunque siano per approvare, o rifiutare l' ammissione, dovendosi ciò considerare come lesivo alla proprietà letteraria consecrata dalle leggi che la riguardano; ed un tale procedere autorizzerebbe l' autore proprietario, ad intentare un' azione, anche criminale, verso il contravventore, secondo le prescrizioni delle leggi sopracitate.

§. 17. La Censura politica poi deve curare, in genere, che non vengano esposte al pubblico rappresentazioni le quali possano depravare lo spirito generale, eccitare alla

sedizione, od all' odio verso la forma, o le leggi dello Stato, vilipenderne o deriderne i principali Rappresentanti, offendere il buon costume o la sana morale, nè esercitare la satira individuale contro chi che sia.

DELLA FORZA ARMATA

§. 18. Come mezzi esecutori di Polizia, come garanzia dell' ordine pubblico, è necessaria la Forza armata nei Teatri.

§. 19. La qualità però del servizio che deve prestare la Forza armata in Teatro, essendo semplicemente di sorveglianza, di tutela, e di protezione, indica abbastanza doversi prescindere dal rigore e dalle forme della ruvidezza militare.

§. 20. Questa Guardia deve essere situata esteriormente dal Parterra: non mista con gli uditori, nè occuparsi degl' interni dettagli relativi ai posti, alle precedenze, ed alla collocazione degli Spettatori. Non deve entrare nel Parterra armata, a meno che vi sia espressamente comandata dal Commesso o Direttore di Polizia, che vi è d' ispezione, in caso che sia compromessa la pubblica sicurezza.

§. 21. La sicurezza pubblica è compromessa ogni qualvolta si esercitino vie di fatto, o insulti verso le persone, e che violenti discussioni e risse si agitino tra gli Spettatori.

§. 22. Il Commesso di Polizia è giudice in questi casi, e le leggi affidano ad esso lui l' arbitrio di determinarli; ma ad ogni modo deve egli astenersi dall' usare della chiamata, a meno che non abbia infruttuosamente esauriti tutti gli altri modi di persuasione, o di conciliazione possibili: avvertendo che reclamando la forza ausiliaria in circostanza diversa dalle accennate, sarebbe più facilmente un accrescere il disordine di quello che porvi riparo.

§. 23. In ogni modo però la Forza invitata dal Commesso deve prestarsi, ne è abilitata a giudicare se legale, o illegale sia la chiamata; ciò che spetterà all' Impiegato di giustificare come, e presso chi di ragione.

§. 24. I soli Commessi di Polizia, stabiliti o designati come tali da chi la dirige in Capo, sono autorizzati a tali requisitorie, nè deve prestarsi la Forza armata ad altri chi che sia fuori che a loro.

§. 25. L' introduzione della Forza armata, indica l' esecuzione di alcuna misura di rigore, o di qualche ordine preciso e materiale.

§. 26. Così vi può essere il caso, per esempio, di dover far sortire qualcuno, la di cui qualità o condotta è contraria alla pubblica sicurezza.

§. 27. In tal caso il Commesso intima prima di tutto personalmente all' individuo di dover sortire, alla quale intimazione si è in debito di prontamente ubbidire, che se poi riuscisse infruttuosa l' intimazione, potrà allora chiamarsi la Forza armata. Conviene però aggiungere delle considerazioni a queste massime generali. Certamente meriterà d' essere dalla Forza armata arrestato chi commettesse un furto, un grido sedizioso, un deciso insulto ad una autorità, od una violenza di fatto nel Parterra ed il flagrante delitto ne giustifica l' arresto: giacchè qualunque siano le più tumultuose, o le meno civilizzate riunioni, vi deve dominar sempre un sentimento di moralità, ed una coscienza del bene e del male, che fa riconoscere giusta e dovuta la esecuzione delle leggi, e la repressione dei delitti: così dovrebbe essere condotto fuori chi ubriaco, o preso da improvvisa alienazione mentale compromettesse la pubblica tranquillità, tanto più che il di loro personale interesse medesimo esigerebbe tali misure di rigore; ma non convien confondere con simili tratti il procedere

2

di alcun altro, il quale per esempio, o con un ridere smoderato, o con esagerati contrassegni d' applauso, o disapprovazione turbasse per alcun poco il silenzio, o eccitasse momentaneamente il malcontento degli astanti: gli applausi ed i fischi sono in certa maniera di diritto negli Spettatori, ne conviene reprimere tali diritti coi mezzi della forza e del terrore: soltanto allora che tali dimostrazioni passassero i confini dell' onesto, e giungessero a porre in pericolo la pubblica quiete, sarà lecito di reprimerle con le politiche ingiunzioni, o con la Forza armata.

§. 28. L' esperienza d' altronde ha più volte provato che la saviezza, e la destrezza degli Ufficiali civili, opera assai più efficacemente in tali circostanze, di quello che l' estremo rigore, l' asprezza, o la brutalità.

§. 29. Si potrebbe anche dare il caso in cui moltitudine di Spettatori uniti tumultuasse in senso ed in modo da imporre l' intera evacuazione del Teatro; ed in questi casi estremi, viene opportuno l' introdurre la Forza armata per calmare il tumulto, comandare l' abbassamento del Sipario, il termine dello Spettacolo.

§. 30. In tale estremità sarà prudente che l' Ufficiale civile manifesti al pubblico le disposizioni di legge, il dovere del suo ministero che lo obbliga ad usare della forza in caso d' opposizione, procurando che li Spettatori sortano dissipandosi volontariamente; e dovrà cercare sopratutto, che i Soldati si guardino dall' impiegare le armi, estremo che è tollerabile soltanto in quelle dolorose crisi, nelle quali, la salute della Patria permette di chiudere il Tempio delle leggi, e coprire d' un velo il simulacro della giustizia.

§. 31. Le misure che riguardano l' apertura, o chiusura dei Teatri, dipendendo dalle Autorità, non possono dar ragione ad alcuna azione giudiziaria.

§. 32. La giudicatura delle imprese Teatrali appartiene ai Tribunali di Commercio. Il Codice di Commercio di Francia all' art. 632 ha pronunciato una tale competenza, e da ciò risulta che

1. Gl' Impresarj dipendono per la giudicatura dai Tribunali di Commercio.
2. Che vanno soggetti all' arresto personale per gl' impegni che contraggono.
3. Che cessando ne' loro pagamenti possono essere dichiarati in istato di fallimento.
4. Che se le Imprese sono composte da Società, devono queste essere formate a seconda delle leggi commerciali, e soggette alle leggi medesime.

§. 33. Il carattere commerciale attribuito alle imprese de' Spettacoli, ha estesissime conseguenze. Le leggi accordano ai Commercianti dei favori che la natura delle operazioni loro rendano necessarj; ma vi ha aggiunte delle garanzie indispensabili al pubblico interesse; così il Commerciante che fa bancarotta può essere perseguitato come fallito dolosamente, e come tale esposto a pene afflittive ed infamanti, per azioni che in tutt' altri, non commerciante, anderebbe esente da tali prescrizioni. I Negozianti devono tenere libri regolari, ne' quali vengano registrate le rispettive operazioni. Le obbligazioni da essi loro formate, si presumono, di diritto, spettanti al loro commercio, e come tali importano sempre l' arresto personale in caso di mancanza, a meno che non si provi che siano estranee affatto agli affari di chi le sottoscrisse. Gl' Impresari devono ben penetrarsi di tutte queste circostanze,

e tenere continuamente di vista i pericoli ai quali possano essere esposti.

§. 34. Quando le Imprese siano formate da varii Socii. Tutti gl' individui che ne fanno parte, se sono in nome collettivo, divengano solidariamente responsabili degl' impegni della Società. Nelle associazioni, in comandita, li Comanditarj che operano atti di gestione, divengano egualmente responsabili *in solidum* di tutte le obbligazioni sociali. Così un Comanditario d' impresa Teatrale, non potrebbe farsene capo, e gestore, senza esporsi del proprio a tutte le passività, che contraesse l' Impresa stessa; potrebbe per altro essere impiegato in servizi estranei all' amministrazione ed alla gestione de fondi; così potrebbe essere per esempio Cantante, Attore, Direttore di scena, le quali funzioni non sono considerate come atti di gestione.

§. 35. Le Società formate anche senza atto scritto, e che consistano nell' impegno assunto di operare *in comune, dividendosi i prodotti di guadagno in proporzioni determinate*, importano pure esse la responsabilità solidaria di tutti coloro che ne fanno parte. Così per esempio nelle società dei Comici che talvolta si formano, in caso che fallisca il Capo comico, tutti gli altri Socii sono egualmente responsabili, *in solidum* degli impegni da quello contratti: poco importa che abbiano fissati carati maggiori, o minori negli utili, ognun d' essi rimane garante con tutto il suo avere a favore de' creditori della Compagnia.

§. 36. Nei casi sopra indicati tanto più interessa che i Soci siano occulati in simili associazioni, quanto che ogn' uno d' essi diviene responsabile di qualunque firma, od obbligazione emessa dai singoli suoi associati, o di chi rappresenta, dovendosi considerare dalla legge tutti legati mediante l' atto segnito in loro nome.

§. 37. Un' altra conseguenza del carattere commerciale impresso alle Imprese Teatrali è quella che importa la necessità di sottomettersi ad Arbitri per il giudizio delle contestazioni, che possano nascere tra i Soci stessi: i poteri, la competenza di tali Arbitri, ed il modo di procedere davanti ad essi, sono fissati dalle leggi, e possono essere modificati da particolari convenzioni.

§. 38. Questi diversi principj sono applicabili a tutte le Imprese Teatrali, salve le eccezioni locali che possono emergere dalle leggi giudiciarie dei varj Stati.

§. 39. I Commedianti e Capi-comici sonosi veduti in varie occasioni agitare le loro cause davanti ai Tribunali civili ordinarj; quando però le loro azioni dipendano dalla professione che esercitano, non v' ha dubbio che debbano spettare al Tribunale di Commercio: in Francia questa massima fu solennemente pronunciata dalla Corte di giustizia.

§. 40. Li atti d' impegno, ossia le scritture fatte dai Comici verso un tale o tale altro Impresario o Capo di compagnia, sono dipendenti dal Tribunale di Commercio.

§. 41. In una causa di tale natura agitatasi in Strasburgo contro certo Lesoyer, che aveva mancato alle sue scritture, il di lui avvocato protestò contro la competenza del Tribunale Commerciale; ma portata la causa, sortí contro l' avvocato medesimo la seguente Sentenza:

Ritenuto, che l' art. 630 del Codice di Commercio, considera come *atto commerciale qualunque Impresa de' pubblici Spettacoli*, e che l' art. 634 sottopone alla giurisdizione commerciale le azioni contro gli Agenti, Commessi de Negozianti o loro dipendenti soltanto per il trafico del Mercante al quale sono attaccati.

Ritenuto, essersi riconosciuto di fatto, che il difensore del signor Lesoyer è impegnato nel servizio del

Teatro di questa città ; e che per tale impegno si è naturalmente collocato nella categorìa indicata dall' ultimo articolo della citata legge.

Il Tribunale rigetta l' eccezione della declinatoria. (Vedi gazzetta de' Tribunali 30 Ottobre 1827)

§. 42. Comunque sopra questa decisione siasi molto discusso dai Giureconsulti, con diverse opinioni, servirà però a provare che gran latitudine viene accordata ai Tribunali di Commercio sopra le cose Teatrali ; nè potrebbe essere altrimenti, giacchè li Attori e gl' Impiegati, essendo generalmente persone di vago domicilio, e per l' essenza stessa della loro professione soggetti a fermarsi per poco tempo ne' luoghi ove esercitano ; se dovessero le loro questioni agitarsi davanti ai Tribunali ordinarj, la procedura dei quali è lunga e brigosa, si trovarebbero sempre nel caso di non averne decisioni, se non assenti, e talora molto lontani dal paese ove sarebbe definita la causa, e pronunciata la sentenza ; ed è perciò che quantunque da alcuni Legali siasi preteso che le cause di compra, e vendita di effetti parziali, come sariano vestiarj, bijouterie, o in altri simili contratti degli Artisti Teatrali, debbansi giudicare dai Tribunali ordinarj, noi opiniamo in contrario, e riteniamo appartenerne sempre la giudicatura ai Tribunali Commerciali.

§. 43. Si è anche questionato più volte, dove debbasi portare il giudizio sulle azioni degli Attori (specialmente intorno alle scritture d' impegno), se presso cioè i Tribunali del luogo ove fu firmata la scritta, o in quelli del paese ove doveva agire l' Attore.

§. 44. La legge prescrive, che il giudizio debba trattarsi nel luogo ove il Reo convenuto tiene domicilio : se perciò l' Attore o il Capo comico citato, abbia domicilio fisso, sarà sciolta la questione.

§. 45. Siccome però la maggior parte di tali persone non hanno *stabile domicilio*; così dovrà agitarsi il giudicio nel luogo, ove si trova di persona il Reo convenuto nel momento in cui incomincierà la causa.

DELLE SCRITTURE TEATRALI

§. 46. L' impegno che contrae l' Attore verso un Impresario, od un Impresa, obbligandosi per un tempo determinato nella qualità del personaggio che deve rappresentare, è un contratto sinallagmatico che contiene obbligazioni reciproche.

§. 47. Deve per conseguenza essere esteso in doppio, e se ne deve far menzione in entrambi le copie: senza una tale precauzione sarebbe nullo, a meno che ne fosse già cominciata l' esecuzione, o che alcuna delle parti avesse nelle mani i mezzi di costringer l' altra ad eseguirlo. Un impegno perciò di tale sorta, fissato per corrispondenza di lettere, sarebbe valido se costasse dalle lettere stesse che vi si è acconsentito per parte d' entrambi i Contraenti, e che le condizioni ne sono state validamente convenute e concluse.

§. 48. Tali contratti o scritture non possono tenersi valide se non sono conclusi tra persone abili a contrattare; così un minore non può valevolmente impegnarsi se non col consenso di quelli da cui dipende a seconda delle leggi civili.

§. 49. Se il minore abbia il padre deve da quello riportare l' assenso: in mancanza di questi dalla madre; e mancando anche la madre, dal tutore o parenti.

§. 50. Confermarono questa massima i Tribunali di Francia con più esempi e sentenze.

§. 51. La Donna maritata non può contrarre impegno Teatrale senza l' assenso del marito, a meno che non ne

abbia Ella riportato *un consenso generale che l' abiliti ad impegnarsi in qualunque occasione*: dal consenso *parziale* accordato dal marito alla moglie per contrarre un impegno Teatrale, non si può indurne ch' Ella ne sia investita *per ogn' altra occasione* successiva.

§. 52. Un' Attore che ha già un contratto in attualità con un Impresa, non può contemporaneamente firmarne un altro: se Egli lo fa, è tenuto a rimborsare l' Impresa contraente di tutti i danni e spese, se egli non può soddisfarlo: se però nello stabilire il nuovo contratto, ha prevenuto il Contraente dell' impegno che anteriormente aveva firmato, non v' ha luogo a rifacimenti, ed il contratto posteriore è nullo.

§. 53. Il contratto non è valido se non è stato stabilito da quello che si pretende dovercisi assoggettare: il contratto o la scrittura di un Comico, il quale impegna *la sua propria persona*, non può tenersi legale senza il di lui espresso consentimento; e si ritenga che i genitori stessi, o i tutori non possono obbligare i figli, o i pupilli *quando si tratti delle loro persone* (come nelle Scritture Teatrali) senza che vi concorra l' espressa volontà dell' obbligato, sebbene sia autorizzato dalla legge ad obbligarne i beni. In tali casi, l' obbligante sarebbe tenuto *a rifondere i danni*, ma *il figlio* o *il pupillo*, non si trovarebbe tenuto a soddisfare le obbligazioni da essi loro non consentite.

§. 54. La durata delle obbligazioni viene fissata nella stessa Scrittura: nei casi ne' quali mancasse questa indicazione, dovrebbe interpretarsi *per un corso di Recite*, se è un cantante, *per un'annata* se è un attore comico, essendo questa la pratica generalmente usata.

§. 56. Un' obbligazione a vita, sarebbe nulla a seconda delle Leggi; e del Codice civile francese art. 178.

§. 57. Dovrebbesi anche escludere la validità de' contratti appoggiati a semplici testimonianze. È vero che i Codici di commercio autorizzano simili prove per i Negozianti; ma questa prova eccezionale si applica ai contratti mercantili di compra e vendita, che si fanno spesso senza atti scritti, ma che però si registrano, e possono provarsi per lo più coi libri stessi de' Negozianti; ma i contratti Teatrali, non sogliono stabilirsi senza apposite Scritture: si potrebbe sostenerne la validità con la testimonianza de' mediatori Teatrali, i quali per solito intervengono in tali contrattazioni.

§. 58. In caso di simili contestazioni dopo l'esame, e le giustificazioni delle parti, i Tribunali, potranno differire il giuramento d'ufficio, e questo potrà versare sulle condizioni dell'obbligo assunto, o degl' *acconti* rispettivamente *pagati e ricevuti*, quali fors' anche appariranno dai libri delle Imprese.

§. 59. Molte volte i contratti Teatrali sono dipendenti da *Module* di scritture *stampate*, le quali esprimono una quantità numerosa di obbligazioni: se queste non sono di natura fra di loro contradditoria, saranno valide, ed il signatario viene tenuto a sottomettervisi, dovendosi supporre ch'egli le abbia esaminate prima di sottoscriverle.

§. 60. L'obbligo principale che contrae un attore nel contratto ordinario, è quello di prestarsi nella qualità, e nelle parti espresse nella Scrittura: l'obbligazione dell' Impresario, è di corrispondere all' Attore l'appuntamento stabilito ne' modi, e tempi fissati.

§. 61. Si è più volte agitata la questione, se l'Attore ammalato, ed in caso di non poter agire, abbia diritto a percepire li appuntamenti stabiliti. Fu portata una simile questione in Inghilterra intorno a certa Mistriss Yades nel 1784 (Repertorio di Giurisprudenza) aveva que-

st' Attrice contratta obbligazione di agire per un anno nel Teatro di Convent Garden. per 1000 lire sterline; ma fu *quasi sempre ammalata durante il tempo del suo impegno*, ed il Direttore dell' impresa ricusava pagarle 850 sterline, delle quali rimaneva creditrice. Ella lo citò davanti alla Corte detta de *Plaids Comunal*: portò ogn' uno le proprie ragioni e difese, e fu deciso che l' Attrice doveva essere pagata.

§. 62. Doveva agitarsi presso i Tribunali di Francia una simile questione intorno alla *Fodor* che reclamava contro l' Impresa dell' *Opera italiana*; ma una transazione nata fra le parti, prevenne la discussione.

§. 63. Secondo i principj generali del diritto comune è ammesso, che il prezzo d' una *convenzione* non deve esser pagato *quando la convenzione* non venga eseguita. Particolarmente in fatto *di prestazione d' opere*, è pacifico fra tutti i Giureconsulti, che l' individuo *il quale obbliga l' opera propria*, *non ha diritto di conseguirne il prezzo*, *se non proporzionatamente al tempo durante il quale l' ha egli prestata*. Alcuni oppongono che in simili casi l' Attore non manca *per mala volontà*, ma per effetto di *forza maggiore*, e ciò proverebbe ch' egli non sarà tenuto ad alcuna *ammenda o rifazione di danni*, come lo sarebbe se si provasse essere la mancanza *volontaria* o dolosa; ma sta in fatto, che l' Impresa in tali casi oltre il rissentirsi della mancanza del soggetto obbligato, deve anche subirne *il danno d' interesse*, e trovasi non di rado costretta a rimpiazzarlo con nuovo dispendio, per cui si troverebbe gravata di lucro cessante, e di danno emergente, se si adottasse la decisione contraria alle Imprese; che se la malattia fosse temporanea, e di non lunga durata, allora certamente devesi favorire l' Attore, presumendosi che tali casi essendo nella ordinaria natura

delle cose umane, l' Impresario, o l' Impresa scritturando gli Attori *deve contemplarne* la possibilità, anche nel calcolo con cui misura la somma dell' appuntamento. Quindi la malattia temporanea di otto o dieci giorni non può togliere all' Attore il diritto di percepire l' intero suo appuntamento. In fatti esiste una sentenza della Rota Romana, in causa di pagamento preteso dalla signora Boccabadati, e negato dall' Impresa, per temporanea malattìa di quell' Attrice, e quel rispettabile Tribunale giudicò doversi corrispondere il pattuito appuntamento.

§. 64. Un' Attore che sia contemporaneamente socio d' un Impresa, e che per giustificata ragione dovesse subire la sospensione, o ritenzione del suo appuntamento, non deve perdere perciò la parte che gli proviene dell' interesse sociale. *Questa parte*, è una proprieta che può bensì partecipare al trattamento, ma non può esservi conguagliata: la qualità di socio dà dei diritti che durano finchè dura la società: non incorre nelle circostanze che presentano le malattie degli Attori, l' opera dei quali è circoscritta ad una breve durata; che se poi il socio fosse obbligato a prestarsi in operazioni dipendenti dalla società, ed a queste fosse impossibilitato a soddisfare per lungo tempo, in causa di malattia, trovandosi costretta la società stessa a rimpiazzarlo, *con dispendio d' interesse*; in allora dovranno essere liquidate le di lui competenze a seconda dell' atto col quale fu la società medesima stabilita.

§. 65. Spesse volte le Scritture delle Attrici contengono una clausola di singolar previdenza. Vi si esprime, che ne saranno sospesi li appuntamenti nel caso che una imprevista gravidanza le inabilitasse ad agire; quando però tale clausola non siavi espressa, deve ritenersi non sottintesa.

§. 66. Altra non lieve questione si presenta nel de-

cidere, se un' Attore comico il quale si obbliga per tale, o tal altra parte per un determinato appuntamento, possa poi obbligare il Capo e Direttore della compagnia, a farlo assolutamente agire *nella parte individualmente espressa in Scrittura*? Si dà qualche volta che la gelosia di un' Attore, o di un' Attrice influente nella compagnia, faccia condannare a dritto ed a torto un individuo della compagnia stessa a rimanersene ozioso, ciò che può offendere il di lui amor proprio, od anche indirettamente il di lui interesse, quantunque gli vengano puntualmente pagati gli stabiliti trattamenti. L' Attore comico o l' Attrice, la quale si obbliga per tali o tali altre parti, nel formare il suo contratto, calcola non solamente l' interesse dell' appunto fissato, ma valuta altresì l' esercizio della professione, nella quale conta poter avantaggiare, e con la frequenza d' agire, e coll' apprendere dai migliori Artisti della compagnia alla quale si unisce; quindi il Direttore impedendogli *questi mezzi di profitto*, va ad apportargli un danno assoluto, nè vi deve essere autorizzato a meno che sia provata l' assoluta inabilità dell' Attore o dell' Attrice che reclamasse contro una simile misura; e si ritiene che in simili casi abbia il reclamante diritto a sciogliere il contratto, mediante un compenso da determinarsi dai Tribunali.

§. 67. Quante volte l' Attore manchi per insubordinazione, per mala volontà, o senza giustificata ragione all' esecuzione della parte nella quale si è impegnato d' agire, sarà responsabile dei danni e spese verso il Capocomico, o verso le Imprese.

§. 68. Nei casi d' impedimento legittimo, dovrà produrre le prove, e l' avviso a chi dirige l' impresa, sia perchè venga giustificata la di lui mancanza, sia perchè vi sia il tempo di sostituire o provedere come meglio po-

trà tornare all' interesse dell' Amministrazione Teatrale.

§. 69. Un' Attore, o Attrice che si ricusasse indebitamente, o si sottraesse dopo aperto l' ingresso al Teatro, cosicchè fosse obbligata l' Impresa a restituire l' importare dei viglietti, e portasse *la perdita della recita*, saranno tenuti al rimborso de' danni e spese, ed il valore dell' ammenda, potrà calcolarsi sull' introito medio, ragguagliato, verificatosi nelle precedenti rappresentazioni.

§. 70. Sogliono ancora alcuni Capi comici stabilire delle penali pecuniarie a carico di chi manca alle prove, od agli altri dettagli disciplinari della Compagnia, e quando li Attori ne abbiano avuta precisa cognizione ed abbiano *assentito a sottomettervisi*, saranno tenuti a soddisfarne l' importo, provandosene il dovere col semplice esempio degli altri, o con le attestazioni che siano state da alcuno, tra loro, corrisposte le prescritte multe.

§. 71. L' impegno contratto da un' Attore verso un' Impresa, importa che debba l' impresa stessa fruire di tutte le conseguenze, e dei prodotti della di lui capacità Teatrale; non può quindi usarne altrove, nè prestarsi in altri Teatri, nè esercitarla a conto proprio durante il contratto: le Scritture lo esprimono per lo più in maniera dichiarata; ma quando anche non vi si trovasse esplicitamente, dovrebbe considerarsi sott' inteso.

§. 72. Non può egualmente l' Attore assentarsi dal luogo ove si obbligò d' agire, senza espresso consentimento dell' Impresario, e quando egli fosse in congedo, mediante permesso, non può usare di sua professione, senza che il suo Impresario gliene abbia data speciale permissione: senza di che andrebbe assoggettato a penale, ed a rifacimento di danni, e spese.

§. 73. L' Impresa di un Teatro può venir ceduta da una ad un' altra persona, nè può l' Attore scritturato col

primo Impresario, ricusarsi ad agire presso il Cessionario, a meno che, la solidità del secondo affacciasse pericoli per conseguire la pattuita mercede: in questo caso l' Attore è in diritto di sciogliere il contratto, quando il nuovo Impresario non offra sufficiente garanzia; oltre di che conserva sempre le sue azioni verso colui col quale fu convenuta la prima Scrittura.

§. 74. Può invece ricusarsi l' Attore di prodursi in una piazza diversa da quella per la quale si è scritturato, ed anche rifiutarsi ad un Teatro che fosse di minor riputazione di quello per il quale si è convenuto, a meno che patti espressi glie ne impongano obbligazione.

§. 75. L' Attore è in diritto di percepire l' intero appuntamento per il tempo per il quale si è scritturato; così quantunque piacesse ad un' Impresa di sospendere, o terminare il corso de' Spettacoli, nullameno deve pagare per intero l' Attore scritturato.

§. 76. Vi sono talora Attori scritturati *per più anni*: in questi casi, come nel precedente, devono percepire l' intero pagamento degli anni tutti stabiliti, a meno che la Scrittura indichi *epoche indeterminate*, facendo una tale scrittura, ha creduto l' artista di fissare la sua sorte, ed il suo mantenimento *per l' epoca intera stabilita nel suo contratto*, e sarebbe ingiusto il lasciarlo interdetto, e nella difficoltà di provvedersi d' altra sussistenza, quando meno vi pensava. Se poi *l' epoca è indeterminata* cambia aspetto la cosa, giacchè il contratto sinallagmatico non portando obbligo di precedente avviso per terminare, può l' una o l' altra parte esimersene a seconda delle circostanze.

§. 77. Il fallimento dell' Impresario o dell' Impresa scioglie l' Attore da ogni suo impegno, salvi i diritti per i propri appuntamenti, ed i danni e spese come e contro

chi di ragione. La soluzione d' un contratto si verifica ogni qualvolta una delle parti manca alle obbligazioni che dipendono dal contratto stesso; e dalla applicazione di questa massima legale nasce lo scioglimento. In questi cas sono in diritto gli Attori di condurre a proprio conto l' impresa stessa, quando però offrano sufficienti garanzie per sostenerla. Li Attori obbligandosi per un Teatro, contano sugl' introiti come sopra un fondo dal quale devono ritrarre le rispettive mercedi, e che in qualche modo glie le assicura; saranno perciò in diritto di approffittarsene ogni qualvolta provino di poter soddisfare alla pubblica esigenza, ed all' interesse di coloro che sono impiegati nel Teatro come mercenarj durante lo Spettacolo.

§. 78. La totale sospensione di uno Spettacolo, o la chiusa di un Teatro *avvenuta per forza maggiore*, scioglie ogni contratto fra gli Attori, e l' Impresa; e rispettivamente li assolve da ogni compensazione di danni e spese. Questa massima ha per base il principio generale di diritto pubblico espresso nel Codice francese all' art. 1148. in questi termini — Non v' ha luogo ad alcuna rifazione „ di danni e spese quando per effetto di forza maggiore, „ o di un caso fortuito, il debitore è impossibilitato a da- „ re o a fare ciò a cui si era obbligato, o a fare ciò che „ non doveva —. Così se cessa un' Impresa per ordine Governativo, per morte di Sovrani, per incendj di Teatri, per invasioni nemiche o simili, non v' ha luogo alcuno per parte od altra a reclami o a compensazioni, quando anche ciò non fosse esplicitamente espresso nelle Scritture Teatrali.

§. 79. La chiusura o sospensione temporanea di un Teatro che accada, per qualunque siasi ordine o causa, quando dà luogo a proseguirsi lo Spettacolo, non può considerarsi compresa in simili disposizioni.

§. 80. Fu promosso il dubbio se un *ordine semplicemente municipale*, potesse considerarsi come *forza maggiore*, ed i Giureconsulti opinarono negativamente. Si addusse che un tale ordine era facile a farsi revocare, che poteva essere non difficilmente provocato dalla stessa Impresa, e non sempre con fondata giustizia, qualche volta ottenuto in forza di parzialità personale, o debolezza di un magistrato, e che la *fede delle convenzioni legali è troppo sacra ed imperiosa* per doversi garantire da simili incidenze. Doversi considerare per forza *maggiore* un *ostacolo invincibile superiore agli sforzi comuni ed a tutte le ordinarie resistenze*. Quindi sembra che per essere interpretato *il caso di forza maggiore* l' Ordine governativo *debba partire dall' Autorità superiore* a quella della Magistratura Municipale.

DELLE IMPRESE

§. 81. Chi assume l' Impresa, o la conduzione de' Spettacoli, contrae degli obblighi verso il pubblico, che formano parte esenziale del contratto. L' Impresario pone in vendita una mercanzia che viene acquistata dallo Spettatore sborsandone il prezzo, col versare l importo del Palco, dell' Abbonamento, o del Viglietto d' ingresso.

§. 82. Lo Spettatore che paga la sua quota, ha soddisfatto ad ogni sua obbligazione. Gli obblighi dell' Impresa sono indicati nei cartelloni, od affissi precedentemente pubblicati.

§. 83. L' Impresa, deve dare ciò che ha promesso: lo Spettatore non può esigere di più, e come non può questi pretendere che si accresca lo Spettacolo, così non è permesso all' Impresario di cambiarlo, scemarlo, o variarne le forme esenziali.

§. 84. Lo Spettatore, pagato il viglietto, non può

pretendere la restituzione del danaro, come non può pretendersi la rescissione di un contratto in parte eseguito, quando l' altro contraente è disposto ad esaurire le obbligazioni che gli competono: può vendere o cedere ad altri il viglietto come cosa acquistata, e di cui ha sborsato il prezzo.

§. 85. Se l' Impresa non adempie agli impegni assunti, o alle enunciate promesse, o non produca lo Spettacolo proposto, o cambia li Attori, lo Spettatore ha diritto a restituzione del prezzo del viglietto, quand' anche avesse assistito ad una parte dello Spettacolo.

§. 86. Perde un tale diritto lo Spettatore, se preventivo annunzio *ha dato avviso al pubblico de' cambiamenti da praticarsi*, e se la variazione dello Spettacolo proviene in causa d' ordine d' Autorità superiore, nella quale circostanza il fatto diviene effetto di forza maggiore, e porta la conseguenza già esposta al §. 78, e forza maggiore diviene pur anche, l' improvvisa indisposizione di un' Attore che trovasi da un momento all' altro impossibilitato ad eseguire, o a compire la parte che gli spetta nell' azione rappresentata.

§. 87. Li abbonamenti danno all' Abbonato li stessi diritti che compettono al compratore di viglietto, giacchè altro non sono che il consenso dato di prendere un certo numero di viglietti ad un prezzo determinato. L' abbonato non può lagnarsi de' cambiamenti che nascono nello Spettacolo, nè delle sospensioni, dovendo tutto ciò ritenersi come casi da prevedersi da chi si appalta; ha però diritto a conseguire il numero delle rappresentazioni promesse. Vi è la pratica nelle città maggiori, di accordare uno speciale abbonamento ai Militari, i quali essendo soggetti, per obbligo di loro istituto, a cambiare di residenza da un giorno all' altro in forza d' ordini superiori, sa-

rebbero spesso in circostanza di perdere gran parte del prezzo di loro franchigia, e meritano perciò un riguardo particolare. La consuetudine ha addottato come prezzo di tali abbonamenti, *una giornata di soldo* per ciascun individuo, e per ciascun grado ufficiale, quando però segua l' abbonamento degli *ufficiali*, o *bassi ufficiali* di un battaglione o di un reggimento, giacchè non potrebbe allarmare simile diritto *un solo*, o *due ufficiali*, che ne pretendessero assolutamente l' effetto. In alcuni luoghi, si pratica ancora di usare delle facilitazioni d' abbonamento alli scolari o ai pubblici impiegati, o si regolano a seconda delle classi nobili, cittadine, artigiane etc. I contratti *complessivi* di questa natura conciliano l' interesse dell' Impresa con l' equità, e la convenienza de' corpi militari e civili, ma non ne avrebbero le conseguenze, quando fossero *individuali*; oltre di che, non possono mai essere coattivi, per l' una o per l' altra parte, ma dipendano sempre dal volontario assenso d' entrambi. Li appaltati di questa natura entrano nella classe degli altri abbonati.

§. 88. Li affitti dei Palchi corrono la stessa sorte degli abbonamenti.

§. 89. Chi sborsasse un prezzo per un posto particolare (che in alcuni Teatri si chiamano *di scanni*, *d' orchestra*, o simili) ha diritto di usarne liberamente, e può farsi restituire il prezzo del viglietto o del posto, quando lo trovasse da altri occupato.

§. 90. Sogliono le Imprese produrre alcune Recite, le quali escludono dall' abbonamento: queste però non devono sorpassare il numero che se ne pratica nelle città o paesi, ove è in corso tal consuetudine; e quando se ne abusasse, vi è ragione negli abbonati di reclamare, e spetta alle Autorità il tener conto di simili reclami.

§. 91. In tutti i Teatri vi sono ingressi gratuiti; questi sono d' ordine, di consuetudine, di volontaria concessione. Quelli d' ordine, sono prescritti dall' Autorità superiore, nè può l' Impresa sottrarsene sottomettendosi quando contratta, alle leggi del paese ove intende esercitare l' Impresa: quelli di consuetudine, possono essere regolati, e moderati dall' intelligenza dell' Impresario con l'Autorità Municipale: quelli di volontaria concessione, dipendono dall' Impresa che può regalare la propria merce a chi gli piace.

§. 92. Nella circostanza di straordinario concorso, fu qualche volta praticato un inconveniente monopolio dei viglietti d' ingresso, e dei posti riservati; o l' Impresa stessa vendendone a prezzo più alto di quello stabilito negli affissi pubblicati e praticati negli altri giorni anteriori alla sera destinata per una tale rappresentazione, o comprandosene *in numero* da speculatori monopolisti per lucrarvi poi sopra rivendendoli a prezzo maggiore. L' Autorità deve vegliare per impedire un simile disordine vietando che si vendano, dalle Imprese, viglietti d' ingresso ne' giorni antecedenti alle recite, e procurando d' impedire numeroso acquisto ai mentovati speculatori; giacchè simili inconvenienze ledano il pubblico diritto, e lasciando delusi i concorrenti che si affollano poi all' ingresso nel giorno, e nell'ora della rappresentazione, possano anche portare conseguenze tumultuose, e turbare la pubblica quiete; e dovrà pur anco vegliare l' Autorità perchè l' Impresa *non dichiari posti riservati quelli, che per tali,* non le furono concessi.

§. 93. Qualunque questione nasca in Teatro fra li Spettatori e l' Impresa, o tra gli Spettatori fra loro, viene sommariamente giudicata in luogo dall'Ufficiale di Polizia che vi assiste: ad Esso compete il ricorso e la decisione; ed i Ricorrenti sono tenuti a conformarvisi sull' istante,

salvo appello in seguito alle Autorità superiori competenti.

§. 94. Gli Spettatori che intervengano al Teatro, e che si indicano col nome di *Pubblico*, hanno nella loro qualità dei diritti, e dei doveri.

§. 95. I doveri dello Spettatore sono di uniformarsi alle leggi del Teatro in cui si trovano, di usare i dovuti riguardi ai vicini, alle Autorità che vi presiedono, di non turbare con importuno cicaleccio li effetti della Rappresentazione, o il divertimento altrui, di non commettere atti nauseosi immodesti, e di contenersi in fine con quella proprietà e decenza che conviene alle persone educate e civili.

§. 96. Lo Spettatore ha poi il diritto di esigere che lo Spettacolo sia tale quale gli fu promesso dai cartelli, o pubblicati annunzi teatrali: di non essere turbato, o molestato nel posto che occupa in modo da poter godere tranquillamente della rappresentazione: di poter applaudire, o disapprovare lo Spettacolo stesso e li Attori, nei limiti però che non oltrepassino la convenienza, nè giungano ad incomodare li altri, od a turbare il buon ordine: ha diritto di occupare il posto qualunque che trova disoccupato entrando in Parterra, meno quelli che per consuetudine o per legge sono riservati, ed esigono speciale permesso, o speciale pagamento. Non ha diritto di entrare nel Palco scenico, o nei palchi di privata proprietà.

§. 97. La pubblica generale disapprovazione di uno Spettacolo dà diritto alle autorità d'impedirne l'esecuzione: il malcontento generale insistendo, potrebbe turbare la pubblica sicurezza; ed è per questa ragione che l'autorità ne previene le conseguenze a benefizio comune.

§. 98. La pubblica disapprovazione generale di un' Attore, o di un' Attrice, ne impone l'esclusiva che può essere anche ordinata dalle Autorità, per le ragioni qui so-

pra espresse: questa condizione si dovrebbe contemplare nelle Scritture, ma se non siavi espressa dovrà interpretarsi ommessa per delicatezza dell' Impresario, onde non offendere l' amor proprio dell' Artista contraente, e si avrà per sottintesa.

§. 99. In questi casi, resta sciolto il contratto esistente fra l' Attore e l' Impresa, ma quale, ed in qual misura debbasi corrispondere all' Attore rifiutato lo stabilito appuntamento, fu sempre grave, e non risoluta questione anche presso le persone di legge.

§. 100. Partendo dal principio generale che, il canto, o la declamazione, la mimica o il ballo che presta l' Artista *è un opera*, e chi la contratta non deve pagarla *se non viene prestata o per quanto è prestata*; nè verrebbe per conseguenza che poco o nulla si dovesse all' Attore che tosto presentatosi al pubblico, ne viene rigettato: abbiamo anche accennato come non siano dovuti compensi di danni e spese, ove intervenga la forza maggiore (*vedi li §§.* 78, 79, 80) ed il generale rifiuto, sarebbe suscettibile d' essere considerato con tale qualifica; ma intervengano tante cause eccezionali in simili circostanze, che dificilissimo viene lo stabilire una massima generale appoggiata al diritto pubblico su questo rapporto.

§. 101. L' Impresario, per esempio, si suppone debba avere conoscenza della capacità, e del valore del soggetto nella sua professione, prima di scritturarlo; e con tali cognizioni aver misurata l' estensione dell' appuntamento accordato, per cui sia da imputarsi in parte a sua colpa la mala riuscita, e debba quindi sottostare al danno del rimpiazzo, danno al quale dovea già contare d' esporsi, o per l' incapacità notoria dell' Attore, o tante volte considerando il meschino prezzo per il quale lo scritturava.

§. 102. Potrebbe dipendere il rifiuto espresso dagli Spettatori, da un partito maliziosamente organizzatosi contro l' Attore, dal capriccio di un certo numero di persone direttamente o indirettamente interessate a deprimerlo senza suo demerito reale, da un doloso maneggio dell' Impresa medesima che desiderasse disfarsene, o da quello di un emulo invidioso o simili. Sarebbe anche possibile che la rejezione fosse provenuta in causa di avergli assegnata una parte piuttosto che un' altra; nè è raro il caso che un' Attore venga applaudito in una produzione teatrale, dopo essere stato in un altra fischiato: e chi saprà svolgere gl' intrighi che possano in simili casi aver prodotta la disapprovazione, o contraporre solide prove in favore, o contro alle accuse ed alle discolpe del rifiutato?

§. 103. Migliore partito sarà certamente in questa circostanza il combinarsi tra l' Attore e l Impresa *una amichevole transazione* la quale concorre ancora a salvare il pregiudizio che apporterebbe al concetto dell' Artista, un' azione giudizialmente intentata per simil titolo. Che se questa composizione però non potesse aver luogo, dovrà giudicarne il Tribunale di Commercio dietro inchiesta dell' uno, o dell' altro de' Contraenti, non perdendo di vista che li attori delle parti secondarie. sono i più bisognosi i meno pagati, e che l' accordar loro (come praticano alcuni Impresari); un solo quartale, non è talora compenso sufficiente per questi, come invece lo è per un primo Attore, il di cui appuntamento ammonta or sempre a somma rilevante, esaminando i dettagli dell' evenienza, le spese dall' Attore incorse per recarsi alla piazza, quelle di trattenimento, alloggio, e vitto, e tutt' altro che nella propria equità e saviezza possa indurlo a pronunciare una ragionata sentenza.

§. 104. Quivi è inutile il rilevare che le convenzioni

parziali che si rinvenissero espresse in scrittura su questo proposito (e sarebbero quelle da noi contemplate nel §. 98) sarebbero pienamente attendibili , e dilegueerebbero ogni questione .

§. 105. Un altro dubbio non meno grave , e di soluzione non facile, si affaccia nel quesito , se un Attore non pagato dal suo Impresario , abbia diritto di rifiutarsi ad agire .

§. 106. Se l' Attore nella scrittura ha convenuto di obbligarsi *per un Teatro determinato* , come per esempio di Milano, di Venezia , di Torino , questi ha contratta l' obbligazione non solo verso l' Impresario individuale , ma bensì ancora *verso il pubblico della città che fu in scrittura indicata* , nè può ricusarsi in modo alcuno a soddisfarla . Se poi la scrittura esprime l' obbligazione *in genere* verso il solo Impresario , allora egli non ha assunti impegni che verso quello che lo ha scritturato ; quindi ne viene in conseguenza che , se l' Impresario manca alle proprie obbligazioni verso l' Attore , questi rimane in libertà , e viene ad essere di sua natura sciolto il contratto. Risulta ancora come corollario di questa distinzione, che se l' Attore si è scritturato per *un Teatro espresso e determinato* , e si trovasse renitente a recarsi a quella piazza per soddisfare all' impegno , le Autorità del luogo possano a ragione richiederlo a quelle del paese ove si trova , e farlo costringere a portarvisi , il che suole comunemente praticarsi per mezzo di requisitorie che si attendono anche tra i paesi di Sovranità diversa , per convenienza e vantaggio comune , ed a benefizio di rispettiva reciprocanza (vedi §. 60, 71, 72) . Quando poi l'Artista si è presentato anche in una sola recita , e sono cominciate le rappresentazioni , viene egli ad aver assunto altre obbligazioni verso il pubblico , alle quali è in dovere di soddisfare,

ed i palchisti, e gli abbonati hanno acquisito il diritto che venga loro fornito lo spettacolo nella qualità, in quel numero di recite e con quei soggetti coi quali fu antecedentemente incominciato, e promesso. Ma se questo Artista privo di mezzi proprj, e di quelli che doveva fornirgli l' Impresa, non ha come provvedere alla propria sussistenza, a meno di sottostarvi del proprio e formar debiti a carico suo, dovrà egli essere costretto al soddisfo della pubblica esigenza? La pratica e l' equità hanno suggerito in tali circostanze diversi provedimenti.

§. 107. O li Spettacoli cessano col mancare dell' Impresa, e rimangono sciolti gli Attori, e liberi d' impiegarsi altrove, ripetendo se e come vi sia luogo verso il mancato Impresario.

§. 108. O prosieguono le Rappresentazioni per conto sociale degli Attori stessi, e nella quota dividenda, sugl' introiti, fra gli artisti ed impiegati teatrali, si contempla uno spesato giornaliero per ogni e singolo attore.

§. 109. O si continua lo Spettacolo per superiore disposizione, e l' Autorità provvede al sostentamento alloggio, e vitto *degli Attori*, *non a norma dello scritturato trattamento* (del quale li Attori sono abilitati a chiedere ragione all' Impresario che li ha scritturati), ma *in misura di equità* e di convenienza.

§. 110. A qualunque di tali condizioni però, l' Artista è obbligato a proseguire il di lui obbligo verso il pubblico assunto, a meno che si permetta dalle Autorità di chiudere il Teatro, e ciò salve sempre le di lui ragioni contro l' Impresario, o le Imprese.

DEI CARTELLONI

§. 111. Fu già accennato che l' Impresario, o le Imprese contraggono obbligazioni col pubblico, quando an-

nunziano li Spettacoli da prodursi, che questi Spettacoli sogliono indicarsi con *Affissi* che ne indicano la qualità, la quantità, il prezzo, e che chi conduce l' Impresa è tenuto ad eseguirli tali quali furono annunziati. Questi pubblici Affissi, nella nomenclatura Tecnico-Teatrale, si chiamano *Cartelloni* (vedi §§. 81, 82, 83, 84).

§. 112. Non di rado la formazione di tali Cartelloni importa gravi difficoltà, in faccia alle Direzioni ed alle Imprese, per le pretensioni del rango in cui vorrebbero essere collocati li Attori per le, così dette, *convenienze*. Tali questioni però devono rinvenire la soluzione nelle loro Scritture; giacchè la qualifica assegnata ad ogn' uno nella rispettiva Scrittura, determina il posto ad ogn' uno competente, nè hanno diritto di esigerne uno Superiore, o diverso nell' ordine della stampa.

§. 113. Questi Cartelloni d' altronde hanno una rilevante importanza per ciò che concerne l' interesse del pubblico verso l' Impresa. Rappresentano la scrittura di un contratto che si fa trà venditore e compratore: la qualità e quantità degli Attori, il numero delle Recite, il genere di Spartiti, di Balli, di Rappresentazioni, il prezzo di porta, di palchi, di abbonamenti, sono la merce, e le condizioni alle quali si pone in vendita: il pubblico è l' acquisitore.

§. 114. Quindi il venditore non ha diritto a ripetere il prezzo della cosa venduta se ne mancano le qualità e quantità stabilite, come non ha diritto il compratore di esigere, nella cosa dedotta in contratto, qualità o quantità superiori a quelle proposte: li estremi dunque di questi Cartelloni considerati quali condizioni di una Scrittura obbligatoria, sono attendibili per entrambi i contraenti, salvo i casi contemplati al §. 86.

§. 115. Siccome poi nel caso nostro, il pubblico ac-

quisitore è tutellato dalle Autorità, così appartiene a queste di vegliare perchè le condizioni del suo contratto vengano mantenute.

§. 116. Cureranno, in conseguenza, le competenti Magistrature, che le Imprese, con mutazioni degradanti, con cambiamenti indebiti, con alterazione di prezzi, o con arbitrarie esigenze deviando dalle condizioni del contratto, non pongano il pubblico in diritto di reclamare; ed in caso di contestazione, i Tribunali commerciali giudicano in base del §. 113.

§. 117. Si fece quesito in alcun luogo „ se l' Impresa avesse il diritto di esigere il prezzo degli abbonamenti, dei palchi, degli scanni anticipato?

In massima, non si paga la cosa venduta, se non all' atto della consegna, o dopo consegnata; e tanto più, se vi è la possibilità, o la probabilità, che possa non consegnarsi, o consegnarsi deteriorata.

Da chi sosteneva l' affermativa, si disse che lo Spettatore paga il suo viglietto prima di entrare in Teatro; ma si rispose: 1. che lo Spettatore ha diritto di esserne rifuso, se viene defraudato (vedi §. 85): 2. che altra è la somma che si azzarda nell' importare del viglietto, altra quella assai maggiore dei palchi, o degli abbonamenti, la di cui rifusione affaccia tanto più gravi difficoltà, quanto sono in maggior numero le difficoltà di condurre a buon termine uno Spettacolo, e quanto più è dubbia l' ordinaria solidità degl' Impresarj.

Possono però esservi, in alcuni paesi, delle consuetudini locali su questo rapporto, le quali avendo acquistata forza di legge, dal lungo uso, devono meritare riguardo, e considerarsi come circostanze eccezionali.

§. 118. Certamente poi l' Impresa viene in diritto di esigere le quote anticipate, quante volte facilita nei prez-

zi dei palchi, d' abbonamento, o d' altro *oltre le consuetudini del paese*; giacchè in simil caso, la facilitazione cambia la natura del *contratto generale*, in una *convenzione parziale*, che può stabilirsi a quelle qualunque condizioni che piaccia di ammettere ai contraenti.

§. 119. Non si pubblicano i Cartelloni, se non dopo assoggettati alla vidimazione e censura delle Autorità; quindi è da ritenersi che siano redatti in conformità delle obbligazioni assunte dalle imprese nei contratti stabiliti con chi di ragione.

DELLE SOVVENZIONI

§. 120. Quando il Governo superiore, o l' Erario municipale prestano sovvenzioni ai Teatri, i contratti, e le condizioni che vi appongano verso i conduttori contraenti, ne modificano la natura a seconda de' varj patti, che vi sono compresi; ed altrettanto dicasi dei Teatri particolari, ed appartenenti a socj, la di cui Rappresentanza prende luogo di sovventore per ciò che riguarda l' interesse Teatrale.

§. 121. Quanto alle sovvenzioni Governative o Municipali, non potrebbero essere considerate come speculazioni commerciali, nè le loro dipendenze o conseguenze possano mai essere giudicate dal Tribunale di Commercio.

§. 122. I Governi, o i Comuni operano tali elargizioni a *pura perdita*, per bilanciare gl' introiti con le spese delle amministrazioni Teatrali, o perchè il concorso delle rispettive popolazioni al teatro non può dare sufficiente reddito all' Intraprenditore per fornire uno Spettacolo della qualità desiderata, o per aumentarne il decoro a maggiore pubblico divertimento.

§. 123. Quantunque perciò sia questa in genere materia teatrale, tuttavia prescrivono le massime di diritto

pubblico che in casi questionabili, debbano giudicarne i Tribunali ordinarj.

§. 124. Non è così *degli accordi*, *o condizioni* che anche fornendo sovvenzioni, possono stabilire soci, o privati relativamente ai loro Teatri: questi talora concedono il Teatro di loro proprietà agl' Impresarj sotto certe condizioni d' affitto con le quali esigano, o aggiungano prezzo a seconda della qualità de' Spettacoli che pattuiscano; per conseguenza devono i loro contratti dipendere dai Tribunali commerciali, quand' anche v' intervengano doti e sovvenzioni.

§. 125. Vi sono alcuni Governi come per esempio quello di Francia, quello di Savoja ec., che tengono *compagnie di Musica e di Commedie stipendiate*: ed in allora esistono Regolamenti, e Statuti particolari, che ne regolano l' andamento; ed a norma di quelli, vengano definite le pendenze ne' Tribunali a seconda della loro natura, o delle leggi vigenti nei diversi Stati.

§. 126. Conviene rilevare per altro che se un Governo, o un Comune accetta di garantire lo stipendio di un Attore sul conto della assegnata sovvenzione, o promette a sconto di questa, tale o tale altro appuntamento ad Artisti, Fornitori od Impiegati Teatrali, queste divengano operazioni dipendenti dal commercio che esercita l' intraprenditore, e per conseguenza cadono sotto la commerciale giurisdizione.

§. 127. I Governi, ed i Comuni che prestano sovvenzioni ai Teatri, entrano in diritto di sorvegliarne l' amministrazione come colui che consegna alcun capitale ad un altro sotto certe condizioni di trafficarlo, ha il diritto di accertarsi che il capitale venga amministrato a seconda del traffico, e dei patti convenuti; non hanno però facoltà di immischiarsi nei dettagli dell' Amministra-

zione, a meno che si verifichi che l' Amministratore *ne è incapace*, *o per mancanza di solidità sufficiente*, *o per provata dilapidazione*, *o per contravvenzione ai patti del contratto* il che viene *determinato*, o dal fallimento dell' Impresario contraente, o dai moltiplici ricorsi d' impiegati Teatrali che reclamano i loro appuntamenti dall' impresa, o per sentenza di Giudice, la quale potrà essere provocata da qualunque dei creditori innanzi al Tribunale di Commercio.

§. 128. Si è praticato anche talora nei contratti di sovvenzione di stabilire il Tribunale che dovrà decidere in caso di contestazione a termini di legge, però questa clausula sarebbe nulla se il Tribunale destinato non fosse di natura sua competente, giacchè le giurisdizioni sono d' ordine pubblico, nè possono i cittadini controvertirle, nè sarebbe lecito a chi dipende dal Tribunale civile il rimettersi al Tribunale di commercio, o viceversa. Anzi esiste una decisione del Consiglio di stato di Francia, nella quale occorso il caso qui contemplato, in una Scrittura Teatrale nella quale erasi stipulato, che le dissensioni sarebbero giudicate in caso *dall' Autorità Amministrativa*. Il Consiglio pronunciò; *che il trattato* (*di cui si giudicava*) *essendo sommesso alla giurisdizione de' Tribunali, non era lecito alle parti derogare all' ordine delle giurisdizioni* mediante convenzioni private.

§. 129. Possono bensì le parti nei loro contratti rimettersi ad Arbitri, giacchè in tal caso questa diviene una volontaria delegazione, la quale è ammessa espressamente dalle leggi, e la qualifica di Arbitro può essere indifferentemente accordata ad un personaggio in carica, ad un Giudice, od a qualunque persona. Vi è ancora un altro genere di sovvenzioni che si pratica in alcuni paesi, ed anche in Parigi cioe, *una imposizione ai Teatri* mi-

nori, od agli Spettacoli di curiosità qualunque a favore del Teatro principale, o delle Imprese (*). Sarebbe prudente in tal caso che un Ufficiale municipale presiedesse a tali esazioni, sia per contenerle nella misura stabilita dalle Autorità superiori, e non lasciarne un eccedente arbitrio agl' Impresari, sia perchè fossero resi noti i contributi agli esercenti, prima d' impegnarsi ne' loro esercizi, sia per effettuarne più sicuramente l' incasso.

§. 130. Le questioni che nascer potessero intorno a tali contribuenti ove siano in attività, sono per quanto al loro carattere verso le imprese, della natura stessa delle sovra espresse sovvenzioni, e della medesima dipendenza per quanto ai Tribunali.

DELLE DIREZIONI TEATRALI

§. 131. Dal diritto che hanno i Governi, o i Comuni sovventori di sopravegliare ai rispettivi contratti con le Imprese, e da quello che spetta alle Autorità di tutelare il miglior pubblico servizio, è nata l' istituzione delle Di-

---

(*) Decreto Imperiale del 13 Agosto 1811. Sez. I. §. 203 Art. I. — L' obbligazione alla quale erano soggetti i Teatri di second' ordine, i piccoli Teatri, ed i Gabinetti di „ curiosità, Machine, Figure, Animali, tutte le Rappre„ sentazioni, giochi, ed in genere li Spettacoli tutti di „ qualunque natura siano, Balli mascherati, o Concerti „ musicali, nella nostra buona città di Parigi, di dover „ pagare una corrisposta alla nostra Accademia di musica; „ viene richiamata in vigore a contare dal primo del pros„ simo Settembre —.

Li Panorama, Cosmorama, Tivoli, ed altri nuovi stabilimenti vi saranno sottoposti egualmente, come pure il Circo olimpico, quale Teatro in cui si danno Rappresentazioni.

rezioni Teatrali, o Deputati che presiedono ai Teatri.

§. 132. Questi vestono per lo più il doppio carattere e di rappresentanti l' Autorità politica, e municipale, e di Sopraintendenti alla Teatrale Amministrazione, ove contratti sovvenzionali esistano tra i Governi o i Municipii e le Imprese.

§. 133. In ogni caso la loro rappresentanza, è circoscritta a quanto opera l' Impresa per la manutenzione del suo contratto, ed a quanto operano gli Attori e gl' Impiegati per il dovuto pubblico servigio negli Spettacoli.

§. 134. Le disposizioni, determinazioni, giudizj, o provvidenze qualunque che ne emanano, e che per loro stessa natura esigono immediata esecuzione, devono considerarsi come indispensabili *misure d' Autorita amministrative di caso urgente*, salvo ricorso di irregolarità (se v' ha luogo) presso chi, e come di ragione dopo lo Spettacolo.

§. 135. Il non ammettere dilazione di tempo intermedio il corso delle Rappresentazioni che devono cominciarsi eseguirsi, e compiersi in ora determinata, l'essere impiegata nell'esecuzione una quantità numerosa di persone, e per una gran parte non educata e subordinata, costituiscono una circostanza tanto eccezionale, che diviene imprescindibile l' accordare una autorità illimitata a chi vi presiede. Potrebbe considerarsi un Direttore di Teatro, durante l' azione, come un Capitano di nave in alto mare il quale esercita una dispotica autorità sopra il suo vascello, nè risponde del suo procedere che quando riprende terra. Non saranno perciò mai abbastanza occulate le Autorità superiori nella scelta di tali Deputati nel bilanciarne la capacità, l' età e la prudenza, dovendosi immancabilmente concedere tanta estensione d' arbitrio alla loro saviezza.

DE' MEDIATORI, O CORRISPONDENTI TEATRALI

§. 137. Si chiamano con questo nome quelli Agenti i quali esercitano la professione di procurare impiego agli Attori presso le Imprese o si adoperano per provvedere le Imprese e gl' Impresarj de' necessarj soggetti Teatrali.

§. 138. Questi possono considerarsi sotto due aspetti, e come mandatarj e come sensali.

§. 139. Come *mandatarj* non possono impegnare le parti che seco loro corrispondono, se non se nei limiti del mandato ricevuto, ed in tale qualifica, sono da trattarsi secondo i principj generali del diritto pubblico in materia di mandato.

§. 140. Vestono le qualifiche de' *sensali*, se percepiscano dall' una, dall' altra parte, o da tutte e due, cioè dall' Impresa e dall' Attore un premio per l' impegno col loro mezzo procurato tra l' Impresa e l' Attore.

§. 141. A qualunque appartenghino delle due ennunciate categorie, le loro operazioni sono commerciali e dipendenti per conseguenza dalle leggi, e dalla giurisdizione del Tribunale di Commercio.

DEI SPETACOLI IN GENERE

§. 142. L' espressione generica di Spettacoli, indica qualunque Stabilimento dove il pubblico è ammesso a soddisfare la propria curiosità, contro il pagamento di un prezzo.

§. 143. Così Teatri diurni o notturni, luoghi ove si esercitino saltatori mimici, suonatori o cantanti, dove si eseguiscono feste di ballo venali, dove si espongano oggetti di curiosità, marionette, panorami, o cosmorami, serragli di fiere etc. etc., presentano tutti l' aspetto di Teatri e d' Imprese teatrali, e vanno soggetti alle stesse mi-

sure di Autorità politica Municipale, e censura, ed appartengono alla giurisdizione del Tribunale di Commercio.

§. 144. Se il Proprietario o Conduttore di tali Spettacoli impiega nel servizio di questi, Suonatori, Artieri, Ballerini, Cantanti, od Inservienti qualunque, li atti, o contratti stipulati o stabiliti fra di lui e tali individui, vestono la natura di quelli che nascono fra li Attori, e le Imprese, sono sommessi alle stesse leggi, ed alla medesima giurisdizione.

DEGLI AUTORI COMICI, O DRAMMATICI E MUSICALI.

§. 145. Dacchè nella maggior parte d' Europa è riconosciuta e protetta la proprietà letteraria, conviene questa pure considerare in relazione ai Compositori d' opere Comiche, Drammatiche, Tragiche o Musicali.

§. 146. Quanto ai Maestri di musica, questi sogliono stabilire in prevenzione il prezzo dei loro Spartiti con le Imprese, e rare volte nascono questioni su questo articolo le quali pure, in ogni ipotesi, dipendono dal Tribunale di Commercio, e vengano in ogni caso parificate agli altri Compositori di Opere teatrali nelle prerogative, diritti o dipendenze più sotto espresse.

§. 147. Quanto poi agli Autori delle teatrali composizioni, conviene considerarli sotto due aspetti. Primo per i rapporti ordinarj tra l' Autore il pubblico, e le diverse professioni che s' impiegano nella impressione, o pubblicazione degli scritti. Secondo per quelli che riguardano li Autori e le Imprese. Per ciò che riguarda il primo, devono fruire di tutti i privilegi, e vantaggi accordati agli autori ed alle opere di genio, nello stato nel quale producono le loro composizioni: per rapporto al secondo poi,

figurano come Negozianti che contrattano, e vendono la merce loro ad un' Impresa (*).

§. 148. In Francia vi sono Comitati incaricati di leggere e censurare i libri presentati dalle Compagnie Comiche per essere eseguiti, e tali Comitati hanno regolamenti speciali, sia per accordare la loro particolare approvazione, o denegazione, sia per obbligare i Direttori di tali compagnie, ad accettarli e farli eseguire; ma siccome in Francia gli Scrittori teatrali godono un privilegio che li fa partecipi degl' introiti ogni qualvolta si rappresenta nei Teatri un' azione da loro composta, così quelle leggi parziali, e quei regolamenti non sono da considerarsi applicabili alla universalità dei Teatri.

§. 149. In genere l' accettazione di un' Opera teatrale, deve dipendere dal consenso del Capo Comico o dell' Impresa, giacchè questi hanno il principale interesse di fatto, nel buono o mal esito della rappresentazione, nè potrebbero essere ragionevolmente costretti all' esecuzione di quella azione scenica, dalla quale ritenessero poterne risultare più danno che utile alla rispettiva Amministrazione.

(*) Estratto del Decreto 5 Febbrajo 1810. §. 197 Art. 39. — Il diritto di proprietà è garantito all'Autore, ed al-
„ la di lui vedova, vita loro natural durante, se le con-
„ dizioni matrimoniali delle donne gliene accordano diritto,
„ ed ai figli per anni venti —.

§. 198. Art. 40. — Li Autori, siano nazionali od este-
„ ri di qualunque opera stampata o incisa, possono cede-
„ re il loro diritto ad uno Stampatore, Librajo, od a qua-
„ lunque altra persona, la quale in tal caso viene consi-
„ derata come in luogo e ragione di quelli per il cessiona-
„ rio, o per li aventi causa da lui come fu espresso nell'
„ articolo precedente —.

§. 150. Quando però si tratti di un' opera, ed azione scenica di nuovo composta, anche accettata e rappresentata, se non interviene un contratto espresso d' acquisto *della proprietà*, l' autore sarà in diritto di pretendere che l' Impresa o la Compagnia la quale ne ha usato anche col di lui consenso non possa ritenerla, stamparla, usarne di nuovo, o cederla altrui senza averne combinato l' acquisto (*), e le questioni verranno regolate o giudicate a seconda delle leggi vigenti sulla proprietà letteraria nello stato nel quale si trattano, dipendentemente però dalla giurisdizione del Tribunale Commerciale

§. 151. Dopo quanto fu espresso intorno alla giudicatura dei Teatri, sembra inutile l' aggiungere, che i contratti tutti di Pittori, Machinisti, Vestiaristi, Suonatori etc. etc. aderenti alle Imprese Teatrali, dipendono dalla Commerciale giurisdizione.

(*) Estratto del Codice Penale francese §. 199. Art. 428. — Qualunque Direttore di Spettacoli, o Impresario, o qua-
„ lunque Società d' Artisti che avrà fatto rappresentare o-
„ pere drammatiche in contravvenzione delle leggi e rego-
„ lamenti che riguardano la proprietà degli autori, sarà
„ punito con una multa di 50 franchi almeno, o di 500
„ al più, e gli verranno confiscati gl' introiti —.

§. 200. Art. 409. — Nei casi preveduti dai quattro pre-
„ cedenti articoli, i prodotti degl' introiti confiscati, sa-
„ ranno dati all' Autore proprietario per indennizzarlo del
„ pregiudizio incorso, il di più di ciò che valga ad inden-
„ nizzarlo, o l' intera indennità, se non abbia avuto luo-
„ go vendita di effetti confiscati nè confisca d' introiti, ver-
„ rà regolata nella via ordinaria —.

Vedi il Decreto Montalivet 12 Ottobre 1812 nell' Appendice.

APPENDICE

REGOLAMENTO SU I TEATRI DI FRANCIA
19 août 1814 ou 14 mai 1815

Réglement du Ministre de l' intérieur sur les Théâtres.

Art. 1. La France est divisée en vingt-cinq arrondissements de Théâtres.

2. Chaque arrondissement comprend un ou plusieurs départements, selon que ceux-ci ont plus ou moins de villes susceptibles d' avoir des spectacles.

3. Les arrondissements peuvent avoir deux espèces de Directeurs :

Des Directeurs de troupes stationnaires pour les villes qui ont des spectacles permanents ;

Des Directeurs de troupes ambulantes pour desservir les communes qui ne pourraient avoir qu'un spectacle à l'année.

4. Les Directeurs de troupes stationnaires sont désignés par les Préfets, et nommés par le Ministre de l' intérieur.

5. Les Directeurs de troupes ambulantes sont choisis par le Ministre, d' aprés les notes qui lui sont directement parvenues ou qui lui ont été remises par les Préfets.

6. Les seuls Directeurs nommés suivant ces formalités peuvent entretenir des troupes de comédiens.

7. Tout particulier qui se présente pour avoir une direction, doit faire preuve de ses moyens pour soutenir une entreprise Théâtrale.

Les Directeurs peuvent être astreints à fournir un cautionnement en immeubles.

8. Les Directions de Théâtres permanents sont accordées pour

une, deux , trois, ou même un plus grand nombre d' années, selon que le proposent les Préfets , et que le Ministre le juge convenable .

9. Les Directions de troupes ambulantes ne peuvent être accordées que pour trois ans au plus .

10 Dés qu' un Directeur de Théâtres a reçu son brevet du Ministre de l' intérieur , il doit , avant d' entrer en exercice, aller prendre les ordres du Ministre de la police générale, à qui il est fait part de sa nomination .

11. Tout Directeur , dans le mois de sa nomination, et chaque année dans le mois qui précéde l' ouverture de la campagne , doit envoyer au Ministre de l' intérieur le tableau de ses acteurs et actrices .

Il peut avoir une troupe composée de comédie et d' opéra , ou deux troupes , l' une de comédie , et l'autre d' opéra.

Il ne doit engager ou faire engager aucun acteur que sur le vu d' un congé délivré par le directeur dont cet artiste quitte la troupe , et avoir soin , lui ou son agent , de garder le congè par-devers soi .

12. Il doit soumettre , tous les ans ; son répertoire général au ministre de l' intérieur .

Aucune pièce ne doit , au surplus , être portée par un directeur sur son répertoire , qu' avec l' autorisation du ministre de la police .

13. Le ministre de l' intérieur assigne à chaque théâtre le genre dans lequel il doit se renfermer .

Dans les villes où il n' y a qu' un seul théâtre permanent, et dans les communes desservies par une troupe ambulante , les directeurs peuvent faire jouer les pièces des grands théâtres de Paris et celles des théâtres secondaires .

14. Dans les villes où il y a deux théâtres (et il ne peut y en avoir davantage , excepté à Paris), le principal théâtre jouit du droit de représenter les pièces comprises dans le répertoire des grands théâtres de Paris .

Le second théâtre, jouit du droit de représenter les pièces du répertoire des théâtres secondaires .

Les préfets peuvent, au reste, et lorsqu' ils le jugent à propos, autoriser les directeurs des principaux théâtres à donner les pièces du répertoire des théâtres secondaires, et également, en des certains cas, permettre aux seconds théâtres de représenter des ouvrages du répertoire des grands théâtres.

15. Les directeurs des troupes ambulantes soumettent leur itinéraire au ministre, qui l' arrête, après l' avoir modifié, s' il y a lieu, et l' envoie, aux préfets, pour que l' ordre une fois établi, soit maintenu pour le temps de la durée du brevet.

16. Les directeurs ne peuvent, en aucune manière, avoir de sous-traitans; ils sont tenus d' être eux-mêmes à la tête de la troupe qui dessert l' arrondissement.

Quand ils ont deux troupes, ils conduisent la principale d' entre elles, et choisissent pour la seconde un régisseur dont ils font connaître le nom au ministre et dont ils répondent.

17. Les préfets des départements dans lesquels il y a des théâtres permanents rendent compte, tous les trois mois, de la conduite des directeurs.

Il rendent compte de la conduite des directeurs de troupes ambulantes, à chaque séjour que celles-ci ont fait dans les villes de leurs départements.

18. Aux mêmes époques, les préfets exigent des directeurs, et font passer au ministre de l' intérieur, l' état des recettes et dépenses des troupes permanentes ou ambulantes.

19. Les directeurs sur lesquels viennent des notes favorables, ceux qui ont fait un meilleur choix de pièces, qui ont le plus soigné les représentations, qui ont enfin exactement rempli tous leurs engagements, sont dans le cas d' obtenir des récompenses et des encouragements.

Les acteurs qui se conduisent bien et qui font preuve de talents distingués, sont pareillement susceptibles d' obtenir des marques de satisfaction de la part du ministre.

20. L' inexécution des conditions faites aux directeurs entraînerait la revocation de leur brevet.

21. Les directeurs des troupes stationnaires, dans les lieux

où ils sont établis, et les directeurs des troupes ambulantes, dans les lieux où ils se trouvent exercer, eux ou leurs régisseurs réguliérement reconnus ont le droit de percevoir un cinquième sur le recette brute des spectacles de curiosité, de quelque genre et sous quelque dénomination qu' ils soient, défalcation faite toutefois du droit des pauvres. Au temps du carnaval, les directeurs jouissent, aux lieux indiqués ci-dessus, du droit de donner seuls les bals masqués.

22. Les salles de spectacle appartenant aux communes peuvent, sur la proposition des maires et des préfets, être abandonnées gratuitement aux directeurs.

23. Quant aux salles appartenant à des particuliers, le loyer en peut être payé par les communes, à la décharge du directeur. Les conseils municipaux prennent à ce sujet des délibérations que les préfets transmettent au ministre de l' intérieur, avec leur avis, pour le rapport en être fait, s' il y a lieu, et les sommes nécessaires portées aux budgets.

24. En général, il doit être pris, autant que possible, des mesures pour que toutes les communes deviennent propriétaires des salles de spectacle.

25. Dans les villes susceptibles d' avoir un théâtre et qui n' ont point encore de salle communale ou particuliére, il doit être avisé aux moyens d' en faire construire une.

26. Les spectacles n' etant point au nombre des jeux publics auxquels les fonctionnaires assistent en leur qualité, il ne doit point y avoir pour eux de places, encore moins de loges gratuites réservées aux théâtres.

27. Les autorités ne peuvent exiger d' entrées gratuites des entrepreneurs, que pour le nombre d' individus jugé indispensable au maintien de l' ordre et de la sûreté publique.

28. Il est fait défense aux directeurs d' engager, soit pour leurs spectacles, soit pour les concerts qu' ils sont dans le cas de donner, aucun éléve des ècoles de chant et de déclamation du Conservatoire, sans l' autorisation du ministre de l' intérieur.

29. Les préfets, les sous-préfets et les maires sont tenus de ne souffrir, sous aucun prétexte, que les acteurs des théâtres de Paris ou des théâtres de tout autre ville, qui ont obtenu un congè de leur société ou de leur directeur pour voyager dans les dèpartements, y prolongent leur sèjour au-delà du temps fixé par le congè.

En cas de contravention, les directeurs de spectacles peuvent être condamnés à verser à la caisse des pauvres le montant de la recette des reprèsentations qui ont eu lieu après l' expiration du congè.

30. Les préfets et les maires doivent veiller à la stricte exècution des lois, décrets et instructions relatifs aux droits des auteurs dramatiques.

31. L' autorité chargée de la police des spectacles prononce provisoirement sur toutes contestations, soit entre les directeurs et les acteurs, soit entre les directeurs et les auteurs ou leurs agents, qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des représentations; et la décision provisoire peut être exècuté, nonobstant le recours vers l' autorité supérieure à laquelle il appartient de juger le fond de la questìon.

Ordinanza Reale relativa all' organizzazione dei Commedianti, e della Commedia francese.

8 *Décembre* 1824

Ordonnance du roi relative à l' organisation des théâtres dans les départements.

CHARLES, etc.

Considérant que presque toutes les entreprises dramatiques des départements sont depuis quelques années en souffrance, qu' un grand nombre de villes ont fait de vains efforts pour soutenir ces entreprises, et que plusieurs directeurs y ont compromis leur fortune;

Considerant que l' art dramatique est intéressé à la pros-

périte des théâtres de province, puisq' ils offrent aux jeunes comédiens, avec les avantages d' une instruction graduée, tous les moyens de se faire connaître et d' arriver un jour aux théâtres royaux;

Voulant favoriser les progrès d'un art qui a toujours été cultivé en France avec succès, et mettre les directeurs à même de conduire dans nos villes des meilleures troupes de comédiens;

Vue la nécessité d' organiser sur de nouvelles bases les théâtres de département. sur le rapport de notre ministre secrètaire d' état au département de l' intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Titre 1. — Dispositions générales.

Art. 1. Il y aura dans les départements des troupes de comédiens sédentaires, des troupes de comédiens d' arrondissement, et des troupes de comédiens ambulants.

2. Toutes ces troupes ne pourront exister que sous la conduite de directeurs nommés pour trois ans par le ministre de l' intérieur.

3. Un directeur ne pourra avoir qu' une seule troupe, qu' il devra diriger en personne, à moins d' empêchement constaté.

4. Il ne pourra vendre ni céder son brevet, sous peine de destitution.

5. Les directions de ces troupes ne pourront pas être confiées à des femmes.

6. Deux directeurs de troupes d' arrondissement et ambulantes pouront, s' ils le jugent convenable, changer temporairement de circonscription pourvu qu' ils obtienent l' autorisation des préfets, qui en informeront le ministre.

7. Au commencement de chaque année théâtrale, le directeur enverra au ministre de l' intérieur, par l' intermédiaire du préfet du chef-lieu où il débutera, le tableau de sa troupe, contenant les noms et prônoms des acteurs, actrices et employés à ses gages ainsi que son répertoire. La même communication sera fait à tous les préfets des départements com-

posant chaque circonscription de troupe d'arrondissement ou de troupe ambulante.

8. Les pièces nouvelles et celles qui sont représentées à Paris ne pourront être jouées dans les départements que d'après un manuscrit ou exemplaire visé au ministère de l'intérieur, conformement à l'article 14 du décret du 8 juin 1806 et à la circulaire du 29 octobre 1822. Le titre sous lequel elles auront été jouées ne pourra être changé.

9. Il est fait défense aux directeurs d'engager aucun élève de l'École royale de musique et de déclamation, sans une autorisation speciale.

10. Conformément à l'article 13 du décret precité, tout directeur qui aura fait faillite ne pourra être appelé de nouveau à la direction d'un théâtre.

11. Les directeurs continueront à jouir de l'indemnité qui leurs est allouée sur les spectacles de curiosité, de quelque nature qu'ils soient. Toute exception qui aurait pu être accordée á cet égard est révoquée. En conséquence, aucun spectacle de ce genre ne pourra être autorisé par les maires, qu'avec la réserve du prélevement établi en faveur des directeurs privilégiés, qui restera fixé à un cinquiéme sur la recette brute, défalcation faite du droit des pauvres, ainsi que cela est indiqué par l'article 21 du réglement de 1815, et conformément à l'article 15 du décret du 8 juin 1806.

12. Ce prélévement appartiendra aux directeurs de troupes d'arrondissement dans les villes de leur itinéraire, et aux directeurs de troupes ambulantes dans toutes les autres villes ayant salle de spectacle.

13. Au temps du carnaval, les directeurs jouiront du droit de donner des bals masqués dans les théâtres dont l'exploitation leur est confiée.

14. Les maires veilleront, dans l'intérêt des pauvres, et à ce qu'il ne soit accordé d'entrée gratuite qu'à ceux des agents de l'autorité dont la presence est jugée indispensable pour le maintien de l'ordre et de la sûreté publique.

15. Les préfets et les maires veilleront à la stricte exécu-

tion des lois, décrets et instructions relatifs aux droits des auteurs et compositeurs dramatiques.

Titre 2. — Troupes sédentaires.

16. Les troupes sédentaires sont établies dans les villes suivantes :

Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône), Rouen (Seine-inférieure), Le Havre (idem), Toulose (Haute-Garonne), Montpellier (Hérault), Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin), Metz (Moselle), Nancy (Meurthe), Toulon (Var), Brest (Finistére), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Calais (Pas-de-Calais), Boulogne (idem), Versailles (Seine-et-Oise).

17. Sur la demande des autorités locales, le ministre de l' intérieur pourra autoriser la formation de troupes sèdentaires dans les autres villes qui, désirant avoir un spectacle permanent, assureront aux directeurs les moyens de s' y maintenir, en leur accordant la jouissance gratuite de la salle, et, si cela est nécessaire, une allocation annuelle sur les fonds communaux.

18. Lorsqu' une de ces villes ne pourra entretenir une troupe sédentaire, le théâtre de cette ville sera du domaine du directeur de la troupe d' arrondissement qui exploite le département.

Titre 3. — Troupes d' arrondissement.

19. Le nombre des troupes d' arrondissement est fixé à dix-huit.

20. Tout directeur de troupe d' arrondissement, en recevant son brevet, désignera au ministre et aux préfets des départements composant sa direction, celles des villes dont il se chargera d' exploiter les théâtres, et indiquera les époques précises où il donnera des représentations.

21. Il devra conduire sa troupe au moins une fois tous les six mois dans chacune de ces villes, et donner au moins quinze représentations à chaque voyage.

22. Lorsque deux foires se trouveront à la même époque dans le même arrondissement théâtral, le directeur de la troupe d'arrondissement sera tenu d'indiquer quinze jours d'avance, au préfet du département celle de ces deux foires où il n'ira pas, afin que la troupe ambulante puisse s'y transporter.

23. Les directeurs avertiront, huit jours à l'avance, les autorités des villes où ils devront conduire leur troupe.

24. Les troupes d'arrondissement sont réparties de la manière suivante.

1. Arrondissement, départements du Nord (moins Lille), du Pas--de-Calais (moins Calais et Boulogne), 2. arrondissement, départements de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise; 3. arrondissement départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse; 4. arrondissement, départements de la Haute-Marne, de l'Yonne, de l'Aube; 4. arrondissement, départements d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe; 6. arrondissement, départements du Finistére, des côtes-du Nord, du Morbihan; 7. arrondissement, départements du Calvados, de la Manche, de l'Eure; 8. arrondissement, départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Ain, du Jura; 9. arrondissement, départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Haut-Rhin, des Volges; 10. arrondissement, départements du Loiret, d'Indre-et-Loire, de Loiret-Cher, de Maine-et-Loire; 11. arrondissement, départements de la Charente-inférieure, des Deux Sévres, de la Vendée; 12. arrondissement, départements du Puy-de-Dôme, de la Nièvre, du Cher, de l'Allier, de la Haute Loire, de la Loire, du Cantal; 13. arrondissement, départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, de la Dordogne, de la Charente, de la Correze; 14. arrondissement, départements de l'Isére, de la Drôme; 15. arrondissement, départements de Tarn-et-Garonne, du Tarn, de Lot-et-Garonne, de l'Aude, de l'Hérault (moins Montepellier), du Lot; 16. arrondissement, départements du Gers, des

Landes, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées; 17. arrondissement, département du Gard; 18. arrondissement, départements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône (moins Marseille), des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes.

Titre 4. — Troupes ambulantes.

25. Les directeurs de troupes ambulantes exploiteront :

1.° Les théâtres des villes qui ne feront partie d' aucun arrondissement;

2.° Les théâtres des villes qui n' auront pas étées comprises dans la désignation que les directeurs des troupes d' arrondissement auront faite chaque année, par suite de l' article 20 du titre 3.

3.° Les théâtres des villes dans lesquelles les directeurs des troupes d' arrondissement auront été plus de six mois sans donner quinze représentations, bien que ces villes eussent été comprises dans la désignation susmentionnée.

4.° Ils pourront en outre, et sur la demande des autorités, remplacer les directeurs de troupes d' arrondissement, lorsque ceux-ci auront donné les représentations fixées par leur itinéraire.

26. Il sera organisé immédiatement des troupes ambulantes dans les départements qui ne font point partie des arrondissements indiqués dans le titre 3.

27. Il sera organisé ultérieurement des troupes ambulantes dans les arrondissements indiqués au titre 3. Le nombre de ces troupes et les lieux qu'elles devront parcourir, seront déterminés aussitôt que les directeurs des troupes d' arrondissement auront fait la désignation qui leur est prescrite par l' article 20.

28. Le ministre de l' intérieur est autorisé à faire à la circoscription des arrondissements les changements partiels qui, plus tard seraient jugés nécessaires.

17 *Frimaire an XIV (8 décembre 1805)*

Décret sur la police des théâtres.

Art. 1. Les commissaires généraux de police sont chargés de la police des théâtres, seulement en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.

2. Les maires sont chargés, sous tous les autres rapports, de la police des théâtres et du maintien de l' ordre et de la sûreté.

Ordinanza della Polizia per le discipline interne ed esterne dei Teatri.

Paris, le 12 février 1828

Ordonnance concernant la police intérieure et extérieure des spectacles.

Nous préfet de police,

Vu les articles 2, 12 et 36 et l' arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1 juillet 1800);

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Nul théâtre ne peut être ouvert dans la ville de Paris, ni dans toute l' eténdue de notre juridiction, sans que les entrepreneurs aient rempli préalablement les formalités, et se soient pourvus des autorisations voulues par les lois et décrets.

2. L' ouverture d' un théâtre ne peut avoir lieu qu' après qu' il à été constaté que la salle est solidement construite, que les précautions relatives aux incendies et ordonnées par l' arrêté du gouvernement du 1. germinal an VII (21 mars 1799), ont été prises, et qu' il ne se trouve rien, sous les pérystiles et vestibules, qui puisse, en aucune maniére, gêner la circulation.

3. Tout spectacle actuellement ouvert, ou qui pourrait l' être par la suite, sera fermé à l' instant si les entrepreneurs, au mépris de l' arrêté précité, négligent, un seul jour, d'entretenir les réservoirs pleins d' eau, les pompes et leurs agrés

en état, et de surveiller les personnes qui doivent constamment être prêts a porter des secours.

4. Les entrepreneurs de spectacle ne peuvent faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individues que leurs salles peuvent contenir ni inscrire sur la porte des loges un nombre de places supérieur à leur capacité.

5. Il est enjoit aux entrepreneurs de faire fermer exactement, pendant toute la durée du spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses aux foyers particuliers et aux loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre.

6. Il leur est pareillement enjoint de faire ouvrir à la fin du spectacle toutes les issues pour faciliter la prompte sortie du public. Les battants de toutes les portes, devront s' ouvrir en dehors.

7. Il est expressément défendu aux directeurs de théâtres de faire cesser l' éclairage dans l' intérieur de la salle, dans les escaliers, corridors et vestibules, avant l' entière évacuation du théâtre.

8. Il est défendu d' entrer aux parterres et amphithéâtres avec des cannes des armes ou des parapluies. Dans chaque théâtre il doit y avoir, le plus à la portée des personnes qui veulent entrer dans ces parties de la salle, un lieu destiné à recevoir les objets en dépôt.

9. Il ne peut être annoncé dans l' intérieur des salles de spectacle, par les libraires ou leurs commissionnaires, d' autres ouvrages que des pièces de théâtre.

Défense est faite de les jeter aux personnes qui les leur demandent.

10. Il est permis à ces mêmes libraires d' annoncer et de distribuer dans l' intérieur des théâtres, un bulletin du spectacle, mais ce bulletin ne doit contenir que l' annonce du spectacle du jour, et le nom des acteurs qui doivent figurer dans les pièces.

11. Il est défendu de s' arrêter dans les péristyles ou vestibules servant d' entrée aux théâtres (ordonnance du 24

décembre 1769), et de stationner sur la voie publique aux abordes de ces établissements.

12. La vente des billets pris aux bureaux ou qui proviendraient d'une autre source, est pareillement défendue, comme gênant la circulation, compromettant l'ordre et la tranquillité publique, et donnant lieu à un nouveau genre d'escroquerie.

La vente de toute contremarque ne pourra avoir lieu dans les théâtres où l'on joue plus de deux pièces qu'après la représentation de la deuxième pièce, et, dans les autres, après la représentation de la première.

13. Il est défendu de parler et de circuler dans les corridors, pendant la représentation, de manière à troubler l'ordre.

14. Il est également défendu de troubler la tranquillité des spectateurs, soit par des clameurs, soit par des applaudissements ou des signes d'improbation, avant que la toile ne soit levée ou pendant les entr'-actes.

15. Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque la toile est levée.

16. Il ne peut y avoir pour le service public à l'entrée des théâtres, que des commissionnaires reconnus par la police. Ils portent ostensiblément une plaque de cuivre, sur laquelle sont gravés le numéro de leur permission et le nom du théâtre au quel ils sont attachés. Il leur est défendu d'approcher des bureaux où l'on distribue des billets.

17. Les voitures ne peuvent arriver aux différents théâtres que par les rues désignées dans les consignes.

Il est expressément défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rênes de leurs chevaux, pendant que descendent ou remontent les personnes qu'ils ont amenées.

18. Les voitures particulières, destinées à attendre jusq' à la fin du spectacle, doivent aller se placer dans les lieux designés à cet effet.

19. A' la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu ne pourront se mettre en mouvement que quand la première foule sera écoulée.

20. Les voitures de place ne peuvent charger qu' après le dèfilé des autres voitures.

21. Aucune voiture ne doit aller plus vite qu' au pas et sur une seule file, jusqu' à ce qu' elle soit sortie des rues environnant le spectacle.

22. Il y aura, dans chaque théâtre, un commissaire de police chargé de la surveillance générale; une place convenablement située lui sera assignée dans l' intérieur.

Il y sera en costume; les officiers de paix qui lui seront envoyès pour le seconder et faire exécuter ses ordres auront aussi la marque distinctive de leurs fonctions.

23. Il doit y avoir, dans chaque théâtre, un corps-de-garde et un bureau pour les officiers de police.

24. Il ne peut y avoir, pour les théâtres, qu' une garde extérieure (loi du 19 janvier 1791). Elle sera spécialement chargée du maintien de l' ordre et de la libre circulation au dehors, et du placement des voitures.

25. La garde ne pénétre dans l' interieur des salles que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition du commissaire de police.

26. Tout particulier est tenu d' obèir provisoirement à l' officier de police (loi précité). En conséquence, tout particulier invité ou sommé par lui de sortir de l' intérieur de la salle, doit se rendre sur-le-champ au bureau de police pour y donner les explications qui pourraient lui étre demandées.

27. Tout individu arrêté soit à la porte du théâtre, soit dans l' intérieur de la salle, doit être conduit devant le commissaire de police, qui, seul, peut prononcer son renvoi devant l' autorité compètente, ou provisoirement sa mise en liberté.

28. Il sera pris, envers les contrevenants, telle mesure de police administrative qu' il appartiendra, sans prèjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

29. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, et particuliérement à l' exterieur et à l' intérieur des théâtres.

Elle sera egalement affichée dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police.

Les sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police, le chef de la police centrale, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

M. Le colonel de la gendarmerie royale de Paris est invité à en assurer l'exécution par tous les moyens qui sont à sa disposition.

Le préfet de police signé DEBELLEYME

DIRITTI D' AUTORI D' OPERE TEATRALI

Paris, le 12 *Octobre* 1812

Le ministre de l'intérieur (comte de Montalivet),
aux préfets.

Les auteurs dramatiques m'ont adressé des reclamations sur les refus que font plusieurs entrèpreneurs de spectacles, de leur payer la rétribution connue sous le nom de part d'auteur.

Les propriétés littéraires sont garanties par des lois spèciales, dont je crois devoir vous rappeller les dispositions.

L' article 3 de la lois du 13 janvier 1791 est ainsi conçu:

Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations, au profit des auteurs.

L' article 2 de la loi du 6 août de la même année porte:

La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucun autre fonctionaire public, ne pourront taxer les ouvrages dramatiques, ni modérer ou augmenter le prix convenu.

La loi du 19 juillet 1793 donne aux auteurs le droit exclusif de vendre, faire vendre et distribuer leurs ouvrages, et d' en céder la propriété en tout ou en partie, etc.; elle impose aux officiers de paix l' obligation de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, le produit total des représentations, en execution de l' article 3 de la loi du 13 janvier 1791.

Enfin, le décret du 8 juin 1806 (1) confirme ces dispositions.

Art. 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe, ou autrement.

Art. 11. Les autorités locales veilleront strictement à l' exécution de ces conventions.

Art. 12. Les propriétaires d' ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l' auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, ainsi qu' il est dit au décret du 1. germinal an XIII (20 mars 1805) (2).

Les dispositions sont claires et précises. Vous voudrez bien les faire connaître aux maires, pour qu' ils en surveillent l' exécution, conformément à l' article 11 du décret précité du 8 juin 1806.

Si les entrepreneurs de spectacles se permettaient de jouer des pièces sans le consentement des auteurs, ou refusaient de payer la rétribution suivant le tarif qu' il est établi, les maires pourront ordonner que la recette du spectacle soit saisie dans les mains mêmes du receveur et déposée provisoirement chez un notaire ou tout autre officier public, le versement à la caisse d' amortissement devant avoir lieu après trois mois, si, à cette époque, le dépôt n' avait pas été retiré.

Il est entendu que le droit d' entrée au spectacle, et les

---

(1) *Bulletin des lois*, *n.* 101; *quatrième série*, *n.* 1663.
(2) *Idem*, *n.* 34, *quatrième série*, *n.* 547.

billets que se rèservent les auteurs, pour eux ou leurs fondés de pouvoir font partie du prix qu' ils ont droit d' exiger des entrepreneurs qui veulent représenter leurs ouvrages , et qu' en conséquence on ne peut , sous aucun prétexte , leur en refuser la jouissance .

30 *thermidor an. XII* (18 *août* 1804)

Décret qui proroge pour l' an XIII la perception des droits établis sur les spectacles , etc.

1. *germinal an XIII* (22 *mars* 1805)

Décret sur les droits des propriétaires d' ouvrages posthumes .

NAPOLÉON , etc.

Vu les lois sur les propriétés littéraires , considérant qu' elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires , acquéreurs , héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d' auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages , dans la crainte de s' en voir contester la propriété exclusive , et dans l' incertitude de la durée de cette propriété ;

Que l' ouvrage inèdit est comme l' ouvrage qui n' existe pas , et que celui qui le publie a les droits de l' auteur décédé , et doit en jouir pendant sa vie ;

Que cepedant , s' il réimprimait en même temps; et dans une seule édition , avec les oeuvres posthumes , les ouvrages dèjà publiés du même auteur , il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique ;

Le conseil d' état entendu :

Décrete :

Art. 1. Les propriétaires , par succession ou à autre titre d'un ouvrage posthume , ont les mêmes droits que l' auteur , et les dispositions des lois su la proprieté exclusive des au-

teurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d' imprimer séparément les oeuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages dèjà publiés et devenus propriété publique.

Paris le 10 *Octobre* 1822.

Le ministre de l' intérieur (comte Corbiére),
aux préfets.

Sur le compte qui m' a été rendu que les auteurs dramatiques rétablissaient prèsque toujours, en imprimant leurs ouvrages, les passages supprimés par la censure, j' ai décidé qu' à l' avenir les exemplaires de pièces de théâtre représentées à Paris ne seraient envoyées aux directeurs des départements qu' après avoir été timbrées au ministère de l' intérieur, et que ce timbre ne serait apposé que sur les exemplaires conformes au manuscrit censuré.

Je vous recommande, en conséquence, de n' accorder d' autorisation pour la représentation d' ouvrages nouveaux dans votre département, que sur la production de ces exemplaires timbrés.

PROGETTO

d' Organizzazione generale:

DEI TEATRI PER LO STATO

§. 1. Tutti i Teatri diurni o notturni dello Stato, nell' esercizio de' pubblici Spettacoli, dipendono dal Governo, e vengono assoggettati al presente Regolamento.

§. 2. Oltre il Superiore permesso del Governo, non possono aprirsi, o tenersi in attività senza l' espressa autorizzazione, o consentimento delle Autorità locali, che curano l' adempimento delle qui espresse disposizioni.

§. 3. Le Autorità locali esercitano ogni loro pieno diritto nei Teatri, in tutto ciò che non si opponga al presente Regolamento.

§. 4. L' Autorità primaria locale ha sempre un posto distinto ai Teatri, ed a questa è subordinata la Forza armata, e la Direzione Teatrale, negli attributi delle rispettive ispezioni.

§. 5. Ogni qual volta tengansi pubblici Spettacoli ne' Teatri, devono questi essere presidiati da una proporzionata forza militare a garanzia del buon ordine, e della pubblica sicurezza, e deve assistervi il Direttore di Polizia, od alcuno de' suoi Commessi.

§. 6. I Teatri di pertinenza privata o sociale, che vengono aperti ad una concorrenza maggiore di trenta persone, sono pure assoggettati a tutte le presenti discipline.

§. 7. I Teatri di ristretta capienza, che si aprissero dai particolari nelle loro case, ad oggetto di privato trattenimento, potranno essere dispensati dalla Guardia militare, e dall' intervento della Polizia, qualora l' Autorità locale creda poterlo accordare sotto responsabilità del proprietario; sono però questi pure soggetti al disposto de' §§. 8, 11, 12, 13.

§. 8. Non sono permesse Rappresentazioni sceniche o Teatrali, nello Stato durante i giorni e tempi . . . , o qualunque volta intervenga inibizione dell' Autorità locale.

§. 9. Possono permettersi dalle Autorità civili locali, durante i tempi di divieto, le Accademie Istrumentali o Vocali, purchè non abbiano vestiario, od apparenza Teatrale, come pure l' esposizione di giuochi, equestri, gabinetti di statue, vedute di panorama, serragli di fiere, e simili sotto le consuete discipline.

§. 10. Le Rappresentazioni o Accademie, che si tenessero dai privati nelle loro rispettive case, o famiglie non sono soggette alle presenti disposizioni, se non per quanto cadano sotto la categoria contemplata nei §. 9, 11, 12, 13.

§. 11. Non è permessa rappresentazione alcuna ne' Teatri dello Stato, nella quale apparisca irriverenza, ed offesa diretta o indiretta contro la Religione, contro i Governi, o i Sovrani, contro il buon costume.

§. 12. La satira parziale, ai riti di qualunque religione, agli individui, ai costumi personali, è assolutamente proibita, e sono egualmente vietati li atti o pantomime indecenti, le espressioni disoneste, li equivochi scurili, le nudità scandalose.

§. 13. Le rivolte trionfanti, li regicidi, parricidi, e simili atrocità mostruose, in genere sono egualmente bandite dalle Scene; potranno essere tollerate alcune Azioni eroiche di tal carattere risultanti da produzioni sceniche, approvate nell' elenco di cui al §. 25, o che venissero in quello ammesse in seguito, per ragioni o circostanze particolari.

§. 14. Gl' Impresari, Attori, o Mimi qualunque, che si permettessero contravenire ai precedenti articoli, verranno severamente puniti dalle Autorità locali, o per

fatto provato, o ad istanza dei Direttori Provinciali.

§. 15. Vi è nella Capitale una Direzione generale che presiede a tutti i Teatri dello Stato. È composta di . . .

§. 16. Ogni Provincia ha un Direttore Teatrale, Provinciale Governativo, che verrà nominato per la prima volta dal Governo, ed in appresso dai Governatori, o Vice-Governatori delle Provincie, e viene riconosciuto ed approvato dalla Direzione generale.

§. 17. É ufficio principale del Direttore Provinciale il curare che vengano fedelmente eseguite le prescrizioni tutte esposte nel presente Regolamento, e ne sorveglia l'esatto adempimento. Ne' casi dubbi od eccezionabili, consulta la Direzione generale.

§. 18. I Direttori Teatrali delle altre località distrettuali sono subordinati, per ciò che riguarda i Teatri, al Direttore Provinciale che risiede nel Capo-luogo della Provincia.

§. 19. Il Direttore Provinciale ha sempre libero accesso, e posto riservato ne' Teatri qualunque della rispettiva Provincia, ogni qualvolta vi si provino, od eseguiscano pubblici Spettacoli.

§. 20. I Direttori subordinati rappresentano nelle diverse località il Direttore Provinciale, ne eseguiscano le ispezioni, ed al Direttore Provinciale si riportano per i casi di dubbia risoluzione.

§. 21. In ogni luogo dove esistono Teatri, vi è un Revisore destinato alla Censura delle produzioni teatrali da stamparsi o da eseguirsi in pubblico.

§. 22. Il Revisore si occupa esclusivamente dei titoli che riguardano Morale, Religione, Politica, nell' esame delle produzioni che gli vengono presentate, e si concerta col Direttore Provinciale, per impedirne l' esecuzione quante volte per giusti motivi lo creda opportuno.

§. 23. Il Direttore Provinciale non può permettere produzione disapprovata dalla Censura: egli può impedirne l' esecuzione per circostanze indipendenti dai titoli che riguardano la Censura, anche riportatane l'approvazione.

§. 24. Niuna Rappresentazione, Libro, Programma, o Stampa di cose teatrali, può eseguirsi o pubblicarsi, senza aver riportata l' approvazione, e firma del Direttore; e siccome il rispetto alla morale, ai governi, al buon costume formano l' oggetto principale della di lui sorveglianza, così cadono sotto il dovere della di lui approvazione, anche le feste mascherate, e le esposizioni di gabinetti, di statue, di giuochi equestri, di serragli d' animali, di vedute, di panorami etc.

§. 25. La Direzione generale pubblicherà un elenco di titoli, ed autori Tragici, Comici, Drammatici e Mimici, e le produzioni indicate in tale elenco potranno liberamente eseguirsi in tutto lo Stato, salve quelle *modificazioni di scene, e parole* che i Direttori provinciali credessero opportune, attese circostanze parziali o locali.

§. 26. Qualunque rappresentazione musicale, o programma di ballo, non compresa nel succitato elenco, volendosi eseguire nello Stato, deve presentarsi alla Censura, ed in doppio esemplare al Direttore Provinciale, al quale incombe l' obbligo di trasmetterne copia alla Direzione Generale tosto che egli l' abbia approvata, e ciò per abilitare la Direzione stessa a poter pubblicare in fine d' ogni anno, *un supplemento all' elenco* indicando i titoli di quelle che crederà poter meritare successivamente un libero accesso alle Scene dei Teatri dello Stato.

§. 27. Per le Tragedie, Commedie, Drammi, e Farse, che si espongono dalle Comiche Compagnie, non essendo eseguibile la presentazione de' libri in doppio (salvo sempre l' obbligo ai Capi Comici di doverne sottomet-

tere copia alla Censura ed al Direttore), i Direttori provinciali presenteranno semestralmente alla Direzione generale un elenco dei titoli di quelle produzioni che verranno da essi approvate per i rispettivi Teatri, contrapponendovi indicazioni, cambiamenti o abrasioni che avessero creduto dovervi praticare, e ciò per l' effetto delli §. 25. 26.

§. 28. I Direttori Teatrali provinciali, non si occupano menomamente delle cose amministrative dei Teatri, a meno d' esservi invitati dalle Autorità locali.

§. 29. Ogni Legazione o Delegazione ha una Commissione che giudica in primo grado, e sommariamente delle questioni qualunque che riguardano cose Teatrali.

§. 30. Questa Commissione è composta dal Direttore Provinciale, e di uno dei Giudici del Tribunale Civile locale, nominato interinalmente *ad hoc* dal Governatore, o Vice-Governatore locale.

§. 31. La Commissione giudica sentite le Parti ed i loro Procuratori, e la Sentenza è esecutoria.

§. 32. Dal Giudizio, o Sentenza di questa Commissione, vi è unico appello, in devolutivo, presso i rispettivi Tribunali di Commercio, che giudicano definitivamente nelle consuete forme.

§. 33. Le questioni che riguardano proprietà, successioni, o possesso di Teatri, o di Palchi, appartengono ai Tribunali civili ordinarj.

REGOLAMENTO PARZIALE
PER I TEATRI

REGOLAMENTO, E DISCIPLINE
per il Teatro di . . . . . :

TITOLO I.
Spettacoli in genere

Art. 1. La Rappresentanza Governativa di ciascun luogo presiede alla Polizia del Teatro, e questa dovrà avere privatamente a se il Palco più distinto nel Teatro medesimo.

2. Non si potrà aprire alcun Teatro sì venale, che gratuito senza il permesso dell' Autorità locale.

3. Il Capo del Comune, o la Direzione da esso incaricata concede in affitto *il Teatro Comunale* (*), o l' uso temporaneo del medesimo, e tratta di ciò cogli Impresarj, e lo delibera previa superiore approvazione, indi ne subordina rapporto all' Autorità superiore.

4. Non si potrà nè sospendere, nè differire verun spettacolo, o trattenimento annunciato al pubblico, senza l' assenso dell' Autorità governativa locale.

5. I Libretti d' Opera, Programmi, di Balli o Azioni sceniche sono soggette alla revisione.

6. Ogni Capo Comico dovrà almeno due giorni prima di dar principio alle recite, riportare l' approvazione delle

---

(*) Questo articolo serve soltanto per i Comuni, che hanno un Teatro *di proprietà*.

Commedie , Drammi , o Tragedie dalle Autorità competenti . Dovrà pure esibire alla Polizia l' elenco delle produzioni scritto con quell' ordine medesimo col quale vorrà rappresentarle , nè potrà variarle o replicarle senza preventiva approvazione .

7. I Teatri particolari sono soggetti alle stesse discipline , ed il Direttore di essi eseguirà ciò che è in obbligo dei Capi Comici .

TITOLO II.

Dei Direttori dei Teatri

8. La Direzione dei Teatri e Spettacoli pubblici è composta di due , o più soggetti nominati dal Consiglio , o dal Capo del Comune .

8. Uno di essi ha dovere di trovarsi ogni sera al Teatro prima che s' incominci lo Spettacolo , e rimanervi sino al suo termine , ed in luogo visibile del Teatro . Sará nominativamente in apposito cartello indicato il Direttore d' ispezione .

10. Questa Direzione è incaricata della polizia del Palco scenico . Essa invigila in modo speciale perchè gli Attori non si permettano atti , o parole che possano offendere la decenza , o il costume ; dispone perchè gli Attori tutti ed Impiegati che devono agire , si trovino al loro posto a tempo debito , affinchè lo Spettacolo possa cominciarsi all' ora stabilita , e compariscano sulla scena colla dovuta proprietà e decenza , adempiano puntualmente gli obblighi loro , e si astengano dai litigi , o fra essi , o con gl' Impresarj ; ed insorgendone , procurerà di sedarli , e di conciliare le vertenze , implorando all' uopo l' assistenza della Forza armata .

11. Potrà permettere , con intesa dell' Autorità politica locale , ad un' Attore qualunque di non agire , o di

non eseguire per intero la parte assegnatagli, quando vi siano ragionevoli motivi per dispensarnelo. In tal caso l' Impresario deve avvertirne la Direzione, che verificati i titoli, farà affiggere avviso alla porta del Teatro, ed ai soliti pubblici luoghi frequentati nella città, o nel luogo ove si dispensano i viglietti, quando non vi fosse il tempo di farlo altrimenti, e tale avviso dovrà però essere in caratteri majuscoli ed intelligibili; che se poi impedimento, o indisposizione fisica dasse luogo a tal circostanza durante la rappresentazione, la Direzione dovrà farlo annunciare dal Palco scenico per il Banditore teatrale, o con apposito Cartellone da esporsi sul Palco scenico.

12. Avrà cura perchè il Teatro sia bene illuminato in tutti i luoghi, e nelle corsie, ed invigilerà attentamente perchè siano mantenuti i lumi nei luoghi fissati.

13. Terrà man forte perchè non s' introduca sul Palco scenico persona alcuna, che non abbia rapporto con lo Spettacolo che vi si rappresenta.

14. Il Direttore di Polizia, e suoi incaricati, li Comandanti della Piazza, e delle Guardie di polizia, l' Ufficiale di guardia, il Medico, e Chirurgo del Teatro, avranno soli il diritto ad un tale accesso.

15. La Direzione ha immediata autorità sugli Attori, sull' Orchestra, e sulle persone salariate che servono al Teatro, ed ha cura che ognuno si presti ai rispettivi doveri prescritti dall' apposito regolamento interno; corregge e punisce momentaneamente le mancanze, implorando in caso di bisogno l' assistenza della Polizia e della Forza. Qualora faccia seguire l' arresto di alcuno di essi, dovrà farne immediato rapporto all' Autorità governativa, senza intesa della quale non potrà esser dimesso l' arrestato.

16. Curerà la Direzione Teatrale la convenienza dei scenari, vestiari, decorazioni, sicurezza di macchinismi,

e l' esecuzione della musica, perchè il tutto corrisponda debitamente alle Azioni che vogliónsi rappresentare, nè vengano storpiate, mutilate o svisate, sia per quanto è in relazione coi libri, o programmi, sia per ciò che riguarda l' esattezza del pubblico servigio.

TITOLO III.

Della Polizia del Teatro.

17. La Polizia generale del Teatro è affidata alla Direzione di Polizia. Il Direttore, od in di lui vece un suo Incaricato dovrà trovarsi al Teatro dal principio al fine d' ogni rappresentazione.

18. Il Direttore di Polizia col mezzo de' suoi dipendenti veglia al mantenimento del buon ordine, impedisce che vengano ammesse persone sospette, o vestite indecentemente, ed ordina di farle sortire ove si fossero arbitrariamente introdotte. Ordinerà pure che siano fatti sortire i perturbatori della pubblica quiete, e quelli che si permettessero fischi, grida, o strepito smoderato sia nell' opera sia ne' veglioni, od in tempo di qualunque Scenica rappresentazione; seda gli alterchi, ed i tumulti, ed invigila perchè in Teatro non si faccia uso di pipe o zigari, e non s' introducano Cani; assiste la Direzione del Teatro nella polizia del Palco scenico, e dei Corridori perchè nessuno si permetta imbrattarli.

19. Prende gli opportuni concerti col Comandante d' armi, e colla Direzione del Teatro per l' appostamento delle sentinelle. e si vale in ogni caso della Forza militare, che è di presidio in Teatro.

TITOLO IV.

Delle Maschere che s' introducono in Teatro

20. In ogni anno un ordine del Governo annuncierà

il giorno in cui viene accordato il permesso della maschera.

21. Prima di questo tempo non si permette l' ingresso a veruna maschera nel Teatro .

22. Quando sia permesso l' ingresso alle maschere, non devono queste farsi lecito di gridare o praticare strepito durante la rappresentazione Teatrale, e sarà incarico della Polizia il curare che siano osservate rigorosamente le discipline in questo rapporto dal Governo prescritte intorno alle Maschere stesse .

23. In tempo di Veglione non avranno accesso, ne meno alla prima porta del Teatro, quelle Maschere che fossero indecentemente vestite .

24. Non è permesso durante il Veglione di far strepito smoderato , o schiamazzare gozzovigliando, nè di fare del rumore soverchio con Tamburi, Campanelli od in altro modo qualunque che turbi l' onesta allegria degli astanti.

DISPOSIZIONI GENERALI

25. Non è permesso replicare veruna parte dello Spettacolo senza che venga ciò parzialmente accordato dall'Autorità superiore . Essendo in Teatro il Rappresentante Governativo , non si eseguisce replica alcuna senza il di lui consentimento . Mancando l' Autorità Governativa , è riservato alla Direzione Teatrale l' accordare le ripetizioni .

26· La prima fila delle Panche è riservata all ufficialità della Piazza .

27. Gli Spettatori che stanno in Platea avranno riguardo di non togliere la visuale a chi sta dietro loro, tenendo il capello in testa , dalla quale disposizione sono però eccettuati quelli che occupano le corsie nei lati o stando in piedi in fondo alla Platea .

28. Le Portantine o Tirantine dovranno situarsi ne-

gli atrii esterni del Teatro in modo da non impedire o rendere incomodo il libero ingresso, o regresso dei concorrenti.

29. Le Carozze dovranno costantemente entrare per . . . . . e sortire per la parte . . . . . affine di evitare ogni incontro e confusione.

30. Tutti i lumi infissi che rischiarano il parapetto del Palco scenico, la Platea, le Scale, i Corridori, gli atrii del Teatro devono essere accesi prima del cominciare dello Spettacolo, nè possono spegnersi prima che siano sortiti gli Spettatori.

31. La guardia, e le sentinelle devono conservare costantemente i posti che sono loro rispettivamente assegnati durante lo Spettacolo; nè possano i soldati introdursi in Platea, o nel Palco scenico a meno che non vi siano chiamati da chi li comanda, prestandosi alle disposizioni dell' Ufficiale d' ispezione, della Polizia, o della Direzione.

32. Restano tolte ed abrogate tutte le consuetudini, e discipline che fossero in opposizione diretta al presente Regolamento.

33. Li contravventori a qualunque parte di queste disposizioni, verranno sottoposti a misure di Polizia secondo la circostanza.

34. La Direzione di Polizia, i Direttori del Teatro e li Comandanti della Forza pubblica sono incaricati ciascuno nella parte che li risguarda dell' esecuzione di quest' Ordinanza, un esemplare della quale dovrà tenersi costantemente affisso in luogo esposto e visibile nell' atrio interno del Teatro.

L' Autorità Governativa

DISCIPLINE TEATRALI

Doveri dell' Impresario

1. L' Impresario per tale riconosciuto in forza d' un atto della Magistratura, e con approvazione del Governo, è subordinato alla Direzione Teatrale, per quanto riguarda all' esecuzione degli Spettacoli, e deve presentarsi ad essa giungendo alla Piazza, per concertare quanto si riffe-risca alle rappresentazioni convenute: deve uniformarsi alle leggi e consuetudini del paese per tutto ciò che concerne l' amministrazione dell' impresa.

2. Non potrà far stampare Libri, Programmi od Affissi qualunque, quando non siano vidimati, e firmati dalla Direzione Teatrale, dalla Polizia, e dalla Censura, nè far rappresentare Azioni sceniche che non siano state debitamente approvate dalle Autorità superiori.

3. Dovrà prevalersi dell' Orchestra, ed inservienti del paese a preferenza degli esteri, nè potrà escluderli od introdurne altri senza il consenso della Direzione.

4. Non potrà aumentare o diminuire il viglietto serale oltre le consuetudini del paese, senza intesa della Direzione, ed approvazione dell' Autorità governativa.

5. Ogni Impresario, o chi lo rappresenti, dovrà rimettere alla Direzione di Polizia col mezzo della Direzione Teatrale una nota dettagliata dei Soggetti che compongono gli Spettacoli da eseguirsi, quindici giorni almeno prima che gli Attori giungano alla Piazza, e riportare da chi spetta l' approvazione dei Libri, Programmi, o Spettacoli che vorrà produrre su i Teatri.

Doveri dell' Orchestra del Teatro, e dei Professori che la compongano

6. L' Orchestra è direttamente subordinata al primo Violino Direttore, che assegna i posti e le parti ai rispettivi Professori, ed in tutto e per tutto dirige l' esecuzione degli Spartiti, o pezzi musicali d' intelligenza col Maestro di musica del Teatro, o col Compositore della musica stessa, se si trovi presente: dipende dalla Direzione Teatrale per l' esercizio dei rispettivi attributi.

7. Per ogni atto d' insubordinazione, o mancanza di rispetto al Direttore o alla Direzione, si procederà a seconda dei casi, e delle circostanze.

8. I Professori dovranno immancabilmente trovarsi alle prove, ed all' esecuzione degli Spettacoli nelle ore precise per le quali sono stati invitati: il ritardo di un quarto oltre l' ora stabilita, viene imputato a mancanza.

9. I Suonatori percepiscono l' Onorario che è fissato nelle annesse Tabelle stabilite (*) a seconda dello Spettacolo e del posto che occupano. Non è permesso all' Impresario di diminuirlo menomamente, nè ai Professori di esigere accrescimento, a meno che nasca un parziale accordo in iscritto tra l' Impresario, e gl' Individui appartenenti all' Orchestra, quale accordo in caso, non potrà mai passare in esempio e dovrà essere reso ostensibile alla Direzione Teatrale prima che comincino le prove di qualsivoglia Spettacolo. La Direzione Teatrale presta ogni sua autorità perchè vengano pagati puntualmente gli onorarj stabiliti in Tabella ai rispettivi Professori; e questi

(*) I Teatri sogliono avere *Tabelle* stabilite, dalle quali appariscono gli *onorari* rispettivamente fissati ai Professori d' Orchestra, ed ai diversi Impiegati.

durante le rappresentazioni dovranno corrispondersi dall' Impresario, o da chi amministra l' Impresa, di tre in tre sere, a seconda della consuetudine Teatrale, o prontamente dopo l' esecuzione, se fosse unico lo Spettacolo in cui agisce l' Orchestra.

10. Quante volte l' Orchestra rimanesse defraudata per tre sere del competente onorario, ed avesse fondato motivo di dubitare della solidità dell' Impresa, ha diritto di ricorrere alla Direzione perchè obblighi l' Impresa, o chi l' amministra a prestar deposito o cauzione, che la garantisca, o che gli si corrisponda una paga serale anticipata.

11. Tutti quelli che sono stabilmente addetti all' Orchestra Teatrale, rilasciano in deposito il *due per cento*, sopra l' onorario che percepiscono, qualunque sia lo Spettacolo attivato, e questo da versarsi *nella Cassa soccorso* a disposizione dell' Orchestra stessa, ed a termini di quanto viene espresso nel Regolamento di tale istituzione (*).

12. Nessuno individuo addetto all' Orchestra Teatrale può assentarsi dall' intervenire nelle sere di Spettacolo, e meno ancora allontanarsi dalla città, senza averne riportata concessione in iscritto dalla Direzione Teatrale, che potrà accordarla, sentito il Direttore d' Orchestra, e l' Impresario.

13. È vietato il sostituire altri Professori, o Dilettanti senza permesso della Direzione che lo accorda, se lo giudica opportuno e sentito il Direttore d' orchestra.

14. I Sostituti eventuali dovranno essere, o dilettanti di capacità conosciuta dal Direttore, o altri Professori;

(*) Si suppone istituita una Cassa soccorso sulle basi quivi appresso proposte, e che in alcun luogo attivata ad insinuazione dell' Autore del presente, ha prodotto il migliore e più aggradito risultato.

se il Sostituto è professore percepisce l' onorario del Sostituito, se è dilettante, l' onorario sarà disposto a giudizio della Deputazione (**).

15. Dovranno i Professori tutti, durante l' attività dell' Orchestra tenersi in silenzio ed in attenzione, astenendosi da ogni cicaleccio, applauso, disapprovazione, o rumore qualunque, che possa disturbarne il necessario concerto ed esecuzione.

16. Le mancanze lievi verranno punite con ritenzioni di una parte, o di tutto l' onorario serale, e le recidive o gravi, con l' arresto a giudizio della Direzione e delle Autorità superiori.

17. La Direzione può ammettere nell' Orchestra Supplenti, Dilettanti, ed Alunni con intelligenza del primo Violino Direttore, e non altrimenti.

18. I Supplenti non potranno essere più di . . . dovranno costantemente intervenire alle Rappresentazioni per cui godono il libero ingresso in Teatro, e dovranno aver posto in orchestra, e non fuori di quella. Ogni qualvolta manchi, per ragione qualunque, il suonatore dell' istrumento che professano, si presteranno gratuitamente a sostituirlo.

19. Gli Alunni non potranno essere più di . . . e godranno l' ingresso gratuito, verrà loro assegnato il posto dal primo Violino direttore, dovranno costantemente prestarsi a suonare in quello, nè potranno assentarsene durante lo Spettacolo. Due o più dei predetti Suonatori di violino servono di rinforzo all' orchestra, ed il loro onorario è stabilito in Tabella.

(**) O versato nella Cassa soccorso se questa è in attività.

20. Gli Alunni di rinforzo non sono stabili, ma vengano destinati dal Direttore d' orchestra per ogni singolo Spettacolo, ed a sua scelta, avendo in vista di preferire quei giovani studiosi dell' arte che frequentano l' orchestra teatrale, e che per la loro capacità, assiduità e saviezza, possono meritare tale preminenza, ad incoraggiamento dei loro progressi.

Dei Coristi

21. I Coristi addetti al Teatro dipendono immediatamente dal Maestro istruttore, e dalla Direzione Teatrale.

22. È loro dovere di studiare le parti che vengono destinate dall' Impresa, e di recarsi all' istruzione, ed alle prove, quante volte vengono avvisati: di apprendere a memoria al più presto possibile i pezzi che rispettivamente ad essi sono raccomandati, ed eseguirli negli Spettacoli con la dovuta esattezza, e precisione.

23. L' istruzione e le prove, si tengano o a casa del Maestro, od in Teatro, a seconda che viene disposto dalla Direzione, e nelle ore da questa opportunamente col Maestro concertate.

24. I Coristi effettivi saranno in numero di . . . e tal numero dovrà porsi a disposizione dell' Impresario, ogni qualvolta l' Opera da eseguirsi esiga accompagnamento di Cori.

25. Vi saranno in oltre num. . . . Coristi supplenti, e num. . . . Alunni.

26. Gli onorarj del Maestro e dei Coristi sono fissati dalla stabilita Tabella, nè possono accrescersi o diminuirsi.

27. L' anzianità e capacità individuale dei Coristi, fisserà il loro posto e rispettivo onorario, a giudizio del Maestro istruttore.

28. I Coristi Supplenti ed Alunni, dovranno intervenire all' istruzione ed alle prove come li effettivi; ed in questo caso avranno libero l' ingresso serale in Teatro, quando si rappresentino Opere con Cori. Quelli che non intervengono assiduamente, sono esclusi dall' ingresso gratuito a giudizio della Direzione Teatrale.

29. Due almeno de' Supplenti, saranno obbligati ad intervenire costantemente in Teatro nelle sere di Recite con Cori.

30. Quando l' Impresa abbisogni d'accrescere il numero de' Coristi oltre gli . . . . effettivi si prenderanno in aumento i Supplenti, e dopo questi gli Alunni, a giudizio del Maestro istruttore, e in questo caso percepiranno gli onorari loro rispettivamente assegnati in Tabella.

31. Mancando li effettivi, o per assenza, o per malattia, o per altra causa qualunque si procede col medesimo ordine, come è detto di sopra; ed egualmente in caso di stabile rimpiazzo nel numero delli effettivi. In caso di malattia di qualche Corista, avrà questi diritto a percepire l' onorario per tre recite, ed ove la malattia proseguisca dipenderà dalla Direzione, e dall' Impresario di usargli quei riguardi che ravviseranno, nella loro umanità, convenienti.

32. Il Supplente, o l' Alunno ogni qualvolta sostituisca nello Spettacolo un Corista mancante, avrà diritto a percepire il medesimo onorario del sostituito.

33. Il Maestro dovrà curare che l' istruzione sia della competente durata, e che mentre si tiene l' esercizio, tutti conservino la dovuta decenza silenzio ed attenzione, riferendone in caso contrario alla Direzione Teatrale per le opportune misure.

34. Le disposizioni generali espresse per l' Orchestra, sono comuni anche ai Coristi per quella parte che può riguardarli.

Doveri ed Incombenze degl' Impiegati Teatrali

Del Ministro Controllore

35. Veglia alla porta d' ingresso perchè non entrino in Teatro quelli che non v' hanno luogo; riconosce le franchigie superiormente accordate: sopraintende all' incasso dei viglietti o danari, per chi ha interesse nell' Impresa, solo o in compagnia del principale interessato o suo rappresentante, e tiene conto degl' incassi per darne sfogo a chi di ragione, ed alla Direzione Teatrale, alla quale è subordinato: riferisce alla Direzione se gl' inservienti o gli addetti all' Orchestra, ed agli Spettacoli, tardano a portarsi al Teatro oltre l' ora prescritta, dirige i portinari d' ingresso per l' esattezza del loro servizio: comunica ai subordinati gli ordini della Direzione.

Del Custode del Teatro

36. É responsabile della fabbrica del Teatro, e di quanto vi si contiene dietro inventario da lui firmato. Non permette l' ingresso in qualunque ora se non a quelli ch' egli conosca averne diritto. Visita diligentemente tutti i locali dopo ogni Spettacolo, per assicurarsi che niuno rimanga entro il Teatro, e che non vi esista fuoco o lumi che possano comprometterne la sicurezza. Raccoglie, e tiene conto degli oggetti che possano essere ivi rimasti smarriti per riconsegnarli verificatone il proprietario: dà pronto avviso alla Direzione d' ogni rottura o guasto che avvenir possa nella fabbrica o nel mobiliare aderente: tiene le Chiavi dei palchi, e locali qualunque, che si presta ad aprire e chiudere, come dagl' ordini di chi ne ha il diritto. Presta continuata presenza durante qualunque prova o spettacolo: dà pronto avviso alle Autorità ed alla

Direzione Teatrale di ogni prossimo o remoto pericolo che minacci il Teatro alla di lui custodia affidato.

Del Distributore dei Viglietti

57. Tiene pubblico Recapito per gli abbonamenti, o vendita dei Palchi. Si trova al luogo destinato allo spaccio de' viglietti, un ora almeno prima dello Spettacolo, ed è responsabile degl' incassi.

Del Dispensatore de' Viglietti di Scanni ed Orchestra

38. Occupa il suo posto mezz' ora prima dello Spettacolo, e dispensa i Viglietti di orchestra, posti, o scanni riservati, rimanendo responsabile all' Impresa del relativo incasso (*). Viene pure incaricato della custodia dei tabarri, ombrelli, ed altri oggetti qualunque piaccia ai concorrenti di consegnarli. Egli non riceve cosa alcuna in consegna senza dare al proprietario una marca appositamente contrassegnata e numerizzata, che dà diritto al possessore di ripettere l' oggetto cónsegnato, per il quale il Custode è responsabile; non può pretendere da chi consegna oltre la moneta di . . . . . : il di più dipende dalla generosità di chi consegna e riceve.

Del primo Portinaio d' ingresso

89. Non permette l' ingresso ad alcuno senza il viglietto prescritto, e numera ad alta voce i concorrenti per cognizione del Controllore, indicando i franchi e gli abbonati che si presentano. Non lascia sortire alcuno degli addetti al Teatro od all' Orchestra durante lo Spettacolo, meno che non ne riportino speciale permesso da chi spetta: in ogni caso dubbio interpella il Ministro controllore da cui dipende direttamente, per l' esatto disimpegno delle sue funzioni.

(*) In molti Teatri, il *Custode dei Depositi* è un Impiegato separatamente destinato a questo solo ufficio.

Del secondo Portinajo d' ingresso

40. Coadiuva il primo portinaio, nell' esercizio di sue incombenze, e lo sostituisce nelle eventuali mancanze.

Del Portinajo di Platea

41. Non dà luogo in Platea nè a domestici o livreati, nè a persone indecentemente vestite, esclude durante lo Spettacolo, tutti coloro che vi sono impiegati, cioè Coristi Comparse, ed Impiegati di scena qualunque, a meno che non ne abbiano speciale permesso: impedisce che si formino trattenimenti di persone che pongano ostacolo al libero ingresso e regresso: e nelle sere di Veglione non permette l' ingresso a chiunque non abbia il segnale di maschera.

Del Portinajo di Scena

42. Tiene chiuso costantemente la porta alla quale è addetto, ne dà ingresso fuorichè all' Impresario, alle Guardie, agli Attori, agl' Inservienti di scena, all' Ufficiale d' ispezione, alla Direzione Teatrale, ai Commessi politici, ed a quelli che sono nominativamente indicati sul Cartello esistente al suo posto, o che avessero uno speciale permesso della Direzione. Durante lo Spettacolo non lascia sortire alcuno di quanti sono in esso impiegati, a meno che ne abbiano particolare commissione o permesso. Non lascia entrar cibi o vino sulla Scena, nè permette mai in qualunque circostanza d' introdur fuoco, o recipienti che ne contengano, nè cani di qualunque sorta.

Del Direttore di Scena

43. L' ufficio del Direttore, è di curare il buon andamento dell' Azione mimica o musicale, che si rappresenta. Fa perciò tener sgombri i passaggi fra le quinte, impedisce che niuno vi si trattenga, all' infuori degl' At-

tori, e cura che chi sta sul palco scenico conservi il silenzio, e non impedisca, o turbi in modo alcuno il progresso della Rappresentazione. Previene gli Attori prima del cominciare di ogni atto: si assicura che siano pronti, prima di ordinare l' incominciamento, come pure sorveglia le Comparse, onde siano convenientemente vestite e munite de' necessarj attrezzi, e non manchino di prodursi nel tempo, e luogo a loro assegnato. Dà il segno per alzare e calare il Sipario, per i cambiamenti di scena, e per attivare i meccanismi, che sono necessarj. Il Direttore è tenuto ad assistere alle due ultime prove dello spettacolo, e deve essere munito del Libro di cui deve giovarsi per la direzione delle Rappresentazioni alla di lui cura affidate.

Del Distributore dei Viglietti di Loggione

44. Si trova al suo posto nell' ora prescritta per la distribuzione, ed è responsabile degl' incassi.

Del Portinajo di Loggione

45. Dà ingresso a quelli soltanto che sono muniti dell' apposito Viglietto, e non permette introduzione di vino, o liquori diretti ai palchi: veglia al buon ordine, ed avvisa la Guardia quando venisse turbato.

Del Custode degli Scanni riservati

46. Prende il suo posto subito aperta la porta d' ingresso agli Spettacoli, dà passo soltanto ai signori Ufficiali, ed a chi sia munito del conveniente viglietto, ed indica ai portatori, lo scanno corrispondente alla marca di cui sono muniti.

Del Portinajo d' Orchestra

47. Permette l' ingresso in Orchestra ai soli Suonatori, ed impedisce d' introdurvi persone estranee alla musica, bevande, o commestibili durante l' attività dell' Orchestra stessa.

Dell' Avvisatore

48 È suo ufficio di avvertire la Direzione, gli Attori tutti, Suonatori o Impiegati teatrali, del giorno ed ora assegnati per le prove o per gli Spettacoli prevenendone anticipatamente la Direzione, e si presta agli ordini della medesima ed a quelli dell' Impresario, o di chi lo rappresenta, per Avvisi, Inviti, o diramazioni di ordini e lettere relative agli Spettacoli teatrali. Il servigio di cui è incaricato, comincia dal giorno antecedente alla prima prova d' Opera, o Ballo, e la paga che gli viene assegnata in Tabella come Avvisatore, deve essergli corrisposta quotidianamente dal giorno della prima prova, inclusive, sino all' ultimo giorno dello Spettacolo. Spetta pur anche all' Avvisatore l' annunziare al Pubblico le interruzioni, cambiamenti, o sostituzioni che accader possano in Teatro per impreviste circostanze durante le rappresentazioni, quando non vi sia in pronto altro mezzo per pubblicarle.

Del Custode dei Camerini de' Virtuosi

40. Deve tener ripuliti, e custoditi con proprietà i Camerini degli Attori, e le Camere delle Comparse e Coristi, fornendoli opportunamente in ogni corso degli Spettacoli con quelle mobilie che gli verranno somministrate dall' Impresario: tiene pure cura degli oggetti tutti che si trovano nei detti locali durante l' ora dello Spettacolo.

Dell' Attrezzista

50. Provvede e custodisce gli Attrezzi inservienti all' Opera, o Ballo, o Commedia, se il Capo Comico non ha l' Attrezzista particolare. L' importo però degli attrezzi, ch' egli somministrasse, viene pagato dall' Impresario. L'Attrezzista deve raccogliere gli oggetti alla di lui cura affidati alla fine di ogni Spettacolo; ed egli ne è responsabile all' Impresa.

Del Capo Comparsa

51. Trova le necessarie comparse a norma delle ordinazioni dell' Impresa: ne pattuisce il prezzo e lo distribuisce seralmente ai presenti, denunciando i mancanti: guida le comparse nei rispettivi impieghi ed azioni sceniche, e bisognando si mette alla loro testa, per servir loro di Capo e di guida; cura la pulizia del Palco scenico, che dovrà scopare ogni sera quando vi è Ballo prima che incominci il Ballo stesso.

Del Capo Parrucchiere

52. È obbligato trovarsi in Teatro un ora prima dello Spettacolo, e ad acconciare i capelli degli Attori a seconda del carattere e delle ordinazioni di chi dirige. Per l'Opera, deve avere con se almeno . . . Coadiutori; e quando vi è Opera e Ballo deve averne . . . . . . I Parrucchieri non possono sortire dal Palco scenico durante lo Spettacolo. Le parrucche, barbe, od altro oggetto di carattere particolare che abbisogni, viene fornito dal Capo Parrucchiere contro compenso che stabilisce con l' Impresario.

Del Capo Sartore

53. Si trova egualmente sul Palco scenico a disposizione degli Attori un ora prima che cominci lo Spettacolo,

per adattare i vestiarj, e ripararli ove ne abbisognassero. Per l' Opera senza Ballo deve avere almeno ... coadiutori ... uomini, e ... donne, e per Opera e Ballo ... uomini e ... donne che si prestino per i vestiarj e cambiamenti delle Attrici : ai Sartori è egualmente vietato di sortire dal Palco scenico durante l' azione.

Della Custode alla ritirata delle Signore

54. La donna destinata a quest' uffizio, deve trovarsi in Teatro ed al suo posto all' ora destinata agl' altri Impiegati : Si presta alla custodia e pulizia del locale che è a lei confidato, ed alle occorrenze delle Signore che vi ricorrono.

Del Capo Macchinista

55. Presiede e dirige i Falegnami che operano sul Palco scenico, tiene in custodia le macchine inservienti allo Spettacolo, presiede alle manovre del meccanismo durante l' azione, ed è responsabile dell' esecuzione dirigendo gli uomini che vi sono impiegati; conserva le macchine che appartengono al Teatro : le mantiene costantemente in istato di agire, e riferisce prontamente alla Direzione quando vi sono guasti, o rotture che ne impediscano l' uso. Tiene in ordine le Tele, e le Quinte che servono alle Commedie, e ne dà e riceve rispettivamente consegna alle Compagnie Comiche per l' uso ordinario, curando che siano restituite in buon stato come gli si consegnano. Dirige anche il meccanismo delle Commedie o altri Spettacoli, se i Capi Comici o Direttori non hanno Macchinisti particolari addetti alle loro Compagnie, viene preferito nella costruzione de' meccanismi per i quali gl' Impresarj, o Direttori di Compagnie gli passano separatamente adequato compenso.

Del Capo Soffitta

56. Dirige gli uomini impiegati nel far agire le Scene e le Macchine superiormente, ed è responsabile del loro servizio. Prende intelligenza col Capo macchinista per l' esecuzione de' suoi incombenti, e dipende da lui, e dal Direttore di Scena per le manovre che sono ordinate durante le Azioni Teatrali. Se vi sono meccanismi sotto il Palco scenico, a lui spetta dirigere i Falegnami verso i quali veste il carattere di Capo, ed ha, rispettivamente al suo posto, gli stessi doveri del Macchinista.

Dell' Incaricato dell' affissione de' Cartelli

57. Affigge, e ritira giornalmente i Cartelloni ai luoghi soliti di pubblicazione; dirama i Manifesti straordinari, e di questi pure eseguisce l' affissione. Non può diramare od affiggere Cartello alcuno, o Manifesto, se prima non ne ha portata copia alla Direzione, ed ottenuto permesso dell' affissione; i Cartelli o Manifesti affissi non possono ritirarsi durante la giornata, se non viene espressamente ordinato dalla Direzione Teatrale, o dalla Polizia.

Del Capo Illuminatore

58. Custodisce le Macchine tutte di ragione del Teatro, che servono all' illuminazione; le tiene continuamente ripulite e pronte al servizio: previene la Direzione di ogni guasto che possa accadere in esse, perchè possa seguirne sollecita riparazione. Dispone i lumi per lo Spettacolo, tanto pel Palco scenico quanto altrove in Teatro, a norma delle disposizioni della Direzione, e veglia perchè siano costantemente accesi e vivaci durante lo Spettacolo.

Del Medico e Chirurgo

59. Il Medico e Chirurgo del Teatro vi hanno acces-

so gratuito per ogni Spettacolo, ed in corrispettivo intervengono o personalmente, o col mezzo di sostituto ad ogni rappresentazione, prestando l' opera loro.

60. Verificano ogni fisica indisposizione che impedisca gli Attori od Impiegati Teatrali di prestarsi al loro posto e dovere, e ne rilasciano Certificato ostensibile alla Direzione.

61. Si prestano prontamente ad ogni occorrenza degli Attori od Impiegati che riguardi la rispettiva professione, giovando loro della gratuita ordinazione ed assistenza.

62. L' opera gratuita de' Professori, Medico, e Chirurgo a favore degli Attori ed Impiegati Teatrali, è circoscritta a tre visite per ogni Individuo, dopo le quali impegnandosi malattie di carattere, qualora servano al malato, hanno diritto al dovuto compenso, da quelli che ne fossero gravati.

Dei Pompieri

63. I Pompieri addetti al Teatro si trovano in quello prima del cominciare dello Spettacolo. Tengono custodite e sempre in pronto le Macchine che ivi si conservano, e gli utensili che le appartengono. In caso disgraziato d' incendio, accorrono prontamente con quelle, ove il bisogno lo esiga, e gli operai, falegnami specialmente, impiegati in Teatro si prestano immediatamente ad agire sotto la loro direzione, mentre l' avvisatore si reca sollecitamente a procurare le altre Macchine e gli ulteriori soccorsi.

Del Maestro di Ballo per i Veglioni o Feste di Ballo

64. Deve trovarsi nella Sala di Ballo quando l' Orchestra comincia a suonare. Cura che chiunque si presen-

ti per ballare conservi la voluta decenza, abbia guanti, e non si balli tra persone di egual sesso: prescrive all' Orchestra l' ordine dei diversi Balli, e loro indica il momento di cominciarli, e terminarli: mantiene la regolarità de' posti, e delle figure di coloro che ballano, ed in caso di resistenza od impertinenza per parte de' Ballerini, tiene immediato ricorso ai Direttori.

Disposizioni Generali

65. Tutti gl' impiegati Teatrali sono subordinati alla Direzione, nell' esercizio delle rispettive funzioni, ed all' Impresario per ciò che concerne le di lui ordinazioni, e il di lui interesse e sono verso di questi responsabili di loro mancanze.

66. Gl' Impiegati non possono per il rispettivo unico ufficio esigere onorario maggiore di quello prescritto dalle Tabelle stabilite, nè può l' Impresario pretendere di ribassare o cambiare gli onorarj, e la Direzione è garante della manutenzione di questa massima per l' uno, e per gli altri. In ogni caso di bisogno o di mancanze o di dubbj, si riferisce alla Direzione, che decide salvo ricorso all'Autorità Superiore.

67. Un medesimo individuo può esercitare complessivamente, due o più degli impieghi indicati dalla Tabella, quando l' Impresario, e la Direzione lo giudichi compatibile coll' esatezza del pubblico servizio; e in questo caso l' indiduo percepisce due o più degli onorarj, quali corrispondono in Tabella agl' ufficii che disimpegna.

68. Il personale dell' Orchestra, Impiegati, o individui qualunque attinenti al Teatro non può cambiarsi o sostituirsi senza l' approvazione della Direzione.

69. Tutti gli Attori, Suonatori, ed Impiegati qualunque nelle sere di attività rispettiva devono trovarsi in

Teatro una mezz' ora prima dell' ora indicata per il cominciare dello Spettacolo.

70. Non è permesso a chicchessia di fumare, introdur fuoco, vino, bambini che con le loro grida potessero disturbare lo Spettacolo, o cani, sottò qualunque pretesto, come pure niuno può introdurre sul Palco scenico persona alcuna, che non vi sia impiegata nelle azioni sceniche.

71. Quelli che per il loro ufficio stanno sul Palco scenico, non devono mai farsi vedere fra le quinte, devono guardarsi da ogni cicaleccio, o chiasso, non mai applaudire, e molto meno dar segni di disapprovazione.

72. Le Tabelle stabilite nei rispettivi Teatri indicanti gli onorarj dei Professori d' orchestra ed Impiegati teatrali, devono pubblicamente conoscersi, e servire di base alla parte amministrativa che ne dipende.

PROGETTO

d' incoraggimento per gli Autori Teatrali

Se il miglioramento de' Teatri interessa grandemente il pubblico del pari, e la sana morale, giusto è pur anche doversi un premio a coloro che, con i parti del loro ingegno, contribuir possano a tale perfezionamento; e siccome le valenti produzioni Teatrali se da un lato pascono il pubblico piacere, giovano dall' altro principalmente agli Impresarj, ed agli Attori che sono i primi a fruirne pecuniarj vantaggi, così è pur di dovere che, e quelli e questi, concorrano a costituirne la meritata ricompensa.

Partendo da questi principii, un metodo con cui senza grave discapito d' alcuno, *e con il concorso del pubblico stesso, delle Imprese*, e *degli Attori* si possa incassare un annua somma, della quale formar premio agli

Autori di buone Rappresentazioni Teatrali, sembra debba raggiungere lo scopo, e meritare la generale approvazione; ed è quello che viene ad esprimersi nel presente progetto.

§. 1. In ogni Teatro venale dello Stato, dove si rappresenteranno produzioni Tragiche, Comiche, o Drammatiche, quando sia generalmente chiesta *la Replica* d' alcune di esse, e venga riprodotta, con il permesso dell' Autorità Superiore, il *Quinto* (dell' incasso netto da spese) della prima replica, ed il *Decimo* della seconda e seguenti che si eseguiscano, dovranno essere versati nella Cassa d' incoraggimento.

§. 2. Nelle Città dello Stato, dove si praticano Opere in musica, con ballo, o senza, nella stagione nella quale si eseguisca il maggiore Spettacolo, vi sarà una sera destinata a concorrere al premio succennato: e questa sarà, *la Serata del maggior incasso* durante il corso di quelle rappresentazioni (quand' anche si verificasse il maggiore prodotto nella beneficiata d' un Attore principale). L' Impresa dovrà in quella sera versare nella cassa d' incoraggimento il Vigesimo (dell' incasso netto da spese). (*)

§. 3. Queste quote vengono consegnate contro ricevuta ai Direttori Provinciali, che le rimetteranno alla Direzione generale contro quietanza.

§. 4. La Direzione generale forma un cumulo delle predette somme: ne pubblica in fine d' anno l' ammontare, e lo divide in quattro parti. Due parti sono destinate a formare un Primo premio per la migliore composizio-

---

(*) Si osservi, che le sere contemplate per i versamenti nella Cassa incoraggimento, essendo quelle dei migliori incassi per le Imprese, sono pur anche quelle nelle quali increscerà meno lo sborso agl' interessati.

ne Teatrale che verrà presentata, un' altra parte formerà il Premio per la composizione del genere suddetto che otterà l' *accessit*, e la quarta parte servirà per la stampa di quelle trà le composizioni, che ne verranno giudicate degne dalla Commissione di cui al ℘. 7.

℘. 5. Questi premj si accorderanno annualmente a due Autori di Tragedie, Commedie, Drammi, o Farse, che a giudizio di una Commissione abbiano presentata la migliore composizione in lingua nazionale per il Teatro.

℘. 6. La Direzione generale nomina la Commissione che deve aggiudicare i premj, e ne fa parte.

℘. 7. La Commissione oltre la Direzione generale, viene composta di quattro Scienziati, e due tra i Direttori provinciali dello Stato di nomina della Direzione: in tutto nove votanti.

℘. 8. Qualunque Autore di produzione Teatrale può presentarsi al concorso, inviando la propria composizione alla Direzione generale col proprio nome, o con un moto a scheda sigillata.

℘. 9. Le composizioni devono essere rimesse alla Direzione generale non più tardi della Pasqua di ogni anno, e l' aggiudicazione de premj, si pubblicherà entro il 5 Gennajo dell' anno seguente.

℘. 10. Nei sei mesi decorrendi dalla presentazione delle composizioni all' aggiudicazione de' premj, i singoli membri della Commissione esaminano le produzioni ed emettano il loro voto per iscritto, aggiungendovi la rispettiva opinione intorno alla convenienza di farle stampare. La maggioranza assoluta dei voti, decide della assegnazione dei premj, e della stampa. Ogni votante che riceve le composizioni da esaminarsi, deve entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento ritornare il manuscritto accompagnato dal proprio voto, o alla Direzione gene-

rale, o a chi altri gli venisse indicato, affinchè non venga ritardata la risultanza dell' aggiudicazione.

§. 11. Le composizioni premiate si faranno stampare in sufficiente numero ed in conveniente edizione, a spese della Cassa d' incoraggimento, se ne verranno giudicate degne, e se i fondi siano tali da non dirimere alla convenienza de premj: ed in tal caso ne saranno passate 30 copie al rispettivo autore; 10 all' altro premiato, 5 ad ogni votante della Commissione, 2 ad ogni Direttore provinciale, e le altre saranno distribuite alle Dignità, ed Autorità dello Stato.

§. 12. Comincierà ad attivarsi il progetto. ed i relativi incassi col Gennaro 18... e la prima aggiudicazione de' premj seguirà entro il Gennaro del 18...

§. 13. Le composizioni premiate e stampate a spese della Cassa d' incoraggimento, vestano il carattere di proprietà letterarie e come tali godono di tutti i privilegj accordati dalle leggi vigenti che riguardano questa materia.

CENNI
TEORICO-PRATICI
SULLE
AZIENDE TEATRALI
DI
Giovanni Valle

CAPITOLO I.
Teatri
Articolo Primo
Proprietà.

Il Teatro, come qualunque altro stabile, deve appartenere come proprietà alla ragione o di un corpo morale o di qualche individuo. Parlando qui di simile proprietà e possesso, essa si distingue in quattro classi. — Proprietà del Governo, o dello Stato, o della Corona. — Proprietà di provincia, città, o comune. — Proprietà sociale di palchettisti, tutti, o di parte di essi. — Proprietà particolare di famiglia, o di persona.

Queste quattro classi però fra esse si dividono in libere, o miste.

Sotto qualsiasi rapporto si riguardi la prima, un teatro di libera proprietà, o regia o comunale o sociale o particolare, sarà quello di cui tanto il fabbricato esterno, cioè botteghe, abitazioni, sale e simili, quanto l' interno, come palchi, loggie, e il materiale di servizio del palco scenico, sia di piena, assoluta e libera appartenenza del proprietario del teatro medesimo: questa complessività però si riduce a non molti teatri.

La mista, che si verifica nella maggior parte, è quella che nel teatro, come sopra, stabilisce il possesso ai palchettisti mediante la corresponsione di un canone, che viene stabilito o dalle massime già assentate, o da particolari convenzioni che si stipulano col concorso de' compossidenti.

In questo caso la proprietà, il possesso e libero dominio dei rispettivi palchi o loggie, cogli annessivi camerini e simili, è alienabile e trasmissibile, senza che il proprietario, o chi lo rappresenta, possa nè farvi opposizione, nè eccezione.

I teatri regii, o ritenuti in questa classe, sono assoggettati a discipline e regolamenti proprii in tutto ciò che riguarda l' interna amministrazione; e siccome questi sono tutti tendenti al miglior effetto degli spettacoli che vengono rappresentati, così non si dovrà che prendere una proporzionata norma dai medesimi pel sicuro e lodevole andamento degli altri. La munificenza de' rispettivi Governi che largiscono vistose somme annualmente, e vistose somme sacrificano anche straordinariamente, ci dinota abbastanza quanto sia attendibile la loro sorveglianza in ciò che riguarda quest'oggetto.

Lo stesso può ritenersi anche per quelli che appartengono alle città o ai comuni, con quella graduata proporzione che è in ragione de' medesimi.

Nei teatri di ragione sociale, o di tutti, o di alcuni de' palchettisti, creasi per lo più una commissione fra i consoci, la quale è incaricata ed investita delle facoltà per istabilire i contratti colle Imprese, per fissare il contributo o dote da corrispondersi loro, per approvare o rifiutare i nominativi de' virtuosi, per ammettere la scelta delle opere ed i programmi de' balli, per sorvegliare infine a ciò che risguarda lo spettacolo, e a quanto occorre relativa-

mente ad esso sino a quel punto nel quale le Direzioni entrano nel disimpegno delle funzioni che le sono demandate.

Queste mansioni che pei teatri regii sono esaurite dalla persona incaricata della rappresentanza governativa, e per quelli di ragione comunale, dal delegato apposito, parlando dei teatri di ragione particolare o di famiglia o di persona, devono essere esaurite dallo stesso proprietario, che è responsabile, come tale, verso le competenti Autorità che sono destinate alla sorveglianza in generale di tutto ciò che è pubblico spettacolo, e di quello che è immediatamente allo stesso relativo.

Articolo II.

Dote.

Sotto qualsiasi rapporto si voglia osservare, ogni teatro ha una dote, quando sotto questo nome si ritenga qualunque attività relativa e proficua al teatro stesso, oltre ciò che è introito di porta, abbonamenti, ec.

Queste doti si possono classificare nei cinque seguenti paragrafi.

Dote fissa di somma determinata.

§. 1. Molti sono i teatri ne' quali speciali regolamenti prescrivono una determinata somma per una stagione soltanto, e molti la ripartiscono in ragione delle stagioni nelle quali esigono spettacolo.

Comunemente le doti che sono stabilite per una sola stagione, si danno allo spettacolo del carnovale, e queste si ricavano dalla così detta tratta de' palchi, che è il contributo che ogni palchettista versa nella Cassa dell' Amministrazione del teatro stesso; dagli affitti de' locali o annessi o appartenenti al detto teatro. Oltre a questo, ha

luogo per molti una regalìa che largisce o la munificenza sovrana, o le Accademie annesse ai teatri, o le Rappresentanze municipali.

Quando questa dote è fissa, la Commissione della quale abbiamo parlato, nello stipulare il contratto con un Impresario, gli accorda e promette che il teatro corrisponderà alle epoche rispettivamente fissate quella somma che è determinata, e quindi prescrive que' patti onerosi, e di scelta di personale, e di opere e di balli che crede in relazione al contributo di poter pretendere, e che dall' Impresa le viene accordato ed accettato.

Dote proporzionata allo Spettacolo.

§. 2. Varii teatri non hanno dote fissata nella somma, e ad ogni volta che vengono aperti al pubblico divertimento, richiedesi una nuova convenzione. L' Impresario propone un determinato nominativo di personaggi, e dietro questa proposizione, quando è approvata, gli si costituisce la dote, che diventa maggiore o minore a norma della qualità de' soggetti scelti, e dell' opinione sulla loro abilità.

Questo metodo è applicabile, anzi comune alla qualità dello spettacolo, se serio, semiserio, o buffo, se con balli o senza, o se di mezzo carattere, o serii spettacolosi, alla quantità delle recite che debbonsi dare, ed al numero degli spartiti che debbonsi eseguire nel corso delle recite stesse.

Dote relativa alla stagione.

§. 3. I migliori e più accreditati teatri hanno l' obbligo di spettacolo in qualche stagione fra l' anno, oltre al carnovale, e cioè o primavera, o estate, o autunno: altri hanno un tempo nel quale o la fiera, o la ricorren-

za d' una festa richiede anche un analogo spettacolo. La dote fissata per l' intera annualità nel contratto, coll' obbligazione di questi diversi spettacoli, viene pure in relazione coi medesimi ripartita dalle Commissioni o Presidenze, come fu già convenuto nel contratto. L' Impresario potrà quindi bene calcolare sul totale della somma in tutta l' annata, ma non potrà legittimamente disporne che per quella porzione che le viene di stagione in stagione assegnata.

Dote in giuochi.

§. 4. Lungi dal parlare di que' giuochi che le saggie cure de' Governi proscrissero e proibirono, limiteremo le osservazioni sulle lotterie e tombole che in alcuni Stati specialmente sono permesse e tollerate. Esse vengono da que' rispettivi Governi concedute in ristretto numero bensì, ma all' oggetto di sovvenire l' Impresa con un mezzo di straordinaria attività, la quale resta a carico di chi vuole contribuirvi, giacchè nessuno viene obbligato all' ingresso in teatro di prendere cartelle, anzi molti de' giuocatori alle volte nemmeno entrano in teatro se non quando è tolto sul finire di esso l' obbligo di pagamento alla porta.

Due vantaggi esse producono all' impresa; il primo è l' introito di porta e di palchi in quelle città e paesi ove il genio della popolazione ha vero trasporto per simile giuoco, giacchè in quelle poche sere il concorso è tale che ogni teatro è di piccola capacità. Il secondo è la quota che guadagna, se il giuoco è per conto proprio, o per il prezzo convenuto dagli appaltatori, che pagando una determinata somma che convengono coll' Impresa, a loro beneficio, riesce tutto l' utile da questo proveniente, ma coll' obbligo che quasi tutte le Imprese impongono ai detti appaltatori di provvedere al loro camerino i libri già contras-

segnati che servono alle cartelle, sulle quali non v' è Impresa che non utilizzi da circa dieci centesimi su ciascuna cartella.

Dote in palchi.

§. 5. Questo paragrafo intorno alla dote si deve dividere in tre classi, siccome diverso il modo di effettuarle.

La prima in palchi di fissata retribuzione bensì, ma che fino al termine perentoriamente stabilito pei particolari regolamenti dei compalchettisti è libero al proprietario o di ritenerli contro lo sborso dello stabilito canone, o di rendere all' Impresa stessa le chiavi, e con esse la temporaria proprietà, onde col ricavo di essi ottenga quel lucro al quale il proprietario non crede opportuno di contribuire col proprio sacrificio.

La seconda nel consegnare all' Impresa tutte o quasi tutte le chiavi de' palchi, perchè essa come sopra pensi ad affittarli, sia per la stagione, sia per l' annata, sia per tutto il tempo del contratto, o come più le aggrada, ritenendo a suo profitto tutto quel vantaggio ed introito che i medesimi possono produrre.

La terza finalmente si verifica quando il proprietario d' un teatro ritiene per sè una tangente ogni cento sul provento della vendita che si eseguisce dalle persone a ciò incaricate, oppure che assegna all' Impresa una somma per ogni palco e per ogni recita, siasi o no effettuata la vendita in giornata de' palchi stessi, e ritenendosi in compenso la maggiore attività che producono nelle sere di pieno concorso. Il totale della dote è sempre incerto nel primo caso, perchè non si può stabilire il numero de' palchi che verrà affittato, nè la somma per la quale si affittano, dovendo convenire dal più al meno con quelli che li ricer-

cano ; nel secondo, perchè essa dipende dal numero delle recite che si possono fare in quel determinato tempo.

Articolo III.

Spettacoli.

Sotto questo vocabolo, tanto nel presente articolo che in tutto il corso dell' Opera debbesi intendere (escluse le Compagnie Comiche e tutte le altre) le *opere* in musica e i balli.

Le *opere* distinguonsi in serie, semiserie, e buffe : non obbliando le Farse tanto dell' uno che dell' altro genere.

Le *opere* serie, perchè riescano tali da potere primeggiare fra li teatrali spettacoli, richieggono soggetti di non mediocre abilità, e di un nome già rispettato ed applaudito ; un libretto ossia poesia che unisca le qualità volute per un argomento serio, e nel quale agiscano senza incongruenza le primarie parti di canto, e più quelle sulle quali l' Impresa affida il migliore buon effetto ; un corredo di coristi che conoscano il loro mestiere e la scena, onde per essi, come il più accade, non diventi ridicola la situazione più commovente del dramma ; un vestiario che non manchi di quel veritiero carattere ne' costumi e tempi alla cui epoca rimonta il fatto che si rappresenta, non che gli attrezzi che hanno comune l' oggetto col vestiario stesso ; ed egualmente infine importa assaissimo l' oggetto scenari, onde non veggasi, come alle volte succede, nella piazza di Sparta un portico di Roma.

Tali osservazioni debbonsi estendere ed applicare anche per li balli serii, e tanto più in quanto che i gran balli serii portano un numero infinito di attrezzi e macchinismo, la cui necessaria esattezza non sempre richiama l'

tenzione delle econome Imprese, ma che pure assaissimo si vede in pratica che influisce al buon esito dello spettacolo nel suo pieno complesso.

Le opere semiserie non vanno soggette a così forti ma giuste pretese; esse sono di un genere che da poco tempo si è introdotto a disimpegno delle Imprese. I nominativi degli attori più facilmente approvati, il meno impegno de' poeti e de' maestri, l' economia di vestiario, scenario, comparseria per una parte, e per l' altra il minor prezzo generalmente dalla tassa, palchi e viglietti, di abbonamento, e porta, che facilitando il concorso rende più attivo l' introito, hanno introdotto questa nuova specie che negli anni retro non era nè conosciuta, nè praticata.

Le opere veramente buffe, quelle che un tempo divertivano ogni classe di persone, che non richiedevano impegno di corredo, e che non importavano l' attuale eccesso di spese serali, ora sono quasi proscritte dal moderno gusto; nè io saprei consigliare un' Impresa a riprodurre sulle scene spartiti che ora esistono condannati alla polvere degli scaffali. Un tale raffinamento di gusto sarebbe assai lodevole se con esso in proporzione si aumentassero i mezzi onde far fronte alle immense spese che assorbiscono da sole, più che non rendono le attività de' mediocri, e più che mediocri teatri.

Dei balli serii ne abbiamo già fatto cenno col pareggiarli, per l' importante corredo che loro è necessario, alle grandi opere serie. I balli di mezzo carattere si possono ritenere nel grado delle opere semiserie e buffe moderne, non volendo, nè potendo fare veruna compatibile descrizione, nè comparazione di quelli che si dicono *balletti giocosi*; siccome il buon senso è ad una vera tortura,

quando un intelligente per qualche combinazione conviene che si compiaccia di starvi presente.

I migliori teatri hanno le stagioni nelle quali evvi l' obbligo, o l' uso di essere aperti con grandioso spettacolo. Ma nell' occasione di apertura d' un nuovo teatro, di ristauramento o ampliamento di quello esistente, o nella ricorrenza di fiera, o nell' accidentale fausta circostanza di passaggio o permanenza di qualche augusto personaggio, o per istraordinario ordine di Governo, hanno luogo anche ne' teatri secondarii i grandi spettacoli.

Ed è appunto in questo caso che le Amministrazioni e Presidenze deviando dai canoni e contributi già stabiliti, accordano con ispeciali transazioni e contratti de' sussidii e aumenti di dote straordinarii, e compensano le maggiori spese coll' assegnare straordinarie attività.

CAPITOLO II.

Direzioni teatrali

Articolo Primo

Loro istituzione.

Sotto il nome di Direzione di teatro non devesi mai intendervi nè comprendervi anche quelle che nell' antecedente capitolo abbiamo indicato col nome di Amministrazioni, Commissioni o Presidenze; e siccome esse assumono diverse denominazioni, così a quella classe realmente appartengono quelle qualunque Autorità che sono incaricate dello stabilimento del contratto, della fissazione delle somme, e di tutto quello che si è specificato nel detto precedente capitolo.

Le Direzioni, delle quali ora si va a parlare, sono quelle Autorità, sotto qualsiasi altro nome riconosciute,

che riguardano e sorvegliano l' andamento, il buon ordine l' esattezza e le discipline dello spettacolo, e di quanto gli è relativo.

Troppe sono le cure, ed estese le attribuzioni, e l' incarico di una Direzione, perchè l' Autorità locale amministrativa o politica potesse conoscere e provvedere ai tanti e tanti oggetti che meritano una determinazione istantanea, od una straordinaria misura disciplinare.

Da questo appunto venne riconosciuto il bisogno di creare l' Autorità, le cui funzioni fossero immediate, ed esecutivi i di lei ordini entro il locale del teatro; e da qui appunto si riconobbe che le Direzioni de' teatri dovevano affidarsi a persone rispettabili per educazione, per cognizioni e per morale, e li di cui modi officiosi o autorevoli come il bisogno lo richiede, tolgano que' puntigli e dispiaceri che sembrano inseparabili in tali aziende, e che ispirino verso sè medesimi quella rispettosa confidenza che è la certa prova dell' opinione che ottengono.

La mancanza di tali requisiti nei membri che assumono simile carica, potrà produrre dei dissapori reciprocamente fra essi, i virtuosi e le Imprese, ed allora è certo che una macchina così complicata qual è quella d' un azienda teatrale, è impossibile che agisca nel modo che richiedesi affinchè il tutto riesca regolato e bene accetto.

Le funzioni della Direzione cominciano (salvi speciali regolamenti) dalla prima prova tanto d' opera che di ballo, per cui è stretto debito delle Imprese, di renderla avvertita del giorno e luogo ed ora fissati. É questo forse il momento il più difficile, ove è ben raro non mettasi in campo dagli attori e diritti e pretese e convenienze, sulle quali il direttore deve giudicare e definire.

Le altre mancanze, l' insubordinazione, ec. devono essere riconosciute dalla Direzione, alla quale spetta il

chiedere il braccio forte per l' esecuzione de' di lei ordini, e per que' castighi che l' Autorità politica in di lei concorso troverà di infliggere ai contravventori della disciplina e del buon ordine.

Articolo II.

Attribuzioni.

Le attribuzioni demandate alla carica di direttore sono importanti e per sè stesse e per le loro conseguenze. Sarà quindi opportuno il dividerle in tre parti. — Sugli spettacoli. — Sulla polizia del palco scenico. — Sugli attori.

PARTE PRIMA

Sugli Spettacoli.

Orchestra.

§. 1. Abbiamo già stabilito che la Direzione debba essere prevenuta del giorno della prima prova, molto più in conseguenza lo dovrà essere delle prove d' orchestra tanto d' opera che pel ballo. Alla Direzione stessa dunque incombe il dare gli opportuni ordini, perchè ogni individuo che compone l' orchestra, sia pronto, ed immancabile a quelle ore che di mano in mano verranno indicate all' adempimento dei propri doveri. Ad essa spetta l' assegnare quel necessario tratto di tempo che sotto il titolo di riunione si concede per tolleranza, tratto di tempo però che non deve per qualunque titolo essere con troppa indulgenza oltrepassato. Di lei cura sarà che i filarmonici indistintamente siano subordinati al loro capo d' orchestra, tanto per la unione e intelligenza dell' esecuzione, quanto per tutte quelle repliche che il maestro, il principale attore, o il compositore credessero di esigere fino a che la musica sia eseguita colla più possibile perfezione.

Vestiario.

§. 2. Le Direzioni debbono a suo tempo essere avvertite dalle Amministrazioni o Presidenze sulla qualità degli obblighi assuntisi dall' Impresa per la esecuzione dello spettacolo, del quale fanno gran parte il vestiario, scenario, ec. Debbono del pari in prevenzione conoscere i drammi e i programmi de' balli che vanno ad essere posti sulle scene. Dopo questo sarà degli attributi loro il verificare in tempo non solo se il vestiario è di quella ricchezza, qualità, ec. che è nel contratto già promesso e assicurato; se gli abiti delle prime parti che per patto espresso debbono essere nuovi, lo sono realmente, e se tutto il rimanente è di quel decoro che esige quel teatro e vuole il contratto stesso: ma un oggetto il più importante è quello, se il detto vestiario sia poi analogo e coerente all' epoca, ai costumi e carattere di quell' azione che viene rappresentata.

Importante cura del pari per un direttore sarà quella che risguarda nel vestiario la decenza in punto morale: questo oggetto deve però essere osservato ed eseguito con piena e ragionata intelligenza, onde nell' evitare ciò che può far urto alla modestia e rispetto verso il pubblico, non si avesse ad incorrere in un eccesso che porti il carattere fuori d' argomento, e che impedisca specialmente nel ballo le operazioni della danza, a riguardo della quale devesi tollerare ciò che in proposito non si permetterebbe nell' opera.

Non sarà mai estranea alle attribuzioni di un direttore la sorveglianza, ove il bisogno lo richiegga, tanto per la qualità del lavoro, quanto per la verosimiglianza del tempo nel quale deve essere terminato; riferendo in caso

alla immediata Superiorità quello qualunque emergente che si opponesse, o alla qualità, o al termine prescritto dei lavori.

Macchinisti e Pittori.

§. 3. Quanto si è detto sull'oggetto vestiario, per giusta analisi di ragione deve ritenersi applicabile tanto al macchinismo che alla pittura degli scenari.

Ma sul macchinismo, sia per li praticabili che per ponti mobili, carri, barche, diroccati, ascensioni, ec. ec., il direttore deve necessariamente conoscere la solidità di ciò che forma questa parte di macchinismo, e garantirli da ogni disgrazia che potesse per colposa negligenza accadere. Così per li voli da eseguirsi o da figuranti o da comparse, sarà opportuno che faccia visitare i fili, esperimentandoli anche o con un peso triplicato, o con una doppia violenza di moto che devono effettivamente o portare o agire. Qualunque diligente accuratezza in questa parte sarà sempre commendabile, siccome tende a garantire un nostro simile da un pericolo funesto per sè, e di conseguenza anche per quelli che vi si trovassero vicino.

Il fuoco d'artifizio, od altro simile, ove dalla Superiorità non viene impedito, è un oggetto di gelosa attenzione, e quindi dovrà essere il più possibilmente allontanato dai teloni ed altri utensili di materia combustibile; ed è parimente necessario che ove questo si abbia a concedere, non manchino i serbatoi d'acqua onde all'istante andare al riparo di quel qualunque impreveduto accidente potesse accadere.

Stampe ed Avvisi.

§. 4. Nè libretti d'opera, nè programmi dei balli, nè cartelloni, nè avvisi, nè quanto può cadere sotto que-

sta categoria, dovrebbe essere stampato e pubblicato senza un *vidit* del direttore, il quale dovendo per istituto aver la sorveglianza su quanto abbiamo di sopra indicato per l' oggetto vestiario, e per quanto faremo conoscere in seguito, è ben indispensabile che conosca gli argomenti che vanno rappresentati, i rispettivi ranghi de' virtuosi, onde stabilire i giusti loro doveri e convenienze, ed infine perchè sappia esso il primo ciò che si pensa e che viene proposto di fare o tralasciare sul teatro da esso presieduto.

Questa disciplina, appoggiata agli usì antichi nella più parte de' teatri conservata, è di immediato obbligo dell' Impresario. Allo stampatore poi incomberanno tutte quelle pratiche che sono stabilite dalle leggi dei diversi Stati e città, e che un impresario o forastiere o estraneo alla professione di tipografo non è in grado di poter conoscere.

Così pure ogni avviso da esporsi nell' interno del locale del teatro per intelligenza di quelli che v' intervengono, sia d' annuncio di recite o riposo, sia d' indisposizione di attori, sia per escludere qualche pezzo nell' opera o nel ballo, non dovrebbe affigersi senza la previa intelligenza ed adesione della Direzione, e le Imprese dovrebbero essere personalmente responsabili di una tale ommissione che può avere delle conseguenze.

Inservienti.

§. 5. Sebbene siano gl' inservienti sotto l' immediata dipendenza dell' impresario, pure non possono ricusarsi dall' eseguire quanto gli venisse dal direttore comandato relativo all' esecuzione de' loro doveri. Non dovrebbe essere facoltativo al direttore il rimoverli dal loro posto, qualunque ne fosse il titolo, senza intelligenza ed assenso

dell' Impresa, al cui servizio sono esclusivamente addetti. Ma ove succeda che l' inserviente siasi compromesso, con grave mancanza nell' esercizio delle sue incombenze, e per ciò si fosse meritata una misura straordinaria di rigore, dovrebbe il direttore farlo guardare a vista da quella forza armata che necessariamente sarà a di lui disposizione, onde terminato lo spettacolo, decidere sulla mancanza ne' modi e forme che sono in vigore nella rispettiva città o teatro, ottenendo in tal modo l' eguale effetto senza incagliare nè diminuire punto quel servizio che è obbligato di prestare.

PARTE II.

Polizia del Palco scenico

Tutto quello che è, e costituisce la polizia del palco scenico, dovrebbe essere interamente devoluto alla Direzione. Starebbe ad essa il permettere o negare l' accesso a persone estranee, che avessero bisogno di comunicare con alcuno degli attori od altri: ad essa, o a chi la rappresenta come ispettore, il sorvegliare, perche gli attori ed inservienti siano pronti al momento prescritto, onde non ritardare al di là dell' ora stabilita ed annunciata al pubblico per l' incominciamento dello spettacolo: perchè l' illuminazione sia sempre completa, ed a norma di quello che venne prescritto, tanto per il numero delle fiamme, che per la qualità delle materie ardenti, e perchè finalmente non sia frapposto un indugio più del bisogno fra un atto e il ballo, e fra questo e l' altro atto.

Così pure dovrebbe alla Direzione, o a chi per essa, essere interamente devoluto il mantenimento della quiete e possibile buona intelligenza fra gli attori tutti e singoli;

ed ogni mancanza che turbasse l' ordine su questo rapporto dovrebbe essere dalla medesima repressa. In caso che poi succedesse qualche via di fatto, sarebbe di essa l' adoperare quella qualunque misura di rigore che esigesse il caso e la circostanza, di concerto anche della superiore Autorità governativa, per reprimere il disordine, per punire chi si rese colpevole, e per un giusto necessario esempio agli altri. La forza armata, come si è detto sopra, dovrebbe sempre essere disponibile dal direttore, e sotto gli ordini del medesimo, siccome responsabile esso di ogni eccesso di potere.

Sarebbe per ultimo devoluto al direttore il dare severi ordini, ed assicurarsi dell' immancabile esecuzione su quello che concerne la visita dopo lo spettacolo per tutto il locale, onde garantire dal pericolo d' incendio, sia pei lumi non bene spenti, che per i fuochi non diligentemente estinti.

PARTE III.

Sugli Attori

Per le prove.

§. 1. Abbiamo già stabilito che l' impresario è in dovere di rendere avvertita la Direzione del giorno e dell' ora stabiliti per la prova. È stato parimenti osservato che tale avviso deve essere dato ogni volta che queste hanno luogo. Ora il primo oggetto che appunto interessar dovrebbe la Direzione stessa in riguardo a queste, è la esecuzione degli ordini per parte degli attori tanto di canto che di ballo. Dalle ben regolate prove, dall' appianarsi in tempo le *etichette* che insorgono, o i puntigli che si esternano, dipende assai la miglior riescita dello spettacolo. Questo si è detto in questo capitolo nella parte prima

§. 1., parlando delle orchestre, è applicabile anche agli attori indistintamente a ciascuno in ciò che lo riguarda, obbligo eguale d' essere pronti all' ora prescritta; esatta subordinazione al maestro, o al compositore per ciò che tende all' esecuzione delle cose; annuenza pronta per prestarsi a tutte le repliche che sono necessarie sia pel fatto proprio, sia per difetto degli altri che eseguiscono meno esattamente la parte loro; ecco ciò che la Direzione dovrebbe costantemente, e per diritto o per la fiducia in essa riposta, fermamente antivedere onde nulla emerga in contrario.

Esecuzione.

§. 2. Posto in iscena lo spettacolo, sembra a varii virtuosi che riesca ultronea una costante attenzione e continuata precisione nelle successive, come usarono alla prima rappresentazione. Sia che lo spettacolo abbia incontrato il genio ed ottenuto gli applausi del pubblico, sia che l' esito non abbia punto corrisposto alle speranze degli attori, l' idea prevale, e l' abuso che si possa o prendersi degli arbitrii, o trascurare l' esecuzione della rispettiva loro parte: e generalmente questo disordine si estende tanto ai virtuosi, che ai filarmonici, ai macchinisti ed altri inservienti immediatamente addetti o facienti parte dello spettacolo stesso.

Questo abuso ora mai generalmente invalso interessar deve l' attenzione delle rispettive Direzioni; giacchè, come esse debbono tenere man forte contro l' impresario, acciò per di lui parte nulla manchi o venghi minorato, e che tolga all' esattezza, precisione e regolarità dello spettacolo, così dopo che esso adempie gli obblighi suoi, ripugna che ed egli ed il pubblico vengano defraudati per parte di quelli stessi cui spetta la perfetta esecuzione di

quello, pel quale sono stati scritturati e sono pagati, senza valutare quel sentimento di compiacenza che dovrebbe loro essere a cuore pel buon esito continuo dello spettacolo al quale sono addetti, e di cui fan parte.

Licenze.

§. 3. Nel caso piuttosto frequente che un' attore di canto o di ballo debba ommettere o tutto o parte di ciò che deve eseguire, adducendo il titolo di malattia, sembrerebbe di assoluta spettanza della Direzione il concederlo: ma non lo potrà con ragionevolezza accordare, se non mediante l' attestato del medico delegato comprovante la malattia esposta, e che sia tale da rendere o del tutto inoperoso l' individuo o in parte; e questo assenso dovrebbe essere dato con piena intelligenza dell' impresario, al quale spetta il supplire o col dare ad altri la parte da eseguire, o col combinare in altro modo i riposi ed intervalli per gli altri, o perchè non accada che alcuni pezzi sieno senza connessione, distaccati per l' andamento, o troppo uniti per l' effetto.

Il solo caso d' un istantanea sopravvenienza, o d' impensato accidente, potrebbe esimere da tale ragionevole cautela, ed abilitare a dare al momento un' immediata provvidenza.

Abbigliamento personale de' Virtuosi.

§. 4. Al paragrafo secondo della prima parte di questo articolo abbiamo esternato che le Direzioni si dovrebbero far carico sulla precisione del vestiario, ec. Ma non tutto quello che forma l' abbigliamento personale del virtuoso, spetta all' Impresa. Quanto sia a carico del virtuoso il provvedersi, lo riconosceremo nel progresso allorchè si parlerà del *basso vestiario*. Siccome si è ritenuto nel-

le attribuzioni generalmente demandate alle Direzioni l' invigilare perchè il vestiario riesca decente in punto del dovuto morale riguardo, così crediamo di ampliare quanto è stato di già accennato, relativamente a ciò che risguarda direttamente la persona dei virtuosi. Un certo gusto piuttosto corrotto che domina in taluno de' personaggi, senza indicarne la sfera, potrebbe particolarmente per sè render vana tutta l' attenzione che usassero nella sartorìa pel modo del vestire; perciò l' attenzione di chi dirige e sorveglia, dovrebbe rivolgersi sopra tali individui, succedendo che ve ne fossero, richiamandoli all' ordine e facendoli rimettere, come tutti gli altri, in quel modo che è stato approvato, avanti che si alzi il sipario, ed anche nel tempo dello spettacolo, ove sia compatibile con quello che devono eseguire.

Così pure parlando della decenza in oggetto di pulitezza di maglie, piume ec., che sono a carico del virtuoso, sarebbe della Direzione il sorvegliare perchè siano tutti in eguale stato, onde evitare il dispiacere di vedersi delle ultime parti, coristi, figuranti ec., come talvolta accade, o laceri o sucidi. Lo stesso si potrà dire della comparseria, siccome quella che è meno a portata di usare al vestiario quel riguardo che ne prolunghi la nettezza e la durata.

Moralità.

§. 5. Nel mentre a giorni nostri vedesi il teatro ossia le scene calcate da non piccolo numero di persone di nascita ed educazione la più civile e di una condotta senza eccezione, non si può però ancora persuadere la generalità di quelli che presumono esistere sotto il nome di virtuosi degli individui che non sanno nascondere la corruttela de' loro costumi, e discreditano il nome che si so-

no usurpati appunto di virtuosi . Per quanto sia a persuadersi che un tale disordine forse avrà esistito in altri tempi , pure non sarebbe estraneo al soggetto il dichiarare che addiverrebbe necessaria per parte delle Direzioni una rigorosa sorveglianza su simili esseri , perchè sia tolto il caso che il teatro ed il palco scenico diventino il luogo dell' immoralità e della scostumatezza : abbandonandoli alle infelici conseguenze della prevaricata loro condotta , in caso mai che si verificasse l' esposto , egli è certo che le Direzioni dovrebbero tenerli in vista , onde tanto all' atto che agiscono , come nell' intermedio , e fino che sono nel locale del teatro , debbano contenersi in modo che non sia offeso il decoro pubblico , nè i riguardi particolari , usando quel contegno che richiede la reciproca stima , e il luogo nel quale si trovano ed al quale sono addetti . Questa parte tanto delicata è della somma importanza per il buon ordine e per il miglior andamento . L' attuale complesso de' virtuosi non meriterebbe che si fosse fatto di ciò menzione , ma in un' opera che riguarda il generale , nessuno può averlo a mal grado , siccome deve essere in sè stesso convinto del proprio carattere .

CAPITOLO III.

Contratti e Scritture.

Articolo Primo

Formalità.

Le scritture teatrali , oltre tutte le formalità che sono comuni alle altre di diverso oggetto , ne hanno delle loro proprie , ed alle quali è dovere di attenersi , giacchè la loro trascuranza od ommissione riescirà di frequente danno all' interesse tanto delle une quanto delle altre parti.

Sarà quindi necessario che esse esprimano e contengano chiaramente e circostanziatamente quanto segue:

La data.

§. 1. Sebbene la scrittura sia stesa in una città e sottoscritta nell' altra, cioè qualche giorno o settimana posteriore alla data stessa, come accade quando dagli impresari e dai corrispondenti si spediscono nelle diverse piazze ai virtuosi che colà si trovano; pure la sottoscrizione che ritorna sul duplo della scrittura toglie qualunque eccezione che potrebbe in diritto mettersi in campo per una vertenza di altra specie.

Il nome dell' Impresario.

§. 2. Non di rado accade che il vero impresario faccia firmare le scritture da persona di sua particolare confidenza; oppure che un' Impresa sociale dia questo incarico ad un individuo estraneo nell' interesse dell' Impresa stessa. Se la sottoscrizione indicata nel primo caso accenna la delegazione avuta e ne cita il documento, nulla può succedere all' incontrario, giacchè cessando nell' incaricato la di lui rappresentanza, cessa del pari la responsabilità che andava del pari col carattere che vestiva di procuratore; e le parti ossia virtuosi da questa scrittura obbligati possono rivolgersi direttamente alla persona rappresentata. Ma nel secondo su espresso caso è necessario che il virtuoso abbia la massima, che quando anche l' Impresa fosse sostanzialmente la più solida e ricca, nel caso di una contestazione e di un regolare giudizio, non potrebbe esso ripetere le proprie ragioni da altri, che dall' individuo che ha firmato *per assoluto* la scrittura; e nella circostanza d' insolvibilità, non potrà usare che verso esso solo quegli atti che la legge permette di esercitare.

Indicazione del Teatro.

§. 3. Questa è sempre della più essenziale importanza e necessità, ma lo riesce ancor più allorchè trattasi d'un giro di diverse piazze. Quasi ogni giorno si hanno delle contestazioni per riguardo alla poca esattezza su questo particolare. Infatti trascurando tale indicazione, ne addiverrebbe in conseguenza che un virtuoso si trovasse obbligato ad agire su qualunque teatro ed in qualunque piazza gli venisse prescritto. È vero d'altra parte che trattandosi di un giro di varie stagioni, non si può sempre nella scrittura indicare i teatri che si faranno; ma quando il virtuoso avrà presente a sè tale avvertimento, sarà del di lui interesse e prudenza l'escludere dall'espressione generica di *ed altri teatri da destinarsi* quelli che o per distanza, o per convenienza, o per qualità non trovasse opportuni, o perchè in quel tale teatro o città potrà agirvi in una più decorosa stagione, ed in un più favorevole aspetto.

Qualità e carattere pel Virtuoso.

§. 4. Sebbene la distinta spiegazione della qualità e del rango sia l'oggetto del successivo articolo quarto, pure non si poteva qui omettere di accennare e far conoscere la necessità che nelle scritture venga con tutta esattezza specificata la qualità per la quale si scrittura il virtuoso tanto di canto come di ballo. Una prima donna si potrà scritturare — per agire nelle opere serie o buffe — per fare la parte di donna oppure di musico — così per i bassi se per le opere serie o per le buffe, e per queste se per buffo cantante o comico, ec. — così pei virtuosi di ballo, se hanno l'obbligo di fare le parti mimiche o no, se debbono ballare in tutti i pezzi oppure diversa-

mente, se hanno l' obbligo di mettere essi i pezzi che devono eseguire, ec. Tutte queste circostanze di volo accennate, e che s' anderanno sviluppando nel progresso dell' opera, sono le fonti perenni delle male intelligenze, alle quali non si può andare incontro che collo stendere con tutta cautela e chiarezza la scrittura, e coll' essere ben intese le reciproche obbligazioni della scrittura stessa.

Durata della Scrittura.

§. 5. È importantissimo che le scritture precisino l' epoca nella quale hanno il loro principio, che generalmente s' intende dal giorno dell' arrivo alla piazza, e quello nel quale ha il suo termine il contratto. L' oggetto di questa cautela non è tanto per l' Impresa, siccome un virtuoso quando è alla piazza non può partire prima che sia terminato il corso delle recite, e le Autorità locali non glielo permetterebbero se non in vista di una legittima convenzione, e dopo l' arrivo di chi deve ad esso sostituirsi. Esso risguarda direttamente il virtuoso. Senza di questa esso non potrebbe calcolare il tempo necessario per recarsi alla piazza ove è successivamente chiamato, nel giorno in cui gli è stato prescritto, e succederebbe a suo certo danno una giusta protesta e delle misure di rigore per parte dell' Impresa che lo attende. Merita del pari un altro cauto riflesso per la parte del virtuoso e per i di lui successivi impegni l' espressione del *circa* in rapporto al giorno nel quale andrebbe a terminare il di lui contratto. È incontrastabile in via di consuetudine che la parola *circa*, allorchè riguarda il termine finale della scrittura, porta l' obbligo al virtuoso, a volontà dell' Impresa, per altre tre recite, e quindi per lo meno tre giorni di ulteriore permanenza alla piazza, che si possono accrescere fino ai quattro o cinque, se fra queste recite ne cade uno nel quale non abbia luogo lo spettacolo.

Prescrizione per le distanze.

§. 6. Allorchè un virtuoso ha sottoscritto una scrittura che obbliga per un teatro in una data stagione, qualunque sia il tempo intermedio dalla scrittura stessa alla di lui chiamata colà non può il medesimo esercire la sua professione, nè far uso de' suoi relativi talenti nè in luogo pubblico, nè privato, sia nella città ove dovrà agire, sia in altra od altro luogo, se non alla distanza dei miglia stabiliti nel contratto, che generalmente sono sessanta per le prime parti, e trenta per le seconde.

Dal maggiore richiamo che può fare un soggetto di primo rango, e dalla maggiore aspettativa a favore dell' Impresa dipendendo il vero interesse della medesima, perciò essa rispetto a qualcheduno potrebbe esigere anche una distanza maggiore non solo, ma prescrivere che quello non possa accettare una specificata scrittura senza avere prima esaurita la sua. Starà al virtuoso l' accettare o rifiutare queste restringenti prescrizioni, è vero; ma siccome alle volte succedono di simili straordinarii patti, così devono essere chiaramente intesi ed espressi in modo che tolgano ogni dubbia interpretazione od equivoco tanto per l' interesse del virtuoso che anderebbe a compromettersi, quanto per le imprese che sarebbero così pregiudicate nel loro scopo.

Emolumenti ed epoche.

§. 7. Quantunque al capitolo quarto della presente opera si tratterà specificatamente di ciò che riguarda i pagamenti, e delle epoche nelle quali devono essere eseguiti, pure è necessario anche qui un breve cenno, siccome di un oggetto che forma parte integrale della scrittura, e una delle principali sue formalità per la inviolabile esecu-

zione. Le scritture dunque egualmente che esprimer dovrebbero la qualità, il carattere e rango dei virtuosi, così lo dovranno egualmente nello specificare la somma, la specie e gli accessorii che complessivamente formano l'emolumento accordato al virtuoso stesso. Devono pure indicare le epoche stabilite pel pagamento, se esse sono quelle di uso teatrale, o se altrimenti ad epoche diverse dalla consuetudine, ed infine se sono accordate le serate o mezze serate; in caso affermativo dichiarare a chi spetta il fissare i giorni ne' quali debbano aver luogo, coll' esclusione di quelli che alle imprese non convenissero di accordare, o che da particolari regolamenti del teatro medesimo fossero circoscritti.

Basso vestiario.

§. 8. L' obbligazione al virtuoso di provvedersi a tutte sue spese il piccolo vestiario deve essere chiaramente espressa, giacchè essendo questo un peso da non molti anni introdotto anche pei grandi teatri, non sarebbe legalmente obbligata la parte a sottoporvisi se non in vista d' un patto espresso. Per quello riguarda il dettaglio di ciò che forma appunto il basso vestiario, si tratterà distintamente nel capitolo quinto, articolo terzo.

Casi fortuiti.

§. 9. L' eccezione de' casi fortuiti deve essere pure espressa, siccome ricade a danno delle parti; e dovrebbe esprimersi che in tal caso si regolerà come di pratica. Ciò che ha stabilito la norma di consuetudine sui casi fortuiti, tanto per quelli che danno, quanto che non danno diritto a compenso, è pure riservato nel progresso della presente, ad essere estesamente spiegato nel capitolo settimo.

Dichiarazione di esecutività.

§. 10. La scrittura dovrebbe chiudersi coll' ampia dichiarazione che le parti intendono che abbia una forza esecutiva in qualunque regno, stato e dominio estero per l' adempimento delle cose promesse ed obbligate, e per la rifusione de' danni, interessi e spese, state liquidate da qualunque siasi giudice competente; e che il contratto debba essere riguardato pei suoi effetti di giustizia come un atto di commercio. Con tale dichiarazione la parte che avesse bisogno di ricorrere, ottiene facilmente con maggior prontezza ciò che le sarebbe necessario, onde dalla parte mancante vedersi fare que' compensi che furono già giudicati di diritto.

Articolo II.

Delle obbligazioni.

Allorchè un virtuoso stabilisce e sottoscrive una scrittura, dall' epoca nella quale essa comincia ad avere il suo effetto, cioè dal giorno della chiamata ed arrivo alla piazza, fino al termine della medesima, esige che il virtuoso rimanga a piena disposizione dell' Impresa colla quale si è accordato e scritturato. Questa massima chiara abbastanza per sè medesima non sarebbe stato necessario di qui esporla, se col solo impresario si limitassero gli obblighi suddetti. Ma il virtuoso deve sapere che l' obbligazione non la contrae col solo impresario, come individuo, ma ben anche col teatro stesso pel quale è scritturato, e quindi coll' intero pubblico. Qualunque incidente perciò di mala intelligenza fra contraenti succedesse dall' intermedio tempo della scrittura alla chiamata alla piazza, per il quale il virtuoso non vi arrivasse all' epoca fissata e promessa, l' Impresa non avrebbe che a presentare la scrittura origi-

nale stesa colle formalità sopra accennate alle Autorità locali, dalle quali è dipendente per lo spettacolo, addomandando il loro braccio forte e interessamento perchè dal virtuoso venga adempiuto il proprio impegno e dovere. Troppi sono stati i casi ne' quali si sono vedute le Autorità ad assistere con ogni energia le Imprese, e non vi potrebbe esser dubbio che in tale emergente si volessero rifiutare di richiamare, mediante requisitoriali d' uffìcio, un virtuoso all' adempimento de' suoi impegni, assistitè anche dalla forza pubblica, come si è in qualche circostanza da alcune praticato, che lo scortasse fino a' confini, e quindi farne regolare consegna all' Autorità requirente. Se tanto attendibili sono per la loro esecuzione queste scritture regolarmente fatte, perfino negli esteri Stati, si convince di quanto lo saranno allorchè poi il virtuoso è alla piazza, che sia intervenuto alle prove, o che sia già in iscena lo spettacolo.

Qualunque mancanza dell' Impresario alle cose promesse e stabilite, e specialmente in punto di pagamento, alloggio, vestiario ed altro che costituisca il reciproco diritto di debito o credito, non potrà mai abilitare il virtuoso nè ad allontanarsi dalla piazza, nè a ricusare il proprio intervento ed opera per ciò che riguarda il proseguimento dello spettacolo. Da questo principio, dal quale ben difficilmente si può dipartire, si eccettuerebbero quei soli casi ove di pieno assenso e reciproco consenso sanzionato dalle Autorità medesime si dichiarasse in via transativa da ambe le parti, senza danno del terzo, sciolto il contratto e come non avvenuto.

In progresso verranno indicate alcune discipline che potrebbero essere adottate in simili emergenti.

Del pari è l' obbligazione dell' Impresa verso il virtuoso; che se questi arrivasse alla piazza o fidato sulla

parola, o su semplici lettere senza alcun' altra scrittura, basterebbe che esso fosse accettato alla prova, o messo a figura, se di ballo, o che gli fosse consegnata la particella, se di canto; questo solo atto darebbe al suddetto tutto il diritto d' essere ritenuto come scritturato, qualunque fossero le negative e successive proteste in contrario per parte dell' Impresa; ed allora si dovrebbe ritenere per base del pagamento che fra essi non fosse convenuto, o non si potesse convenire, che il virtuoso ricevesse quello degli altri suoi compagni di pari rango e qualità; e non potendosi assentare in tal modo per qualche particolare circostanza, gli sia assegnato quell' emolumento che per consueto adequato hanno ricevuto gli altri virtuosi nel decorso delle ultime stagioni.

Articolo III.

Dei diritti.

Le scritture, qualunque esse siano, allorchè stabiliscono un contratto, come portano reciprochi obblighi, così danno reciprochi diritti alle parti che l' hanno stipulato, e nessuno può prendere parte per la loro esecuzione, se non le persone che l' hanno stabilito e sottoscritto. Ma quelle che vertono in oggetti teatrali, sono soggette ad essere rese esecutive, come si è fatto cenno, anche pel fatto economico delle Direzioni ed Autorità locali. Se gl' Impresari hanno il diritto verso li virtuosi perchè questi soddisfacciano agli obblighi che si sono assunti, tanto siano espressi in iscrittura, tanto siano per consuetudine ritenuti come espressi; se i virtuosi in pari ragione hanno diritto che l' Impresario adempisca a' suoi doveri, sia col soddisfare agli appunti, sia per mantenere il rango e qualità per la quale furono scritturati, sia per ogni altro og-

getto che riguarda l' azienda ; le Direzioni e le Autorità locali hanno pure il principale diritto di dare tutte le disposizioni , a norma delle circostanze , onde abbia effetto l' esecuzione degli impegni dagli uni e dagli altri assunti verso il pubblico , il quale non interessandosi punto nelle vertenze loro particolari , potrebbe esigere dall' Autorità l' adempimento di quanto gli venne preventivamente promesso .

Questo però non toglierà alle parti i mezzi onde far valere le proprie ragioni , protestare ogni danno , e portare gli atti regolari fino all' estremo punto dalla legge prescritto , e come in varie vertenze è successo , e col fatto si è pienamente osservato .

Articolo IV.

Qualità e rango dei Virtuosi.

Un oggetto che è la fonte perenne di moltiplici contese , è questo che andiamo a trattare . Ella è una materia assai importante e delicata nel tempo stesso , siccome tratta di prescrivere nelle scritture il grado del virtuoso , in relazione del quale vanno le così dette *convenienze* , e perchè quando non sia esso ben inteso ed espresso nella relativa scrittura , necessariamente produce quei dispiaceri interni e reciprochi che finiscono col danno de' virtuosi e colla ruina dell' Impresa . Non sarà quindi condannabile la estesa spiegazione del presente articolo , e la di lui divisione in due parti .

PARTE PRIMA

Virtuosi di Canto

Prime Donne.

Le prime donne in oggi si classificano in serie , da

musico e buffe. Le prime donne per opera seria dovrebbero per verità essere quelle che si elevano per il complesso de' loro meriti al di sopra della linea della mediocrità, e quindi del numero infinito di quelle che si arrogano il titolo di *prime*. Esse sono uno dei principali oggetti sui quali calcola una prudente Impresa; quindi essendo il primo personaggio nel suo carattere, lo deve essere in tutto, ciò, che ha rapporto e per parte poetica e per la musicale.

Qui però è opportuno l' avvertire che questi riguardi non si potrebbero pretendere se nella scrittura si esprime — in qualità di prima donna seria — senz' altra specificazione, e ciò per la ragione che vi sono pochi teatri, e specialmente nel regno di Napoli e Sicilia, pei quali si scritturano le prime donne serie per agire e cantare nelle opere buffe, ed in questo caso diventano seconde parti, giacchè nelle opere buffe la prima donna buffa è la vera parte principale della rappresentazione. Le prime donne da musico sonosi introdotte da che le filosofiche disposizioni di molti Governi hanno totalmente proibito il barbaro sistema dell' evirazione, e che a due o tre individui si riduce in oggi il numero de' soprani che tutt' ora calcano le scene.

Queste prime donne sono in parità di rango, diritti e convenienza eguali alle altre che agiscono appunto da femmina, ed anzi molte volte rappresentano il personaggio più importante del dramma, sia per lo intreccio e sviluppo dell' argomento, sia per la parte musicale che per esse viene composta.

Le prime donne poi nelle opere buffe sono la parte sulla quale si appoggia lo spettacolo: tutto fa centro in esse. Nelle opere serie può una prima donna compensare colla sua abilità il pubblico, per quella di cui può essere

deficiente l' altra che agisce da musico, e così in senso opposto; ma nelle opere buffe tutto è riportato a lei sola, sulla quale si appoggia, come si è detto, la parte principale.

Definite così le tre qualità delle prime donne, si vedrà chiaramente la necessità che nella scrittura venga specificato con precisione a quale di queste debba l' attrice appartenere, e per quale venga in fatto combinata e stabilita. Siccome però bene spesso avviene che nei teatri secondarii si scritturi una donna *coll' obbligo occorrendo di fare anche le parti da uomo*, oppure di cantare ed agire tanto nell' *opera seria* che nella *buffa*, così all' attenzione dell' attrice è devoluta la cognizione di saper conoscere la qualità del peso che si assume, riflettendo alla dubbia riescita di pubblico aggradimento che un soggetto possa meritare in qualunque carattere, sia per agire, come sarebbe questo, di prima donna seria, di musico e di prima donna buffa.

Su questo proposito giovi pure il qui osservare che molte volte un' attrice è obbligata ad eseguire della musica niente adattata alla tessitura organica della di lei voce. È vero che sarebbe sempre dell' interesse dell' impresario lo scegliere spartiti adattati; ma vi sono delle circostanze e tanto frequenti, che non sempre un impresario, per intelligente che sia, può disporre come vorrebbe senza tradire i propri vantaggi che da altra parte gli possono provenire, o per l' abilità dell' attrice o per la qualità della musica.

Ma in proposito dell' attrice, io consiglierei sempre quella il cui nome non è stato per anco consolidato dalla generale opinione e dai diversi giudizi di varii pubblici, a non essere troppo corriva e compiacente in simili occasioni di tale promiscuo trattato, e meno lasciarsi illudere

da un primo ottenuto applauso, col cantare in un carattere che possa egualmente riescire anche nell' altro, per la ragione che è ben difficile un' egual riescita in una che pur anco non è bene addimesticata colla scena l' agire con pari precisione e da uomo e da donna seria e da buffa.

Stabilita così la distinzione sulle prime donne, emerge una non meno importante classificazione di convenienza che ristrettamente andremo ora ad accennare, ed è quella che è comune non solo alle prime donne, ma anche alle altre prime parti, cioè — l' assoluta — a vicenda perfetta — colla scelta delle parti — colla parte che le sarà destinata — altra prima.

Assolute. Questa parola posta nella scrittura, ed immediata alla qualità dell' attrice, per consuetudine porta che nel suo rango ivi specificato debba essere solo ad agire. Qualunque spartito e libretto, ove l' argomento portasse un' altra parte che, e per poesia o per musica, cioè sortita, pezzi concertati, arie e finali, ec., fosse pari con l' attrice assoluta, questa avrebbe diritto di rifiutarsi alla prima prova d' incontro di parti, fino a che sia combinato e provveduto in un modo che garantisca il patto espresso di *assolutività*.

Questo più facilmente s' incontra nelle opere semiserie e buffe, giacchè nell' opera seria non succede quasi mai che abbiano ad agire due donne, se non ciascuna nel rispettivo rango sopra specificato.

Nè basta che la prima donna *assoluta* possa o debba escludere la socialità con un' altra nelle opere ove agisce; ma quando nella scrittura non vi sia espressa alcuna annotazione, non può l' impresario porre in iscena durante la stagione ed il contratto verun' altra, anche trattandosi di far eseguire un diverso spartito.

Che se la scrittura poi si esprime — e per cantare in

tutte le opere ec. che si daranno in detto teatro e stagione, e come le verrà dall' Impresa ordinato —, in allora la prima donna, sebbene assoluta, non può opporsi che in un diverso spartito canti una diversa attrice, siccome l' Impresa crede di non ordinare ad essa di cantare in detto spartito.

Vi sono però de' casi particolari ne' quali ad onta di tutto ciò è forza l' adattarsi piuttosto che impegnarsi in un litigio; come sarebbe quello di malattia, per la quale si fosse dovuto sostituire, e che la sostituita avesse ottenuto il pubblico aggradimento, e che non avesse la scrittura colla condizione di supplire all' attrice inabilitata come sopra; come sarebbe quello che la sostituita avesse ottenuto il generale aggradimento in una maniera più costante e decisiva della antecedente, e per il quale fosse dell' interesse dell' Impresa il permettere che questa proseguisse, e della delicatezza dell' altra il non esporsi ad una convincente prova di disaggradimento.

A vicenda. Quando poi lo spartito, la volontà dell' impresario e l' annuenza d' un' attrice fa concludere il contratto in qualità di prima donna a vicenda, in allora vengono tolte tutte le sopra accennate difficoltà, ma ne insorgono delle più rilevanti sulla scelta delle parti.

Non sarà però tanto difficile l' andarvi incontro, se lo spartito è scritto per due donne di diversa tessitura di voce, giacchè ciascuna prenderà la parte che sta in ragione delle sue corde o di soprano o di contralto. Se il registro della musica, o l' uniforme voce delle due attrici a vicenda non è suscettibile di questo disimpegno, in allora si potrà fissare la scelta della parte in alternativa negli spartiti che andassero ad eseguirsi nel decorso di quella stagione; oppure se in altri teatri, o una di esse, o ambedue hanno fatto una parte, sarebbe il miglior disimpe-

gno quello che l' attrice scegliesse la parte che ha già fatta, semprechè diverse altre particolari circostanze non si opponessero a tale misura. Ma ammessa la parità di merito, di voce e di capacità, e dato che ambedue ne avessero altre volte eseguito la parte, non ommessi dall' Impresa gli officiosi tutti perchè la più docile prescinda dalle pretese, la Direzione imparziale potrebbe rendere arbitra la sorte a decidere a quale delle due prime donne toccar deve di eseguire la parte così contrastata e pretesa da entrambe. E questa disciplina potrebbe osservarsi anche quando è stabilito che una scelga la parte in un' opera, e l' altra nella opera successiva, onde togliere la questione per quella che deve scegliere la prima.

Con la scelta della parte. Succede benissimo che un impresario debba scritturare due prime donne a vicenda, ma a quella di esse che o per abilità o per nome od altra ragione accorda che scelga la parte nelle opere che si daranno, porta la conseguenza che l' altra debba fare quella parte che le tocca in tutti gli spartiti.

È quindi necessario che i virtuosi conoscano bene l' espressione che si mette nella scrittura, onde oviare dei dispiaceri e non vedersi sacrificati all' atto dell' esecuzione; nè le Imprese, nè le Autorità potrebbero in questo caso pretendere il sacrificio di questa che ha per patto espresso di scegliere la parte che le piace. Questa scelta di parte però si può accordare ad ambedue in alternativa degli spartiti, quando sia espresso in iscrittura — a perfetta vicenda e con scelta di parte ciascuna alternativamente negli spartiti che si daranno, ec. —

Colla parte da destinarsi. Il nome d' una virtuosa che è già scritto e conosciuto nei cataloghi in rango di prima attrice, non soffrirebbe mai che fosse variato di grado, qualunque sia il teatro, la compagnia, lo spettacolo

e la circostanza. Questo punto è tanto importante anche per le meno valenti, che rinuncierebbero a qualunque trattato, anzi che cedere.

La ragionevolezza delle Imprese ha saputo rinvenire un ripiego che ottenga lo stesso effetto tanto all' attrice che a loro. Usasi di scritturare queste virtuose come prime donne bensì, ma coll' obbligo di cantare in quelle opere che occorreranno, e di *agire in quella parte che loro verrà dall' Impresa destinata*.

Come pure in consimili casi si scritturano queste prime donne coll' obbligo di fare in certi indicati spartiti la parte del personaggio tale, o tale. In questo modo è salvo il grado e la convenienza della virtuosa, e le Imprese ottengono l' effetto che volevano.

Altra prima. Per verità convien confessare che stante i pregiudizi teatrali ci troviamo ad un' epoca nella quale ben poche virtuose amano o vogliono fare la parte di seconda donna. Queste gentili virtuose vorrebbero forse dimostrare il torto che ebbero tanti eccellenti cantanti che ora cessarono dal formare la delizia dei teatri, e quelle poche che ancora lo calcano col più gran successo, d' aversi in tal modo formata una scala onde giungere a quel posto, e quel che è più, mantenervisi con un non interotto successo di pubblica compiacenza.

Ripugna alla più parte il nome di seconda donna, e massime a quelle che nelle stagioni d' ozio si combinano per qualche teatruccio di villaggio nella per esse luminosa qualità di prima donna assoluta. Ma come si è dalle Imprese trovato il rimedio per le — a vicenda — come abbiamo già accennato, così si potrebbe fare, e si pratica dando a queste il titolo di *altra prima*, e coll' assegnarle nel cartellone il posto che loro si compete ed è ben conosciuto.

Tale forse prolissa descrizione non riescira inutile; e tanto i virtuosi che gl' impresari potranno evitare i dispiaceri che spesso incontrano quelli per non offendere il loro amor proprio, e questi per il regolare andamento della teatrale azienda, giacchè le convenienze sono gli scogli i più pericolosi.

Quanto si è detto in riguardo alle prime donne, è pienamente applicabile a tutti gli altri primi attori di canto, e quindi rimarrà solo ad osservarsi, in aggiunta a quanto si è detto, i seguenti pochi cenni sulla loro classificazione.

Primi tenori. Questi si specificano in serii o mezzi caratteri, o per l' uno o per l' altro; circostanza che esige una chiara annotazione nella scrittura.

Bassi. Per le opere serie, si riteranno per queste, senza che possano essere obbligati ad altro carattere, non essendo espresso ai medesimi nelle loro obbligazioni.

Buffi cantanti, *e buffi comici*. Le parti di questi due caratteri sono sempre spiegate per loro medesime, senza eccezione nè dubbio. Siano cantanti o comici, per quello che riguarda diritto ed obbligo di convenienza resta loro applicabile quanto in generale si è detto — sull' assoluto — a vicenda — con scelta di parte — colla parte da destinarsi, — e parte prescritta ed indicata.

Seconde donne, *o come retro*. *Altre prime*. Restano già come sopra comprese; ma in aggiunta converrà osservare che la seconda parte di femmina occorre alle volte che debba fare da uomo, talchè rendesi necessario all' evenienza che le Imprese lo specificano, alcune avendo delle difficoltà a cambiare il vestimento e far da musico.

Secondi Tenori. *Secondi Bassi*. *Secondi Buffi*. Sotto l' eguale disciplina si ritengono, e sotto lo stesso

regolamento prescritto dalla consuetudine alle parti principali, alle quali hanno essi relazione.

Supplementi. Nei teatri che hanno l' obbligo de' supplementi alle prime parti, la cosa cammina per sè stessa. Il supplemento alla prima donna, al primo musico, al primo tenore ec., ha l' obbligo di apprendere la parte di quello pel quale è destinato di supplire: deve trovarsi a tutte le prove che si fanno, e cantare la parte che gli venne data ogni volta che l' attore principale glielo ordini se è presente; o lo supplisca se mancante. Il supplemento è del pari obbligato a ritrovarsi ogni sera di spettacolo in teatro, e pronto ove straordinariamente occorresse a vestirsi per agire secondo il suo obbligo, nè può partirsi dal teatro se non cominciato il secondo atto.

Nei teatri però secondarii, ove prescrivono l' obbligo dei supplementi, procurano le Imprese di prendere una donna per poter sostituire in caso di malattia tanto alla prima attrice, quanto a quella che agisce da primo musico, e per il tenore o basso fanno supplire la seconda parte dell' uno o dell' altro. Siccome questo dipende dai particolari contratti colle Rappresentanze d' amministrazioni teatrali, così a quelli converrà appoggiarsi ne' casi ove malattie impediscano il dare le opere complette.

PARTE II.

Virtuosi di Ballo.

Avanti di discutere ciò che riguarda il ballo, non sarà inopportuno l' osservare quanto concerne i compositori de' balli medesimi.

I compositori non sempre espongono nelle scene i balli di loro particolare invenzione, ma bensì spesso riproducono quelli già composti da altri valenti coreografi, il cui

esito fortunato può garantire l'interesse delle Imprese, e l'effetto dello spettacolo, del pari che rendere onore allo stesso compositore. Questo sistema non potrebbe essere contrariato dall' Impresa, se non che la scrittura esprimesse, dovere il compositore dare il ballo o balli, ec., non per anco stati rappresentati su alcun teatro, e questo impedirebbe il riprodurne anche dei proprii, oppure di dare i balli di propria invenzione, ma già posti in iscena da altri.

Ammeno che il compositore siasi assunto l' impegno di eseguire anche le *parti*, del resto dopo la terza rappresentazione del suo ballo è esonerato dall' obbligo della personale di lui immediata assistenza sul palco scenico all' ora precisa che si agisce, ma eccettuato il caso di partenza stabilita all' atto del contratto, o concessa, sarà già sempre ottimo consiglio che v' intervenga.

Gli obblighi comuni di massima generalmente adottata per i compositori de' balli si ritengono nella stesa e presentazione de' programmi da pubblicarsi previe l' approvazione delle competenti Autorità; la musica da eseguirsi per quello riguarda la partitura (restando la copisteria a carico dell' Impresa); i figurini tanto pel costume che per i colori, sui quali deve travagliare la sartoria; i disegni degli attrezzi che debbono servire al ballo, tanto di armature che d' altro; la descrizione chiara degli scenari da concertarsi coi pittori, e d' accordo coll' Impresa; i modelli e le dimensioni delle macchine e dei praticabili da eseguirsi dai falegnami ed altri; e finalmente tutta l' istruzione del personale del ballo stesso, medianti le necessarie prove da farsi dietro sua ordinazione, onde sia terminato, inteso ed eseguito perfettamente per il giorno fissato ad esser posto in iscena.

Se nulla manca per parte dell' Impresa, e se man-

cando il compositore, egli non avrà in tempo fatte le necessarie regolari proteste; esso solo potrebbe essere tenuto responsabile in caso di un ritardo; e qualunque fossero le di lui ragioni, non potrebbe mai essere sciolto da tale sua responsabilità.

Parlando ora del personale de' virtuosi di ballo, esso può dividersi come segue:

Primi ballerini serii assoluti. — Primi ballerini di mezzo carattere. — Primi ballerini per le parti serie. — Primi ballerini per le parti giocose. — Primi grotteschi. Secondi ballerini. — Ballerini di concerto, così detto corpo di ballo.

Credesi necessario un cenno su ciascuna di queste classi, diversificando totalmente le convenienze rispettive dei virtuosi di ballo da quelle dei virtuosi di canto.

Primi Ballerini serii assoluti.

Con questa espressione vengono scritturati tanto i primi ballerini che le prime ballerine, e non raro due copie de' suddetti coll' eguale grado, secondo la grandiosità dello spettacolo: queste prime copie assolute, se non fossero altrimenti tenute a fare veruna parte mimica, dovrebbero soltanto ballare assoli, padedeux, terzetti o quartetti che a suo tempo entrassero nei ballabili. Questo particolarmente si avrebbe a ritenere in oggi per le scritture dei ballerini francesi, ai quali non si può negare la superiorità su i nostri per ciò che riguarda il ballabile, come essi riconosceranno la nostra su loro per ciò che riguarda la mimica espressiva e ragionata. Ma siccome questo accade ne' soli gran teatri, e per gli altri di seconda classe solamente in qualche straordinaria occasione; perciò per questi, a scanso di equivoca e dubbia intelligenza, la scrittura dovrebbe esprimere che il sig. N. N. viene scrittura-

to nella qualità di primo ballerino serio assoluto, ec. (e ciò si applichi anche alle prime ballerine) coll' obbligo di ballare assoli, padedeux, terzetti, ec., e coll' obbligo anche di fare, agire ed eseguire nei balli quella parte che sarà destinata pel suo grado, e come verrà dal compositore ordinato e stabilito. Il programma del ballo specifica da sè il personaggio, che come primo ballerino essere dovrà dal medesimo eseguito, giacchè queste parti non si possono variare per la intelligenza dell' argomento; e così l' attore non potrà rifiutarsi dall' esecuzione dell' azione pantomimica, alla quale viene dal contratto vincolato.

Primi Ballerini di mezzo carattere.

Ove non rappresentasi che grandi spettacoli, non si può a meno d' avere una o più coppie di primi ballerini di mezzo carattere, che sebbene in vero senso si considerano come secondi ballerini, non ostante riguardando essi i teatri secondarii come primi, si ritengono sempre in tale qualità, e per le interessanti parti che disimpegnano, e per i ballabili loro particolari che eseguiscono, e perchè ove siavi una sola coppia di primi ballerini, uno di quelli può venire associato a loro per eseguire terzetti ed altro. Nella scrittura però sarà sempre ottima cosa l' ingiungervi l' obbligo che, occorrendo, *debba prestarsi per terzetti, quartetti, ec., da eseguirsi anche in concorso de' primi ballerini serii assoluti, non che per fare tutte quelle parti che gli verranno dal compositore assegnate*; giacchè in questo caso un ballerino non ha diritto a parte spiegata, nè a rappresentare il protagonista nel ballo stesso.

Primi Ballerini per le parti.

Questi sono di somma importanza, e più in oggi ove

tutto è portato al più sublime grado di perfezione. Le scritture dei primi ballerini per le parti non esigono grandi osservazioni. Questi è il personaggio che ha il maggior maneggio, come figura principale dell' argomento. Esso non sarà che il semplice intelligente esecutore di ciò che gli viene prescritto. La maggiore di lui abilità deve essere l' esattezza della mimica. Esso comunemente non entra nei ballabili, e quindi a di lui riguardo non vi sarà querela di primazia e di convenienza: e se anche vi fossero due primi ballerini per le parti, siccome la parte di ciascuno risulta dal programma spiegato e distinto, così non v' è a temere nè soprafazioni, nè sacrificio di carattere.

Primi Ballerini per le parti giocose.

Quanto si è detto in relazione alle parti serie, è applicabile anche alle parti giocose, le quali esigono un virtuoso dotato della necessaria naturalezza per eseguirle. La parte caratteristica e buffa sarà sempre quella che loro competerà, e che alcuno non potrà già appropriarsi, nè venire ad altri assegnata se la scrittura esprimerà realmente il carattere come sopra, e pel quale fu scritturato.

Grotteschi.

Sebbene il moderno gusto vada eliminando dai migliori teatri questo genere di ballo, pure siccome in molti altri ha tuttavia luogo, così ne cade qui in acconcio una particolare menzione.

Per fermo principio i grotteschi d' ambo i sessi sono obbligati a fare tutte quelle parti che dal compositore loro vengono assegnate. Come ballerini poi non v' è fra loro gradazione, giacchè da molto tempo usasi di annunciarli nel cartellone, — a perfetta vicenda, estratti a sorte. — Uno fra essi, o costantemente, o in alternativa

co' suoi compagni, mette in iscena quella che chiamano *l' operazione*, e la musica analoga deve essere da essi data in partitura. Queste così dette operazioni sono estranee al compositore, al quale solo spetta il fissare la situazione ove debbono eseguirle.

Giovi qui l' osservare, che il caso succede d' avere l' Impresa bisogno di uno che giuochi il carattere di Moro; questo personaggio viene quasi sempre disimpegnato da un grottesco, come il più adattato ad eseguirlo. Ma se però questo non gli verrà dato in obbligo nella scrittura, e che esso si ricusasse, non vi potrebbe essere obbligato che mediante una compensativa convenzione, e per la ragione che deve tingersi e provvedersi di oggetti di calzatura e maglie nere, alle quali la consuetudine non lo obbliga a provvedersi del proprio, come si dirà all' articolo del Basso vestiario, se non sia in scrittura obbligato come sopra alla detta parte.

Secondi Ballerini.

Quanto si è detto de' primi ballerini di mezzo carattere, contrapposti ai primi ballerini serii, lo stesso devesi ritenere per i secondi ballerini in relazione coi primi.

Ballerini di concerto.

Questi sono quelli individui dell' uno e dell' altro sesso che per solito si chiamavano e si chiamano *figuranti*, e si distribuiscono in prima e seconda quadriglia. La loro incombenza non è che una tarda imitazione de' passi e mosse delle prime e seconde parti. La comune loro inabilità nelle esecuzioni, rende sovente piuttosto comico il quadro più commovente e tragico; ma la meschinità delle paghe che loro si accorda, giustifica in parte la loro insufficienza: ed infatti sarà facile l' osservare che ove i tea-

tri compensano equitativamente anche il corpo di ballo, questo è composto di persone che se non hanno la più seducente avvenenza (che ovunque si desidera) hanno però l' abilità e la professione che nei grandi balli e di impegno si richiede, onde corredare tutto ciò che vuole l' argomento che si tratta.

CAPITOLO IV.

Pagamenti.

Al capitolo ora scorso delle Scritture, all' articolo delle Formalità si è accennata la massima al paragrafo sesto, che sarebbe essenzialissimo che le scritture stese con la possibile chiarezza indicassero l' emolumento convenuto per paga, e gli accessorii alla paga stessa. Siccome questi accessorii formano la materia d' un separato capitolo, quindi andremo analizzando l' oggetto concernente la sola paga nei seguenti articoli.

Articolo Primo
Numerario.

Sotto questo rapporto sonosi sviluppate di molte male intelligenze, e di meno delicati raziocinii contro le Imprese, le quali quando sono assistite dal diritto, non lasciano di approfittare del più piccolo ramo di speculazione ragionata che non urti le loro promesse ed obbligazioni.

Tutte le scritture per lo più si esprimono: *in ricompensa*, *ec.*, *si accorda* (e qui si indica il nominativo della specie metallica, secondo il paese ove debbono essere pagati) e vi si aggiunge: *o sua corrente valuta*. Da qui nasce che non dovrebbe intaccarsi la condotta dell' Impresa, che giusta il di lei contratto paga il conguaglio della valuta fissata; ma sarà del pari scusabile il virtuoso

che si lagna se alla fine delle recite trova un non piccolo diffalco in passivo prodotto dalla diversità del conguaglio stesso .

A prima vista sembra facile il togliere di mezzo simile difficoltà , col riflesso che specificando la qualità metalica , e dichiarando che essa sia effettiva , non potrebbe più insorgere dubbio alcuno in proposito , siccome i pagamenti andrebbero fatti nell' indicata specie. Ma le Imprese non potrebbero forse assumersi un tale vincolo, giacchè non parlando del danno che frequentemente ne potrebbero risentire , col dover acquistare al cambio mercantile la specifica espressa moneta , si troverebbero i più anche nell' impossibilità di effettuarlo col non curare il certo loro sacrificio .

Il parere comune su tale rapporto sarebbe quello che nella scrittura si dichiarasse bensì l' effettiva specie metallica e nominativa , ma che aggiungendo la clausola : *o sua valuta* , si dovesse fissare il dato sul quale le parti reciprocamente dovessero calcolare il cambio , e ciò si verificherebbe in due modi . Il primo allorchè la specie metallica e nominativa è quella stessa dello Stato , regno e dominio nel quale deve essere adempiuta la scrittura stessa , giacchè in allora andrebbe a fissarsi la *corrispondente valuta* in ragione della tariffa che regola i pagamenti secondo la legge vigente del Governo ; e qualunque fosse la perdita o il vantaggio , il virtuoso non avrebbe a dolersi coll' Impresa che non si disparte dalle leggi del paese ove si trova , e sotto le quali è precariamente soggetta. Il secondo è quando la somma è fissata in monete , della cui esistenza metallica non si può garantire , siccome non fosse moneta dello stato : in allora o si dovrebbe convenire il dato certo del cambio della valuta, o se è piazza mercantile soggetta alle varie alterazioni di agio o sconto, fis-

sare che il conguaglio della relativa valuta sia calcolato sull' ultimo listino o corso cambiario della piazza stessa per le valute che si pagheranno . Nè inopportuna caderà qui l' avvertenza ai virtuosi sul valore che la generale consuetudine attribuisca allo *zecchino* ed alle *pezze* nei pagamenti che riguardano il personale di teatro , giacchè questo è assai minore di quello che viene calcolato in commercio .

Valutate così tali osservazioni ; si diminuiranno i dispiaceri che in proposito derivano da una meno chiara intelligenza , senza dolo di chi paga , e con isvantaggio di chi riceve .

Articolo II.

Epoche.

Espressa nella scrittura la somma convenuta pel contratto di cui trattasi , rimane ad indicarsi l' oggetto delle epoche de' pagamenti . Questi si eseguiscono o a quartali ; o a rate , o a stagione .

Quartali.

§. 1. Il vocabolo *quartale* rilevato letteralmente significherebbe la quarta parte del totale della somma che deve essere pagata in quattro eguali porzioni . Ma bene spesso questo si usa anche quando i pagamenti vanno a succedere in numero di sei , o anche più , secondo i teatri ; e cioè quando la scrittura riguarda una sola piazza : in allora sta la su indicata massima che la somma convenuta venga divisa , pagata e ricevuta in quattro eguali parti e ne' tempi più sotto indicati .

Allorchè poi la scrittura indicasse due o più piazze ; la somma comunemente si divide nella proporzione del

tempo per ogni piazza . Suppongasi il caso che il virtuoso venisse scritturato per fare quaranta recite in una piazza, trenta in un' altra e dieci in un' altra , per terminare la stagione, sarà probabile che l' Impresa convenga la ripartizione della paga in otto quartali o in dieci , pagabili per esempio quattro nella prima piazza, quattro nella seconda e due nell' ultima , o consimilmente , ec.

La scadenza dei quartali dipende o dall' uso o dalle particolari convenzioni ; e perciò allorquando si dirà in scrittura : *la qual paga sarà divisa in quartali* , *come d' uso teatrale* , s' intenderà che il virtuoso debba ricevere il primo quartale all' immediato di lui arrivo alla piazza ; il secondo dopo andato in iscena lo spettacolo , e per introdottasi tolleranza , non più tardi della terza recita ; il terzo alla metà delle recite, o per la stessa ragione, tre giorni dopo ; e l' ultimo dopo l' ultima recita senza dilazione. Così pure con tale proporzione occorrendo il pagamento diviso a quartali per un giro di diverse piazze , senza convenzione diversamente espressa, s' intenderà questo stabilito nelle epoche su indicate , siccome quelle che l' inveterato uso teatrale ha stabilite .

Qualunque altra ripartizione che fosse a comodo dell' Impresa e conveniente al virtuoso , allorchè questa sia espressa nella scrittura , non può soffrire ne riclamo , nè alterazione , come spesso occorre vedere caricata di quartali una piazza piuttosto che l' altra nel giro d' un impresario, secondo la più certa attività dell' una ed il men sicuro introito dell' altra ; oppure anche il vedere prolungate le scadenze fino all' ottava recita per il secondo , ed altrettanto per il terzo (giacchè il primo e l' ultimo non soffrono dilazioni) , e tutto ciò non può come sopra patire eccezione , quando è chiaramente espresso in scrittura , siccome suppone la piena cognizione ed assenso delle parti.

Rate.

§. 2. Allorquando un' Impresa scrittura un virtuoso per più d' una stagione o per un tempo continuato, sia per un solo teatro, che per diversi altri anche in distanti piazze, sembra adottata la massima di stabilire i pagamenti in rate fisse e non a quartali. Questa pratica si vede adottata nei primarii teatri, e dalle Imprese più rispettabili per la loro solidità. Da quasi tutte vengono fissate in rate di mensualità; e quindi accordato il virtuoso, per esempio, per un anno, o più o meno, si dividerebbe l' emolumento nel quantitativo delle mesate che il tempo in scrittura stabilito contiene, ed all' arrivo alla piazza dovrebbe essere sborsata la prima rata, e diviso il restante di mese in mese, coll' avvertenza che la divisione delle rate sia tale, che una ne rimanga al virtuoso, da pagarsegli dopo terminata la scrittura stessa. Occorre pure che l' Impresa alle volte per le sue viste, o particolari convenzioni, o per le anticipazioni di spese di viaggio, paghi o faccia pagare al virtuoso una mesata, o delle somme anticipate d' un maggiore importo; in questo caso la scrittura essendo in rate, non abiliterebbe l' Impresa stessa a trattenersi sui primi pagamenti l' intero sconto delle somme anticipate, ma bensì la quota parte del totale dell' anticipazione diviso sulla tangente di ciascuna mesata nella proporzione della somma, così che l' ultima rata di pagamento a saldo della scrittura fosse l' ultima del rateo sconto e rimborso dell' anticipazione dal virtuoso avuta; e ciò appoggiato anche al riflesso che non sarebbe ragionevole il trattenere il totale di un credito dato in acconto di paga e già garantito per sè stesso coi fondi esistenti di ragione del debitore nelle mani del creditore medesimo.

Una tale graduativa misura è applicabile anche a que'

casi ove le rate mensili sono maggiori o minori in proporzione della stagione, ma che nel totale del termine del contratto danno l' eguale completto saldo : come sarebbe il caso che ad un virtuoso scritturato per un anno venissero stabilite le rate pel primo trimestre in una maggior somma del secondo, e così occorrendo pel secondo del terzo, o di questo per l' ultimo. Ciò altro non significherebbe, se non che l' Impresa ha fatto un antiveggente calcolo sul maggiore o minore introito, e sulle maggiori o minori attività certe d' una stagione confrontata coll' altra, scaricandosi in eguale proporzione dei pesi che l' aggravano, onde non averli a sopportare nel tempo che appunto addivengono minori i mezzi di supplirvi e di sostenerli.

In tale caso anche la ritenuta di quella somma che fosse stata anticipata al virtuoso, dovrebbe essere calcolata non sull' eguaglianza del numero delle rate, ma colla proporzionale della somma che riceverebbe, salvo che l' adesione del debitore annuisse ad accordare un modo diverso.

Rimarebbe forse per taluni un cenno sul metodo introdotto da qualche infelice impresario, che ha ritrovato de' virtuosi ancora più di lui infelici, quello cioè dei pagamenti in ragione di giornate. Siccome questo dovrebbe ritenersi pel massimo dell' avvilimento alla professione, così riescirà più acconcio il dispensarsi dal farne parola, e lasciare che tali contratti in caso di contestazioni siano piuttosto definiti col parere pratico de' lavoratori di cam pagna, i quali soli potranno avere la cognizione di applicare alla virtù del canto e del ballo le teorie della vanga.

Articolo III.

Assicurazione della paga.

Le disgraziate vicende alle quali vanno soggette le Imprese teatrali, e le conseguenze di esse sono tali, che le paghe dei virtuosi bene spesso vanno pericolanti, e non rado inesigibili nel loro totale. Questo impreveduto accidente, che qualche volta forse non sarà figlio dell' imperiosità della circostanza, ha posto in giusta avvertenza la maggior parte de' virtuosi di primo rango a premettere la risoluta condizione, che la paga debba essere assicurata, e cioè garantita, che a malgrado di qualunque incaglio o inabilitazione dell' azienda dell' Impresa, il virtuoso stesso non possa essere soggetto a verun ritardo nel ricevere i suoi appuntamenti, e meno poi che per simili titoli gli possano essere decimati. Allorchè un virtuoso, cui preme all' Impresa di scritturare, esige fermamente questa clausola a propria cautela e tranquillità, non potrà l' Impresa stessa dispensarsi dal sottomettersi, e da qui hanno luogo le assicurazioni delle paghe che saremo per indicare; e quanto si dirà in proposito si deve ritenere estensibile anche a qualunque oggetto che servisse di assicurazione e che dipendesse dal teatro relativamente allo spettacolo.

Molti impresarii in simile emergente per lo più invitano le Amministrazioni o Presidenze a dare esse stesse la loro garanzia per la richiesta somma, facendo alle medesime cessione di altrettanta quota della dote che pel contratto esse dovrebbero sborsare all' Impresa: quando non vi è dote, usano taluni di obbligare presso il cassiere o agente del teatro, onde ottenere la su indicata assicurazione, quella determinata somma di certi introiti, come abbonamenti o affitti di locali al teatro annessi: altri final-

mente fanno assicurare il virtuoso, ipotecando altri proventi loro devoluti invece della dote, come gli affitti di stagione e serali dei palchi, quelli del loggione, ed altri simili che sono assegnati per lo spettacolo della stagione per cui viene il virtuoso scritturato.

Così sembrerebbe che il virtuoso si prestasse con piena fiducia al pieno adempimento de' suoi doveri, e rimaner dovesse senza il più piccolo dubbio per la sicurezza che si è procurata. Ma queste assicurazioni per appunto sarebbero quelle che a buon diritto non potrebbero nè dovrebbero essere valutate, a malgrado che alcuni esempi sianvi ove si è veduta una prima parte con paghe riguardevolissime, fornita di mezzi doviziosi, assorbire per sè sola quasi tutta la dote sulla quale era stata assicurata la di lei scrittura, nel mentre che quasi tutto il restante del personale addetto al teatro rimase pienamente defraudato, e per parte della paga che rispettivamente venne assegnata nelle scritture senza mezzo di sussistenza.

Le assicurazioni fatte sui fondi che sono di attività diretta dell' Impresa, che risguardano la stagione medesima, per l' esecuzione del cui relativo spettacolo hanno esse luogo, in tale maniera sarebbero nulle ed inattendibili, e qualunque giudizio invocato in proposito farebbe diritto a questo principio di massima.

Infatti è fuor di dubbio che le dotazioni, sotto qualunque aspetto vengano fissate, e come si è detto al relativo articolo, sono date e concesse in sussidio all' Impresa onde far fronte alle spese dell' intero e completto spettacolo a termini dello stipulato contratto; se fia vero che ogni Amministrazione e Presidenza suole ritenere una parte della dote fino a che l' Impresa ha esauriti i suoi obblighi, e non l' anticipa se non è pienamente garantita la responsabilità dell' impresario, e l' adempimento del contratto;

fia vero del pari che se l' Impresa manca ad alcuno de' suoi obblighi, sia per il personale, sia per il restante, le Autorità incaricate protestano per la ritenuta di tutta o di parte della dote per far eseguire con questo fondo a carico dell' Impresa stessa quanto essa ha mancato di operare e disporre.

Se è del pari incontrastabile che un virtuoso incontra, come si è fatto conoscere, degli obblighi tanto importanti verso l' Autorità e verso il pubblico, che per qualunque crisi soffra l'Impresa, e per quanto soccombente esso sia col di lui interesse, egli è obbligato suo malgrado ad adempiere gl' impegni assuntisi nella scrittura.

Se dunque le doti, e quanto si ritiene sotto questo senso, sono date e concesse per il totale dello spettacolo; se le Amministrazioni hanno diritto con tale fondo di supplire a quanto fosse mancante per lo spettacolo stesso per parte dell' Impresa, coi fondi assegnati alla medesima e non per anco scaduti; se di questi se ne ritiene una parte come a titolo di deposito fino a che essa non abbia esaurito l' impegno al quale si è obbligata, sarà incontrastabile, credesi, ed incontrovertibile che le attività del teatro riguardare dovessero tutto il complesso del teatro stesso, e quindi diverrebbe inattendibile che col fondo che servir deve al complesso medesimo dell' azienda, si potesse e dovesse assicurare una paga particolare ad un solo virtuoso, e meno poi assoggettarlo sotto qualunque titolo ad una ipotecaria cessione.

Il solo caso nel quale simili assicurazioni di paga potessero sostenersi in un regolare giudizio a fronte della legale opposizione di chi avesse un ben diverso interesse come sopra, si andrebbe a verificare, allorchè un teatro, anzi un' Impresa, equilibrate le proprie forze ed interesse, non potesse corrispondere ad un valente attore dal

pubblico comun desiderio addomandato il relativo appuntamento: siccome in questa circostanza l' Impresa dà il di lei progetto, esponendo le pretese del medesimo del tutto separate da ciò che ha riguardo col personale che è obbligata dal suo contratto a dare al teatro in quella stagione; così annuendo quell' Amministrazione o Presidenza ad uno straordinario esborso o sussidio o convenuta regalia, esclusivamente da ogni altro assegno stabilito in contratto; in allora tutta la somma che verrebbe assegnata, oltre il contratto stesso, potrebbe essere vincolata per cautare l' interesse dell' attore, giacchè essendo un' attività straordinaria per un relativo obbligo straordinario, starebbe in ragione che potesse essere per tale effetto legalmente vincolata in assicurazione di paga al virtuoso, senza che alcun altro potesse in contrario invocare un giusto diritto.

Una particolare osservazione è qui opportuna, ed è, che in caso d' incaglio di pagamento se l' Impresa avesse altrimenti convertito un tale fondo senza che questo fosse stato vincolato per il virtuoso, al cui particolare riguardo venne concesso, il virtuoso medesimo non potrebbe pretendere nel caso della graduatoria (della quale a suo tempo parleremo) verun particolare vantaggio sugli altri, giacchè senza un' espressa dichiarazione si dovrebbe ritenere quest' aumento per dato e somministrato per l' intero spettacolo, e quindi per tutti gli attori che lo compongono.

Da quanto si è fin qui osservato, sarebbe a concludersi che non sarà mai valida ed esecutiva quell' assicurazione di paga che fosse stata fatta con fondi ed attività di dote, destinata al complesso dello spettacolo, o garantita su qualunque altro introito del teatro medesimo. Del pari la firma d' un individuo il più solido e rispettabile in punto di simile oggetto sarebbe inattendibile quando la sottoscrizione riguardasse la di lui persona nella qualità della

carica da esso coperta od esercìta, sia come amministratore, preside, direttore o cassiere dell' azienda teatrale, per la quale deve aver luogo la data garanzia. Le firme di quelli che così assicurare vogliono le paghe de' virtuosi, non dovrebbero vestire verun carattere nè amministrativo, nè rappresentativo, salvi i casi su accennati. Esse dovrebbero essere quelle dell' uomo considerato isolato da qualunque rappresentanza, che risponde col fatto proprio di quanto promette e si obbliga verso la persona, a favore della quale si fa garante per tutto l' intero appuntamento nel contratto stabilito. Adottata questa massima, sarà unico pensiero del virtuoso il garantirsi dello stato di solidità del fideiussore, nulla in allora temendo di quanto potesse accadere all' Impresa, e che altrimenti sarebbe anche a di lui pericolo.

Articolo IV.

Serate di beneficio, e mezze serate

Sotto il capitolo che trattiamo dei pagamenti si è creduto opportuno l' inserirvi l' articolo delle serate e mezze serate di beneficio, per la relazione immediata che tengono coll' emolumento, piuttosto che considerarle come accessorii al medesimo. Le serate di beneficio si dividono come segue, ben inteso che parlandosi delle serate, s' intende eguale la massima anche per le mezze serate.

Serata intera.

§. 1. Con questa espressione s' intenderà che ogni provento sia devoluto all' attore cui è concessa; ma appunto sulla generalità di questo vocabolo occorrono varii interessanti rilievi.

Il primo si è quello di fissare quali sono i proventi.

L' introito de' viglietti, la largizione che ha luogo ove è permesso l' esporre il bacile alla porta, sono troppo generali per farne cenno; la questione in proposito anderebbe a cadere per i *loggioni*, o come chiamansi altrimenti *piccionaie*, e massime quando sono o fittiziamente o realmente affittati per quel corso di stagione. Parrebbe certo che se la scrittura non si esprime colla maggior chiarezza in contrario, sia a ritenersi che il prodotto dei viglietti del loggione si deve ritenere a pieno vantaggio dell' attore che fa la serata, perchè l' ingresso del loggione è una attività della giornata; e siccome coll' accordare la serata l' Impresa cede le sue ragioni attive sugli introiti di quella recita all' attore cui è destinata; così anche il detto prodotto senza espresso contrario patto è al medesimo devoluto. Quanto si è detto su questo proposito riguarda anche gli scanni e chiavi de' posti che sono affittati in platea.

Il secondo è la massima per i palchi, giusta l' uso e il sistema de' teatri. Quando i palchi sono tutti o in parte di temporaria proprietà dell' Impresa, e che l' affitto serale de' medesimi alla stessa competa, anche questi nelle serate di beneficio, salvo espressa contraria condizione, sarebbero devoluti al virtuoso beneficiato; e quanto esso può lucrare de' medesimi; sarebbe di sua piena competenza. Se la scrittura non pone alcuna restrizione in proposito, anche quelli affittati a mese, a stagione, o a corso di recite, sarebbero nell' eguale categoria; coll' avvertenza che non potendo il virtuoso per quella recita reclamare le rispettive chiavi da quelli che hanno un regolare contratto, esso potrebbe però pretendere e con giustizia un compenso dall' Impresa, o un adequato rimborso, in parità del prezzo che per solito si introita in simili occasioni anche dagli altri.

Il terzo, se la recita è compresa nell' abbonamento, o fuori. La serata che si accorda al virtuoso, salva contraria convenzione, si ritiene sempre esclusa dall' abbonamento, giacchè non essendo gli abbonati in allora soggetti a veruna corresponsione d' ingresso, il virtuoso andrebbe ad essere notabilmente danneggiato nel proprio interesse: questa dichiarazione sarebbe sempre essenzialissima e per il virtuoso e per l' Impresa; come egualmente la sarebbe quella, che la serata stessa non si abbia a pretendere nè in giorno di prima recita d' opera nuova, nè di ballo nuovo, nè in giorno festivo, nè in quel periodo ultimo di recite (parlando del carnovale) nel quale le competenti Autorità comunemente non le permettono. Accadendo però il caso che per imprevedute circostanze si trovasse un' Impresa obbligata a dare una serata in tempo dell' abbonamento, mentre in scrittura fosse stabilita fuori del detto tempo, non vedrebbesi migliore ripiego di quello, che l' Impresa compensasse al virtuoso altrettanto importo de' biglietti di quegli abbonati, i quali usando del loro giusto diritto, sono entrati in teatro senza dare il biglietto, al che non sarebbero tenuti.

Serate a metà coll' Impresa.

§. 2. Quanto si è detto per riguardo alle serate intiere sul punto di ciò che potrebbe pretendere il virtuoso, e di ciò che dovrebbe accordare l' Impresa, sussiste egualmente per le mezze serate, giacchè l' Impresa stessa sebbene cointeressata nell' utile, e rappresentante, dirò così, l' eguale personaggio del virtuoso stesso, non può dispensarsi dall' accordare e concedere quanto con appoggio di giustizia venisse reclamato dal virtuoso pel suo interesse; e ciò sul riflesso che non deve per un vantaggio proprio

recar pregiudizio al di lei virtuoso, e che quanto opera per utile del virtuoso lo opera anche per se medesima. Ma sebbene questo principio possa essere già generalmente adottato, è nella divisione e riparto del netto introito ove soffre qualche scossa la recìproca buona intelligenza. L'articolo delle *spese* formando il soggetto del seguente paragrafo, qui non tratteremo che di ciò che riguarda l'utile derivante dalle serate di cui si parla.

La generosità di alcuni si distingue appunto in simili occasioni, o col largire del denaro che offrono al loro ingresso in teatro sul bacile, o col presentare qualche oggetto di valore in dono alla virtuosa o al virtuoso a di cui beneficio è la serata. Altri vi sono che non curandosi di simile generosità in pubblico, mandano o recano in mano stessa dell' attrice o attore ciò che credono di fargli aggradire, o lo spediscono alle loro rispettive case, o al loro camerino sul palco scenico.

Desiderosi gl' impresari, a profitto de' quali era la metà della serata, di essere fatti partecipi anche di questi particolari retributi, non hanno in varie occasioni mancato d' introdurre questioni e riclamare diritti, e in un modo energico e persuadente a segno, che qualche volta riuscirono a vedere decisa a loro favore la causa.

Non mai per contraddire al retto e giudizioso sentimento di quelli che avranno creduto in tal modo di terminare la vertenza, ma nel desiderio che la natura della circostanza che avrà insinuata tale decisione non potesse dar luogo a stabilire una così eronea massima, non si tacciono le due seguenti osservazioni.

Ammessa l' incontrastabilità e l' ineccedibilità che la serata a metà coll' Impresa dia a questa il pieno diritto sulla parte che gli spetta in riguardo agli introiti di teatro, cioè biglietti di porta, scanni, palchi, loggione, ec., e tutto ciò che è introito della giornaliera attività del tea-

tro, sarà però sempre a discutersi — se quanto viene offerto sul bacile alla porta in punto numerario entri in tale attività. — Infatti la largizione che da molti si usa in tale occasione, è un tributo che si dà all' attore in segno di particolare aggradimento per la di lui abilità, e per la diligenza colla quale ha saputo meritarsi l' approvazione generale; è quell' atto col quale i cittadini vogliono compensare un virtuoso di primo rango della modicità della mercede che per le forze del teatro non poteva essere accresciuta, e far conoscere che si sa distinguere la virtù ed il merito, ed incoraggiare quegli altri attori che non fossero troppo persuasi dell' utilità; è quell' atto che riguarda isolatamente la persona a cui vantaggio si suppone interamente devoluto, e sul quale senza un patto chiaro, espresso e convenuto non si potrebbe eccepire, meno decidere a perdita delle ragioni del virtuoso stesso. Questo sia riguardo al numerario regalato all' ingresso del teatro sul bacile che si permette in simili serate.

L' altra osservazione cade sugli oggetti e sul luogo ove fossero consegnati e regalati.

Non contenti alcuni impresari d' avere saputo forse con sorpresa del virtuoso mettersi colle espressioni della scrittura in assoluto diritto di dividere l' introito del numerario sul bacile, hanno tentato in qualche incontro di estendere le pretese anche sugli oggetti o capi di valore che una cortese generosità presentò alla persona in occasione della propria serata, sebbene credesi che su questo articolo le Imprese non abbiano mai potuto escirne vittoriose.

Ed in fatti se anche la fortunata combinazione, o la non piena intelligenza dell' espressione ha fatto che l' Impresa fruisca d' un avventizio che l' intenzione del contribuente consacra alla persona che meritò sulle scene qualche particolare riguardo, come potrebbe estendersi l' ap-

plicazione dell' introito, biglietti, palchi, ec.; anche ad un capo di merce o di un bijoux? Il regalo d'un oggetto non potrà mai essere considerato un introito, nè potrebbe mai la persona regalata essere costretta alla rifusione della metà dell' intrinseco valore per la pretesa quota parte all' impresario consocio nelle serate.

Se pertanto col fin qui detto anderebbesi ad escludere quanto si è accennato sul punto delle pretese degl' impresari in oggetto serate, quanto a maggior ragione risulta erronea ed opposta al giusto senso la pretesa, pure da taluni tentata di essere fatti partecipi della somma e regali che la parte attrice riceve o nel di lei camerino sul palco o alla propria abitazione nell' occasione per appunto della stessa serata.

La casa d' abitazione pel virtuoso nulla ha di comune col teatro, ed il camerino del medesimo assegnato per proprio uso e comodo in teatro è pel virtuoso, per l' Impresa e per qualunque altro altrettanto in questo senso, come la casa stessa di propria di lui abitazione.

Questo principio, sul quale non può cadere la più piccola opposizione, porterà la giusta conseguenza che erroneamente l' Impresa ostenterebbe un diritto sopra oggetti di estranea proprietà. Di più sarebbe assurda del pari che ardita la supposizione di conoscere l' intenzione per la quale si favorisce un attore, che in tal modo deve considerarsi come estranea persona. Abbiasi pure qui riflesso che il più delle volte il titolo di serata è un opportuno pretesto ed una causa nobile perchè la delicatezza della persona favorita possa accettare ciò che in altro momento e circostanza avrebbe forse prudentemente rifiutato.

Basterà questo cenno onde ogni impresario resti persuaso dell' inattendibilità di simili pretese, e non arrischi

di tentare una decisione che non potrebbe riescire a favore delle men giuste di lui domande .

Serate franche di spese.

§. 3. Quando la scrittura così espressa non contenga altra clausola in proposito, s' intenderà che l' attore a di cui beneficio cade la serata, non abbia alcuna passività per tutti quelli articoli che si contengono nella parola *spesa serale*, e che come tali sono ritenuti dall' Impresa stessa, e cioè orchestra, illuminazione, inservienti, portinari, bollettinarj, macchinisti, coristi, comparseria, guardie e tutti quelli che ricevono un pagamento in ragione di recita. Per quelli poi che hanno un salario annuo, o che il loro indennizzo riguardi stagione o mesata, molto piu debbono essere compresi in tale categoria, e quindi queste spese tutte indistintamente restano a carico dell' Impresa. Le spese che riguardano il virtuoso, a meno che non siano per patto espresso amalgamate colle altre serali ordinarie, sono la stampa de' manifesti, le copie delle parti d' orchestra, ec., e d' altra musica che esso vuole eseguire nella serata; quella parte di vestiario analogo ove occorre; le mancie di costume per quello che operano gl' inservienti oltre il loro dovere; un indennizzo per un' occorrente maggior opera di macchinismo o somministrazione di lumi; la spesa di vettura ove costumasi portare in giro gl' inviti, ed infine tutto quello che riguarda direttamente il virtuoso stesso, e che non si pratica nelle sere di rappresentazione ordinaria.

Riescirebbe senza questo troppo ingiusto che un' Impresa (salva convenzione) avesse a soccombere in tutti questi accessorii che potrebbero poi moltiplicarsi per capriccio del virtuoso, e per la speranza d' un maggior utile. Le Imprese che accordassero una serata franca di tut-

te le spese ordinarie, dovrebbero attribuire a sè medesime quanto venisse in loro maggiore aggravio, senza averle fissate e circoscritte.

Eguali massime vanno applicate anche alle serate a metà coll' Impresa, la quale se concede la mezza serata franca delle solite spese, il virtuoso deve ritenere a tutto suo carico quelle sopra identificate come straordinarie; e se l' Impresa si assume per la sua metà anche queste, rendesi necessario che siano fatte con tutta intelligenza, onde non aggravarla indebitamente di più per la parte che le spetta.

Serata col carico delle spese al virtuoso.

§. 4. Quando l' Impresa fornisce al virtuoso il personale di canto e ballo completto dello spettacolo, il vestiario e musica, il solito macchinismo, ec., ha compito il proprio dovere ed obbligo. Non ispetta alla medesima più altro che sorvegliare che nessuno manchi nell' esecuzione perfetta del proprio dovere. Tutto quello che riguarda la spesa ordinaria e straordinaria, l' affitto del teatro se ha luogo in rata di recita, la quota parte, ove sia stabilita, pei luoghi di pubblica beneficenza, tutto deve essere a carico del virtuoso. L' Impresa sarà però responsabile verso i creditori per detti titoli; e se non venissero essi soddisfatti dal medesimo, potrà rimborsarsi colla ritenuta di tanta parte del fondo che ha prodotto la serata, o col rimanente di quartali che avanza il virtuoso suddetto.

In quella guisa istessa che la Direzione, per nulla entrando nelle particolarità della scrittura, deve ritenere obbligata l' Impresa al pronto soddisfacimento in caso che questo non venisse eseguito dal virtuoso, così questa deve rivolgersi su ciò che è di ragione del medesimo, salve sempre le rispettive ragioni, la cognizione delle quali non

deve essere causa che sia ritardata la mercede a quelli che hanno prestata l' opera, siano i generi, siano le robe per l' esecuzione della serata medesima.

Serate assicurate in una determinata somma.

§. 5. Molti virtuosi, meno persuasi dell' utilità che loro viene fatta sperare all' atto della scrittura sulla serata che gli si accorda, desiderano dall' Impresa un pegno del seducente quadro che gli vien fatto col farsi assicurare la serata in una determinata somma. In tre maniere questo succede.

La prima, quando il virtuoso è garantito che la sua serata, franca o no dalle spese serali, gli darà il provento nitido di una determinata somma, siasi o no incassata; e che tutto ciò che potesse essere dal medesimo introitato di più, rimanga a di lui profitto.

La seconda, quando l' introito della serata superando la somma assicurata, il di più deve prima supplire alle spese serali ordinarie, e il successivo avanzo restare a beneficio del virtuoso.

La terza, quando il di più della somma assicurata va a dividersi coll' Impresa in una tangente sopra ogni cento su questo avanzo maggiore dell' assicurazione da essa fatta.

Su queste tre specie non si può dare altra norma, che quella già spiegata con chiarezza per le scritture. Le condizioni che riguardano questo accordo si classificano ne' modi qui sopra indicati, secondo che l' interesse delle parti, le trattative e la conchiusione del contratto stesso esigono per il reciproco vantaggio delle parti medesime.

CAPITOLO V.

Accessorii alle paghe.

Articolo Primo

Viaggi.

Non poche volte le Imprese primarie accordano ai virtuosi di primo rango i viaggi, e molte volte pure occorre che anche i teatri minori ed i virtuosi di meno importanza stabiliscono in contratto i viaggi, sia direttamente alla piazza ove sono chiamati, siano a quelli intermedii dall' una all' altra ove deve agire il virtuoso per l' eguale continuata scrittura. Su questo riflesso si è creduto necessario il presente articolo, affinchè possa servire di traccia ove il contratto contemplasse simile accessorio, o che urgesse l' accordarlo anche estraneamente alla scrittura. Riescirà con più chiarezza la divisione de' viaggi, cioè in posta, per vettura e per mare.

Viaggi in posta.

§. 1. Le Imprese le più splendide non usano accordare questo mezzo di trasporto che ad attori del maggior grido, o in circostanza che la scrittura che termina il contratto antecedente non lasci abbastanza tempo perchè il virtuoso stesso possa altrimenti ritrovarsi alla piazza al termine prefisso e necessario, e che questo sia stato conosciuto dall' Impresa al momento che venne combinato l' accordo. Questa qualità di viaggio dovrà essere espressa in scrittura, o venire altrimenti accordata con lettera al virtuoso, perchè abbia a farsi dall' Impresa rimborsare la relativa spesa. Tale rimborso deve calcolarsi in ragione delle tariffe vigenti nello Stato o Stati pei quali esso transitò, sia per l' importo delle corse, che per le mancie ed altre rispettivamente fissate nelle tariffe stesse.

A carico dell' Impresa pure si riterrebbe quella qualunque maggiore spesa che divenisse indispensabile per istraordinario accidente sotto qualsiasi rapporto, quando venga dalla parte opportunamente giustificata. Egualmente la tassa che importa ad ogni stazione postale il calesse deve essere al virtuoso rimborsata, quando esso non ne sia fornito del proprio, o quando per accidente il suo si rendesse inservibile in tempo del viaggio, o che richiedesse per accomodarlo uno spazio di tempo che pregiudicasse l' Impresa medesima. Come per lo contrario nessun rimborso competerebbe al virtuoso per la spesa d' una maggiore tassa proveniente da una quantità di equipaggio eccedente la prescritta dai regolamenti postali, nè per la spesa relativa all' oggetto alimentario in tempo del viaggio, nè per le tasse di dogane, dazi, passaporti, licenze ed altro che riguarda isolatamente il virtuoso medesimo.

Viaggio in vettura.

§. 2. Questo mezzo di trasporto meno dispendioso fornisce anche il modo onde il virtuoso, volendo, traduca seco la famiglia e gli equipaggi. La scrittura però deve indicare se la vettura è a tutta di lui disposizione, oppure il numero de' posti che gli verranno assegnati o rimborsati. Nulla deve l' Impresa al virtuoso per il trasporto dei di lui equipaggi, giacchè è troppo noto che nel contratto ci s' intende compreso anche questo. Ne' viaggi per vettura oramai tutti si fanno provvedere dal vetturino stesso, ciò che chiamasi *il forastiere spesato*. Senza uno specificato accordo in proposito la tangente relativa alle cibarie ed alloggio somministrato dal vetturale deve essere a carico del virtuoso, dedotto dall' importo totale del viaggio nel quale vi fosse stato compreso. Si richiama quanto si è nell' antecedente paragrafo detto sul conto di tasse d'

ufficio, dazi, facchinaggio, ec., che egualmente sono a tutto carico della parte.

Viaggio per mare.

§. 3. Si tratta direttamente dei viaggi di mare, giacchè quelli che si fanno pei fiumi, o alla costa dei nostri littorali sono tanto di poco momento e così rari, che ci dispensano dal parlarne. Entrando dunque in materia de' viaggi fuori d' Italia per la via del mare, che le Imprese accordano ai virtuosi da esse scritturati, esaminerassi, se la scrittura chiami *l' attore perchè si debba ritrovare ad un determinato giorno alla città e porto destinato per l' imbarco, onde essere pronto ad ogni chiamata del capitano a recarsi a bordo*. Senza una restrittiva e chiara distinzione in contrario, si dovrebbe stabilire per massima che il virtuoso dal giorno che arriva alla piazza assegnatagli per l' imbarco fino a quello nel quale ottenga la libera pratica nella città ove deve dimorare ed agire, tutte le spese relative ai giorni di permanenza prima, quelli del viaggio a bordo, e quelli di dimora nel porto ove giunge, avrebbe diritto ad essere rimborsato di ciò che esige il di lui grado di cibarie, alloggio e simili. Infatti se l' Impresa assegna un dato giorno perchè esso di presenza debba ritrovarsi p. e. a Genova, mancandovi, potrebbe andare incontro ad una protesta, la quale sarebbe regolare; ma se dal giorno del di lui arrivo gli affari del capitano, o il carico della nave, o la contrarietà de' venti, o gli ordini superiori trattenessero per qualche tempo, o impedissero la partenza, dovrebbe averne discapito il virtuoso, perchè fu esatto all' adempimento dell' obbligo impostogli? Così pure se in viaggio, la disgrazia o di burrasca o altro avesse obbligato il legno a toccare delle coste, o sofferire visite d' altri legni sospetti in oggetto sa-

nitario, e quindi risultando dal costituto al quale si sottopongono i bastimenti un giusto sospetto in simile oggetto all' Autorità di sanità marittima del porto ove approda, venissero il legno e le robe e l' equipaggio e i passeggeri sottoposti ad una quarantena di rigore, tutte le spese che lo aggraverebbero per un fatto non proprio, dovrebbero essere a carico del virtuoso?

Sarà ottima cosa lo spiegare su questo proposito l' oggetto colla maggior chiarezza, perchè il virtuoso sia trattato più in uno che in un altro modo, e cioè se il capitano debba a lui somministrare oltre il necessario di carni, biscotto o pane, vino, ec., anche gli altri generi come si costuma, e che si conoscono sotto il nome di trattamento completto, nel quale si comprende caffè, rhum, liquori, thè, burro, ec., per i quali il prezzo del transito diventa assai maggiore, ed in proporzione della somministrazione che viene fatta. Il letto e le biancherie che devono servire per l' attore e per il di lui seguito stanno a suo carico, e tocca al medesimo o il provvedersene, o il noleggiarle separatamente: le spese pure dei diritti di finanza, tasse, ec., come si è spiegato al paragrafo *viaggio in posta*, sono da pagarsi dall' attore, come riguardanti la di lui persona e le sue robe.

Tali sarebbero le norme che in proposito dei viaggi una stabilita consuetudine sembra prescrivere. Su queste le parti contraenti possono appoggiarsi per la conclusione e stesa della scrittura, senza che l' inscienza abbia a compromettere l' interesse reciproco; e tutto ciò che qui è espresso, e quanto non è contemplato, sarà sempre attendibile o inattendibile quando consensualmente sia così stabilito in iscrittura.

Articolo II.

Alloggio.

Sorgente inesausta di lagnanze è l' oggetto degli alloggi; e quelli che si sono trovati nella circostanza di somministrarli, mi accorderanno tale comprovata verità; e parlando in generale senza individuarne alcuno, è certo che gl' impresari adempiono una delle più fastidiose incombenze della loro azienda, allorchè trattasi di fissare gli alloggi per la loro compagnia. Niente è adattato; le stanze improprie, i mobili indecenti, le situazioni tetre, le distanze sensibili, i piani incomodi; infine sembra che i virtuosi allora giunti alla piazza sortano dall' incantato palazzo d' una Fata protettrice.

Un impresario però che per ragione della di lui professione non deve essere troppo sensibile a simili lagnanze, supplisce onestamente a quanto si richiede, senza curarsi gran fatto di tali pretese che frequentemente confinano col ridicolo; e quando arriva a persuadere il virtuoso, e più chi gli appartiene, ad accontentarsi il primo giorno, tutto è superato nel progresso, nè si pensa più a dare disturbo.

Una prima parte che sia importante per un' Impresa, quasi sempre stabilisce preventivamente le di lei pretese, specificando non solo il numero delle stanze, ma anche l' occorrente servizio di letti, cucina e biancherie, e così il tutto si ridurebbe alla semplice località, la quale è dell' interesse dell' Impresa stessa che sia comoda al virtuoso suddetto.

Per tutti gli altri, allorchè un' Impresa fornisce alle prime parti l' alloggio e i mobili che per solito hanno servito a tutte le altre d' eguale rango e classe, pare che nulla vi sia a reclamare; e le Direzioni o Presidenze hanno in tal modo imposto silenzio ai reclami. Egualmente

per le seconde parti, quando queste ottengono quello che il teatro e l' Impresa sono soliti ed obbligati a somministrare, non possono avere diritto ad altra pretesa, nè le Imprese possono farsi carico del quantitativo della famiglia che hanno con esse loro, se non è specificato nella scrittura.

Per riguardo alla maggiore o minore quantità di stanze e di servizio di mobili, non si potrebbe dare un preciso dettaglio, siccome il tutto dipende più dall' uso, comodo e costume delle città, che altrimenti, e per parte del virtuoso, dal maggiore di lui reale bisogno per la famiglia, che altrimenti. Si avvertirà però che alle prime donne di canto si usa accordare una sala per le prime prove che costumasi fare in di loro casa, ove non sia prescritto che tutte si eseguiscano nel locale del teatro.

Sotto questo articolo di alloggio credesi di far cenno anche delle carrozze e portantine che si forniscono dalle Imprese ai virtuosi, cui sono state accordate per intervenire al teatro tanto per le prove che per le rappresentazioni. Il virtuoso al quale è somministrato tale comodo, dovrà trovarsi pronto all' ora stabilita; diversamente, non potrà pretendere che il conduttore aspetti un tempo eccedente, nè che debba ritornare un' altra volta espressamente. Quando ciò avviene, o pensa il virtuoso a recarsi al teatro, o compensa il maggior incomodo che reca al compiacente suddetto conduttore: come pure non potrà mai il virtuoso pretendere che il comodo del teatro debba servire per qualunque suo affare particolare, o per diporto, senza debita licenza dell' Impresa.

Articolo III.

Basso vestiario.

Alcuni anni retro, per non dire molto tempo, i teatri usavano di fornire ai virtuosi il così detto *basso vestiario*, sotto la cui denominazione comprendonsi maglie, piume, calzatura, e quanto più estesamente si classificherà nel successivo capitolo all' articolo quarto.

Ci limiteremo qui solo ad accennare che anche questa provvista e spesa per introdotta e già stabilita consuetudine è a tutto carico del virtuoso; ma potrebbe benissimo in qualche specialità di circostanza venire accordato anche questo accessorio di paga nel modo stesso che si accordano i viaggi e gli alloggi come sopra accennati.

Sottopostasi l' Impresa a tale somministrazione, il virtuoso deve essere provvisto di tutto l' occorrente che si comprende sotto questo titolo, secondo che il bisogno ed il carattere che rappresenta, lo vuole. Il rango del virtuoso serve a determinarne il quantitativo, siccome è del diritto del virtuoso stesso e dell' interesse dell' Impresa la necessaria decenza nel vestiario, e perchè tale oggetto è di attributo e di devoluta sorveglianza delle Direzioni che immediatamente presiedono allo spettacolo, come abbiamo osservato all' articolo sulle loro attribuzioni.

Siccome però a giorni nostri questo accessorio è ben raro che venghi accordato; così succedendo, non lo sarebbe che a riguardo di uno di que' personaggi, il cui merito personale, e l' utile che recano, esigono che nulla venga loro negato; che anzi hanno il contento di vedere prevenuti i loro desiderii; così non potendo cadere contestazione, è fuori dello scopo principale della presente opera il parlarne.

Articolo IV.

Compenso in denaro.

All' oggetto di togliersi il pensiero di adempire ad un impegno incontrato per l' urgenza, quale è quello di accordare o tutti o parte degli accessorii qui sopra descritti, ferma la scrittura in ogni sua parte, le Imprese talvolta propongono al virtuoso, che non di rado aderisce ed accetta, di dargli invece un compenso che si stabilisce in una determinata somma in proporzione di ciò che gli fu accordato in scrittura, e che è reciprocamente trovato di convenienza.

Tale compenso in denaro andrebbe ad essere unito alla paga stabilita come oggetto principale nella scrittura, e sotto le medesime regole, condizioni e cautele che abbiamo accennato, e che ci occorrerà di accennare, a meno che una diversa convenzione stabilisca altri patti pel detto pagamento.

Nel primo caso però sorgerebbe il dubbio, e sarebbe molto pericoloso l' ammettere che il pagamento convenuto per uno o tutti de' citati accessorii, il quale esistesse nella scrittura separato dalla somma totale della paga che è la base principale, e fosse anche spiegato l' oggetto pel quale viene accordato, debba in ogni caso avere l' eguale valore, diritto e privilegio della detta paga. Siccome più abbasso conosceremo che in caso di disgrazia fortuita, sospensione di pagamento e graduatoria de' creditori d' Impresa, molti articoli, e crediti sono o esclusi, o postergati; così se questi compensi in denaro non sono realmente uniti senza altro cenno nella detta paga principale, difficilmente potrebbe nell' emergente su indicato il virtuoso pretendere l' intero pagamento, ed anzi dovrebbe vedersi postergato a tutto ciò che ha immediato rapporto, e fa

parte assoluta dello spettacolo . A suo luogo le spiegazioni che verranno fatte daranno campo a meglio applicare questa massima .

CAPITOLO VI.

Obbligazioni de' Virtuosi , mancando alle quali un' Impresa avrebbe il diritto di protestare il contratto e i pagamenti .

Articolo Primo

Sull' arrivo alla piazza.

Le Imprese hanno il loro contratto colle Commissioni o Presidenze , le quali loro giustamente impongono l' epoca nella quale il personale di canto , di ballo , pittori , capisarti , ec., debbono ritrovarsi alla piazza . Ciò porta l' effetto che le dette Autorità possono in tempo verificare se la qualità degli individui che debbono formare lo spettacolo , è quella che si è assunto l' obbligo l' Impresario di scritturare, e le tranquillizza sulla certezze che essendo già ognuno al suo posto, l' apertura dello spettacolo (salvo impreveduto accidente) non verrà nè incagliata , nè ritardata . Sarà ben giusto dunque che siavi un termine fissato nella scrittura per l' arrivo del virtuoso; termine che in caso d' inadempimento per qualsiasi titolo deve essere protestato a tutto danno del virtuoso medesimo . L' arrivo alla piazza è uno degli oggetti importanti perchè sia effettuato nel termine prefisso , e molte volte si è veduto che la tardanza d' un solo attore ha resi oziosi quelli che si trovavano già arrivati . Questi termini. che si esprimono nelle scritture , verranno qui classificati in assoluti , ed in tollerati, giacchè quando non vi è espressione assoluta , la tolleranza stabilita ed ammessa dalla genera-

lità deve essere rispettata come qualunque termine di rigore.

Giorno precisato.

§. 1. Quando la scrittura prescrive coll' espressione *non più tardi del giorno* . . . . . il virtuoso sarà in dovere di ritrovarsi alla piazza per la sera di quella data giornata; siccome l' Impresa che ha diritto nella successiva mattina di prevalersi dell' opera di lui, non ritrovandolo pronto al suo obbligo, avrebbe ragione, anzi per ogni buona regola dovrebbe protestare, secondo le norme giuridiche dello stato o regno ove questo succedesse, a carico del virtuoso mancante, per tutti i danni e spese provenienti dal di lui ritardo o mancanza, ed invocare, occorrendo, e secondo la specialità delle circostanze, anche il braccio delle Autorità alle quali è demandata la cognizione del reclamo, onde col loro mezzo sia fatto venire per l' esecuzione della fatta scrittura, e per l' adempimento del di lui contratto.

Tutte le spese relative, siano per atti che forzose, e tutti i danni che ne emergessero, devono essere a carico del virtuoso mancante, e l' Impresa avrà diritto di trattenere altrettanta parte del di lui emolumento, quanto sarà la somma liquidata o da competente giudice o transata fra le parti. Ma queste misure di estremo rigore non si hanno ad usare se non se allorchè vi siano dei molti sospetti sulla condotta e carattere, o dei rapporti ed avvisi che il virtuoso voglia eludere con tale condotta, e mancare ad un sacro contratto. Che se poi si verificasse questo caso verso di uno che l' Impresa fosse malcontenta d'avere scritturato, e che essa avesse già pronto altro soggetto da sostituire, e che fosse di suo migliore interesse, e condizionatamente approvato ed accettato dalla Direzione o

Presidenza, in allora l' Impresa potrebbe, volendo, ritenere per isciolto il virtuoso che non è arrivato alla piazza nel prescrittogli perentorio termine, e per la cui mancanza non volendo essa mancare ai suoi obblighi, dovette sostituire altro soggetto in di lui vece. Nè il virtuoso escluso avrebbe un giusto diritto di pretendere che gli venisse mantenuto un contratto pel quale esso stesso ha mancato ad uno de' più interessanti patti. Vi potrebbero però essere dei casi nei quali il virtuoso giustificando il titolo della tardanza per un fatto non proprio, e documentando nelle regolari forme che questa sia stato l' effetto o di una forza maggiore, o d' un inevitabile accidente, si metterebbe in situazione da rendere disputabile un tal punto; sebbene sia molto difficile al virtuoso di evitare le conseguenze che seco porta la mancanza all' obbligo di trovarsi alla piazza in un giorno fissato e precisato, senz' altra restrizione o espressione.

Giorno approssimativo.

§. 2. Affine di porre il virtuoso fuori del pericolo su accennato per causa d' impreveduto accidente, e molte volte per non renderlo angustiato nel viaggio, in moltissime scritture si usa bensì fissare il giorno dell' arrivo, ma senza la perentoria condizione proveniente dalla parola *preciso*, e sostituendovi invece: *di trovarsi alla piazza pel giorno . . . . . circa*. Ha stabilito la comune consuetudine che questo *circa* importi lo spazio di tre giorni dopo il fissato, ad arrivare alla piazza, onde l' Impresa abbia quei diritti di reclamo e proteste contro il virtuoso che ritarda, che sono già stati retro accennati.

A vantaggio del virtuoso viene come sopra anche ammesso, che se qualche straordinaria e legalmente giustificata accidentalità si fosse frapposta al di lui arrivo, e ne

avesse impossibilitato senza di lui colpa l' arrivo anche fino al quinto successivo giorno dal primo termine, il medesimo per questa accidentalità non dovrebbe andare soggetto a verun compenso di danno, nè a veruna ritenzione di emolumento, giacchè l' Impresa con tale scrittura si è assoggettata a tutto ciò che prescrive la comune tolleranza in proposito, e quindi non è in diritto di danneggiare l' attore che sa approfittarsi di questa concessione.

Giorni primi, medii ed ultimi d' un mese.

§. 3. Un' altra assegnazione di termine ancora più comoda per il virtuoso si é quando l' Impresa chiama alla piazza coll' espressione *su i primi del mese* . . . . oppure *sulla metà del mese* . . . . o invece *sugli ultimi del mese* . . . . . *ec.*

Il virtuoso chiamato alla piazza per i primi d'un dato mese, può a suo piacere trovarvisi dal primo giorno a tutto il decimo inclusive.

Così quello chiamato sulla metà d' un mese, può dal giorno dieci al venti arrivare, come quello che lo è sugli ultimi, basta che arrivi appunto pel giorno ultimo di quel fissato mese.

Si avvertirà però che in questo caso un virtuoso non avrebbe diritto a veruna giustificazione in caso di maggiore ritardo, per la ragione che quanto è giusto il calcolare una disgrazia o incaglio, sia di rottura di carrozza, d' ingrossamento di fiumi, di servizio militare, d' ingombro di nevi, ec., nelle scritture contemplato nell' antecedente paragrafo secondo; altrettanto sarebbe ingiusto per un' Impresa il pretendere diversamente, mentre essa ha lasciato un limite di dieci giorni, spazio bastante per supplire a qualunque contrario emergente fosse per frapporsi, se il

virtuoso non aspetta a porsi in viaggio in quei giorni che appena bastano per un cammino della più felice progressione.

Un avvertimento importantissimo è qui necessario a comune intelligenza, e per norma de' virtuosi, e cioè, che se nella scrittura l' espressione del giorno dell' arrivo pel virtuoso sarà eguale a quella nella quale si accenna che deve terminare il contratto e lo spettacolo, eguale sarà il diritto dell' Impresa verso il virtuoso medesimo, e quindi andranno a favore di lei una maggior permanenza e più recite, come lo fu per esso un maggior ritardo dell' arrivo alla piazza.

Questa osservazione rendesi tanto più necessaria, in quanto che facilmente un virtuoso si può compromettere coll' assumersi una scrittura che lo chiami in assoluto per il tempo nel quale in rigore del giorno potrebbe essere libero, ma in ragione della clausola del *circa*, o de' giorni imprecisati non può avere terminato il preventivo di lui obbligo, e così correrebbe il pericolo d' avere degli atti giudiziali a cagione della scrittura che termina, e delle proteste per danni da quella che lo attende.

Articolo II.

Esecuzione di parte.

Ciascun virtuoso tanto di canto che di ballo, qualunque siasi il di lui rango, è obbligato ad attivarsi, onde apprendere sollecitamente la parte che gli viene assegnata, tanto per non essere causa d' una maggiore fatica per gli altri suoi colleghi, quanto perchè lo spettacolo sia pronto per di lui parte il giorno stabilito dall' Impresa.

Virtuosi di canto.

§. 1. Parlando in prima del canto, è stabilito il termine entro il quale deve essere imparata qualunque opera nuova e difficile, ed un virtuoso deve per la propria parte essere pronto ad eseguirla nei seguenti; cioè:

Una grand' opera seria entro giorni quindici dalla ricevuta della parte. — Un' opera semiseria o buffa entro giorni dodici come sopra. — Una farsa entro giorni otto.

Tale consuetudine così spiegata è suscettibile di molte variazioni ristrettive secondo le diverse circostanze. Il caso che frequentemente accade, che uno spartito di primo spettacolo della stagione non si sostenga, e che al pubblico non gradisca, esige la più sollecita sostituzione di altra opera di ripiego; questa viene scelta comunemente di consenso colla Compagnia, e si preferisce già quella che sia stata eseguita o da tutte o dal più delle prime parti in altri teatri. In simili casi un' Impresa pretende che in pochi giorni essa vada in iscena, e perciò permetterà che per l' urgenza alcuni virtuosi che non l' hanno fatta, inseriscano qualche cantabile estraneo, e che essi sanno. Ecco dunque che se anche o la prima donna, o il musico, o il tenore, o il basso, o i primi buffi non hanno mai fatta la detta opera, e perciò non mai eseguita la parte che loro tocca, questa viene ridotta a poco, ed essendo già dagli altri conosciuta e maturata, le prove non riesciranno nè pesanti pel tempo nè per le repliche, nè faticose pel virtuoso al cui solo riguardo si fanno, giacchè gli altri anzi gli serviranno di grandissimo aiuto.

Tutti i virtuosi di canto sono obbligati ad eseguire la loro parte, e que' pezzi che sono originali dello spartito. Nessuno indistintamente può levare o sostituire o aggiungere pezzo alcuno senza il dovuto assenso ed intelligenza

dell' impresario : nè questo permetterà che si levi , cambi, o aggiungasi un duetto ed altro pezzo concertato senza che le parti che entrano nell' esecuzione suddetta volontariamente vi aderiscano : così del pari le seconde parti non potranno fare variazione in ciò che loro tocca senza il necessario assenso della prima parte cui esse appartengono .

Sebbene questa sia una massima generale , vi sono però diversi casi che consigliano un temperamento a quanto si è detto , e cioè , quando la tessitura della musica d' una parte d' un cantante non corrisponde alla di lei voce, per cui conviene o accomodarla se ne è suscettibile , o cambiarla senza eccezione , sostituendone altra che sia di gradimento all' attore stesso ; — quando quel tal pezzo di musica sia già stato sentito ed eseguito altre volte sull' istesso teatro da altri artisti che lo avessero per loro comodo inserito in diversi spartiti , e massime se questo successe poco tempo prima ; — quando l' attore che deve eseguirlo sia inviso al pubblico , o preso in aspetto burlesco , per cui non convenga avventurarlo in un pezzo sia isolato , sia concertato con altri , giacchè l' Impresa deve evitare tutto ciò che può nuocere tanto alla persona che al complesso degli altri .

In questi casi conviene che ciascuno rinunci al proprio diritto , giacchè l' interesse e l' amor proprio particolare d' un individuo non deve essere di nocumento al totale dello spettacolo , e meno poi arrischiare un maggior sacrificio dell' Impresa .

Virtuosi di ballo.

§. 2. Passando al ballo , i virtuosi sono obbligati a prestarsi a tutte le prove alle quali per ordine del compositore sono chiamati , quando anche l' impegno portasse dell' alterazione nel solito orario ; e quindi deve il virtuo-

so prestarsi a tutto quello di cui viene incaricato ed ammaestrato a norma di quanto esige e permette la qualità per la quale venne scritturato.

Il compositore è il capo senza eccezione del personale tutto che forma il ballo; ed un virtuoso deve eseguire quanto gli viene ingiunto, salvo che questo fosse contrario ai di lui diritti di scrittura, la cui cognizione sarà demandata alla Direzione, ed in questo caso il virtuoso non dovrà porre in campo pretesti o ragioni verso il compositore, ma bensì verso l' Impresa, la quale è obbligata a mantenere nella piena sua integrità la condizione accordatagli. E parlando qui specificatamente delle parti principali attrici nel ballo, verranno distinte le rispettive obbligazioni analogamente a quanto abbiamo già esternato nel capitolo delle Scritture.

Compositore.

§. 3. È dovere del compositore il presentare entro il prescrittogli termine, e se non fosse prescritto, appena arrivato alla piazza, i programmi de' balli che propone per la scelta tanto dell' argomento, quanto per le variazioni che credesse la Superiorità di farvi, ed alle quali deve sotto personale di lui responsabilità attenersi. Obbligo assoluto del compositore si è quello di fornire il così detto foglietto o partitura della musica che devesi eseguire nel suo ballo, la cui spesa di copisteria sta a carico dell' Impresa. — Obbligo del suddetto sono i figurini del vestiario, ai quali non potendosi attenere per la qualità delle drapperia, devesi però di essi eseguire il carattere, la forma e gli ornamenti. — Obbligo infine del compositore è il sorvegliare per la direzione del macchinismo, per l' oggetto degli attrezzi e per quello che riguarda il carattere degli scenari analoghi.

La mancanza per parte dell' Impresa, o per parte degli artefici, ec., alla piena esecuzione di quello che ragionevolmente esige e pretende un compositore, dà al medesimo un diritto di reclamo e protesta, principalmente contro l' istessa Impresa cui spetta fare eseguire le ordinazioni avute; diritto che si accresce in ragione della qualità del teatro, della stagione e della Compagnia, che gli danno una maggiore responsabilità, e per la quale una non compatibile delicatezza potrebbe comprometterlo.

Ballerini.

§. 4. Ai primi ballerini, ove non sia prescritta l'obbligazione di eseguire l' azione mimica, e che soltanto entrino ne' ballabili, per loro dovere spetta il comporre gli assoli, padedeux, terzetti o quartetti, ec. che vogliono eseguire, non che di fornire la partitura della musica relativa. Hanno diritto d' avere le ore necessarie per le loro prove, e debbono essere obbligati anche i ballerini de' concerti a prestarsi ove occorra l' opera loro, ec. Quando siano obbligati alle azioni mimiche, devono eseguire quelle che vengono ordinate in relazione alla loro scrittura, ed entrare ove occorre anche nei ballabili portati dall' argomento e facenti parte del ballo, restando fermo quanto si è detto sopra per i pezzi ai medesimi isolatamente devoluti.

Tale obbligazione è comune in ciò che gli riguarda anche ai grotteschi, essendo particolarmente di loro la così detta *operazione*, che è il ballabile del loro speciale carattere.

Sul diritto di comporla, osserverassi se la scrittura si esprime *a perfetta vicenda*: ciascuno metterà la propria operazione alternativa ogni ballo; in caso diverso, o si accomoderanno fra loro, o l' Impresa deciderà su quello che

crede che possa meglio riescire, e che possa essere più aggradito dal pubblico.

Debbono per altro i grotteschi prestarsi a tutte quelle parti e ballabili che oltre il loro particolare, verranno dal compositore ordinati a norma che le situazioni del ballo lo richiedessero.

Articolo III.

Sul regime personale.

Quando un attore, sia di canto, sia di ballo, ha firmato un contratto, la di lui persona e la di lui abilità è vincolata verso l' Impresa per tutto il tempo della scrittura stessa, e qualunque inconveniente di salute rimarrà sempre a danno dell' Impresa. Il caso di malattia formando un articolo separato nel susseguente capitolo, in questo non si tratterà che degli indispensabili riguardi che deve a sè medesimo un attore tanto prima d' andare in iscena, che nel tempo che agisce. Una dolosa mancanza a questi, o una viziosa ostinazione in contrario dà diritto alle Imprese di protestare i pagamenti e i danni al virtuoso che col fatto proprio reca un comprovato male agl' interessi della medesima.

Questi indispensabili riguardi, questi obblighi di regime personale che vanno osservati da un virtuoso in ciò che lo riguarda, e più o meno secondo siano più influenti sulla di lui qualità di canto o di ballo, sono stati qui ristretti ne' seguenti paragrafi, cioè — Vitto. — Conviti. Caccie. — Cavalcature. — Danze. — Veglie. — Campagnate. Tranquillità domestica. — Moralità. — Assenze.

Vitto.

§. 1. Questo riguarda più i cantanti che i ballerini, giacchè

l' azione diretta lo porta più sulla voce che sulle gambe. Quando un' Impresa conosce per fatto indubbio e per prova sicura che una prima parte massimamente abusi della qualità di cibi realmente nocivi alla dolcezza, flessibilità e forza di voce, sia generalmente adottato questo effetto, sia individualmente per esso solo o per la fisica debole costituzione personale, e che a malgrado dei confidenti consigli in proposito l' attore persista in tale metodo di alimento e di abuso, il cui effetto nocivo si renda indubitabile, confrontando l' esecuzione imperfetta de' proprii doveri, è questo il caso in cui l' impresario ha tutto il diritto di richiamare il virtuoso a quello stato di moderazione che non lo pregiudichi, protestando in caso que' danni che potrebbero essere comprovati sofferti, e che potrebbero forse anche legalmente giudicarsi.

Conviti.

§. 2. Altro oggetto che merita un preciso riguardo, specialmente alle parti cantanti, sono i conviti, dai quali ben rado va disgiunta qualche piccola alterazione del metodico sistema, alterazione che non può a meno di riescire di temporario pregiudizio ad un individuo delicato, e non uso a disordini benchè piccoli.

Questa precauzione, altrettanto giusta che necessaria, è particolarmente da osservarsi nei giorni di recita e nelle ore che precedono immediatamente quelle nelle quali l' attore deve agire.

Caccie.

§. 3. Dalla prima prova fino dopo l' ultima recita un virtuoso tanto di canto che di ballo non potrebbe far uso di questa sorte di divertimento. Troppo è manifesto il pericolo di deterioramento di salute, perchè un impresa-

rio non lo debba permettere, nè tollerare; e se il virtuoso abusasse contravenendo alla diffidazione avuta, può benissimo fargli intimare analogo precetto di proibizione. In fatti, come cantante, potrà garantirsi a malgrado di tutte le possibili precauzioni da una cosa dannosa alla di lui voce, nel mentre che questa soffre delle sensibilissime alterazioni anche nello stato il più costante di quiete e di riguardi? E come ballerino, potrà essere sicuro di evitare tutti i pericoli e disgrazie che s'incontrano in simili occasioni, e che se non sono che di poco momento per ogni altro, riesciranno di entità per lui, e per l'esecuzione de' suoi doveri?

Cavalcatura.

§. 4. Questo esercizio ginnastico moderatamente può essere permesso ed utilmente accordato ai ballerini, anche in giorno di spettacolo, perchè sui medesimi non può influire a danno, e massime se sono assuefatti a questa qualità di moto, e se lo usano in ore che poscia lascino un conveniente intermedio tempo all'esecuzione de' loro doro doveri. Per riguardo ai cantanti un' Impresa dovrebbe opporvisi, perchè non lo usassero nei giorni di recita, e per le attrici poi dovrebbe essere totalmente proibito, siccome troppo influente sulla forza e sulla flessibilità della voce. Nelle stagioni poi di freddo, o di costante umidità non dovrebbe essere giammai concesso.

Danze.

§. 5. La restrizione di questo paragrafo riguarda i soli cantanti. Siccome le feste da ballo tanto pubbliche che private, alle quali sarà invitato o vorrà intervenire il virtuoso, non avranno luogo che in serate di riposo o dopo lo spettacolo, così non sarà tanto rigorosa l'Impresa su

questo rapporto, quando non le consti d' un abuso che riescisse nocivo. Siccome ciò lascia un lungo sufficiente spazio di tempo pel riposo dell' individuo, così può essere tollerato quando l' esperienza comprovi che il fisico dell' attore non ne risenta danno, e che esso non trascuri que' riguardi necessari per non provarne conseguenza alcuna.

Veglie.

§. 6. Riescono sempre nocive, ed in particolare ai cantanti, e specialmente poi in estate, che sembra anzi giustificarle l' eccesso della stagione. Il nocumento che reca l' aria notturna ad un cantante, è tale che riesce qui inutile il parlarne; e un' Impresa avrà bene il diritto di proibire a' suoi virtuosi di non andar vagando la notte, e molto più il trattenersi in luoghi aperti, e massime dopo la fatica del teatro, siccome è certa l' impossibilità di non risentirne alterazione e danno.

Campagnate.

§. 7. Queste gite in villa così chiamate stanno in parità de' conviti, ec., e come tali vanno assoggettate alle stesse discipline, sebbene portino un minor pericolo di disgrazie delle caccie, cavalcature, ec.; ed in questo rapporto è da osservarsi che gli attori non possono allontanarsi dalla città per ove sono scritturati senza licenza dell' Impresa, come si osserverà all' altro paragrafo delle Assenze.

Tranquillità domestica.

§. 8. Questo paragrafo merita un particolare riflesso. Trattasi di avere una sorveglianza entro la famiglia del virtuoso, ciò che pare un eccesso di pretesa appena appartenente alle Autorità locali di questo incaricate; eppu-

re le Imprese possono pretendere una tale cautela, massime ove le dissensioni e litigi portino la non rara conseguenza di mali trattamenti corporali a pregiudizio della persona che agisce sul teatro. Un padre inumano, un marito bestiale, una madre furibonda, un parente collerico, e simili, che inveisce con via di fatti contro la moglie e i figli, ec., siccome questi debbono prestare l' opera loro mediante un regolare contratto, così andrebbe ad impedire l' esecuzione stessa, o renderla imperfetta. L' interesse dell' Impresa ed il servizio del pubblico non permettono che quegli urbani rimproveri e sufficienti correzioni che inducano a stabilire la quiete e la subordinazione nella famiglia, ma non potranno mai tollerare che gl' insulti, le minaccie ed i mali trattamenti alterino lo spirito ed il fisico del virtuoso ad esse addetto, e meno che lo spavento delle minaccie e le vie di fatto gliene alterino la salute, e lo inabilitino all' esecuzione perfetta de' propri doveri.

Se un attore avesse a rimanere inoperoso, o meno atto anche solo per qualche giorno all' esecuzione de' propri doveri per una simile comprovata causa, l' Impresa avrebbe diritto ad un' ampia protesta pel danno che le si arreca. Di più, sul di lei reclamo, e sulla verità che esporrebbe, avrebbe ancora il diritto di chiedere che l'Autorità locale prendesse delle misure efficaci onde allontanare il pericolo della recidività in simili fatti. Potrebbe infine anche instare e pretendere, secondo la circostanza legalmente comprovata, che l' attore o l' attrice che soffre simili trattamenti, venisse separata dalla famiglia, o persona che contro lei imperversa, ed essere con tutta prudenza, e coll' appoggio della competente Autorità ritirata, e consegnata ad altre persone, sulle quali non cadano eccezioni, e sotto la sorveglianza dell' Autorità stessa.

Moralità.

§. 9. Per una giusta delicatezza si ommette una estesa analisi di questo obbligo dei virtuosi d' ambi i sessi. Basterà il riflettere come la rilasciatezza de' costumi influisca sullo stato fisico; basterà l' avvertire quanto maggiormente lo addivenga sui cantanti e sui ballerini, perchè si conosca il dovere e la necessità di non abbandonarvisi, a malgrado che la pubblica opinione sia più indulgente verso le persone addette al teatro, come è più rigorosa verso gli altri cittadini.

Qualunque disordine sia per addivenire a danno del virtuoso, repetibile da questa causa, sarà sempre un titolo per l' Impresa di forti ragioni contro di esso, e tanto più in quanto che le malattie che ne derivano, oltre di influire direttamente sull' oggetto della loro professione, non sono mai di corta durata, per cui un virtuoso che abbia il contratto o per varie stagioni, o per annualità, a malgrado di ogni di lui sforzo e costanti medicinali, non potrà mai trovarsi in quello stato di perfetta salute, nel quale l' Impresa ha diritto di pretenderlo, salvo quanto si svilupperà in altro capitolo, ma in questo caso difficilmente potrà essere giustificato.

Assenze.

§. 10. Dal giorno dell' arrivo a tutto il tempo duraturo della sua scrittura, un attore non può assentarsi dalla piazza ove risiede senza debita intelligenza ed adesione dell' impresario, per qualunque siasi titolo. Non è già questa una irragionevole pretesa dell' Impresa, ma un giusto riguardo di necessaria precauzione pel servizio del teatro stesso, e senza questo non potrebbe un impresario essere

sicuro d' andare ogni sera in iscena all' ora stabilita , nè di avere tutti i virtuosi pronti al loro dovere .

Le disgrazie e gl' inconvenienti , se non si possono evitare , si può in questo caso certamente allontanarli , e non esporsi al pericolo che succedano . Il virtuoso comunemente ha l' obbligo di trovarsi al teatro un' ora prima dell' alzata del sipario , onde essere pronto ed in istato di calma . Quegli attori che abitano nel locale del teatro , e che possono venire già vestiti , si piglieranno più comodo, ed i ballerini ritarderanno senza recare sconcerto un' ora più de' cantanti , siccome il primo atto dell' opera glielo permette .

Osservata la cosa in questo aspetto , parrebbe che un virtuoso avendo tutto il giorno di recita libero , potesse andarsene ove gli aggrada ; basta che all' ora indicata si trovasse al suo posto e dovere ; ma riflettendo che un virtuoso che si allontana dalla città è esposto a mille pericoli di non potere per fatto non proprio essere a suo tempo ove è atteso , e trovarsi anche impossibilitato a mandarne il pronto avviso , si troverà ben ragionevole che un' Impresa proibisca all'attore l' avventurarsi ad un simile inconveniente . Non è la distanza che oppongasi ; sono gli accidenti che possono succedere , che consigliano questa misura . E difatti suppongasi una gita di alcune primarie parti di ballo , al cui ritorno accade una di quelle disgrazie che non sono rare , e che per offese riportate siano inabilitate a presentarsi sul teatro ; egli è certo che l' Impresa insciente di questo comincia lo spettacolo per la ragione che i ballerini vengono a loro comodo nel tempo del primo atto dell' opera : al momento che devesi cominciare il ballo si trovano mancanti alcune delle prime parti , e senza le quali non può alzarsi il sipario : sia o non sia arrivata la notizia della disgrazia sofferta , è certo che

l' Impresa è responsabile verso il pubblico, verso le Autorità del disordine che succedesse, ed anderebbe anche soccombente secondo la circostanza o alla restituzione de' viglietti, o al compenso d' altra recita. Tale danno e tale responsabilità ragion vuole che l' Impresa la riverberi verso quegli attori che dimentichi delle loro obbligazioni hanno in tal modo compromesso il servizio del teatro, come nulla sarebbe imputabile al virtuoso, se ne avesse ottenuto il preventivo permesso, giacchè essa deve conoscerne le conseguenze avanti di accordarlo.

La proibizione sopra espressa è costante anche nel caso che vi fosse un intervallo libero di uno o più giorni; che anzi in questo caso vi si aggiungerebbe un nuovo titolo, e cioè, che l' Impresa potrebbe per appunto ordinare qualche prova anche di pezzi isolati, o da cambiarsi, ed alla quale il virtuoso assente fosse indistintamente obbligato di prestarsi, o si rendesse tanto importante la sua parte che si fosse obbligati di tralasciare anche per gli altri.

Succedendo questo, l' attore partito senza la debita licenza incorrerebbe nel pericolo d' una protesta, la quale in faccia alla legge riescirebbe tanto più giusta, in quanto che l' Impresa saprebbe renderla importantissima col provare che l' assenza del virtuoso le impedisce di potere fare eseguire con di lei danno quanto aveva stabilito.

Non facendo parola anche di quello che potrebbe porre in campo l' Impresa in punto d' alterazione fisica del virtuoso, siccome l' abbiamo già dichiarato, ci sarà permesso il far conoscere che sebbene le Autorità conoscessero che più la speculazione che la verità avrebbe luogo in simile reclamo, pure quando l' Impresa si fosse messa in regola ed avesse documentato nel modo il più solido tale di lei reclamo, non potrebbero le Autorità medesime di-

spensarsi dal giudicare a favore della reclamante Impresa, e ciò a termini del contesto della scrittura, che si esprime essere il virtuoso obbligato a trovarsi *pronto per tutte le prove che occorreranno e che verranno ordinate, ec.*

Articolo IV.

Oggetti e spese spettanti al virtuoso.

Si è già detto negli antecedenti capitoli che i virtuosi sono obbligati a provvedersi e ad essere forniti a tutte loro spese del basso vestiario di qualunque siasi carattere, e di tutto ciò che è relativo al medesimo.

Volendo descrivere ciò che si contiene sotto questo rapporto di basso vestiario, basterà il dire che è tutto quello che è accessorio all' intero complesso del vestiario stesso, nel quale entrano le corone, elmi, cappelli, tanto all' antica che secondo le varie nazioni. Quello che è spettante al virtuoso, sono tutte le maglie, tanto bianche che colorite, calze, scarpe, stivaletti, stivali, guanti, fazzoletti, capelli, ricci, veli, fiori, pettini, diademi ed altri ornamenti da testa, nastri, fiori, piume, penacchi, arioni, e tutto quello che è ornamento personale che influisce sul carattere del personale, cioè finte gioie, perle, collane, cinture, braccialetti, orecchini, ec., siccome quello che per appunto costituisce il basso vestiario.

Le guarnizioni di nastri ai coturni, scarpe ed altre così dette alla contadina, e quelle che si ricchieggono per l' abito di borghese tanto per uomini che per femmine, sono tutte a carico del virtuoso.

Ai coristi però dell' opera è costume di molti teatri il somministrare il tutto, giacchè è ben difficile ottenere in essi la necessaria uniformità. Per i ballerini di concerto

poi che non ne fossero provveduti , ai quali assai spesso mancano i mezzi per fornirsene, bisognerà che l' Impresa gli acquisti ad un onesto nolo , e così anche far loro somministrare le scarpe secondo il carattere del ballo , e ritenere poi previa intelligenza ed accordo il rispettivo importo sulle rate de' quartali, salvo che siavi coll' Impresa una diversa convenzione .

L' Impresa non deve essere obbligata a pagare l' ultimo quartale a chicchessia prima che abbia restituito tutto quello che gli venne consegnato, e che avendolo incontrato e visitato non vi abbia trovato nè mancanza nè un vizioso deperimento , o per lacerazioni prodotte da negligenza , o macchie da poca cautela . Sull' ammontare del quartale essa potrà farsi compensare tanto sulla mancanza che su quel deterioramento che sia peritato non essere l' effetto del semplice uso e portatura .

Incombe pure ai virtuosi la spesa delle copie di musica , tanto di canto quanto di ballo , che per loro beneficio volessero adoperare in una straordinaria occasione o di serata propria , come si è detto , o di qualche collega per accrescere il concorso : come pure le spese di quel pezzo di canto che si volesse inserire nello spartito, senza la necessità indicata nell' articolo secondo del presente capitolo , e per il quale abbiano avuta l' adesione dell' Impresa , la quale in questi casi non sarà così rigorosa se ciò le ha prodotto un buon effetto .

CAPITOLO VI.

Casi fortuiti per massima.

Articolo Primo

Per consuetudine senza diritto d' indennizzazione.

I casi fortuiti che si accennano nelle scritture, ed a cagione de' quali resta sospeso il teatro e lo spettacolo, e per cui i virtuosi non hanno diritto ai loro emolumenti fissi che in ragione di tempo, sono: — Incendio del teatro. — Fatto di principe. — Lutto comandato. — Preci pubbliche. — Decreto d' alta Superiorità. — Misure di Polizia locale.

Incendio.

§. 1. Inabilitando la disgrazia d' un incendio in teatro, le Imprese al proseguimento dello spettacolo, vengono per ragione di giustizia esonerate dal residuo pagamento degli emolumenti accordati ai virtuosi, e seguito del teatro stesso, ferma però l' obbligazione di saldare i rispettivi loro crediti a tutto il giorno inclusivo nel quale avvenisse un tale disastro. Approfittando però le Imprese di tutto l' appiglio della circostanza, calcoleranno se più loro convenga il ripartire l' emolumento in ragione di giornate dall' arrivo alla piazza, o in ragione delle recite fatte.

Volendosi esternare un imparziale principio, il sentimento più vivo sarebbe che il pagamento si calcolasse in ragione appunto di recite fatte, piuttosto che altrimenti; e questa opinione è ragionata su d' un dato che mette alla sorte il maggiore o minor discapito tanto dei virtuosi che delle Imprese colpite da tale disposizione, alla quale per ciascuno è forza di sottostare.

E difatti suppongasi che l' incendio accada la terza o quarta recita, l' Impresa non avrebbe pur anco riscosso quanto importerebbe il già pagato primo quartale; se i virtuosi sono stati chiamati alla piazza da trenta o quaranta giorni prima che andasse in iscena lo spettacolo, l' Impresa dovrebbe pagargli in ragione del tempo che hanno consunto? Se invece ciò succedesse il giorno dopo che loro è stato pagato il terzo quartale, cioè passata appena la metà delle recite, l' Impresa potrebbe obbligarli a rendere il di più ricevuto su tale calcolo? Ecco dunque che valutando in caso d' incendio la perdita in proporzione delle rimanenti recite, la sorte stabilisce quel maggiore o minore sacrifizio che altrimenti ricadrebbe a tutto carico delle sole Imprese.

In questo riparto di emolumento non può essere contemplato alcuno degli accessorii, dei quali il virtuoso andasse per la sua scrittura ad avere diritto, come le serate di beneficio; tuttochè siano state assicurate le indennizzazioni di viaggio pel ritorno, quelle di alloggio per il proseguimento, e pel basso vestiario se fu accordato.

Che se le rovine e il disastro dell' incendio fosse di poco momento, o di tal natura che si potessero al più presto riparare, e potesse l' Impresa ripigliare il corso delle recite sospese, in allora starà a carico dell' Impresa stessa il dovere di corrispondere ai virtuosi l' eguale convenuto trattamento, meno i giorni in cui non fu aperto il teatro, e coll' adequata ritenuta in ragione di sei recite per settimana anche nel caso che per solito si fossero concessi due riposi ebdomadari a comodo de' virtuosi prima che avvenisse l' incendio suddetto. Quando però i virtuosi eseguissero tutte le recite come se non fosse avvenuto disastro alcuno, in allora non può essere fatta loro veruna ritenuta. Che se l' Impresa offerisce di far passare i virtuosi ad

altro teatro anche nella medesima città, ciò sarebbe oggetto d' un nuovo contratto, nè si potrebbero costringere i virtuosi ad accettarlo senza la libera loro adesione.

Fatto di principe.

§. 2. Sotto il vocabolo di Fatto di principe si deve intendere qualunque ordine che parta dalla superiore Rappresentanza governativa dello Stato, e che si dirami per la relativa esecuzione nelle città che le vanno soggette. Le misure di compenso alle parti vanno regolate nel modo istesso che per quello che risguarda l'incendio.

Preci pubbliche.

§. 3. Sebbene il Governo ordinando, o permettendo pubbliche preci, di raro proibisca gli spettacoli pure talvolta occorre che per una prudente misura obbligata si vegga o consigliata un' Impresa a tenere chiuso il teatro per un determinato tempo. In tal caso non sarà mai a condannarsi la medesima se sospende il corso delle sue rappresentazioni, e quindi per un tal tempo riduce colle misure sopra citate il diritto di pagamento a' suoi virtuosi, co' quali resta giustificata del titolo col fatto comprovato.

Lutto.

§. 4. Altra circostanza per la quale i teatri sono soggetti ad essere chiusi e sospesi, si è quella della morte d' alcuno della reale famiglia regnante. Secondo la qualità e rango dell'augusto personaggio che manca a' vivi, il Governo ordina il maggiore o minore lutto, nel qual tempo i pubblici spettacoli e le pubbliche feste debbono tacere ed essere sospese.

Col calcolo sopra indicato l' Impresa sospende i paga-

menti in ragione di recite, e decima ai virtuosi a lei addetti altrettanto dell' emolumento stabilito per la stagione, annata o mesata.

Decreto d' alta Superiorità.

§. 5. Sotto questo paragrafo s' intenderà una forza superiore d' armata, o come siasi di competenza militare, come potrebbe succedere o in teatri nella città di fortezza, o in caso di ritirate, d' invasione nemica, di truppa accampata, e per tutti quei imprevedibili casi pei quali l' urgenza consiglia disposizioni istantanee, a cui non si può opporre nè diritto di contratto, nè istanze, siccome trattasi di misure e servizio assai più importante.

Misura di polizia locale.

§. 6. Nei teatri alle volte accade che un certo spirito di partito cominciando in pro e contro dello spettacolo e degli attori, si sviluppi poi in una personalità fra i partigiani stessi, che amalgamando il loro mal umore particolare agli oggetti teatrali, questi non servono che di pretesto a quella. Vigile l' Autorità locale a prevenire le conseguenze tali di disordini, soventi ha trovato nella giusta di lei saviezza la misura straordinaria d' una immediata sospensione del teatro, come luogo d' origine del tumulto, e punto di riunione per l' incremento. Egli è ben certo che qualunque disposizione che ha per iscopo la pubblica quiete deve essere eseguita mercè la dovuta obbedienza, e ben anche applaudita per il reale vantaggio di assicurare la pubblica tranquillità.

È questo un fatto che cade nella categoria dei fortuiti, per la cui massima non v' è luogo a diritto di pagamento per quel tempo nel quale il teatro resta inoperoso,

ed a cagione della cui inazione l' Impresa non può introitare quei proventi che si sarebbero potuti incassare :

Articolo II.

Casi fortuiti portanti un diritto d' indennizzo.

Nel modo che i casi contemplati nell' antecedente articolo sì per loro natura , come per una ragionevole consuetudine , non danno verun diritto ad essere compensati ; così quelli che verranno trattati nel presente dovrebbero essere o transati , o indennizzati a termini di un' adequata proporzione , e sono i seguenti : Cessione provvisoria di teatro . — Spettacoli straordinarii . — Sostituzione di virtuosi . Mancanza di cosa locata o concessa. — Mancanze di attività indirette stabilite nel contratto .

Cessione provvisoria di teatro.

§. 1. Dato il caso che mediante regolare contratto nel tempo che l' Impresario o attende la Compagnia già scritturata , o si dispone ad andare in iscena , o abbia l' opera già in corso , e che per qualche fausta straordinaria circostanza piacesse al Governo , al Municipio , o alla Società de' palchettisti di dare o un grandioso spettacolo, o di prevalersi del locale del teatro per altre feste ; quantunque quest' ordine partisse dal Governo , o dal Sovrano medesimo , l' Impresa avrebbe diritto di essere rimborsata e compensata , giacchè tratterebbesi di sospendere o di sciogliere un contratto , o parte del medesimo , per un titolo del tutto estraneo .

Nè gioverebbe in tale emergente che le Autorità locali mantenessero all' Impresa l' uso del teatro per il quantitativo di recite stabilito che andrebbe a riescire ripartito, e che compensassero i virtuosi in ragione del maggior tem-

po che si devono trattenere alla piazza, giacchè il danno derivato all' Impresa va ad essere calcolato nel seguente principio. L' impresario che avesse dovuto dare trenta recite, queste nella solita progressione terminavano all' incirca in un dato giorno; per questa epoca esso poteva contrarre successivi impegni non solo, ma nell' intervallo avendo assunto delle passività, poteva essere col regolare introito in situazione di estinguerle. Se questa stabilita progressione gli viene intralciata, e che l' occupazione del di lui teatro gli porti una variazione di quindici o venti giorni, come potrà al medesimo negarsi il compenso dei danni, o per mancare al successivo assunto impegno, o per essere inabilitato al pagamento dei debiti in iscadenza?

Come egualmente si potrà obbligare un' Impresa a tranquillizzarsi per tali misure senza un ragionevole compenso, nel mentre si vede giornalmente in effetto che un pubblico che ha goduto per alcune recite o alcun tempo un grandioso spettacolo, o delle straordinarie brillanti feste, è quasi impossibile che sappia di nuovo gustare del primo divertimento con attori inferiori già sentiti, resi ancora meno accetti dal confronto di quelli che fecero parte nel grande spettacolo ieri terminato?

Simili titoli portano all' Impresa un reale diritto ad ottenere una congrua indennizzazione, basata su que' documenti che le Autorità saggiamente chiederanno ed esamineranno onde appoggiare il loro decreto, sia che si comprovi il danno pel tempo per l' Impresa reso infruttuoso, sia sull' adequato del provento giornaliero che davale il teatro stesso, sia pel rimborso del di più pagato, o da pagare agli attori che sonosi trattenuti oltre l' obbligo della scrittura, sia per quanto si poteva aspettare di adequata utilità in tale favorevole circostanza.

Spettacoli straordinari.

§. 2. Il caso su esposto si potrebbe verificare anche senza la cessione precaria del teatro; ed in questo caso, salva sempre l' intangibilità degli emolumenti de' virtuosi, i quali non possono sofferire nè diminuzione nè ritardo, l' Impresa che se ne incarica, o che combina un contratto assoluto, allora deve calcolare anche per l' emolumento di quelli che attualmente sono in iscena, e che non fossero adoperati in tale nuova compagnia. Tutto quello che si è detto in proposito sulla cessione dei teatri, sta egualmente fermo per gli spettacoli straordinari in ciò che è diritto dell' Impresa.

Sostituzione di virtuosi.

§. 3. Un impresario allorchè ha presentato la nota de' suoi personaggi secondo la qualità e cartello che gli è prescritto nel contratto, e che ne ha ottenuta la regolare approvazione, esso ha pienamente adempito al proprio dovere. Se una prima parte arriva alla piazza in istato perfetto di salute, che nulla le sopravvenga in contrario, che abbia il cartello richiesto, o che sia stata approvata ed accettata da chi s' aspetta, quantunque avesse la disgrazia di non piacere al pubblico, non potrà già per questo l' Impresa essere obbligata a sostituirne un' altra.

Ma succede benissimo che le Commissioni e Presidenze, sapendo che un migliore attore o valente virtuoso si trova in libertà, pretenderebbero che l' Impresa dovesse scritturarlo. Tutto si può ottenere, ed un impresario non si rifiuterà mai di aderire, sempre che questa sostituzione non torni in di lui sacrificio e danno l' effettuarla.

Ecco ciò che in simile evenienza dà diritto a compenso, e che senza un' amichevole trattativa non potrà

essere obbligata l' Impresa ad eseguire, quand' anche la Commissione o Presidenza istessa volesse per intero pagar l' attore del proprio. Ciò è nel più stretto rapporto di diritto; giacchè quando l' impresario fedelmente adempia a' suoi obblighi, che ottenne l' approvazione delle sue proposte, egli è per quel tempo il legittimo e solo padrone del teatro e degli attori: esso non può e non deve senza reciproca intelligenza permettere il discredito che si verificherebbe a carico dell' attore che cessasse. V' è il riflesso che abbiamo già accennato, che indirettamente anche può essere perniciosa ai di lui interessi la troppa abilità dell' attore che si desidera, tanto per la stagione nella quale deve agire, quanto per le altre in avvenire, giacchè un pubblico che si accostuma al sublime, disaggradisce il mediocre.

Mancanza di cosa locata e concessa.

§. 4. Le Commissioni o Presidenze de' teatri, e specialmente di quelli di proprietà mista danno e concedono l' uso de' locali, ed anche delle robe che da tempo sono state e sono accordate per uso e servizio dell' Impresa teatrale, e di cui ne hanno per solito goduto gli altri impresari. Può succedere benissimo che i proprietari diretti dei detti locali e robe, o il bisogno delle Autorità civili o militari le obbligano a prevalersene a malgrado di tutte le rimostranze che si potessero fare. Dalla qualità, quantità e situazione de' locali dovrassi calcolare il diritto di rimborso; ma questo calcolo non si deve fare isolatamente, per la ragione che un titolo di maggiore pretesa potrebbe essere anche il tempo nel quale l' Impresa ne viene privata. Così dicasi di robe inerenti al teatro, e che queste, benchè promesse e consegnate all' Impresa, da un momento all' altro occorressero per qualsiasi titolo, e le ri-

chiamassero, e l' Impresa ne risentisse un danno facile a riconoscersi, o per la ristrettezza del tempo, o per l' impossibilità di sostituirne altre eguali, o a prevalersi d' altri locali; ciò dovrebbe essere in una regolare liquidazione, tanto per la natura in sè stessa della cosa, quanto per le circostanze che l' accompagnano.

Sta benissimo che senza veruna formalità la forza superiore possa secondo i casi approfittarsi di quello a cui l' urgenza le da il diritto; ma sarà altresì incontrastabile che una cosa stata locata e concessa non possa in fraude ed in contravvenzione d' un contratto venire gratuitamente ripresa.

Mancanza di attività indiretta stabilita all' atto del contratto.

§. 5. Una Commissione o Presidenza può accordare il suo teatro ad un impresario, perchè dia quell' opera e que' soggetti che vanno a stabilire, e promette al medesimo un correspettivo sia in denaro, sia in robe, sia in pagamenti di spese, oppure concedendo il permesso di qualche giuoco, o permettendo nel teatro un determinato numero di tombole. Esprime il contratto che l' opera debba essere pronta per quel dato giorno, che si fissa nella scrittura secondo la stagione o di carnovale, o altra, o pure per l' epoca d' una fiera, o per la ricorrenza di qualche festa, o pel soggiorno di qualche real personaggio.

Su questo dato e consimili, che bene spesso hanno luogo, l' Impresa che stabilisce il suo contratto, è ben certa che avrà antiveduto le circostanze che rendono calcolabile una maggiore proporzionata attività, tutto che incerta nel suo determinato calcolo; e quindi il di lei contratto devesi risguardare non già sul comune di ciò che s'

introita, ma sull' introito presumibile pel favore della circostanza per la quale è stato stipulato il contratto.

Suppongasi che ne' seguenti tre casi si verificasse l' inadempimento delle cose promesse, e cioè: se per misure politiche, militari o sanitarie la solita fiera nel contratto nominata, e per la quale si è stabilito, sebbene tacitamente promessa, non avesse ad avere luogo, o fosse protratta ad un tempo per l' Impresa e pei virtuosi incompatibile: se per le eguali ed ancor più forti misure non venisse permessa la festa o funzione sacra ad una ricorrenza per la quale è numeroso il quantitativo de' forastieri che intervengono, ed al cui riflesso venne stabilito il contratto: se l' alta Superiorità non approvasse più la solita concessione de' giuochi già permessi all' Impresa, e che limitasse il numero delle lotterie e tombole ad un numero minore di quello del contratto stato accordato; sarà facile a ciascuno il convincersi dell' assoluto diritto ad un proporzionato compenso, siccome manca il primo adempimento del contratto per parte della sola Autorità che lo ha stipulato. Gl' introiti che assai più vantaggio recano alle Imprese, e provenienti dalle fiere, dalle feste e dalle tombole, sono certi per sè stessi, quantunque incerti nel loro ammontare; ma però non v' ha dubbio che costituiscano alle Imprese il diritto di rimborso, il quale va ad essere stabilito nella proporzione in cui legalmente verrà fissato l' ammontare del danno.

Nè qui giustamente potrà mai porsi in campo dalle Commissioni il titolo di caso fortuito, contemplato nell' antecedente articolo, nè come fatto di principe, nè come misura d' Autorità suprema.

Un decreto che proibisca una fiera, che sospenda una funzione, che limiti una concessione, non impedisce che agisca il teatro come più piace. Ma se questo teatro

si è stabilito sul ragionevole dato del solito adequato prodotto, che sta in ragione della solita concorrenza allo spettacolo, mancando la causa forse principale di questa, e dipendendo essa dalla proibizione su riferita, l' Impresa avrà diritto di essere proporzionatamente compensata in quel modo e limite che formerà l' oggetto d' un amichevole transazione. Per quanto sia certo il diritto, sarà sempre la cosa la più ardua il comprovare legalmente lo stato liquido di utile perduto e danno sofferto; quindi riescirà sempre di reciproca utilità il non calcare le vie del foro, ma bensì il rimettersi al giudizio di probi conoscitori dell' azienda. Quando non convenisse l' intero scioglimento del contratto stesso, le parti potrebbero avere un dato reale onde appoggiare le reciproche pretese ed accordo.

Nel primo e secondo accidente contrariato, cioè di sospensione di fiera o di festa, calcolata la qualità della Compagnia e la stagione, si avrà l' appoggio dal tenere nota degli introiti tutti dipendenti da ogni ramo di attività del teatro, al confronto del solito ad incassarsi, in tale occasione si conoscerà il *deficit* che ne è pervenuto, e sul medesimo si avrà il punto di appoggio onde trattare il compenso.

Nel terzo, le lotterie, o tombole, col consueto di quello introitato, tanto in detta stagione che nelle altre si conoscerà l' utile che approssimativamente ne deriva per ciascuna all' Impresa, e quindi più facile ad essere liquidato il danno e stabilito il compenso.

CAPITOLO VI.

Casi impreveduti dall' Impresa.

Articolo Primo

Malattia dei Virtuosi.

Il principio generale della propria conservazione è tanto radicato nel cuore dei virtuosi, dal giorno del loro arrivo alla piazza sino all' ultima recita, che sono attentissimi non forse ad evitare tutto quello che può nuocere, quanto a curare i più leggieri sintomi d' un male talvolta immaginario. Anzi sembra che queste piccole malattie siano proprie delle sole prime parti, ed allorchè hanno o un grande incontro, o che non sono applaudite. Pel primo, la più piccola alterazione di salute interessa vieppiù il pubblico a favore dell' attore; pel secondo lo giustifica se non può meglio eseguire la sua parte.

Siccome l' etichetta del teatro prescrive, massime al gentil sesso, questi mali che i critici chiamano di formalità; così è bene che ne sia fatto un piccolo cenno. Sarà essenzialissimo che un impresario non dimostri il menomo dubbio sulla verità di simili indisposizioni, onde non esporre il virtuoso a non volere darsi guarito entro le solite ventiquattr' ore, per comprovargli che realmente doveva essere ammalato. Ma siccome sta nella fisica nostra costituzione, a malgrado delle più circospette cure e regime personale, l' andar soggetti a delle malattie anche le più serie, e che per appunto i virtuosi, sia pel viaggio cui sono obbligati anche nelle stagioni le più ingrate, sia per la diversità del clima e dell' atmosfera, l' uso de' cibi diversi dal loro comune, possono essere tutte cause legittime d' una malattia, e tale che meriti particolare riguardo

e pronta cura; così si è creduto importantissimo questo argomento, ed a maggior chiarezza si dividono le malattie in esistenti e tacitate all' atto della scrittura; — in malattie sopravvenute nell' intermedio dalla scrittura alla piazza; — in malattie sopraggiunte dopo l' arrivo e nel corso della scrittura medesima.

Malattie esistenti e tacitate all' atto della Scrittura.

§. 1. Un virtuoso allorchè sottoscrive un contratto, e conosce in sè medesimo un difetto sia organico, sia di tarda guarigione, e che la durata di questo possa influire sulla minore di lui attitudine a disimpegnare le obbligazioni assuntesi, e non lo notifica all' atto della scrittura, tradisce sè medesimo, la buona fede del contratto e l' interesse dell' Impresa.

A simili tratti però la generale consuetudine ha provveduto col dare diritto alle Imprese di sciogliere la scrittura stessa, e di ripetere i danni che potranno giustificare essergliene derivati.

Venendo alla descrizione delle malattie di cui si deve parlare in questo paragrafo, quelle che meritano particolare attenzione, e che realmente possono avere il massimo effetto e mala conseguenza, sono le gravidanze ed i parti.

Le gravidanze, siano esse o no legittime, quando sono tacitate e non dichiarate (colla cautela che può esigere la circostanza) all' Impresa contraente all' atto della scrittura, danno diritto a quella di ritenere nullo in ogni sua parte il contratto, e riservare le proprie ragioni contro l' attrice medesima; e questa massima risulterà sotto qualunque áspetto sempre appoggiata alla ragione: ed infatti, o la gravidanza progredisce al lontano termine nel

tempo che la virtuosa è alla piazza ed agisce sulle scene, omettendo pure il carattere da sostenersi, e la parte ch' essa fa, per la quale sarebbe incompatibile lo stato di tumescenza che non potrebbe essere tollerato dal pubblico, come potrà negarsi in essa una continua alterazione nella quale per necessità si trova una femmina in tale incomodo stato? Ciò basta perchè nessun professore di facoltà medica possa assicurare all' Impresa una continua perfetta disposizione nell' attrice, sia di canto che di ballo, onde potere esattamente compiere il suo dovere, siccome non è in lei il farlo. O la gravidanza compie il suo termine nel corso delle recite, e cioè dopo l' arrivo dell' attrice alla piazza, e l' impresario sarà obbligato o a sostituire altro soggetto (anche in via di supplemento), o attendere il di lei ristabilimento, sul quale non si può essere tranquilli, e massime dovendo esporsi sul palco ove sono più frequenti le cause di ricadute in simili malattie. O il termine ha luogo nel tempo intermedio della scrittura, e prima che l' attrice venga alla piazza, e chi potrà garantire l' Impresa della perfetta di lei guarigione, ed assicurarla che niun nocumento è stato prodotto alla forza, flessibilità e dolcezza della voce, o all' agilità e forza delle gambe e del corpo? Che se queste gravidanze saranno state come sopra notificate all' Impresa all' atto della scrittura, e che in progresso ne avvenga poi a danno di essa alcuno de' casi sopra esposti, non avrà l' attrice a temere che contro lei abbia luogo alcuna protesta o lite per danni, anche nel caso che la condizione di stato libero non legittimasse tale situazione ed accidente.

Per riguardo alle altre malattie, come sarebbero quelle che cadono nella categoria delle organiche ed irremediabili; quelle d' una difficilissima guarigione, sebbene lasciano per alcun tempo tranquillo l' individuo, come sa-

rebbe le epileptiche, quelle che non hanno dato sicuro di tempo per la guargione, e di sospetto effetto per le conseguenze, come le veneree, quelle che si conoscono sotto il nome generale di viziose affezioni o doglie articolari; infine tutte quelle che sono già per qualche tempo ad incomodare il virtuoso, esso deve notificarle, sebbene abbia la morale e fondata presunzione di essere perfettamente ristabilito all' epoca nella quale deve adempire la scrittura.

Il di lui silenzio su questo rapporto, e l' accidente che nel tempo suddetto si sviluppasse la malattia tacitata, gli porterebbe un' immediata protesta. Questa malattia, che l' Impresa col regolare mezzo de' professori non tarderebbe a verificare che già in esso esisteva all' epoca che sottoscrisse la scrittura, darebbe luogo ad un regolare atto e ad un conseguente giudizio che il virtuoso non avrebbe diritto ad emolumento; siccome andrebbe sciolto il contratto, e di più sarebbe responsabile de' danni che soffrirebbe l' Impresa.

Malattie sopravvenute nell' intermedio dalla scrittura alla chiamata alta piazza.

§. 2. Dall' epoca della scrittura a quella nella quale un virtuoso è chiamato alla piazza, passano solitamente alcuni mesi, e qualche volta anche un anno. Facile è dunque che in questo tempo sopravvenire possa al virtuoso una di quelle malattie che o per la loro durata, o per l' effetto di pregiudizio portato all' individuo, facciano temere d' un perfetto ristabilimento per l' epoca che esso deve adempire la scrittura stessa; in questo caso è assolutamente di suo dovere il notificare l' emergente all' Impresa, onde garantirsi da quanto si è retro accennato.

Egualmente, e più ancora devesi notificare lo stato di gravidanza nel quale la virtuosa s' accorgesse d' essere en-

trata dopo la scrittura, indicando anche l' approssimativo tempo in cui avrebbe luogo il parto, per norma dell' Impresa, la quale sebbene possa sciogliere il contratto, lo potrebbe anche convenire di mantenerlo, mediante quelle variazioni nello spettacolo o nel personale che fosse del di lei vantaggio, e prevalersi pure della detta virtuosa egualmente che se non fosse in tale stato.

Obbligo eguale sussiste, se la virtuosa avesse il tempo intermedio anche d' un anno tra la scrittura e la chiamata, e che in questo intervallo sopravvenisse la gravidanza e succedesse il parto, e fosse perfettamente ristabilita dal puerperio. La ragione di questo si è, che siccome il parto può lasciare un' alterazione tale nel fisico della virtuosa che diventi un difetto da non potersi superare, così quando essa avrà notificato tale di lei stato a suo tempo, sarà della diligenza dell' Impresa il tenersi informata e del di lei buon essere di salute, e di quel qualunque cambiamento che potrebbe essere avvenuto a pregiudizio del fisico della virtuosa, e dell' interesse di lei particolare.

Malattie sopraggiunte nell' esecuzione della scrittura.

§. 5. Giunto il virtuoso alla piazza, il viaggio fatto, la fatica delle prove, quella di una gravosa esecuzione possono benissimo sviluppare delle malattie che col solo riposo o piccola cura si guariscono, ed alle quali il virtuoso non va soggetto, quando queste malattie non siano di quelle già contemplate negli antecedenti paragrafi, o già siano state notificate, e che si sviluppassero dopo la prima prova di ballo, o dopo ricevuta la parte se di canto: in questi casi se il virtuoso non si trovasse in situazione di poter agire in modo alcuno, l' Impresa non po-

trà fare verun atto, o lo dovrà pagare come se fosse in perfetta attività.

Maggior diritto ancora lo avrà quel virtuoso che viene sorpreso da malattia sia di breve o lunga durata, la quale non sia della classe delle già accennate, ma che però non sia ripetibile come conseguenza o da fonti impure, come le gravidanze non legittime, le veneree, quelle di crapula o di ubbriacchezza, tanto per se medesime, quanto provenienti da alienazione di mente, o di forze prodotte dalle medesime.

Infatti, se un virtuoso, il cui regime personale di vitto, di condotta e di morale, non dà luogo al più piccolo sospetto e lagnanza, viene attaccato da una malattia accidentale anche grave, la cui origine non può ripetersi da alcuna di dette prossime cause, perchè deve andare soggetto ad un triplice danno? esso diventa appunto triplice per la malattia in sè stessa, pel sacrificio che ingiustamente si pretenderebbe, per lo svantaggio che portano alla professione simili accidenti, e pel dubbio di una perfetta e duratura guarigione, e del pericolo di ricadute.

Che se poi questo virtuoso potrà essere convinto che tale di lui malattia provenga o dall' abuso di caccia, o da sregolatezza di vitto, o da rilasciatezza di costumi, se potrà provarsi al suddetto che siagli successo qualche disastro alla caccia, o che l' intemperie sofferta sia la causa prossima della di lui attuale infermità; se la sregolatezza del vitto e l' abuso delle bibite gli avranno cagionato tale sconcerto, o se nello stato di ebbrezza avrà sofferto o cadute o altro nell' individuo; se infine l' effeminatezza non gli fosse stata avara di que' mal augurati compensi coi quali premia i suoi proseliti, dovrà l' Impresa soccombere agli effetti dell' imprudenza, della sregolatezza e dell' immoralità?

È verissimo che ben di raro si possono ottenere quegli estremi che legalmente convincano e diano prove delle cause reali di simili inconvenienti ; ma è bensì vero che quando saranno fatte osservare , e si sorveglierà perchè siano eseguite le giuste prescrizioni del regime personale , le Imprese avranno aperta una strada facile a mettersi per appunto in istato di prova come richiedesi da quelli che vogliono far uso del loro diritto.

Che se questi impensati accidenti ponessero un virtuoso, sia di canto che di ballo, loro malgrado, in uno stato da non proseguire il corso delle rappresentazioni , e prestarsi fino al termine del suo contratto , l' Impresa che non potrebbe rifiutarsi dal pagare gli appuntamenti , può però obbligare il virtuoso a restare alla piazza a di lei disposizione , per riassumere la di lui incombenza ed eseguire quanto gli spetta , ogni volta che la Facoltà medico-chirurgica lo dichiarasse in istato di poterlo fare .

Articolo II.

Misure di giustizia o polizia contro un attore.

Questo articolo risguarda interamente la soluzione del quesito : Se un virtuoso dopo che è arrivato alla piazza , o che si trova già in iscena , viene per ordine dell' Autorità giudiziaria o politica arrestato , non già per discipline di teatro, ma per trasgressioni o delitti che abbia commessi , o dei quali sia indiziato a segno di vedersi contro esso promossa l' assicurazione della persona, possa e debba pretendere il pagamento della di lui scrittura ?

Quantunque a prima vista sembri che la domanda meriti una risposta negativa , pure vi possono essere delle circostanze che consiglino un particloare riguardo .

Una imputazione che vesta l' aspetto della probabilità, e di grave suspicione, produce *ex jure* una misura assicurativa; ma siccome poi la rettitudine de' tribunali quanto ferma ed esatta, altrettanto sarà sollecita nello sciogliere i vincoli di personale libertà, se non si verificano gli estremi che corroborano il sospetto e lo rendono fondato sul risultato del processo; così nel caso di comprovata innocenza, o di indizi meno positivi, per tale arresto il virtuoso, che dobbiamo ritenere come rilasciato per titolo di non provata imputazione, o assolto per non constare in modo alcuno dell' imputazione stessa, non dovrebbe avere doppiamente sofferto; ed un' Impresa ragionevole che già avrà supplito o senza spesa, o con un limitato sacrifizio, potrebbe registrare questo pagamento alla partita de' danni impensati, come se il virtuoso fosse stato accidentalmente ammalato, piuttosto che pretendere da esso una riduzione che aggravi la disgrazia sofferta.

Che se il virtuoso ha mancato ai doveri del cittadino, si è coperto di delitto, o si è reso l' oggetto di ricerca d' altra Potenza, per cui il Governo crede di eliminarlo dai suoi Stati, la Giustizia d' averlo nelle sue forze, ed il Principe di farne consegna all' estero dominio che lo richiami, in allora l' Impresa non potrà essere tenuta a pagarlo che in ragione di recita, e colla proporzione di cui si è parlato all' articolo dei casi fortuiti per massima.

Che se poi il virtuoso si fosse allontanato con *ispreto precetto* dal luogo ove doveva dimorare per ordine di competente Autorità, o che si fosse scritturato preventivamente con altra Impresa, e per cui dietro domanda di quella, o reclamo di questa, fosse stata emanata la requisitoria o l' ordine pel di lui arresto, in allora non solo non avrebbe diritto ad emolumento alcuno, ma incorrereb-

be anche nella penale di compensare tutti i danni e spese che l' Impresa proverà d' avere sofferti per tale inconveniente .

Articolo III.

Ritardo dei pagamenti.

Uno de' frequenti scogli nel vasto mare teatrale , ne' quali una meno solida Impresa va ad urtare , egli è il ritardo de' pagamenti . Questi urti fatti maggiori da quelli stessi che dovrebbero minorarli , portano poi un conseguente generale naufragio . . . . È verissimo che il virtuoso ha il diritto d' essere puntualmente soddisfatto per quella ragione medesima che ha l' obbligo e la personale responsabilità d' eseguire il suo dovere . Verità incontrastabile del pari è quella, che un numero d' impresari sanno deludere i loro virtuosi sino al punto che poi tradiscono le loro aspettative . Ma non si potrà negare che la rovina di molti impresari sono i virtuosi medesimi , che coll' ingigantire pochi residui di credito , e moltiplicando gratuitamente i giorni che ritardano al loro saldo , sparlano dell' impresario e delle sue finanze in un modo che interdice la strada onde trovare una supplettoria risorsa ; ciò che compromette il di lui credito , lo incaglia nelle sue speculazioni , e mette in avvertenza chi deve sborsare denaro ; e così direttamente intaccando l' Impresa , indirettamente rovinano i propri loro interessi .

L' esempio ci persuade d' altronde che questi reclami fuori d' ordine , che pongono in campo senza rimediare , provengono talvolta da quelle istesse prime parti che ben provvedute di mezzi non possono sentire il minimo pregiudizio per qualche poco di dilazione .

Questi ritardi se provengono dall' incaglio dell' Impresa per non poter esigere per qualche incidente o parte della dote, o perchè la cassa degli abbonamenti non ha introitato quanto basti, o perchè le spese dello spettacolo furono considerabili, o per altri consimili titoli, non debbano allarmare il corpo de' virtuosi, il quale però non deve mancare de' necessari acconti secondo il bisogno particolare e proporzionato allo stato di ciascuno.

Se l' Impresa può comprovare lo stato di attività nella quale si trova, calcolando le esigenze certe da farsi, e i maggiori introiti che particolarmente nel carnovale si fanno agli ultimi giorni, in allora non deve aver luogo verun reclamo, o almeno sarà più l' effetto del mal animo e della personalità, che altro, il ricorrere contro un impresario che non trovasi in passività, e che dipende dal fatto non proprio se gli mancano que' fondi sui quali a norma del contratto poteva liberamente contare, e che gli vengono protratti. Cambierà bene giustamente d' aspetto la cosa, se il ritardo fosse imputabile alla mala fede dell' impresario, o se realmente l' azienda teatrale fosse in istato di disordine, e che lasciasse dubbio ad un pericoloso termine. In allora è troppo giusto che il virtuoso debba garantirsi nel modo possibile dal rischio di rimanere esposto co' suoi emolumenti.

In tale emergente è dove il malcontento e la discordia intestina rovinano i reciprochi interessi, giacchè ciascuno pensando ai casi propri crede di potere anche con non molta delicatezza sacrificare quelli degli altri, non persuadendosi che ove non regna un perfetto accordo, in tali circostanze nulla si ottiene, ed anzi si procurano alle Imprese i mezzi di approfittare ove nol dovrebbero nè potrebbero.

Giustissimo sarà pertanto un regolare reclamo, al qua-

le debbano interessarsi i primi attori pel comune interesse di quelli che agiscono seco.

Siccome il virtuoso, come si è detto al capitolo terzo, articolo secondo, assume un indiretto impegno col pubblico e colle Autorità, siccome non può rifiutarsi di adempire gli assunti obblighi; così ha diritto che le Autorità amministratrici del teatro assumino il loro patrocinio, e diano quelle disposizioni che garantiscano l' interesse de' creditori privilegiati, quali sono gli attori che agiscono, le orchestre, gl' inservienti e le spese d' illuminazione.

Sarà cura ed interessamento della Direzione e de' virtuosi medesimi il delegare anche con approvazione, occorrendo, dell' Autorità locale un individuo di comune confidenza e di onesta opinione a controllare l' Impresa, richiamando lo stato della medesima, e non permettendo verun pagamento estraneo all' andamento giornaliero dello spettacolo. Potranno chiedere i creditori che fino a tanto non siano saldati del rispettivo loro credito, tutti gl' introiti indistintamente vengano versati nelle mani della persona a ciò delegata, e così pure le rate della dote, se questa viene concessa.

In tal maniera, senza offendere l' Impresa con atti odiosi, il corpo de' virtuosi otterrà l' eguale effetto, e non impedirà al suo impresario di procurarsi altre necessarie risorse, nel mentre che altrimenti non si otterebbe eguale intento.

Articolo II.

Fallimenti d' Impresa.

Quando un impresario abbandona il teatro e la compagnia, o si dichiara impossibilitato a continuare nell' a-

zienda, questo è ciò che chiamasi fallimento d' Impresa.

Su questo articolo occorrono importantissime osservazioni, le quali vertono: Sulla continuazione dello spettacolo; — Sulla graduatoria dei creditori; — Sulle fideiussioni, e sulle proprietà degli oggetti esistenti in teatro.

Siccome su questi paragrafi devono essere bene basate le operazioni dei virtuosi in tale per essi sgraziato avvenimento, così di ciascuno si svilupperanno le principali ragioni.

Continuazione degli Spettacoli.

§. 1. Il fallimento e la partenza dell' impresario non sono un titolo, in moltissime circostanze di stagioni, o di teatri, per isciogliere la compagnia. La Superiorità talvolta non lo permette, e diventa inutile qualunque rimostranza; in allora conviene dunque pensare al modo di proseguire collo spettacolo stesso.

O la Direzione e Presidenza assume tale incarico, e la cosa non soffre gran variazione; o il proseguimento è a conto de' virtuosi ed altri addetti al teatro, ed allora avranno luogo quelle massime che si proporanno più sotto al capitolo Amministrazioni tutelari ed economiche. Sia nell' uno, sia nell' altro caso, i virtuosi dovranno conoscere quale sia la loro situazione e la loro sorte in un modo non equivoco, cioè se l' azienda è assunta da altri, quali siano i sacrifici che in tale urgenza pur troppo si pretendono; e se è assunta dal personale de' virtuosi, quale è lo stato attuale dell' attività e passività, onde regolare le di loro operazioni.

Basato così un solido principio, non può a meno anche nel progresso che tutto vada colla debita regolarità, e che anzi si migliori la situazione pericolosa nella quale si trovavano.

Qualunque pagamento fatto dall' Impresa, il cui termine non fosse in allora scaduto, sarebbe come non avvenuto; qualunque anticipazione assicurata sopra introiti verificabili dopo la cessione dell' Impresa non sarebbe attendibile; qualunque somministrazione di generi fatta all' Impresa, e che sia a pagarsi, non se ne calcolerebbe il prezzo che pel quantitativo che rimane a beneficio de' virtuosi assuntori: il restante diverrebbe oggetto di credito particolare verso la persona dell' impresario cessato: qualunque nolo accordato che fosse a pagarsi non sarebbe soddisfatto che in ragione del tempo nel quale l' oggetto serve alla nuova azienda. Tutto insomma ciò che forma la passività del teatro, non devesi ammettere nella quota proporzionale, che dal giorno in cui altri ne assumono il proseguimento, sospendendo qualunque pagamento per oggetti arretrati fino al termine dell' amministrazione.

Invece le attività che fossero ancora da realizzarsi devono andare nella cassa d' amministrazione de' nuovi assuntori, sia che le attività stesse risguardino il tempo trascorso, sia che l' Impresa non le abbia esatte alle loro scadenze, sia che con particolari obbligazioni fossero state vincolate ad alcuno senza il concorso di chi doveva pagarle all' Impresa cedente.

Ma di queste attività che riguardano l' epoca anteriore alla successiva Rappresentanza, devesi tenere un esatto registro, per la ragione che detta un' imparziale giustizia; quale si è quella che se i nuovi assuntori terminano il loro impegno, e che non risultino in *deficit* e in rimessa pel tempo del loro esercizio, sull' antecedente quantità di parte attiva hanno diritto gli antecedenti creditori, a' quali si è sospesa qualunque tangente ed acconto sugli incassi posteriori per gli anteriori loro crediti.

Del resto starà all' economica amministrazione di chi

assume l' incarico il procurare di ridurre con parziali convenzioni le spese serali, onde ottenere il minor sacrificio e spesa; ed in riguardo alle paghe arretrate del personale del teatro, si calcolerà quanto segue in ciò che rispettivamente li riguarda.

Graduatoria di paghe.

§. 2. A meno che la Direzione o Presidenza, assumendo l'amministrazione dell'azienda sospesa per il fallimento dell' Impresa, mantenga in tutto il suo pieno effetto le scritture in corso: a meno che l' Impresario nello stabilire il contratto sia stato obbligato di estendere la regolare sigurtà anche per l' esatto mantenimento delle paghe de' virtuosi; del resto in consimili circostanze, ed ove non esistano simili eccezioni di fatto, è massima ormai ricevuta, per non dire stabilita, che il virtuoso vada a perdere qualche tangente sui propri emolumenti.

Qui è dove cade l' osservazione fatta nel capitolo quarto, articolo quarto sulle assicurazioni delle paghe e delle serate. Tutti i virtuosi hanno un eguale diritto su ogni e qualunque ramo d' introito; lo hanno le spese serali, e lo ha il personale di servizio.

Stabilita colle norme già indicate la nuova Amministrazione, se v' è alcuno che far possa un qualche sacrificio non deve essere fatto che nella giusta proporzione di tutti gli altri; proporzione che a norma delle circostanze si può dividere in ragione totale, o in ragion parziale delle paghe rispettivamente fissate nelle scritture.

Ragione in totale si chiamerà quando sul cumulativo della perdita si fissa la ripartizione sul calcolo d' ogni cento; ragione parziale, quando il riparto procede in calcolo di somma accrescendo la tangente del contributo per o-

gni cento, in proporzione del maggiore stipendio fissato all' attore.

L' orchestra o sarà stata assicurata e garantita nel contratto dell' Impresa, ed allora i suoi crediti saranno ineccepibili, siccome avrà il diritto di esigerli da chi ha assicurato; o non lo è, ed allora le toccherà facilmente a soccombere nella misura di graduatoria di sopra spiegata, ed in quella delle due ragioni che col concorso delle competenti Autorità sarà giudicata la più adatta, e che avrà servito di base per gli altri.

Per l' oggetto illuminazione evvi una diversità nelle osservazioni a farsi, e massime a prendersi: o questa sotto la mancata Impresa andava per conto economico, e i nuovi amministratori daranno quelle disposizioni che crederanno e che loro detterà il comune interesse; o era appaltata, e cessato il principale, cessa l' accessorio, per cui l' appaltatore dovrà convenirsi pel proseguimento del contratto, o dichiararlo sciolto, non avendo nè esso, nè la nuova Amministrazione diritto di pretendere la continuazione, se si vogliono rinovarne i patti in modo più ristrettivo all' interesse o dell' uno o dell' altro.

Lo stesso dicasi degli inservienti, e di quelli che costituiscono il personale del servizio del teatro.

Quando però tutte le paghe e spese fossero legalmente garantite, allora non si può obbligare alcuno ad una minorazione di somma, o rescisione di contratto, giacchè il fideiussore è garante di tutto quello che venisse minorato, e deve del proprio compirne il perfetto saldo.

Sulle paghe poi degli attori che fossero state assicurate sui fondi del teatro, queste assicurazioni sono inattendibili; giacchè, per tutte quelle ragioni che sonosi fin qui sviluppate, le doti, gl' introiti, ogni e qualunque attività che riguarda il teatro, è devoluta in comune a tut-

te le spese del teatro medesimo; nè si può in modo alcuno prevalersi per un solo individuo delle somme sulle quali tutti hanno diritto, e massime ove trattasi che ciascuno deve del proprio sottostare ad un proporzionato parziale sacrificio.

Fideiussioni e proprietà di robe esistenti in teatro.

§. 3. Vestiario, attrezzi, spartiti e legnami, una gran parte degl' impresari per lo più usano a procurarseli a nolo, e mediante una corresponsione convenuta col proprietario, il quale poi suole farsi garantire per l' idennità e numero delle robe che somministra.

Nessun diritto in questo caso hanno i creditori contro queste robe che sono d' altrui proprietà; e chi ne fu garante, entra in luogo e stato del proprietario per sostenerne le rispettive ragioni.

Su questo punto è bene l' osservare alcune particolarità. Il somministrante non potrà pretendere, come si è detto sopra per gli altri, dai nuovi rilevatari dell' Impresa, che il pagamento dal tempo in cui l' hanno assunta e nella proporzione che fu stabilito; ma il proprietario non potrà essere costretto a lasciar le sue robe più di quello che è convenuto: e qualora il servizio del teatro e del pubblico assolutamente lo esigesse, non potrà da esso pretendersi che lo rilasci ad un egual prezzo senza speciale convenzione, giacchè si può liberamente donare anche il proprio, ma non si può essere costretti a cederlo ad un prezzo che non piaccia o non convenga, e meno poi a privarsene.

L' altra è quella, che se fu concluso un contratto con alcuno de' somministranti, cioè, o di spedire il vestiario, o attrezzi, ec. pel primo o secondo spettacolo, e

che questa spedizione non siasi per anco effettuata, quello che ha fatto il contratto coll' Impresa cessata è obbligato ad esaurirlo quando nulla sia decimato nel prezzo stabilito, e quando nulla si aggiunga di maggiore pretesa di quello che venne stabilito nel primitivo contratto; ed è responsabile verso la nuova rappresentanza di tutti i danni, come lo era colla prima Impresa: che se sarà stato obbligato a perdere il valore delle già fatte somministrazioni, o a vedersene decimato l' Importo per la già descritta graduatoria, in allora potrà pretendere tutta la possibile garanzia o deposito dell' ammontare di quelle che deve ancora esaurire, onde adempire a tale suo contratto, e salve sempre le proprie ragioni verso l' Amministrazione attuale in caso di avanzo, e contro l' Impresa cessata per l' arretrato.

CAPITOLO IX.

Corrispondenti teatrali.

Articolo Primo

Origine e definizione.

Tutte le professioni, arti liberali e meccaniche vantano un' origine o dalla combinazione del caso, o dal bisogno dell' uomo. La corrispondenza teatrale, già da molto tempo ascritta fra le arti liberali, deve il suo principio alla confidenza dell' amicizia, all' economia delle Imprese ed al più facile accordo de' virtuosi. Utilissima poi si è ritrovata dal canto, come si è detto, delle Imprese, e non pochi vantaggi ha recato in generale ai cantanti e ballerini, come parimenti è divenuta lucrosa per chi è capace di bene esercitarla.

Persone del maggior credito ed onoratezza, persone di nascita distinta, di bastanti redditi, di talenti rispettabili non hanno avuto punto difficoltà di coltivarla, e l' hanno resa assai importante e necessaria; ma appunto il lucro fu l' oggetto di sua temporaria decadenza nell' opinione delle migliori e più riguardevoli Imprese; giacchè non essendo, come altre professioni, sottomessa a veruna disciplina, nè come lo sono tutti gli altri rami di mediazione, nè deriva che taluni cercando il solo loro interesse, e non tenendo registro del loro operato, sembra che adottino la massima che tutto può essere lecito quello che è utile.

Il corrispondente teatrale è un mediatore dei contratti tra le Rappresentanze del teatro e gl' impresari, tra le Imprese ed i virtuosi: in conseguenza del di lui interessamento e della di lui mediazione si appianano assai facilmente le difficoltà che possono insorgere tra il pretendere degli uni e l' accordare degli altri; esso diventa anche il compromissario e l' arbitro per le vicendevoli conclusioni, ed ultima tante volte esso stesso in qualità arbitramentale il prezzo totale del contratto dalle parti per reciproco consenso al medesimo rimesso.

Dietro questa definizione è facile il riconoscere quali requisiti debbano concorrere in un corrispondente, perchè il suo ministero sia accolto con fiducia e persuasione dalle parti che vi concorrono. I principali requisiti sono: Cognizioni pratiche nell' azienda teatrale per rilevare a prima vista gl' impegni di un' Impresa che sta per assumersi un contratto; — Statistica particolare delle attività e passività approssimativa di ciascun teatro, delle risorse particolari di stagioni, ed altro relativo ai medesimi; — Conoscenza perfetta de' virtuosi tratta dal proprio giudizio, e da imparziali relazioni non solo, ma anche dall' esito

generale che hanno ottenuto sui diversi teatri; — Prontezza e chiarezza di corrispondenza nella parte epistolare, e più ancora necessaria antivedutezza nelle scritture de' virtuosi, onde non compromettere nè questi, nè le Imprese per le quali vengono accordati; — Imparzialità nel riferire sull' abilità, sullo stato di salute, sul regime, sul decadimento e sull' esito de' virtuosi, ove essi siano ricercati, o che occorra di dare informazioni alle Direzioni o Imprese committenti; — Delicatezza in fine per quanto le circostanze lo permettono, onde non compromettere nè il buon nome, nè l' opinione, nè l' interesse de' virtuosi.

L' unione di queste morali qualità onoreranno chi esercita tale professione, ed ispireranno novellamente quella fiducia che a taluni è venuta meno a loro svantaggio, e perchè esercíta da chi forse sarebbe stato più utile alla società in tutt' altro ramo.

Articolo II.

Incombenze e responsabilità.

Il corrispondente dotato delle necessarie qualità, come sopra specificate, deve avere un registro di tutto il personale che riguarda cantanti, ballerini, maestri di musica e poeti che scrivono pel teatro, compositori di ballo e capi d' orchestra. — Questo elenco deve accennare le piazze ove trovansi i virtuosi; quelle che hanno fatte, e il grado de' medesimi nella gerarchia d' abilità ed effetto.

Quando un corrispondente scrive ad un' Impresa o Autorità di teatro, che un soggetto ha un dato cartello, o che ha agito con buon successo in una data piazza, la sua osservazione costituendo una condizione di contratto tra l' Impresa e la Rappresentanza del teatro, non v' è dubbio

che il corrispondente sarebbe imputato, se questa di lui assicurazione di cartello o di esito si trovasse smentita.

La vera abilità non sarà mai precaria, come non lo sarà il fondamento della professione; e se un virtuoso che ha destato entusiasmo in una piazza non fosse che appena tollerato in un' altra, ciò non può influire a danno d' alcuno, quando sia provato che esso ha quel nome, quel cartello, ed ha avuto quell' esito che lo costituisce del merito richiesto, e come tale approvato.

Il dettaglio di ciò che specificatamente concerne la professione di corrispondente non interessando l' oggetto della presente opera, non giova il farne parola; ciò che forse anche sarebbe mal gradito non dai primarii, ma dagli altri, e quindi piuttosto sarà opportuno un dettaglio di ciò che realmente è di responsabilità dei medesimi.

Il corrispondente, in qualunque caso di controversia che succeda sull' interpretazione della scrittura, all' appoggio delle lettere, ed anche senza queste (se non hanno avuto luogo) deve schiarire i punti che nella stesa della scrittura fossero stati espressi o in modo dubbioso, o in men chiaro senso.

Le sue dichiarazioni dovrebbero far prova legale, come lo fanno quelle de' mediatori de' contratti di commercio, e quelle degli agenti di cambio, se l' ufficio del corrispondente fosse assoggettato alle discipline generali e locali riguardanti le mediazioni de' contratti.

Ma siccome a questa cautela finora pochissimi si sono sottomessi, così accade che il corrispondente non può in giudizio servire che come semplice testimonio, e come tale sarebbe facile il poter essere da alcuna delle parti dato per sospetto, e vedersi eliminato dalla procedura degli atti, se questi avessero luogo presso un tribunale civile.

Sarebbe quindi a desiderarsi che i corrispondenti tea-

trali fossero inscritti ne' registri dei rispettivi uffici, come prescrivono le leggi e gli statuti dei rispettivi Stati, e dominii, sotto il cui governo hanno il domicilio ed esercitano la professione, e si assoggettassero a quelle discipline prescritte per consimili professioni d' industria, giacchè allora si vedrebbero risparmiati buon numero di contrasti, pretese e negative ed altro che turbano sempre la buona armonia d' una compagnia, per la ragione che la dichiarazione e lo schiarimento del corrispondente metterebbe in prova la controparte a termini di ragione e di equità.

Si otterebbe del pari, tanto da' virtuosi, quanto dalle Imprese e dalle Direzioni, un' affermativa assoluta una promessa libera, una dichiarazione garante, e simili, che assai spesso un corrispondente conviene che faccia, e che poi anche per altrui fatto conviene che ritratti, disdica, o smentisca; in allora sarebbe di esse responsale il medesimo se la mancanza dipendesse dal fatto suo proprio, e se ne farebbe render conto giudizialmente se procedesse da altri.

Un corrispondente che per indispensabile conseguenza deve avere in lui riposta la buona fede delle Imprese e dei virtuosi, onde facilitare la trattativa, quasi sempre ha le scritture firmate in bianco da alcune delle parti, che le attende riempite colle dichiarazioni di ciò che viene stabilito pel tempo, pel grado, pel carattere, per convenienza, per emolumento, per accessorii, ec.: se per isbaglio, o per arbitrio declinasse dalla facoltà conferitagli all' atto delle firme fiduciali, e che o troppo avesse ristretto o troppo allargato gli arbitrii concessigli, le parti che hanno sottoscritto bisogna che fedelmente ed immancabilmente esauriscano quanto nella scrittura o giustamente o economicamente è compreso. Ciò riguarda il caso che la ragione-

volezza o la rescissione spontanea non derogasse dal principio di diritto.

Avrà però la parte danneggiata tutta la facoltà di ripetere ogni danno che ne fosse ad essa derivato per parte del corrispondente che mancò in qualsiasi modo al suo ministero; danno che può essere calcolato sopra documenti di prova, o mediante amichevole transazione.

Articolo III.

Provvigioni.

Ogni scrittura nella complessività del suo importo per la stabilita pratica che mai venne nè ridotta, nè impugnata, è soggetta ad una provvigione a favore del corrispondente; essa è stata dalla generalità delle parti contribuenti stabilita in ragione di un cinque per cento per ogni contratto di somma determinata per le scritture riguardanti i teatri d' Italia, ed in ragione del sei per cento per quello che riguarda i teatri dell' altre parti d' Europa. Questa differenza dell' uno per cento di più pei teatri fuori d' Italia è stata giudicata e concessa dal riguardo alle maggiori spese di tasse postali e carteggio che richiedesi, e si ebbe pur anco riflesso alle conferme che per lo più in seguito si concludono senza l' intervento del mediatore, e quindi senza verun compenso al medesimo. Tanto il virtuoso che si trova in Italia, ed è per un teatro fuori di essa scritturato, quanto quello che è fuori dall' Italia stessa, e che il contratto lo chiama sulle nostre scene, deve corrispondere la provvigione del sei per cento, come sopra, ed in proporzionato calcolo di ragione lo dovrà contribuire anche quello che già lontano dall' Italia passa da una all' altra parte, e sotto diversi stati e dominii, ma che tale contratto gli proviene col mezzo del corrisponden-

te d' Italia, come bene spesso è accaduto e giornalmente succede, e come anche risulterà dal relativo carteggio.

I corrispondenti teatrali considerati nello stato di loro professione sotto questi aspetti già ora indicati, e fermo l' incontrastabile diritto di consuetudine sulle provvigioni ad essi competenti, vanno soggetti a delle negative, in proposito alle quali urta decisamente la ragione ed il buon senso.

Abbiamo il caso che un' Impresa avendo o vicinissime relazioni con un virtuoso, o persuasa di qualche più efficace mezzo per ottenere il di lui avvantaggioso intento sulle condizioni del contratto, fa trattare ed anche fissare mediante promessa il virtuoso stesso, riservandosi di trasmettergli col mezzo di regola la relativa scrittura, la quale l' Impresa stessa consegna al corrispondente per la firma del virtuoso, e sotto quindi la di lui responsabilità il ritorno della controscritta.

Abbiamo pure il caso che un virtuoso è trattato nel medesimo tempo da due corrispondenti per l' eguale teatro, che ad entrambi esso dichiara le sue pretese, e con ambidue si tiene in eguale corrispondenza, e che la scrittura, come è naturale, non gli previene che da uno di questi, e forse da quello che avrà meno cooperato per l' ultimazione e conclusione del contratto stesso. In tal caso il diritto di provvigione compete a quello che trasmette la scrittura: la provvigione riguarda il contratto nella sua entità; ciò che la costituisce, è la scrittura, giacchè le intelligenze verbali non sono quelle che si ammettono, se non nel caso contemplato al capitolo 3, art. 2. pag. 127. Dunque la scrittura trasmessa dal corrispondente che abbia o no trattato l' affare, è quella che fa riconoscere il legittimo mediatore tra l' Impresa ed il virtuoso; è quella che indica a chi l' Impresa abbia dato per questo atto la sua con-

fidenza, ed è quella infine che vincola il diritto della provvigione al trasmittente.

Altro abuso pure vorrebbe introdursi, e che ha origine forse dalla delicatezza colla quale qualche corrispondente agisce coi virtuosi, ed è quello di negare le provvigioni, ove questi abbiano avuto a perdere, o cedere per disgrazie d' Impresa qualche somma sul loro contratto.

Tale circostanza, che si ritiene tutta contraria alla giusta massima, credesi opportuno di analizzarla coi principii stessi coi quali si è creduto di definire il corrispondente, considerato per se medesimo, pei suoi obblighi e per la sua responsabilità. Abbiamo già sufficientemente dimostrato che il corrispondente è un mediatore, come lo sono quelli di cambio, di derrate ed altro: questi procurano vendite ed acquisti di crediti, generi e robe, e quello il contratto d' un appalto, e l' acquisto precario d' una persona vincolata ad esercitare i di lei talenti contro una determinata corresponsione di somma a favore di chi l' ha accordata.

Come le compre e vendite sono soggette alla provvigione sull' ammontare del loro importo, così la conclusione di questo contratto ha una corresponsione fissata, se non da legge sovrana come le altre, da quella consuetudine non contradetta che ha l' eguale effetto in parità di circostanze. — Ora si potrebbe chiedere: Una casa di commercio incarica il di lei mediatore dell' acquisto o vendita d' una partita di generi della di lei sfera commerciale: il contratto ha luogo, e succede colle solite pratiche la spedizione del genere stesso: sull' ammontare di questa determinata somma il mediatore esige, o inscrive a suo credito la regolare provvigione: se l' acquisitore del genere rimette in passivo una somma sulla fatta speculazione in-

vece di guadagnarla : se il venditore non riscuote a suo tempo gli assegni che gli vennero dati a saldo del suo credito ; avranno essi neppure il pensiero di negare , prorogare o decimare la provvigione dovuta al mediatore , se non fu pagata , o pretenderne il rimborso se esso la conseguì ? In commercio al certo non si è mai immaginato un tal caso . Ora dunque perchè un corrispondente il quale ha già avanzate delle spese , dovrà andarne defraudato? Se la tolleranza del medesimo non si adattasse ad attendere il comodo del virtuoso pel debito pagamento, vorrebbe il virtuoso stesso pretendere la restituzione od il reintegro della somma pagata ? — In questo caso la somma che rimane a credito del corrispondente , non può essere impugnata , nè contradetta , e quindi sarebbe ad applaudirsi il costume di quelli che all' atto della scrittura si fanno rilasciare un vaglia all' ordine , onde guarentirsi anche sotto diverso aspetto che il loro credito non venga defraudato .

Che se il corrispondente penetrato dalla situazione di alcuno de' virtuosi che hanno sofferto diminuzione nella loro paga , riduce le sue pretese alla somma da essi percetta , sarà sempre da approvarsi ed anzi da imitarsi un uomo di tal carattere . Ma siccome altro è il diritto di pretendere, altra è la volontà di esercitare questo diritto, così si conclude che il corrispondente siccome dovrebbe essere soddisfatto all' atto della scrittura , perciò non sarà mai tenuto a rilasciare il di lui credito nè in tutto nè in parte , non dovendo esso farsi carico di quello che succede dopo terminata la di lui incombenza . Ma se esso invece vorrà transigere il credito stesso in proporzione della perdita fatta dal di lui creditore , in allora comproverà che egli è l' uomo della ragionevolezza e dell' umanità , piuttosto che del commercio e dell' interesse . Ma se que-

sta perdita dal virtuoso fatta provenne o da libera di lui convenzione coll' Impresa, o colle Autorità, o perchè abbia in unione ai colleghi suoi assunta l' Amministrazione per conto loro proprio, in questi casi sarebbe meno sperabile, per non dire inammissibile, qualunque transazione del corrispondente, giacchè se l' Impresario in prospero evento avesse largheggiato col virtuoso oltre la scrittura, o in denaro, o in altre lucrose concessioni, o se la società assuntrice dello spettacolo del di lui proseguimento avesse invece guadagnato, certo che il corrispondente non avrebbe nè chiesto nè sperato verun vantaggio da queste straordinarie attività, così non deve sofferirne nè per ragione di diritto, nè per principio di libera volontà.

Articolo IV.

Esigenze.

Le provvigioni del cinque per cento per l' Italia e del sei per le altre parti veniva un tempo soddisfatta per metà da ciascuna delle parti contraenti all' atto della scrittura, o subito dopo di essa. In seguito questa divisione non ebbe più luogo, ed il pagamento rimase a tutto carico del virtuoso, come ora costantemente si pratica.

Pochi oggidì sono quelli che soddisfano all' atto della scrittura, riserbandosi quasi tutti di pagare il loro debito al termine della medesima, e da qui poi ne nasce che quando essi non ricevono l' intero emolumento, alle volte contraddicono quanto devono al corrispondente.

Una prudente cautela ha persuaso talvolta il corrispondente a premunirsi d' un' obbligazione accettata dal virtuoso, e pagabile alla scadenza del secondo quartale all' ordine S. P. per la piazza ove esso a quell' epoca dovrà necessariamente ritrovarsi.

Questo metodo il più ovvio ed il meno intralciato sarebbe da adottarsi per massima da tutti e per tutti indistintamente, giacchè l' usarlo solamente con qualcheduno, comprova troppo palesemente la dubbia fede; che sebbene sarà appoggiata ad una provata esperienza, pure da chi deve sottomettersi è riguardata come una durezza, sentimento che svanisce per sè medesimo, quando non si fa torto ad alcuno, e diventa regolamento di ufficio senza distinzione di classe e di grado. Emesse queste obbligazioni all' ordine, e non venendo soddisfatte alla loro pronta scadenza, il corrispondente ha diritto di pretendere che siano soddisfatte cogli altri quartali che scadono di attività del virtuoso; e siccome il raggiro potrebbe impugnare tali pagamenti senza che siano esaurite queste formalità che si richieggono dalle leggi e statuti dei varii Stati e dominii ove si trovano simili debitori, così ad accelerare ed assicurare tale riscossione basterà che il vaglia, come si disse, all' ordine S. P. sia girato allo stesso impresario che deve sborsare i denari al virtuoso. Da ciò ne segue, che essendo esso per la detta girata legittimo creditore del suo virtuoso, ed essendo il credito scaduto ed il debito non soddisfatto, la ritenuta non può soffrire la menoma eccezione, nè potrà mai avere un contrario effetto qualunque reclamo in proposito. Gioverà in questo rapporto il riflettere che qualora l' Impresa sarà sotto amministrazione o amichevole o prescritta dall' Autorità, simili pagamenti non possono sofferire verun incaglio, siccome riguardano i contratti principali che hanno costituito lo spettacolo, e perchè la somma non gravita a carico della cassa dell'Azienda amministrante; ed in tale circostanza anche la girata fatta alla persona dell' impresario, o a quella di uno de' rappresentanti deve essere ritenuta in tutta la sua efficacia. La nuova Amministrazione non è che la rappresen-

tanza sostituita all' Impresa, che o cedette, o che sospese i suoi impegni; in conseguenza essendo questa entrata in luogo e stato di quella, qualunque carta di simile natura diretta all' Impresa deve essere esaurita dall' Amministrazione che vi è surrogata.

CAPITOLO X.

Personale addetto al teatro.

Il numero delle persone che trovansi addette al teatro o per professione liberale, o per arte meccanica, o per servizio individuale, è tanto grande, e tanto lo addiviene in proporzione de' teatri e degli spettacoli, che merita una particolare menzione, sia nel totale in riguardo alla classe, sia nel particolare in riguardo ai rispettivi capi da cui dipendono, o dai quali sono rappresentati.

Questo personale viene distinto nelle seguenti classi e paragrafi, cioè: — maestri di musica — orchestre — coristi — pittori — macchinisti — attrezzisti = illuminatori — capisarti — comparseria — bollettinari, portinari — inservienti; rendendosi anche necessaria per ciascuno una speciale menzione.

Maestri.

§. 1. I maestri di musica pel teatro hanno diversi rapporti e diritti secondo che sono o compositori, o incaricati dell' esecuzione.

I compositori sono quelli che vengono scritturati espressamente per comporre uno spartito nuovo. L' Impresa fa con essi il suo accordo, e regola i pagamenti come più meglio fra essi convengono, siccome le scritture sono totalmente estranee a quelle degli altri virtuosi.

Al maestro che deve scrivere un' opera nuova bisogna

che in tempo opportuno, e da stabilirsi nella scrittura, venga consegnato il libretto ossia poesia, già approvato, e tal quale deve essere eseguito: esso però può addomandare che in certe situazioni sia riformato il metro, secondo che il *motivo* della di lui musica richieda de' versi più brevi o più lunghi, e rimati piuttosto che altrimenti, ec.

Si suppone che il maestro debba conoscere o sapere l' estensione, qualità e forza della voce del virtuoso pel quale deve scrivere, e l' Impresa deve essere sollecita di avvisarlo dei soggetti che di mano in mano anderà scritturando, onde possa bene adattare la di lui musica, pel migliore effetto. Di mano in mano che ha terminato un pezzo deve passare l' originale alla copisteria, onde sia in regola trascritto, e trasmesse le rispettive particelle ai virtuosi che devono eseguirle. Quando sia a suo tempo, spetta al medesimo ad assistere a tutte le prove d' istruzione e d' esecuzione della di lui opera; nè a questo può rifiutarsi sotto qualunque titolo, giacchè da lui solo dipende il conoscere il modo col quale vuole che sia eseguita la di lui musica.

Tutte le parti cantanti ed istromentali sono a lui interamente subordinate, e nessuno può alterare nè riformare quanto esso ha scritto, e ciò che in dettaglio particolarmente descrive.

Quando si mette in iscena la prima sera lo spettacolo, il maestro che ha scritto espressamente, deve essere in persona al cembalo per coadiuvare ad una giusta direzione, che sebbene in allora devoluta al primo violino capo d' orchestra, pure egli è ancora dipendente dal maestro compositore che vi è presente, e che l' assiste. come si disse, in persona.

Posta come sopra in iscena l' opera nuova, il maestro che l' ha scritta è obbligato a dirigere all' orchestra fino

alla terza recita. Dopo questo periodo esso è in piena libertà, e può andarsene ove gli aggrada, siccome terminati i di lui impegni, a meno che qualche articolo della sua scrittura non istabilisca diversamente. Esso avrà già raccolto il premio degli applausi se al pubblico riesce gradita la di lui fatica, o altrimenti se la cosa fosse andata al contrario.

Tali sono per ristretto gli obblighi che si costituiscono ai maestri, obblighi che crescono, diminuiscono, o variano in ragione della loro qualità, nome, ec., ed in ragione de' teatri.

L' Impresa deve aver cura che nulla manchi al maestro di quanto a lei spetta, onde non avere per di lui parte una protesta sull' impossibilità di trovarsi pronto come vogliono i di lui obblighi; essa deve disporre perchè si eseguiscano tutte quelle prove che esso crederà necessarie, che il poeta cambi quelle parole e que' versi che il maestro trovasse necessarii, tanto per gli accenti, quanto per l' analogia delle vocali col tono musicale; infine che sia pienamente soddisfatto ogni suo desiderio in tutto quello che sarà possibile, per convenienza e per interesse, all' Impresa di fare.

Che se a mal grado di tutto questo, il maestro obbligato a scrivere *uno spartito del tutto nuovo* si facesse lecito d' inserirvi pezzi da esso già esposti in iscena in altre opere sue, o presi da altri maestri, se non si prestasse al travaglio ed alle prove in modo che vi fosse un giusto motivo che dovesse ritardarsi lo spettacolo, se volesse mutilare il libro, onde così togliersi al dovere di scrivere qualche pezzo; nel caso di simili controversie, l' Impresa avrà diritto di protestare anche contro di lui, come contro qualunque altro virtuoso, perchè sia fedelmente adempito il contratto.

Egualmente non può il maestro alienare nè regalare verun pezzo di musica, che poscia venisse eseguito fuori del teatro, giacchè l' Impresa che fa scrivere un' opera è l' assoluta proprietaria della medesima; e quanto si concedesse in proposito senza di lei licenza e volontà, è un danno manifesto, sul quale potrebbero aver luogo i più forti legali e giuridici reclami.

Passando ora a parlare dei maestri di capella incaricati dell' esecuzione, si osserverà che sono eguali a qualunque altro virtuoso filarmonico, a riserva che loro è devoluto il primo grado, che ad essi spetta tutto il peso delle prove, ove non siavi il maestro compositore che scrive, e che hanno la direzione suprema fino alla prima recita, nella quale entra per essi il primo violino.

L' istruzione privata dei virtuosi, onde meglio apprendere la loro parte, non è di spettanza del maestro, a meno che non convengano particolarmente le parti, ciò che sarà oggetto estraneo al teatro. Gli emolumenti di questi maestri sono già sempre stabiliti e pagati come si pratica per le intiere orchestre.

Orchestre.

§. 2. Tutta l' intera orchestra deve essere pienamente subordinata al capo direttore, ed al medesimo spetta il dirigere l' esecuzione della musica. Tanto il primo violino direttore dell' opera, quanto il primo violino direttore de' balli sono nell' egual rango, e quindi i professori tutti indistintamente devono dipendere da essi nell' esatta e precisa esecuzione che loro incombe.

Le orchestre generalmente sono pagate colle spese serali nelle rate giornate fissate per queste. Ma nei teatri che agiscono tutto l' anno sono accordate per annata, e queste pagate o mensilmente o settimanalmente.

Le orchestre sono obbligate prestarsi a tutte quelle

prove che si credono necessarie, e per l' intelligenza reciproca fra di loro, e per il migliore effetto dello spettacolo: per le opere poi i primi professori de' varii strumenti da corda e da fiato sono obbligati, secondo l' avviso che ricevono, ad intervenire alla piccola prova che si chiama *concertino*, e ciò ad effetto che ciascuno di essi come primaria parte si trovi bene d' intelligenza onde facilitare l' uniforme esatta esecuzione a piena orchestra.

I professori d' orchestra non hanno diritto a veruna indennizzazione per quante prove si facessero. Se essi sono pagati a mese o a giorno, non vi sarebbe nemmeno titolo di pretendere; ma anche pagati in ragione di recita, siccome si ritiene che le prove sono indispensabili per eseguire le recite stesse, così non si dà luogo a compenso per le prove che sostanzialmente sono parte integrante dello spettacolo, e quindi tacitamente comprese nel contratto, sebbene ciò non fosse espresso nella scrittura. È dovere de' professori d' orchestra d' essere pronti alle loro ore che vengono indicate per le prove, onde per riguardo di essi non si debba sofferire un noioso ritardo nelle prove stesse. Queste mancanze devono dal direttore essere conosciute e registrate: l' orchestra è sotto gli ordini immediati di sorveglianza e disciplina delle Direzioni, le quali possono sul conto delle mancanze prendere tutte quelle disposizioni che crederanno della loro autorità e del loro istituto, secondo i particolari regolamenti di ciascun teatro.

Coristi.

§. 3. Le massime già esposte per gli altri sono comuni anche ai coristi. Dipender devono questi dal loro capo e maestro direttore, il quale è obbligato ad insegnare loro quanto devono eseguire in punto di musica vocale; ed a norma di quanto loro verrà egualmente insegnato, so-

no pure obbligati ad eseguire la parte che riguarda la scena.

Quando sono chiamati, devono prestarsi ed intervenire a tutte quelle prove che il maestro al cembalo giudicherà necessarie. Debbono essere forniti di tutto il vestiario dall' Impresa; tanto di carattere che altrimenti, essendo generalmente adottato che essi non siano in dovere (salva convenzione speciale) di pensare a nulla di quello che chiamasi e che costituisce il basso vestiario.

Le paghe dipendono dalle convenzioni che si fanno, sia per le epoche fisse, sia in ragione di tempo o di recita: ordinariamente però fanno parte e sono pagate con tutte le altre comprese nella categoria delle serali.

Anche i coristi, quando senz' altro patto sono pagati in ragione di recita, debbono essere pronti, e prestarsi senza pretesa a tutte le prove che occorrono ed alle quali sono chiamati.

Le Direzioni hanno l' immediata sorveglianza sui medesimi per l' immancabile esecuzione de' loro doveri, e per tutte quelle discipline che sono del loro istituto.

Pittori.

§. 4. Il pittore è un personaggio, massime in oggi, di tutta l' importanza per uno spettacolo e per un teatro di primo rango. Le scritture de' pittori differiscono molto da quelle degli altri virtuosi. Il pittore deve essere sempre alla piazza, prima che arrivi la compagnia, onde approntare gli scenari secondo gli ordini dell' Impresa, che avrà scelti gli abbozzi d' intelligenza col poeta o direttore dell' opera, o col compositore de' balli per l' analogo travaglio.

Il pittore si accorda per dipingere tutti gli scenari che occorreranno o per l'opera, o per il ballo, o per tutti due,

secondo le ordinazioni e secondo quanto costuma il teatro, essendovi alcuni che esigono un pittore per l' opera, un altro per il ballo, oppure uno pel primo spettacolo completo, l' altro pel secondo.

Le scritture stabiliscono una determinata somma per ogni scenario completo, ciò che chiamasi *mutazione*, e cioè il *telone* principale, ed ove occorrono i così detti *fondini*, i pezzi staccati detti *rompimenti*, le *quinte ec.*

Eccettuati i gran teatri, e quelli ne' quali viene prescritto che ogni spettacolo, tanto di opera che di ballo, debba essere corredato di tutto lo scenario espressamente dipinto, è consueto uso de' pittori il farsi assicurare un numero certo di scenari, ed in proporzione anche del maggior numero diminuire il prezzo, e questo prezzo poi anche essere mantenuto per qualunque altro che occorresse di fare nel corso della stagione. Giusto certamente si è il pretendere questa assicurazione di numero immancabile, giacchè un pittore potrebbe indursi, o essere lusingato che la qualità dello spettacolo richiedesse che vi fossero quindici o sedici mutazioni, e che invece non ne abbisognassero che quattro o sei: in allora il prezzo che riceve per queste non compensa le spese, che per esso sono eguali come se dipingesse le quindici tutte. Del pari opportuno sarà il riflesso che in ogni spettacolo vi sono sempre due o tre scenari che per la loro magnificenza e ricchezza, e per la qualità costosa dei colori non sarebbero forse pagati col doppio prezzo che è stato fissato, e che questo compenso l' ottiene il pittore sul numero degli altri che pel loro carattere importano assai meno di spesa e poca mano d' opera.

Nella generalità de' contratti, i pittori sono obbligati a provvedersi delle persone che li devono coadiuvare, e degli utensili che sono ad essi necessari, e dei lumi che

potessero occorrere. L' Impresa dovrà somministrare le tele già montate e cucite; e colla così detta *imprimitura* se sono nuove: deve fornire il locale abbastanza spazioso e riparato, nel quale si possano stendere almeno tre teloni, per la ragione che il pittore non debba rimanere ozioso aspettando che su ciascuno vadano asciugandosi le tinte per proseguire il lavoro: a carico dell' Impresa sta la somministrazione delle legna e carbone (salvo patto in contrario) tanto pel travaglio del pittore, quanto per far asciugare i teloni quando sono terminati, per mettere mano agli altri: a carico dell' Impresa sta pure la somministrazione dell' orpello, tanto in foglio che altrimenti, nel caso che occorrano scenari con dorature d' ornati, ec.

Le rate dei pagamenti si stabiliscono secondo trovano di convenienza le parti, non essendovi altra norma che l' uso di anticipare una somma al pittore che arriva, onde possa fare tutte quelle provviste che servire devono al di lui lavoro per tutto lo spettacolo.

Il pittore deve avere terminati i suoi lavori in tempo che i macchinisti possano *montarli*, *armarli*, e collocarli ai loro posti prima della prova generale, siccome ormai adesso prevale la prudentissima cautela che siano provati tanto gli scenari che il macchinismo e gli attrezzi.

Ultimato dal pittore col termine dell' opera il suo accordo, e che sia andato in iscena l' ultimo spettacolo, egli è libero dai suoi impegni, siccome consumata in ogni sua parte la scrittura di contratto; e quindi fosse anche l' Impresa a metà delle recite suddette, non può pretendere la permanenza del pittore alla piazza, che addiverrebbe inutile, salvo un patto in contrario, pel bisogno che avesse l' Impresa di progredire con altri lavori.

Macchinisti.

Essenzialissima parte è questa d' uno spettacolo, e tanto interessante nell' esecuzione, che nè il merito del poeta, del maestro, nè del coreografo e de' virtuosi non basterà a riparare il danno prodotto da una mala esecuzione. Infatti quando un' Impresa avrà profuso nelle paghe, nelle decorazioni, nel vestiario, ec., e che nella prima recita il macchinismo non corrisponda con tale precisione che non ammetta il più picciolo sbaglio od inconveniente, a che avranno servito tutti i sacrifici dell' Impresa? Il pubblico disgustato non apprezzerà le fatiche de' virtuosi, non valuterà le spese fatte, non sarà indulgente sulle vere cause, ed invece partirà mal soddisfatto dell' inesattezza che tolse l' illusione della cosa, e difficilmente si ridurrà a gustare il bello anche dopo rimediato al disordine, quando facilmente poteva essere contento del meno sublime, se tutto camminava con esattezza e precisione. Dopo ciò, entrando nel dettaglio del macchinismo, si deve esso separare in macchinismo ordinario di servizio del teatro, ed in istraordinario relativo allo spettacolo.

Il macchinismo ordinario di servizio del teatro si riduce alla montatura de' teloni, quinte ed annessi, che servono per lo spettacolo tanto di opera che di ballo: nell' approntare quanto si richiede di cordaggi e pesi pel movimento delle mutazioni sceniche: nel tenere esatti e pronti e nel ripulire i carretti che servono per le quinte ed altro sotto scena, e i molinelli e simili al di sopra del palco; e separatamente poi dallo spettacolo, e come oggetto ordinario, evvi la montatura della sala, ove questa esiste per la festa da ballo, con tutto l' occorrente di lampadari, ec., per l' illuminazione; infine l' esatto servizio ogni sera di

recita o festa per tutto quello che occorre al teatro stesso ed allo spettacolo.

Questo ramo è devoluto per l' esecuzione alla personale responsabilità del macchinista ordinario del teatro, ove si abbia per sistema di tenerlo come addetto al personale del teatro stesso. Tutti gli individui però che hanno parte a questo servizio devono essere di piena confidenza del medesimo. Il loro emolumento sarà, come di costume, compreso nelle spese serali, giacchè sotto il nome di servizio ordinario non si può intendere che ciò che è relativo allo spettacolo, e cioè di servizio serale del medesimo.

Il macchinismo straordinario è quello che riguarda ogni altro oggetto estraneo, cioè praticabili, diroccati, marine, nuvolese, ec.. Questi oggetti, che variano e si moltiplicano secondo la qualità e il carattere della rappresentazione, possono essere eseguiti dalla mano d' opera del macchinista ordinario; ma sarà ottima precauzione per l' Impresa e per esso, il separare questo contratto di opere da quello del servizio serale e dell' ordinario, per la ragione che come macchinista per il solo spettacolo il di lui emolumento va nel ruolo delle spese serali, in vece che come incaricato di tutti gli altri su menzionati lavori stabilisce una scrittura parziale, e quindi i pagamenti in rate, come più troveranno fra esse parti di convenienza.

Attrezzisti.

§. 6. Tutto quello che si è detto relativamente al servizio ordinario e straordinario de' macchinisti, è applicabile agli attrezzisti. Pel servizio ordinario d' un attrezzista si può ritenere la somministrazione de' tavolini, sedie, tappeti, candelieri e simili che non hanno un uso parziale per quel solo dato oggetto d' una rappresentazione. L'

attrezzismo straordinario è tutto quello che immediatamente ed indistintamente è necessario per quel solo oggetto, come bandiere, trofei, armi, troni, mense, e quanto altro infinito numero di simili cose occorrono in una grande opera e grandioso ballo, secondo l' ordinazione del poeta, o del compositore, o dell' Impresa.

I pagamenti, per le loro discipline, sono pure comuni coi macchinisti, separando il loro servizio ordinario, che va colle spese serali, dai lavori straordinari e somministrazione di robe che dipendono da particolare convenzione; sieno essi pagati mediante un complessivo contratto, o lo siano in ragione di scrittura sulle fatture e mano d' opera, o lo siano in conto economico in ragione delle giornate, siccome in tutti e tre questi modi si combinano simili intelligenze.

Illuminatori.

a. 7. L' oggetto illuminazione ed illuminatori è tanto complicato per sè stesso, che l' impresario il più avveduto, attento ed economo potrà minorare, ma non evitare il danno che solitamente viene arrecato. Non si sa ancora se debbasi chiamare piuttosto furto che industria tutto ciò che si commette in questo ramo sotto il titolo di speculare ed economizzare, il cui servizio viene esaurito o per appalto, o per amministrazione.

Osservando quanto è di consuetudine nel primo, cioè dell' appalto, si può fissare per massima che un appaltatore d' illuminazione debba essere provveduto di tutti gli utensili che occorrono, tanto per gli arganti per le ribalte, quanto per gli altri delle stanghe per le quinte e per i pezzi staccati, di mano in mano che occorrono.

Il contratto del medesimo dovrà a maggiore regolarità comprendere l' illuminazione del palco scenico, col nu-

mero e regole prescritte all' Impresa, e da questa imposte all' appaltatore; dovrà abbracciare l' illuminazione ed occorrenti utensili per l' orchestra, tanto se è costume di farla ad olio che a candele; come pure tutti i lumi occorrenti alla porta esterna ed interna del teatro, all' atrio, corridoi d' ingresso, quelli de' palchi, i camerini dell' Impresa, de' bollettinari, delle guardie, degli uffici, ove è prescritto, tanto della Direzione che dell' Autorità civile; la somministrazione ai virtuosi delle candele, nel numero, qualità e forma prescritta dall' uso particolare del teatro; così pure i lumi alle camere de' coristi, delle comparse, del capo sarto, dell' attrezzista, ed infine quelli occorrenti alla porta, scala, o portinari, giro del loggione e visita notturna.

Facilissimo egli è lo stabilire il numero totale, sia delle fiamme ad olio che delle candele che seralmente occorrono, e quindi calcolare colla durata dello spettacolo il consumo ed il conseguente importo.

Un oggetto pure di qualche rilievo è quello dell' illuminazione per le prove, tanto di canto che di ballo; ma quasi tutti hanno adottato di comprenderlo nel contratto, e di calcolarlo ed unirlo in un maggiore importo sulla tangente dell' illuminazione serale.

Le Amministrazioni che imposero all' Impresa gli obblighi specificati sul punto dell' illuminazione, e le Direzioni che debbono sorvegliarne e conoscerne l' esecuzione, saranno rese edotte del contratto, non già per la parte che riguarda il più o meno dell' interesse pecuniario, ma perchè conoscano che al rilevatario appaltatore spetta esclusivamente l' adempimento di quanto sopra, e che esso solo è responsabile d' ogni mancanza, alterazione, diminuzione, ritardo, ec.

In tal modo procedendo l' Impresa coll' appalto suddetto, non avrà che ad approntare alle rate stabilite, che comunemente sono quelle per le altre spese serali, le somme convenute, giacchè per questo solo titolo l' Impresa sarà responsabile della mancanza all' adempimento degli assunti obblighi.

Parlando poi dell' illuminazione per economia, sarà necessario prima di tutto che l' Impresa sia sicura e tranquilla dell' immancabile principio d' onestà e di integrità, tanto del capo illuminatore quanto, de' suoi inservienti; il che pare assai difficile ad ottenere, da che le Imprese anche le più regolate per controlleria, per sorveglianza e per ispeculazione, hanno riconosciuto molto migliore il sottoporsi anche loro malgrado ad appaltare l' illuminazione, di quello che il farla agire per economia.

Ma nel caso che qualche impresario trovasse questo mezzo il più opportuno, siccome esso dipenderebbe interamente da que' regolamenti che esige pel migliore suo interesse l' impresario; così non si potrebbe in questo caso accennare veruna norma in proposito, siccome riguarda l' interesse particolare della persona, e non l' azienda teatrale. In ogni caso però non si potrà eliminare la sorveglianza delle Direzioni e Presidenze per quello che riguarda la parte esecutiva del contratto stesso.

Capisarti.

§. 8. In rapporto a questi, si conoscono due specie di contratti, cioè il vestiario somministrato a nolo o per appalto, ed il vestiario fatto per economia o di proprietà dell' Impresa.

Un capo sarto che stabilisce un contratto di vestiario a nolo, deve avere nella scrittura precisato e dettagliato tutto il vestiario occorrente, sia pel numero che pel carat-

tere, qualità delle stoffe, colori, ec., e ciò tanto per le opere che per i balli, e tanto più per le prime parti di essi.

L' Impresa, all' atto di questo accordo, sarà avveduta di fissare il giorno nel quale il vestiario debba trovarsi alla piazza, e cioè immancabilmente tre o quattro giorni prima che lo spettacolo vada in iscena, e cioè tanto per il tempo occorrente al personale addattamento pei virtuosi, quanto per rimediare a qualunque mancanza e svista potesse essere avvenuta, perchè sia riconosciuto dalla Direzione che quello è nel carattere che richiede l' argomento a cui deve servire, e che non ha mancato l' Impresa di eseguire gli obblighi del suo contratto.

Ottenuto così il vestiario alla piazza, tutti gli adattamenti sulle persone de' virtuosi cui debbono servire, sono a carico del capo sarto, il quale o è in persona ad accudirvi, o ne avrà incaricato alcuno di sua confidenza anche per la relatíva custodia.

Quando un vestiario, terminata una piazza, debba servire l' istessa Impresa in un' altra, tutti gli accomodamenti resi necessari dal deperimento indispensabile dall' uso, sono egualmente a carico del capo sarto appaltatore. Ad esso, o a chi per esso, spetta il farlo con accuratezza e diligenza incassare e trasportare, sorvegliando i condottieri o barcaiuoli, onde non soffra danneggiamento che lo renda inservibile per l' altro spettacolo.

Terminato il contratto, il capo sarto avrà diritto di ripetere dall' Impresa tutti quei danni che potrà giustificare essere derivati al di lui vestiario, non già dall' uso, ma per i mali riguardi e colposa negligenza degli attori che lo hanno adoperato; come l' Impresa avrà diritto di rivolgersi ai medesimi pel relativo compenso.

Parlando del vestiario e sartorie che vanno per conto economico delle Imprese, questo metodo sembra riservato

a quelle de' grandi teatri che agiscono con i spettacoli completi tutto l' anno, giacchè ad esse sole può convenire, come riescirebbe di danno alle altre.

Senza entrare in una noiosa descrizione degli inconvenienti che succedono nell' andamento di una sartoria per conto d' Impresa, basterà avvertire che precipua cura dell' impresario deve essere quella di sapere scegliere un caposarto che abbia intelligenza degli usi e costumi delle diverse nazioni, che sappia bene eseguire nel suo tutto i figurini che gli vengono dati, che sappia usare quell' economia, che risparmi bensì la merce, ma che non alteri nè diminuisca il soggetto tal quale deve essere, che conosca lo sfarzo e l' oggetto senza rendere confusione, e che sappia colpire ciò che chiamasi l' armonia nella scelta e distribuzione de' colori per gli abiti e ricami.

Quando un' Impresa abbia un' artista simile, e che unisca quanto sopra ad una certa fedele integrità, non deve essere restìa ad accordargli un conveniente emolumento, anche maggiore di quello che si pratica.

Per quello che riguarda poi l' interesse delle somme che si pratica, e del modo di pagarle, esso è un oggetto del tutto separato, e quindi dipendente del tutto dalle pretese di chi si accorda coll' adesione dell' altro, secondo la qualità de' teatri, degli spettacoli, l' uso delle città, il maggiore o minor prezzo della mano d' opera, e le stagioni di maggiore o minore ricerca.

Comparseria.

§. 9. Quasi da per tutto mediante particolare accordo colle competenti Autorità si adoperano de' militari, e specialmente ove trattasi de' grandi balli e di opere serie, il cui corredo porta un infinito numero di gente.

Duplice si è il vantaggio di preferire i militari in que-

sto importantissimo servizio, quando anche la tenue pecuniaria corresponsione che loro viene accordata non avesse ad essere minore di quello che pagasi agli altri. Il primo è quello dell' esatta esecuzione delle posizioni, sortite, marcie, ec.; il secondo quello della subordinazione e quiete del palco scenico unita al riguardo che usano al vestiario ed attrezzi che loro vengono consegnati, e che adoperano nello spettacolo.

Siccome gli accordi si fanno coi loro rispettivi capi, quindi è inutile il farne parola.

Così pure i così detti servitori di scena e capi-comparsa, essendo quasi sempre stabili al teatro cui sono addetti, vengono contemplati nelle spese serali, e cogli altri a suo tempo pagati.

Bollettinaro.

§. 10. Il bollettinaro è una persona che, come giornalmente si vede, può divenire utilissima ed interessantissima per un' Impresa, giacchè molte volte è il cassiere, il sovventore, il fideiussore, ed il mediatore negli affari dell' Impresa stessa.

I bollettinari quasi da per tutto sono o nativi o domiciliati da molto tempo in quella città ove esercisconо. Quindi conoscono ed hanno immediata relazione con que' negozianti che non temono di fare sovvenzioni nelle urgenze teatrali, ed essi stessi alle volte garantiscono la restituzione e le rate del pagamento: eppure frequentemente ondeggia l' impresario sull' opinione e sul carattere de' bollettinari, e teme della loro esatta fedeltà.

Sebbene riesca assai difficile il provare che le Imprese potrebbero avere torto, pure non possono mancare mezzi alle medesime di assicurarsi, sorvegliare e rimanere tranquille.

Su questo proposito cade opportuno il riferire ciò che un impresario ha usato, e del qual metodo ne rimase soddisfatto. Egli trovavasi in una città ove era voce comune che vi fosse la massima collusione fra i portinari ed i bollettinari, i quali fecero a lui supporre che esercitassero un certo giro vizioso de' biglietti che alla fine ricadeva a danno dell' Impresa. Senz' altro dimostrare di mala fede, esso controllò con visibile marca tutti i biglietti al numero di mille; in unione al bollettinaro ne fece altrettanti pacchetti da numero cinquanta ciascuno pacchetto, che involse in carta espressamente marcata a stampa, e consegnò questi venti pacchi al detto bollettinaro: di mano in mano che occorreva, esso rompeva un pacchetto, sugellato e controfirmato, e si prevaleva dei viglietti per la regolare vendita. Terminato lo spettacolo, o, usando del comun termine, quando *si levava porta*, l' impresario andava a riscontrare i pacchetti rimasti intatti, e il numero avanzato de' biglietti non venduti dell' ultimo pacchetto aperto, e così aveva la controlleria dell' introito della porta: incontrati i biglietti ricevuti alla porta stessa, costituiva il debito del bollettinaro. Per riguardo a quelli che fossero sortiti dalla dispensa senza essere stati ricevuti alla porta, venivano in separato conto addebitati al portinaro, e si scontavano quando si riconosceva che alla porta erano stati ricevuti, cioè che era entrato un numero maggiore di quello che era sortito. Questi biglietti non erano restituiti al bollettinaro che alla mattina successiva, dopo che si era rinnovata la formalità di numerarli e impacchettarli a cinquantina, come gli altri.

Sull' altro aggravio che avevano addossato al bollettinajo di fare un vizioso cambio delle valute, il detto impresario obbligò il bollettinaro ogni sera a consegnare la nota dell' effettivo nominale delle valute che esso riscuote-

va, salvo il conto di conguaglio alla mattina successiva, e la consegna della valuta quando o gli abbisognava, o credeva di chiedergliela, o convertirla in altri pagamenti.

Questo metodo potrebbe servire ad altri impresari che amassero d' ottenere un eguale intento senza esporsi a fare il menomo urto, nè aspettare che uno sia côlto nel flagrante della mancanza; ed è certo che un regolamento che metta un' Impresa al principio della di lei azienda non porta seco alcun dispiacere, come una innovazione richiesta dalla scoperta d' un disordine.

Portinari.

§. 11. Nei teatri sono molti i portinari, ma sono distribuiti ai loro posti, i quali ordinariamente non danno loro grande occupazione. Il portinaro alla porta d' ingresso, e chi lo coadiuva, è il primo e più interessante, giacchè deve conoscere individualmente quasi tutti, e in ispecie gli abbonati, e ritenere la fisonomia impressa di quelli che non conosce da vicino.

Molte cose si spargono e si credono contro questi individui, ma gli aggravi che loro s' imputano sono fondati sull' opinione piuttosto che sul fatto.

L' attenzione di chi li presiede e sorveglia, come ovunque si costuma, basta a tranquillizzare l' Impresa sul loro operato, a meno che l' Impresa abbia nell' idea che debbano agire con tutta la più delicata integrità anche quando sappiano di non essere punto osservati. Forse questi sospetti non si sarebbero così generalizzati a carico di tutti, se minori fossero stati gl' inconvenienti che si sono ovunque verificati e scoperti in proposito. Dipenderà dunque dalla vigilanza di chi è incaricato alla controlleria della porta il saper porre gl' individui nella situazione di non

poter mancare ai loro doveri, e di eseguirli colla massima fedeltà.

Inservienti.

Di questi non si può calcolare il numero, che aumenta o diminuisce secondo lo spettacolo. L' esecuzione de' loro doveri dipende dagli ordini del capo cui sono addetti, ciascuno nel suo ramo, siccome esso solo è responsabile verso l' Impresa e la Direzione. La loro indennizzazione è sempre stabilita nel totale delle spese serali, e con queste vengono pagati.

CAPITOLO XI.

Amministrazioni economiche e di tutela.

Articolo Primo

Casi ne' quali rendonsi necessarie.

Succede non di raro che un' Impresa basata su de' solidi appoggi abbia a venir meno nel progredimento della di lei azienda, e quindi rendasi necessaria una misura straordinaria onde garantire per una parte gl' impegni assuntisi verso le Autorità, e per l' altra assicurare l' indenzizzazione ai virtuosi, fino a tanto che siasi altrimenti provveduto. Difatti se un' Impresa ha adempito da parte sua a tutti gli obblighi assuntisi nel contratto: se qualche accidente ha potuto alienare il pubblico concorso, e rendere onninamente minori le teatrali attività: se i fondi che l' antiveggenza aveva messi e calcolati a propria di lei disposizione per quel dato tempo, avessero mancato o ritardato per disgrazia o per malafede; l' Impresa stessa che trovasi nella momentanea impossibilità di soddisfare i pro-

pri impegni, sarà sempre una cosa la più lodevole col domandare un' Amministrazione che garantisca il di lei operato, e che la giustifichi in faccia a tutti gli altri.

Si è osservato al cap. 3., art. 2., che un virtuoso arrivato alla piazza è obbligato col suo personale e verso l' impresario e verso il pubblico; e che per qualunque tardanza di pagamento esso non può nè sospendere l' esecuzione de' propri doveri, nè ritenersi sciolto dalla scrittura che lo vincola, per il titolo di non essere pagato. Se dunque tanto s' impone ai virtuosi anche in simile circostanza, se a tanto si crede esteso il diritto verso gl' individui addetti ad uno spettacolo, ragion vuole che tutti quelli che vi hanno parte debbano essere possibilmente garantiti delle loro indennizzazioni.

Opportuno sarà qui l' osservare che queste Amministrazioni d' economia e di tutela possono essere invocate tanto dall' Impresa, come si è di sopra osservato, o dalla di lei solidale sigurtà che trovasi per impensati titoli incagliata nell' azienda, quanto lo può essere dagli attori stessi che trovansi in arretrato delle loro paghe, e che possano comprovare il pericolo di perdere con esse anche i loro emolumenti non iscaduti.

Troppi casi abbiamo, ne' quali impresari accorti e versati nei tratti della mala fede hanno tentato, ed è loro riescito d' incassare tutte le attività dipendenti da dotazione, e tutte quelle conseguenti dallo spettacolo; e che avendo esaurito il numero delle recite promesse, e conseguentemente soddisfatto al loro impegno colle Autorità, hanno quindi lasciato insoluti i crediti de' virtuosi, l' ultimo termine delle spese serali, l' importo del nolo del vestiario, il macchinismo, ec., con tutto quello, pel quale non si videro violentemente costretti, e che seppero lusingare gli altri fino al termine delle recite.

Le Autorità locali non avendo diritto di entrare, per così dire, ne' fatti altrui, quando non sono richieste, trattandosi d' un oggetto puramente privato di debito e credito, non potranno provvedere a questo disordine, fino a tanto che il corpo de' virtuosi ed altri formanti il personale del teatro non facciano regolare istanza. Ma fatti loro conoscere con ragionevoli appoggi i titoli che consigliano ed obbligano a tale richiesta, non potranno esse rifiutare il braccio loro autorevole, ed il cui effetto non sarà già quello d' una forzata rescissione di contratto, ma bensì quello d' una misura tutoria che garantisca ciascuno ne' suoi rispettivi diritti, e che in alcun conto non potrà mai portare discredito all' Impresa stessa che vi si sottomette. Quando l' Impresa possa altrimenti tranquillizzare e garantire i reclamanti, questa disposizione cessa senza eccezione alcuna.

Articolo II.

Attribuzioni delle medesime.

Stabilito il caso dell' Amministrazione economica e tutelare, si osservi quanto la generale consuetudine prescrive sulle di lei attribuzioni.

Dal momento in cui l' Amministrazione è fissata, la prima di lei operazione sarà quella di riconoscere lo stato attivo e passivo dell' azienda; quali siano stati gli introiti fatti dall' Impresario a tutto quel giorno, tanto per rate di dote, quanto per affitti di palchi; tanto per tassa abbonamenti, quanto per viglietti di porta, ec.. Conoscere quindi, quali e quante siano le altre attività in restanza, e quali le passività dell' Impresa amministrata, sia per il personale de' virtuosi, sia per le spese serali, che per macchinismo, vestiario, attrezzi, spartiti, ec.

Sopra questi due dati l' Amministrazione prenderà a misurare e calcolare cogli introiti le spese, quando l' Impresa non abbia del proprio con che supplire al *deficit* che ne andrà a risultare.

Gli attori in caso di minorazione di paghe dovranno essere in graduatoria, in ragione di ogni cento del loro avere, tanto per la paga in effettivo, quanto per gli accessorii, come si è già parlato a suo luogo.

Tutte le attività debbono essere versate nella cassa dell' Amministrazione, senza alcuna riserva o restrizione.

Le spese serali debbono essere le preferite nei pagamenti da farsi. In seguito gli attori nella loro graduazione, e quindi i pittori, sarti, macchinisti e quant' altri potessero avere dei crediti relativi allo spettacolo.

Qualunque debito dell' Impresa estraneo alla giornaliera azienda della medesima non sarà calcolato che dopo questi. Tutti quelli che hanno somministrato all' impresario, avranno il diritto verso lo stesso; ma non potranno essere pagati per i loro crediti arretrati, che dopo tutti gli altri soprammenzionati.

Il capo sarto, se sarà appaltatore, potrà rifiutarsi alla somministrazione del rimanente del vestiario, al quale fosse obbligato, se non garantito del pagamento a norma del di lui contratto; e per quello già in iscena subirà la sorte comune: così dicasi del macchinista e di tanti altri che avessero delle somministrazioni subappaltate.

In tal maniera e attori ed inservienti ed anche subappaltatori saranno sicuri di essere rateatamente soddisfatti, secondo le riduzioni rispettive, o secondo quello che sarà stato dalla Superiorità fissato per tutti.

Queste Amministrazioni tutelari però non possono rimanere attive che fino al termine dello spettacolo, per quella piazza o teatro che fossero erette. Ragionevolmen-

te si potrà obbligare un attore anche in vista della di lui scrittura a rimanere alla piazza, ed agire per tutto il tempo che dura lo spettacolo ed il suo contratto in quella data piazza; ma non si potrà obbligare dopo un tal fatto a proseguire il suo accordo, e recarsi in un' altra coll' eguale Impresa, ove il richiedesse la medesima scrittura. Nel caso poi che terminato il corso delle recite e dello spettacolo, e pagati gli attori di tutto il loro avere o dipendente dall' intera scrittura, o ridotto per volontario ribasso e spontaneo; pagati i macchinisti, il vestiario, e tutto ciò che è di immediato servizio del teatro, l' Amministrazione dell' Impresa si trovasse in attività, allora sarà di lei obbligo il soddisfare, sulle traccie della stabilita graduatoria, anche gli altri creditori, per le somministrazioni fatte o in denaro, o in robe all' Impresa; preferendo sempre quei creditori che meglio giustificheranno che le loro somministrazioni hanno effettivamente servito per il personale, o per l' andamento dello spettacolo.

CAPITOLO XII.

Osservazioni sull' attuale decadimento dei teatri, ed opinioni sul modo di migliorarne lo stato.

Un' occhiata imparziale a tutta l' Italia, e ben pochi teatri conosceremo essersi mantenuti in quello stato di attività che erano per lo passato. Da varii anni poche città possono numerarsi, ove siansi veduti, graditi ed applauditi i loro spettacoli; minori ancora sono le Imprese che abbiano terminato il loro contratto in istato di bilancio attivo; assai quelle che hanno rinunciato avanti il giusto e stabilito termine; non poche quelle che hanno dovuto per deficienza sottoporsi all' Amministrazione economica; infi-

niti i virtuosi che perdettero parte de' loro quartali ed anche la metà degli appuntamenti; incalcolabile infine l'ammontare delle somme insolute rimaste a debito degli impresari.

Tale stato di cose deve avere delle cause altrettanto generali quanto importanti; e di queste appunto sarà d'uopo d'una esatta ricerca, onde dalle fonti stesse conoscere i mezzi più atti a migliorarlo.

In oggi si citano quasi con sorpresa e meraviglia quelle città che non hanno o riedificato, o ampliato, o rimodernato il loro teatro; nel corso di circa quarant'anni, ogni città anche la meno popolata e la meno ricca ha voluto emulare la capitale, e, se è lecito un calcolo di proporzione fra i rapporti dell'una e dall'altra, si può dire anche superarla. È vero che quasi in ogni città, la sola vista del locale in oggi soddisfa e rallegra il nazionale del pari che il forastiere; ma il quantitativo de' mezzi atti a sostenere le spese in relazione maggiori, non è pareggiata alle passività che sonosi aumentate. I proprietari dei palchi ovunque sono gravitati, e ad essi pei primi sembra costantemente che gli spettacoli non corrispondano al sacrificio che fanno onde averli decorati, e pari alla ricchezza ed al lusso del teatro medesimo; ma tali e tante sono le spese che l'Impresa deve sostenere per questo, che l'esperienza stessa ci convince, colla patente loro rovina, essere pur troppo vera la deficienza per la quale soccombono.

Entriamo ora nel dettaglio delle spese suddette, tanto per il personale che per le serali, e tutte le altre indispensabili ed accessorie.

Eccettuate le città capitali, ed anche solo in certe date stagioni, non che in qualche altra primaria in occasione di fiera di richiamo, i grandi spettacoli, e specialmen-

te di ballo, non si usavano nelle città di secondo rango, meno poi nelle altre.

Il personale di simili teatri comunemente consisteva per l'opera seria in una prima donna, in un primo musico, in un primo tenore, colle rispettive seconde parti; e per l'opera buffa, in una prima donna, primo mezzo carattere, primo buffo, colle loro seconde parti. Il ballo era piuttosto un intermezzo, ma per quello di mezzo carattere che si esigeva, era composto d'una prima e d'una seconda ballerina, d'un primo e secondo ballerino, di tre o quattro soggetti pel grottesco, e quattro o sei coppie di figuranti, e di raro pochissima comparseria. Facendosi ora a confrontare il personale occorrente per gli attuali spettacoli serii, si vedrà che oltre le notate prime parti d'Opera che assai frequentemente aumentano (essendovi degli spartiti che richiedono o due donne, o due o tre tenori, o due o tre bassi cantanti) esigonsi più seconde parti, oltre un infinito corredo di coristi d'ambi i sessi e di comparseria.

Nei balli poi così chiamati *eroici*, *tragici*, *mitologici*, *spettacolosi*, si esige una o due coppie di primi ballerini, e fra questi se ne richiede una francese (ancorchè lo sia di solo nome), uno stuolo di seconde coppie, due o tre ballerini così detti *primi per le parti*, altri che sono poi i proscritti grotteschi per le parti secondarie, e non meno di dodici o sedici coppie di ballerini di concerto, *alias* figuranti, e quanta mai comparseria si può ottenere onde empire il palco.

Tutto questo infinito divario è prodotto in parte dalla vastità del palco scenico stesso, non che dalla qualità delle opere che vi si rappresentano, e dagli argomenti de' balli, nei quali vi debbon sempre essere gran combattimenti, gran trionfi, grandi dirocchate e montuose, grandi

incendi e grandi olimpi, con tutte le deità possibili; e gl' impresari non possono esimersi dal sottostare a tutti questi relativi sacrifici, e per gli obblighi de' loro contratti, e per non sentirsi fischiato lo spettacolo e vedersi deserto il teatro.

Le spese serali in tal modo vengono ad essere assai moltiplicate in proporzione del passato. Infatti l' illuminazione è portata ad un punto, che a malgrado che la fisica vi presti aiuto colla perfezione dei riverberi, pure è uno degli oggetti assai gravoso in questo ramo. La colonia infinita di assistenti, controllori, portinai, inservienti, sembra da sè sola atta a costruire uno spettacolo. Il rimanente poi che cade sotto questa categoria, lo potrà facilmente rilevare quello che ha affari nell' Impresa e nel teatro. Ma tutta questa gente, sia o no necessaria, deve essere mantenuta a spese dell' Impresa nel totale del suo numero, se pure non si esige che sia anche, per contratto, personalmente mai rimossa.

Parlando dell' orchestra, è certo che una maggior vastità di locale richiede un maggior numero di filarmonici; ma questo sarebbe il meno. La perfezione alla quale si è portato lo studio dell' istromentazione, la quantità de' nuovi stromenti da fiato inventati e migliorati, la qualità della musica del moderno gusto è quella che richiede un tale e sì sensibile aumento, piuttosto che la vastità del luogo; e ciò per la ragione che se un tempo con tre o quattro soli istromenti da fiato facevano essere bastanti otto o dodici violini, un violoncello e due contrabassi, in giornata essendosi quelli così notabilmente aumentati, anche questi bisogna che siano duplicati o triplicati, onde si possa gustare l' intera graduazione dell' armonia. Nessuna meraviglia dunque, dopo questo riflesso, se il numero eccessi-

vo de' professori filarmonici è tale da popolare per sè solo un piccolo teatro.

Tutti questi individui poi devono essere pagati dalle Imprese a norma non già della scrittura che potrebbero fare con essi, ma bensì sopra gli elenchi e tabelle che presentano le rispettive Amministrazioni, Direzioni o Presidenze, le quali sul dubbio che i loro professori si procurino altri teatri, assicurano per contratto il posto e lo stipendio; e per quelli che sono mancanti e che diventano necessari per l'esecuzione della musica, gl' Impresari sono obbligati a provvederli a malgrado di qualunque loro sacrificio.

Altro oggetto, sul quale difficilmente si accontenta il pubblico, quando non sia portato al maggiore sfarzo e lusso, egli è il vestiario.

In giornata tutto deve essere *velluto*, e appena si concedono i più fini *casimiri e merinos*, quando il costume de' tempi dell' azione rappresentata proibisce, con dispiacere de' virtuosi le sete e i ricami. Ciò che di ricco si riteneva per l'addietro, non sarebbe tollerabile adesso che per l'infimo attore; ed una seconda parte in oggi forse non si degnerebbe d'avere un abito per qualità ed ornamento consimile a quelli che allora servirono pei primi luminari di canto e ballo dell' Europa: e guai se un impresario avesse ad esternare la più piccola renitenza in proposito; tutto il mondo sarebbe contro di lui.

Si entri in una sartoria, sette o otto giorni prima che vadi in iscena un grande spettacolo in una città qualunque, e si vedrà un capo sarto sempre paziente e fluttuante tra i desiderii delle prime parti, l'esecuzione de' figurini e gli ordini economici dell' impresario. Si vedranno quindici o venti uomini apparentemente indefessi al lavoro; volgasi lo sguardo e vedrassi disegnatori a marcare

i ricami che devonsi operare, ed una quantità di ricamatrici ad eseguirli, dividendo, se loro è possibile, i lustrini e guarnizioni fra il telaio e loro medesime; ogni momento visitate dalle prime parti per vedere se il tutto è conforme ai loro desiderii, onde protestare in tempo se qualche cosa venisse diminuito o alterato. Così dicasi in proporzione per gli attrezzi. Un compositore di ballo attribuirà il *fiasco* della sua produzione non già all' irregolarità, alla mala direzione, all' inverosimiglianza, ma bensì perchè l' Impresa volle prevalersi di aste vecchie, di scudi usati, di cimieri non nuovi, di corazze rifatte, sebbene il tutto sia stato ridotto a quella forma e carattere che esige il nuovo argomento, e che abbia giorni prima ottenuta la piena approvazione del compositore medesimo.

Da tutto questo dettaglio sarà facile il convincersi che le Imprese attualmente sono gravitate in un modo, tanto per ispese ordinarie che per ispese straordinarie, che volendo onestamente mantenere gli obblighi ed impegni quali loro è forza d' assumersi, non potranno che precipitare in una irreparabile passività.

Tutte le città che hanno rifatti ed ingranditi i loro teatri, ne fecero l' apertura coi migliori soggetti e grandiosi spettacoli. Le Imprese che vi sono succedute hanno proseguito questo sistema, e di mano in mano hanno procurato di darne de' più sorprendenti e più magnifici; ma non vedendo una corrispondenza di attività che equilibrasse la vistosa loro passività, hanno dovuto o troncare o non proseguire dopo il primo termine il loro contratto. Quelli che succedettero, fatti cauti dall' esperienza procuratale da questi, hanno voluto limitare le spese in parità del solito presuntivo introito; ma hanno ritrovato nel pubblico la viva rimembranza del passato che lo rese mal soddisfatto; e perciò gli spettacoli, tutto che buoni, vennero disag-

graditi, ed il teatro rimase spopolato, e quindi l' Impresa egualmente in istato deficiente.

In giornata si esige che tutte le prime parti siano del *cartello* di teatri e città primarie; che tutto splenda ricchezza, che nulla venga risparmiato, e che siano date opere e balli appena eseguibili, per l' impegno di spese che portano, nelle prime capitali; ma quando si viene a trattare e concludere per le doti e contributi, si oppongono mille e mille difficoltà, e si conclude col restare ferme le pretese per parte di chi tratta coll' Impresa, e colla dichiarazione d' impossibilità al più piccolo aumento di quanto è proposto e stabilito.

Sviluppati così i veri principii e le innegabili cause dell' attuale decadimento de' teatri, quale, si domanda, quale dunque il mezzo onde porre argine ad un disordine che ogni giorno si fa maggiore?

L' affermativa o l' esclusiva d' uno dei seguenti quesiti scioglierà l' argomento.

Il teatro è egli riputato in un impero, regno o Stato, un oggetto necessario al decoro delle città, all' onesto trattenimento de' cittadini, influente sulla civilizzazione, sul commercio, sui costumi e sull' allontanamento d' altri diversivi fatali pur troppo all' economia domestica, alla moralità ed al buon costume?

Si deve ritenere il teatro ancora piuttosto sotto un principio di tolleranza, che come oggetto necessario in una città ricca d' abitanti che conoscono quanto sia esso importante, e quindi i rispettivi Governi dovranno piuttosto trascurarli ed abbandonarli, che sostenerli e proteggerli?

Se la risoluzione delicata d' una tale domanda fosse negativa, sarebbe per sempre tolta ogni questione, e quindi inutile del tutto addiverrebbe ogni altro riflesso.

Ma se, come la appoggia il comun voto, la prima

parte ottenesse l' affermativa , in allora sarà concesso l' esternare una proposta di ripiego già adottato in molti luoghi , e che sembra la più atta nelle attuali circostanze onde ottenere con un minore aggravio particolare un effetto sicuro mediante un insensibile generale sacrificio .

I nostri padri hanno avuto il piacere di vedere formarsi delle spaziose e sicure strade postali , rendere comode quelle delle città, erigersi i pubblici passeggi e giardini , stabilirsi dei luoghi ove la pietà tributa omaggio alla memoria de' trapassati ; hanno veduto inaffiare le vie nelle stagioni estive, a giornalmente tenerle pulite, a sgomberarle con tutta sollecitudine dalle nevi , e renderle sicure dai pericoli in tempo di gelo ; hanno provato quanto siano utili le notturne illuminazioni , e quanto opportune alla pubblica sicurezza. Dalla munificenza sovrana videro accordarsi delle fiere per la prosperità del nazionale commercio , edificarsi grandiosi stabilimenti , ed infine hanno veduto ciò che i loro avi non si sarebbero punto immaginato , che venisse progettato il pensiero di tutto quello che venne portato a termine nel corso di pochi anni .

A tutto questo vistoso dispendio supplì rateatamente il concorso del contributo pubblico , come sottostò per l' erezione di molti teatri che a quell' epoca si edificarono : ed a malgrado che non vi sarà certamente stata la plenaria unanimità di libero consenso nel loro principio , pure non può essere posto in dubbio che dopo essi stessi ci additavano con piacere il miglioramento della loro condizione in tale rapporto, informandoci dei disordini che in prima dovevano sofferire per mancanza di sì salutari disposizioni , e benedicevano fra loro la memoria rispettabile degli augusti regnanti che avevano decretate così provvide misure .

Fermo pertanto il principio che i teatri siano utili e necessari, osservandoli sotto il rapporto d' influenza sull' educazione e morale pubblica, sul commercio, sull' industria e sui mezzi di sussistenza ai molti artisti e giornalieri; egli è certo che meritano che il pubblico stesso concorra a sostenerli, ove essi nol possano per sè medesimi o per mancanza di dotazione in redditi fissi, o per iscarsezza di contributo per parte de' comproprietari, ai quali riescirebbe quasi impossibile nel loro particolare a sostenere per simile causa un peso maggiore.

Provvide e saggie leggi esclusero i giuochi che formavano il più lucroso reddito dei teatri, sia per le somme che le Imprese percepivano dagli appaltatori, sia pel molto maggior numero e concorso che per tale causa affluiva al teatro.

Poche città ottengono dal rispettivo loro Governo ed a titolo di grazia il permesso di tre o quattro lotterie ossia tombole per ogni stagione, che le Amministrazioni e Direzioni stesse garantiscono e promettono di far ottenere, e ciò in aumento alle tenuissime doti che colà si corrispondono alle Imprese per lo spettacolo, sebbene anche su questo esse non possono avere un dato certo, onde calcolare un preventivo di attività, a meno che non cedano per un meschino prezzo il diritto d' esercizio, il cui utile potrebbe riescire di molto maggiore.

Gli uomini i più ragionevoli che sono persuasi di queste massime, ed hanno in loro medesimi adottati tali principii, applaudiscono sinceramente alla massima adottata da alcune città d' Italia, che è quella che la città stessa corrisponda un' adequata tangente in sussidio al teatro, onde avere sempre un tale economico divertimento, che, come si è detto, non può riescire che vantaggioso alla città medesima.

Quando si credesse opportuno di generalizzare o in qualche luogo di parzialmente adottare questo sistema di pubblico contributo in quel modo e limite che la superiore saggezza trovasse meglio applicabile, si avrebbero i seguenti vantaggi che sono i principali in proposito.

Le Imprese solide che potrebbero garantire nel modo il più cauto il loro contratto non solo, ma tutto l' andamento dell' azienda, per cui nè le Autorità incaricate avrebbero molto a sorvegliare, nè il corpo de' virtuosi e degli addetti al teatro di che più temere.

I teatri sempre così aperti, o con grande spettacolo, o con opera buffa, o con comica Compagnia, porterebbero la conseguenza che il pubblico volontieri proseguendo il di lui intervento al teatro, ciascuno conoscerebbe l' economica utilità di tale divertimento, e si vedrebbero divise e sciolte le tante particolari numerose società che sono fatali alla concorrenza al teatro; giacchè quelli che sono abituati a farne parte, mal volontieri se ne staccano per un corso di rappresentazioni, laddove invece per il continuo intervento li concentrerebbe entro il teatro stesso, come ne danno l' esempio varie primarie città.

Il pubblico trovandosi sempre in alternativa di varietà secondo le stagioni, non pretenderebbe in una sola delle cose somme, perchè sarebbe sicuro di vederle e goderle fra l' anno, e così non esigerebbe un complesso di virtuosi di *primissimo* rango, quando sarebbe certo di poterli sentire e vedere nel corso dell' Impresa.

Le ultime parti, i coristi, i figuranti, gl' inservienti e tutti quelli addetti seralmente al teatro sarebbero molto più capaci ed attenti, giacchè avendo un provento fisso, non saprebbero essere indifferenti, se per negligenza o mala condotta venissero licenziati.

Il teatro infine si vedrebbe ritornare a quel grado che era per lo passato, se tutto venisse portato ad un adequato sistema, se l' indispensabile aumento già conosciuto delle spese, se le generali pretese maggiori volute dal gusto moderno, venissero compensate dalla quantità proporzionatamente maggiore di doti e di sussidii, dai quali non si potrà certamente prescindere, quando si desideri vedere i teatri tolti a quell' evidente stato di passività nel quale più o meno nella fra loro giusta relazione si trovano tutti.

DISCIPLINE GENERALI

Per la Guardia militare ordinaria dei Teatri.

La Guardia militare destinata al teatro è composta di un uffiziale d' ispezione che la comanda, e di tanti uomini quanti lo esigano il buon ordine e la convenienza de' posti da essa occupati, e percepisce seralmente la corrisposta fissata dal Regolamento militare a seconda del numero de' fazionieri dei quali è composta. Fornisce sentinelle al luogo della distribuzione de' viglietti, alla porta d' ingresso, al palco della Autorità che rappresenta il Governo, al Deposito d' armi, ed all' ingresso del Palco scenico, e della Platea. La sentinella alla distribuzione, ha cura che non si facciano affollamenti, nè si commettano soverchierie al distributore, o ai concorrenti. Quella dell' ingresso si presta a garantire il portinajo, e gli assistenti alla porta in ogni occorrenza. Quella del palco Governativo, ne custodisce l' ingresso a seconda della consegna che gli verrà data: lo vieta a chi non sia convenientemente, e decentemente vestito, a chiunque non ne abbia diritto, a chi porta bastoni, o armi, menochè agli uffiziali: impedisce ogni radunanza intorno al palco medesimo, e si presta agli ordini del Rappresentante. Quella che sta alle armi custodisce le medesime e veglia al buon ordine nell' atrio ov' è collocata. Quella del palco scenico impedisce ogni affollamento in quel luogo, e presta mano forte al portinaio per impedire l' ingresso o la sortita a chi non ne ha diritto. Quella di platea cura la quiete e la decenza del luogo, lo sgombramento del passaggio, ov' è di fazione. Le sentinelle in genere attendono alle consegne che

possono ricevere dai loro Superiori, oltre le indicate, ed in caso di bisogno chiamano, all' armi, per avvertire il rimanente della guardia ad accorrere.

L' uffiziale d' ispezione che comanda la guardia è sotto gl' immediati ordini del Rappresentante quando si trovi in teatro, e si presta alle occorrenze dei commessi di Polizia, e della Direzione teatrale ove il bisogno lo esiga, e quando siane richiesto.

Nelle circostanze di veglioni, tombole, lotterie od altro genere di pubblica concorrenza che richieda misure particolari, vengono queste determinate dall'Autorità superiore concertandole col Comando militare, che le comunica col mezzo dell'Ajutante di piazza previa intelligenza presa con chi presiede al Teatro.

Quando per casi imprevisti dovesse sospendersi lo spettacolo, dopo essere stato invitato il pubblico a concorrervi con l' affissione dei manifesti, o cartelli, conviene far prevenire la guardia della sospensione, un' ora prima di quella fissata al di lei intervento. Se la guardia non prevenuta si presenta al teatro nell' ora consueta, ha diritto di percepire la corrisposta quand' anche venga rimandata.

Presìdio della Guardia di Polizia.

1. Il presidio della guardia di polizia in teatro è specialmente incaricato del servigio di polizia.

2. Ogni uffiziale, e sott' uffiziale che lo comandi, quando intervenga l' Autorità governativa dovrà recarsi presso la medesima per ricevere gli ordini che avesse a comunicargli.

3. Invigilerà perchè non s' introducano in teatro cani, precettati, persone sospette, pezzenti o ubbriacchi.

4. Impedirà che si porti fuoco di sorte alcuna all' infuori della trattoria, e del caffè, che niuno si faccia lecito di accendere zigari, o fumare in qualsiasi luogo interno del teatro, e condurrà immediatamente fuori di teatro chi si permettesse di farlo.

5. Accederà in genere agl' inviti della Direzione teatrale per il buon ordine da mantenersi sul palco scenico, e perchè i professori d' orchestra, operai, impiegati, ed attori, si prestino al loro dovere o subiscano mancandovi, la competente punizione.

6. Vieterà ogni atto indecente, fischi, clamori smoderati, od azioni qualunque che turbare possano lo spettacolo, o incomodare li spettatori, e si presterà in caso di bisogno, in sussidio alla guardia ordinaria che guarnisce il teatro, per gl' incombenti de quali è incaricata.

7. Quelli che sono destinati a sorvegliare il così detto loggione, dovranno curare che colà pure si mantenga il buon ordine e la decenza, che non si faccia chiasso inconveniente, non si fischi, non si monti sopra le panche con pericolo degli astanti; non s' introduca fuoco, non si fumi, e presteranno mano forte ai portinari per l' esecuzione delle rispettive loro consegne.

PROGETTO DI REGOLAMENTO

Per una Cassa Soccorso

A favore dell' Orchestra.

Quando vi è attività di Spettacolo teatrale qualunque, in cui presti opera in tutto od in parte l' orchestra, ogni professore rilascia *il due per cento* sul proprio onorario serale, con la qual somma si forma la Cassa soccorso.

Dalla Cassa soccorso riceveranno una sovvenzione giornaliera, quei professori attenenti all' orchestra teatrale, che per la vecchiaja o per malattia sono ridotti all' impotenza; tale sovvenzione però verrà corrisposta soltanto nei giorni ne' quali l' orchestra agisce, o percepisce emolumenti.

Non potrà essere ammesso a questo beneficio chi per anni . . . almeno, non abbia costantemente prestato il suo servizio nell' orchestra del teatro.

Non potranno essere beneficiati più di Num. . . . individui.

Le corrisposte di soccorso non potranno essere maggiori di . . . nè minori di . . . serali, a seconda della qualità degli spettacoli in corso.

Per essere ammesso al diritto di sovvenzione, conviene riportare i voti della maggioranza dell' orchestra, dietro proposizione del Direttore, e con approvazione della Direzione teatrale.

Quando non vi sia chi percepisca tale beneficenza, o quando vi fossero avanzi sopra il rilascio del due per cento di cui si tratta, verranno le somme depositate nella Cassa Risparmio in cumulo ed a disposizione dell' orchestra istessa che potrà prevalersene per soli oggetti di beneficenza verso alcun professore, e sempre però col concorso della maggioranza de' voti, e sotto approvazione della Direzione teatrale.

Quando per qualche circostanza, al corpo dell' orchestra convenisse di ribassare le proprie corrisposte con qualche impresario, o per spettacoli parziali, il deposito per la Cassa di soccorso, sarà dell' uno per cento, ed i beneficiati di diritto, percepiranno metà dell' ordinaria sovvenzione.

I Professori che col dovuto permesso del Direttore e della Direzione teatrale sostituiranno in qualche sera alcun altro al proprio posto, non avranno diritto a percepire paga durante la sostituzione. Questa versa a beneficio del sostituto se professore, della Cassa di soccorso, se il sostituto è dilettante, in qualunque caso però va soggetta la paga al deposito della Cassa soccorso.

Sulla Importanza
dell' elezione del primo violino nelle principali citta' d' Italia.

Lettera

Scritta dal Lago di Como a Bologna da un instruito Dilettante di Violino, e di composizioni musicali.

Amico

Ho ricevuto dal bravo Bianchi il vostro avviso per portarci assieme alla villa dell' amico B. . . . . a passarvi piacevolmente una giornata facendo *quartetti* e *quintetti*: duolmi che la mia villa sia da quella tanto lontana, che vorrei tutti i giorni della villeggiatura impiegassimo almeno due ore in bearci con tale genere di musica che è l' essenza del bello nello strumentale, ed un compenso per gl' intelligenti alle tante scipitezze, trivialità, all' invasione del *valzismo* (in ispecie alla Strauss) come del *nullismo* convenzionale in cui oggi la musica in generale è caduta. Godo nel sentire che avremo ad eseguire i nuovi

quintetti di Onston, ma più ancora per il gustare che faremo quello del nostro italiano Savj solo compositore di valore dopo i Benencori, Radicati e Rolla, tuttochè il suo contrappunto sia più presto florido che sublime e misurato: ma ben è da scusarsi l'eccellente Savj, poichè se s' attenesse alli Boccherini, Hayden, Mozart, Beethowen, Haensel ec., sia per purezza che concisione, correrebbe pericolo di vedere accolta in società eleganti a sbadigli e ciarle la sua opera anzichè avere gli elogi che d'altronde giustamente pel genere gli vengono profusi; nè è tanto redarguibile la massa delle genti colte e di alcuna gentilezza forniti del nostro tempo, se gustan più quelle composizioni che sanno di valzer, di quadriglia, di galoppa ec. mentre le sopradette le annoiano, e sfuggono, se si considera che come fu un tempo, più non sono le unioni de' filarmonici dilettanti sia di quartetti che di accademie private, le quali formando pel loro costante succedersi fra noi giornalmente (2) il buon gusto e la pratica ne' professori, alimentavano all' un tempo nell' acustica della generalità de' gustai, degli uditori, del pubblico, un elezione di musicali idee classiche, atte a costituire eziandio un generale sano criterio estetico intorno alla musica: ed il fatto quindi stà per la ragione che il bello vero più non si gusta, più non comprendesi che da pochi, mentre qualsiasi valzer, quadriglia, galoppa ec. da tutti, come dai villici dai più ignoranti e rozzi uomini, senza fatica ed attenzione s' intendono e gustano!

Circa l' esortazione che mi fate a pubblicare ordinatamente le considerazioni tra noi tante volte fatte intorno l' importanza dell' elezione d' un Primo violino nelle città principali e più colte della nostra penisola Sede di musica e di buon gusto nelle belle arti in genere, ed a cui mi

vi spingete ora ora più che mai per la circostanza che Napoli, Roma, Milano (2), Firenze; Bologna ec. sono pressochè senza Primo violino, od al più non stabile, eccomi ad appagarvi lasciando per altro a voi la cura di farne quell' uso che stimate opportuno a recare qualche utilità.

Non istarò a dire nè provare io a Voi che il violino sia tenuto giustamente come re degli strumenti per la sua costruzione fisica, poi per l' essere quello che più d' ogni altro porta, conduce il suono a modo che più di tutti ed anche eminentemente imita la voce umana (l' originale di tutti gl' istrumenti i quali perciò non sono che copie di lei più o meno lontane per la rispettiva imitazione) indi per la facilità di servirsene l' uomo il quale è seduto e ritto in piedi e persino camminando secondo il bisogno, può usarne a piacimento notando con moto contemporaneo delle braccia il tempo a chi in compagnia di lui concerta, ed infine per tant' altre particolarità da Voi conosciute che sarebbe un onta il numerarvi siccome quello che, oltre il violoncello, si bene conoscete eziandio codesto sovrano istrumento! ma posto anzi per base del mio discorso, che ineccezionabilmente debb' essere com' è l' istrumento direttore delle orchestre miste, per certo vorrà ammettersi l' altra massima delle elezioni che il soggetto da sciegliersi vuol essere il più perfetto nell' arte riguardato nel suo complessivo aspetto. Ora il più perfetto professore di violino costituendosi veramente tale quando il suo sapere è complesso di queste tre qualità, cioè l' estetica *concertando*, la teoretica *instruendo*, l' enciclopedica *dirigendo*, è sotto queste classi partitamente che vuolsi considerarlo onde formarsene idea la più adequata.

Concertista.

È questa qualità o classe del violinista la primitiva e

più agevole per un conto ad ottenersi in genere, e rispettivamente alle altre due: ma per altra parte eziandio, è la più difficile per distinguersi sulla generalità della classe e la più utile per far ricco il professore di tutte le cognizioni integranti, e strettamente necessarie alle altre due.

Corrisponde alla classe del Concertista la parte estetica dell' istrumento come individuo; a conoscere, a conseguire la quale, quante cure, quante circostanze richiedonsi, il celebratissimo Paganini più d' ogni altro il potrebbe dire! nulladimeno per l' avere consumato alcun pò di tempó io stesso in questa classe per l' amicizia avutasi da me con altri celebri concertisti non meno che coll' unico Paganini, procurerò indicarne le principali siccome quelle che più influiscono in progresso ad armare il professore anche per le due altre qualità.

1. Educazione scielta, portante a sana moralità, a scioltezza e gentili modi per potere superlativamente prodursi, e contenersi nella società d' ogni grado.

2. Celebrità della scuola da cui si sorte.

3. Terminato come abbiasi il corso scolastico, viaggiare pel mondo all' effetto che sentendo li diversi gusti delle varie scuole, prendendo da esse il migliore come fa l' ape dai fiori, formarsi dopo ciò uno stile proprio, il quale per certo supererà ogni altro antecedente; di che prova ne sia il gran Paganini! poichè chi avrebbe mai detto che quando questo genio vagava per l' Italia, non avendo ancora compiuto il suo terzo lustro, dando accademie nei diversi teatri (3) con sufficiente incontro, chi avrebbe mai detto che in seguito potrebbe far dimenticare *Pugnani*, *Viotti*, *Rode*, *Creutzer*? ma così fu,

che il genio di Paganini nelle sue peregrinazioni quà sentendo *Pugnani*, là *Viotti*, quì *Rode* e formandosi idea del *Creutzer* per li suoi eccellenti scolari sparsi ovunque coll' assiduità, colle comparazioni, avvicinamenti di canto, di cavata, di forza di agilità si costituì, colla giunta delle inspirazioni del singolare suo ingegno, quel superiore stile, il quale non lascia poter ancora fare confronto con alcun altro professore vivente.

L' elezione di un *Concertista* (locchè accade, primo, per le superiori orchestre ove il direttore vuolsi uomo in età del senno e dell' esperienza e che non può assumere simultaneamente la parte di concertista, detta il *concertino* come vedremo in appresso: secondo, pei piccoli concerti di scelta società come a modo d' esempio nelle Corti sovrane) deve cadere sopra professori di fresca età, ma che abbiano date non dubbie e reiterate pubbliche prove di loro eccellenza in questa estetica classe.

Instruttore.

Quando un Professore di violino, si è distinto per molt' anni quà e là come Concertista, arricchendo il nome suo di bella celebrità, acquista eziandio presso gl' intelligenti come presso i ragionatori il diritto di essere ammesso ai concorsi della Cattedra d' instruzione nell' istrumento. L' elezione però dev' essere devoluta ad intelligenti dell' istrumento esclusivamente in quanto a qualità meccaniche ed estetiche; se non che richiedendo tale carica anche altra qualità, vale a dire purità di morale, siccome quella in cui al violinista scelto, qual padre viene affidata gioventù d' ogni età onde allevare tanto quella che vedesi aver genio per la più sublime carriera, quan-

to l' altra che scorgesi non poter pervenire se non se ad una plausibile mediocrità necessaria d' altronde per l' orchestre (quindi nel primo caso saperla dirigere per le qualità sopradette intorno il concertista , nel secondo formarsi , oltre la gloria di una scuola musurgistica , una ricca mano di buoni e leali amici che collimino con essolui nell' orchestra quand' ei dopo fatto il suo corso in questa classe vi fosse eletto a direttore) , così è perciò che ai saggi ragionatori e politici a preferenza devesi la rattifica.

Avverto bene che dicendo , *quand' ei dopo fatto il suo corso in questa classe* , non intesi che in alcun caso non si potesse eleggere a direttore simultaneamente ed istruttore lo stesso soggetto , e bensì come sia sempre più sicuro l' effetto di riuscita per avere una eccellente orchestra che il direttore fosse ben anche sopraintendente alle scuole d' istruzione ; ma che l' istruttore fosse altro individuo , possibilmente però della medesima scuola e stile del Direttore (4) .

L' età dell' instruttore avrebbe ad essere la media fra quella del Concertista e quella del Direttore sì per le ragioni sopradette della moralità , che per quelle dell' esperienza in pratica e teorica dell' istrumento ; nelle quali ultime , più sarà di vantaggio però alla cattedra , quanto sarà meno lontano dalla sua percorsa carriera di concertista.

Direttore.

Ed eccoci alla classe più sublime della professione violinistica , l' *enciclopedica* avvegnachè dev' essere il complesso delle due antecedenti, più la cognizione in contrappunto almeno dell' *intavolatura d' un pezzo a piena orchestra accompagnate le voci* , e quindi eziandio di pezzi istrumentali all' effetto di potere, subitamente conoscen-

do ove un *basso*, una *parte alta*, *o di mezzo* fosse errata, correggere lo sbaglio ed oltreciò conoscere ben anche: primo, *la natura del coro* degli strumenti *da fiato* e *da percossa*, oltre quelli *da arco* in relazione o modificazione del violino: secondo, la natura del *coro* per eccellenza ossia de' coristi e coriste, oltre già quella delle *parti principali* quando *concertano* non meno che della *Banda militare* la quale in oggi tante volte concerta sulla scena; e tutto ciò al fine di mantenere in unità di effetto comparativamente al fatto che vien rappresentato ed in una modalità relativa la forza di tutti tali cori, da torre all' uno il soverchiamento sull' altro, e quindi lo spettatore, s' è colto, vedendo come tutto collimi filosoficamente a dare bella rappresentanza di natura, e il non colto, vedendo e sentendo tutti i suoi sensi illusi dall' unità d' incantevole godimento; venirne che ambidue s' accordino nell' applaudire per intero piacere allo spettacolo. Non mi si dica — spetta al Maestro la direzione dei cori, spetta al Poeta il procuramento del totale effetto! — che per quanto adoperasi dal Maestro nell' insegnamento de' modi precisi musicali; per quanto dal Poeta nell' ammaestrare intorno l' esposizione dal fatto, siccome d' altronde l' esecuzione pende dalla direzione del Primo violino (che anzi ad esso tutto è assolutamente affidato dopo la terza sera, mentre nelle antecedenti è in qualche modo tuttochè ben debole, ajutato dal Maestro al *cembalo*) così se non è instruito in contrappunto, non colto in istoria, non in estetica generale almeno quando non è filosofo, cosa potranno il Maestro e il Poeta se egli non attendesse al soverchiamento di alcun coro, prendesse i *tempi* non conformi al soggetto non addatti alle parole, non sapesse secondare con sagace accorgimento i giudiciosi *ad libitum*, o correggere, provvedere al disordine momentaneo, ed improvviso delle

smemoratezze dei Cantanti? E tutte tali cognizioni non possono essere conseguenza che primamente, di aver molto veduto studiato, operato e viaggiato, secondamente, d' esser fornito di sane viste morali-politiche, essendochè per le prime s' avrà formato quasi non accorgendosene, quel buon gusto, quell' idee d' estetica generale le quali per certo non movendosi dal proprio nido, e con educazione rozza o materiale giammai si potrebbero acquisire; per le seconde curerà di ben bilanciare la propria orchestra (5) a seconda del merito e dei temperamenti dei soggetti, adoperando che fra d' essi come fra ognuno e lui corra leale amicizia basata, tanto sopra la coscienza del rispettivo merito, quanto sulla imparzialità del Direttore e la stima profonda che deve inspirare per le sue superiori qualità: ma notasi bene che siffatte sane viste *morali-politiche* sono indubitatamente le più interessanti se si considera che, basta in una orchestra un individuo che sia di mala intenzione per potere, volendo costui, rovinare, atterare lo spettacolo! ed in effetto io viddi alcuna volta un contrabbasso troppo baldo di suo sapere, trascinare malamente, o far capitombolare tutti gli altri; sentii una tromba con malizia intempestivamente irrompendo in un movimento tentare di far fischiare dall' insciente pubblico un pezzo, e quindi agevolmente tutta l' opera, siccome ben sanno i furbi, gli avveduti, come il più delle volte il mettersi in indisposizione (anche per piccola cosa) del pubblico, od il nascere d' alcun pò di ridicolo nell' azione, può generare gli elementi d' un *fiasco* tuttochè nel complesso l' opera nol meritasse! e sentii eziandio alcun altro istrumento appositamente stonando, produrre lo stonamento generale sia nell' orchestra che ne' cantanti, e quindi il pubblico ignaro delle malizie tecniche fischiare o non piacergli il pezzo accagionando poi ora questo or quello a capric-

cio . . . . ma che vado io parlando a voi pratico e dell' arte e sciente di queste e mille altre malizie, trascuraggini, funeste riuscite, le quali senza d' un Primo violino del calibro sopradescritto possono accadere e troppo di spesso anzi accadono nei teatri nostri, laddove poi questo con una sola arcata per possanza basata a stima e rispetto, potrebbe ristabilire l' ordine all' istante (6), e tanto più prontamente se l' amore alla cosa, ed amicizia leghi l' orchestra. Intorno le quali due ultime bisogna morali, vuolsi purtroppo dichiarare in primo luogo, che nelle città secondarie in cui tante volte per malaccorta quanto ignorante economia de' preposti o sopraintendenti alli spettacoli e più di spesso per ingordigia di avventurieri impresari, l' orchestra viene miserabilmente pagata e non ordinata poi da stabile, e rispettabile Direttore (il più delle volte quivi avventuriere come gl' impresari), è impossibile possano queste ingenerarsi e quindi aversi quel *tutto moralmente armonico* che è il miglior garante della riuscita nei spettacoli (7); in secondo luogo che laddove l' orchestra è ordinata da rispettabile Direttore con quelle vedute che sopra si sono dette, e che il rispetto di tutti gl' individui che la compongono per esso lui nasce dal suo sapere, il potere quasi assoluto ad esso necessario (8) gli viene direttamente dal governo, l' amicizia gli deriva dalla sua lealtà, moralità, e saggia politica, egli è certo (perchè ciò è tratto anche dall' esperienza) che la musica anche non fioritissima sostenuta da tal' orchestra e da siffatto Direttore s' ha quel qualche incontro il quale altronde non potrebbe mai avere, come la musica di classici scrittori s' ha sempre dal più al meno il magico suo effetto; laonde giustamente dai saggi ed intelligenti venendo considerato il *Primo violino direttore* qual protogestore in uno spettacolo al quale s' appoggiano Poeta e Maestro, Cantanti e Suo-

natori, in una parola lo spettacolo intero (cagione prima per cui ben anche in ispecie venne il violino come istrumento in tutte le età proclamato re d' ogni altro), egli è perciò che gli elettori (9) di tanto soggetto devono bene andar circospetti nel votare, siccome il fanno per un essere che in città civilizzata e di gentilezza fornita, va ad occupare uno degli impieghi più ardui ed interessanti! Poh! ecco dei soliti trascendentalismi! parmi sentire dire da talun grossetto poco riflettente e meno sciente della cosa di cui trattasi: locchè agevolmente potrebbesi ribattere da voi, da me, da qualunque artista fornito di buon senso, come da qualsiasi accorto ragionatore dietro in ispecie le osservazioni fatte di sopra: ma io voglio limitare anzi una mia prova al fatto accadibile nella città di secondo rango ec. dove d' ordinario il Direttore è forza, che assuma anche la carica d' istruttore!

In un' orchestra ben ordinata secondo le rispettate teorie tratte da lungo sperimentalismo, cinque voglion essere i primi, violini interessanti e di non dubbia abilità vale a dire:

Supremo direttore
Concertino
Spalla ossia continuo
Primo de' secondi
Primo delle viole

Fatto forte e franco il Direttore per questi primi violini che costituiscono in astratto il braccio di lui ed ai quali ogni altro tien dietro, ed assicurato non meno pel fondamento d' armonia dalla bravura ed amicizia dei Primi contrabassi, egli ha così come in mano le principali redini per felicemente condurre il gran carro, poichè queste parti sono il nerbo delle orchestre (10). Iu ottenere la quale fortezza e franchezza gioverà al Direttore, non poco l' es-

sere appunto eziandio l' istruttore per eccellenza nella città, attesochè coll' andar del tempo potendo far coprire li posti comuni dei violini e viole dai suoi allievi per gradi di sapere potrà eziandio fornirsi nel più bravo e già formato allievo concertista d' un concertino per gli *a solo* di violino (11), come degli altri in ragione di avanzamento, ne' soprannotati posti primi. Potrà poi così fra la sua scuola e l' orchestra dei teatri formare e regolare nell' ordine, nella stima, nella concordia ed amicizia un rispettabile corpo di cittadini che anzichè dar disturbo al governo, avrà questi sopra tale corpo a starsene sicurissimo della tranquillità, siccome la saggezza del Direttore ed Istruttore curerà provvedere ai bisogni d' ognuno secondo il rispettivo merito e capacità. Posto ciò, in quelle città dove il teatro, e il teatro per musica, è speculazione, è decoro, e un bisogno morale ed anche politico, chi non vede quanto un Direttore siffatto, cioè qual venne da me considerato secondo i più ovvi, e rispettabili principj teorici e razionali, deve riguardarsi quale uomo interessantissimo e principale in essa!

Eccovi in ristretto la somma delle idee e bisogna da noi partitamente tante volte discorse; le quali quando che fosse, potrebbero servire a compilare in modi scelti ed eleganti una memoria da pubblicarsi per utile universo d' Italia nostra.

In appendice per altro mi bisogna l' aggiugnervi che la scarsezza in oggi di tali uomini, da parecchie cagioni proviene, è vero, (di che discorrerovvi (12) in altra mia), ma da una principale poi certamente e che ora vi dico anche quì cioè la miseria degli onorarj! Ma che mi burlate? mentre a modo d' esempio si danno 300, 400 scudi seralmente ad una cantante che in ultima analisi è poco più poco meno d' un antico istrione, all' incontro ad un cele-

bre colto e rispettabilissimo Professore e Direttore d' orchestra al vero sostenitore di coloro, si danno due, tre, (abbondiamo pure) quattro scudi per sera? non pagate le prove? non le innumerevoli necessarie sue previdenze, forse nemmeno osservate, e quindi non compensate di gradimento? E più: mentre per un bravo, elegante, svelto Jockè, cameriere cocchiere ec., dispendiasi mensilmente da 30, 40 scudi ec.; si sentirà dalla bocca dei padroni di costoro preposti ai Magistrati opponimento per assegni decorsi del Primo violino, e non arrossire nel perorare per l' economia tante volte pretendentesi tale da ridurre l' onorario d' un istruttore a somma inferiore di quella che mantiene i vizii del Jockè, cameriere cocchiere ec. di loro (13)? Finchè il merito vero non avrà giusto dicevole compenso a preferenza sul nullismo o sull' illusorio in società, niuna cosa di vero utile a questa verranne! e sarebbe miseria di mente lo sperarne.

Dunque a che t' affanni (alcuno potrà dirmi) volendo le cose a tutto punto? Al che rispondo: vero è essere giocoforza il prender gli uomini come sono non come dovrebbero essere! ma intorno le cose, è ben miserabile egoista colui il quale non intenda a quel meglio che potrebbe, e dovrebbe essere, e che se nel presente in ogni bisogna ancora non è, potrà essere un giorno mentre li Governi d' oggidì in ispecie intendono all' avanzamento di qualunque migliorìa atta a condurre alla possibile perfezione lo stato socievole.

Addio. Credetemi sempre.

Il vostro sincero
A. B.

NOTE

(1) In Italia trentanni fa pel Dilettante come pel Professore di Violino, o Violoncello non era città che non presentasse occasione in unioni di dilettanti per sentire e fare Quartetti! Nella sola nostra Bologna ogni giorno Quintetto o Quartetto s' aveva in qualche casa nobile o cittadina, e tante volte in due e tre case contemporaneamente! Si domandi al celebre Cavaliere Rossini quant' utile, quant' alimento ad esso come ad ogni altro procurassero questi quotidiani esercizj! Chi non ricorda come ogni giorno una qualche Chiesa dava scielta musica severa? Chi vivente nella società di quel tempo, che non rammenti, come pressochè ogni sera avevasi alcuna Accademia particolare di Musica scieltissima eseguita tra dilettanti e professori nelle case de' Pepoli, Malvezzi, Gozzadini, Angelelli non meno che delle Giorgi-Bavosi, Pegnalvert, Filicori ec., come pure dalla Società filarmonica dei Concordi e di tante altre più particolari?

(2) Qui lo Scrittore intese forse a dire che non già Milano sia senza il suo splendore antico, Alessandro Rolla, ma che questo classico quanto venerando vecchio, vuol starsene com' ha diritto e bisogno in onoranda e tranquilla quiescenza.

(3) In Bologna i vecchissimi Artisti ricordano averlo sentito di 14 anni in due Accademie al Teatro Zagnoni ora bruciato.

(4) È giustissima questa osservazione del milanese Scrittore, quant' è tecnica, poichè non v' ha professore che non sappia come per l' esercizio di Direttore si perda in perfezione assoluta d' intonazione e nella dolcezza di cavata: locchè ben anche giustifica il bisogno del distinto Concertino.

(5) Ben bilanciare, ossia conoscere e ripartire la forza degli strumenti da arco, niuno meglio del Direttore sciente di contrappunto, e dell' intavolatura delle parti in genera-

le, il potrà fare; l' ignaro di tali cognizioni lascierà correre facilmente la troppa forza ne' bassi, la debolezza nelle parti di mezzo od alte, senza sentirne la brutta conseguenza, e quindi meno penserà rimediarvi, ecco una delle tante cagioni per cui la Musica che a modo d' esempio quà fece fanatismo, là non parve buona! E chi può conoscere questi difetti se non è veterano intelligente?

(6) Quante volte accade in Bologna, quando n' era Primo Violino il celebre Radicati? Tutti li Professori il devono ricordare.

(7) Avvi taluno il quale va dicendo (riportando forse l' avviso di alcun altro stimato per lui, atto a dar norma nel proposito, o presumendo esser egli stesso capace decidere nella bisogna) che dei Direttori se ne trovano per tutti i canti, ma non così un Istruttore, il quale poi (dice lui) è il più essenziale in una città intorno di che (oltre le considerazioni già esposte nella lettera) vuolsi distinguere nel Direttore il perfetto del materiale, vale a dire quello per cagione del quale appunto tante volte cade uno Spettacolo; come nell' Istruttore, il sapiente e moralizzato, dall' unicamente meccanico buon suonatore! nel primo caso diciamo che non è si facil cosa il rinvenirlo, e sarà sempre un vero tesoro per la città che il possa possedere, convenendo noi pure pienamente che pur troppo in oggi ad ogni canto d' Italia trovansi sedicenti Direttori, nel secondo caso conveniamo essere interessantissima la carica d' Istruttore, sebbene assolutamente secondaria al Direttore, e conveniamo eziandio nella difficoltà di trovarne uno per noi indicato nella prima divisione, ma nella seconda quale magistrato, quale uomo assennato, padre di famiglia, vorrebbe preferire un meccanico artista tuttochè bravo (e di questi eziandio Italia non è scarsa) ad un discreto di buona Scuola ma moralissimo? Bisogna ben persuadersi che come senza morale assoluta niuno stato si mantiene, niuna società, niuna facoltà, così eziandio senza morale, ed anche

la relativa un corpo musicale non può sostenersi ; poichè siccome la morale relativa qui consiste nell' amicizia, concordia, e nella ben fondata subordinazione al Capo, se questi non ha in se gli elementi che la devono generare, è impossibile l' averne il desiderato effetto, e ben anche ridicolo il lusingarsene !

(8) Perchè le Bande musicali Austriache ci fanno tanto piacere pel loro tutto assieme, per la precisione d' esecuzione tutto che ognun sappia come analizzati gl' individui che le compongono sieno generalmente di mediocrissimo valore? Perchè il Direttore è uomo sapiente e rispettabile sopra gli altri, ed ha potere assoluto quasi potrebbe dirsi sulli componenti il suo corpo di Musica !

(9) Necessita per le considerazioni sovraesposte, che il Corpo degli Elettori sia almeno per due terzi composto d' uomini della special arte e forniti di colto intelletto, e non mai che esclusivamente s' incarichi una Magistratura, come fassi in alcune Città poichè a parlar sincero, cosa può conoscere di quest' arte sì difficile e di tutte le circostanze, e discendenze della medesima, per esempio un ricco Agricoltore, un Negoziante, un Medico, un Legale, un Matematico ec., che delle Magistrature sogliono far parte ? (*) Ad esse spettar dee esclusivamente la sola ratifica la sanzione, dopo l' elezione degl' intelligenti e particolarmente professori dell' istrumento ! non volendo noi essere in proposito montati con quel rigore che aveva il celebre Caposcuola Pugnani, il quale in occasione di giudicare Violini voleva escluso qualunque non fosse della special Arte ; ed in una circostanza nella quale s' introdussero come giudici due bravi Professori di Contrabasso sebbene Artisti d' arco, dopo averne egli fatto co-

(*) *È per questo principio che dal nostro Governo saggiamente si è oggi formata una Commissione apposita, tratta parte dal Liceo Comunale, parte dall' Accademia Filarmonica.*

noscere l' incompetenza, sia per le finezze dell' istrumento non naturale agli altri, e quindi incomprensibile per essi, sia per la diversità d' arco, come per l' assoluta differenza d' archeggiamento (**) concluse scherzando che parevagli vedere a Giudici di graziosa e splendente Sardella due orride e rozze Balene!

(10) Dichiareremo per i non artisti o non intelligenti la necessità del Concertino. Ad eseguire perfettamente un a solo vuolsi che tutte le forze fisiche e mentali del Professore sieno a questo intente: l' anima dell' uomo non può intendere a due idee, a due cose all' un tempo! Ora facendo da Concertino il Direttore, chi attenderà all' Orchestra? Alcuno dirà la spalla! nego, poichè la spalla deve attendere al suo ufficio della continuità e poichè non può assumere ad un tratto e nel suo luogo l' unità di Direzione militando eziandio per lui lo stesso assioma, che due ufficii a un tempo uom non può sicuramente, utilmente assumere! Sarà forza perciò convenire che laddove un Direttore non ha Concertino o il solo di Violino verrà eseguito poco bene da lui avendo l' anima divisa per la Direzione contemporanea dell' Orchestra, o non sarà difficile (in quel momento niuno essendovi che la diriga) che questa si disordini nel tempo o nello intelligente accompagnare, e quindi, o disturbi il Direttore Concertista o vada a precipizio.

(11) Nel nostro Teatro della Comune a modo d' esempio, dove almeno rachiudonsi N. 20 Violini oltre il Direttore e

---

(**) *Intorno queste tante differenze vuol essere creduto il solo leale ed imparziale professore, ma una differenza palmare per tutti è questa di fatto: Violino, e Viola adopran arco molto più leggero del Violoncello, cominciando al basso ed agendo di solo braccio: il Violoncello agisce orizzontalmente ed anche colla spalla: il Contrabasso agisce dal basso all' alto con arco corto e gibboso, faticando braccio, spalla e schiena.*

il Concertino, a questo corpo devono corrispondere non meno di N. 8 Viole, N. 5 Violoncelli compreso l'armonista, ossia al Cembalo, ed altrettanti Contrabassi; laonde sapendosi che le copie degli Ottavini, Flauti, Oboè, Clarini, le triple delle Trombe da tiro e le quadruple de' Corni, Trombe, Fagotti, e Contrafagotti, pel buon Compositore sono tenuti per rinforzo, vaghezza d'armonia, o per concerto; quindi a dir volgarmente non suonano di continuo, e non tutti in una volta se non nei *fortissimo*, così è chiaro anche per li non artisti come il corpo degli strumenti da arco trascina per così dire con se gli altri. Ma purtroppo s'è veduto, e si vede anche oggigiorno in molte piazze Teatrali all'occasione che cantano Artisti come le *Paste*, le *Malibran*, le *Ronzi* ec., pagare seralmente questi Professori d'arco *due*, *tre*, ed al più *cinque* paoli, ch'è quanto dire il millesimo di quanto si profonde ogni sera per due Arie e qualche pezzo ordinariamente mal concertato a quelle Artiste, e tante volte ben anche a quelle che ad esse potrebbero fare le seconde Donne! Stolti quegli Impresarj i quali non conoscendo che un malinteso quanto egoistico loro interesse, stiracchiano sulle paghe dell'Orchestra! Se conoscessero (come quelli del passato secolo) che dall'Orchestra il più delle volte dipende l'esito d'un Opera, non si renderebbe per essi così miserabile, quindi sì demoralizzata, sì vile una professione che dovrebbe essere (come già in tempi addietro era) una delle più civili, più omogenee, più care e non si udirebbero i tanti *fiaschi* di che oggi abbondiamo in tutti i Teatri! Ne la proposizione è esagerata, che anzi dai più grossi ragionatori si potrà intendere, e cioè — O li Artisti Cantanti sono eccellenti, e l'Orchestra è mal diretta o non bene ordinata e moralizzata — o viceversa, cioè li Cantanti sono dei soliti esordienti moderni, valé a dire d'un anno di Scuola, e il Direttore come l'Orchestra sono al punto. — Nel primo caso i Cantanti avranno d'uopo di

tirarsi dietro l' Orchestra battendo tante volte ad essa ben anche il tempo (come con gran vergogna si vide alcuna volta), e quindi l' anima del Cantante non potendo attendere a due cose all' un tempo, l' azione di lui riescirà fredda non consentanea al soggetto, genererà noja nell'uditorio . . . . e quindi . . . . chi non vede la conseguenza? All' incontro nell' altro caso se il Cantante neonato saltasse le battute (cosa per lui facilissima ad accadere) oppure queste battute facesse, gravide di tre, quattro, sei quarti piu della misura, l' accorto rispettato amato Direttore può allora così operare per l' attenzione prestatagli dai suoi subalterni, che prontamente, e con disinvoltura tutta l' Orchestra faccia il salto o secondi il parto riboccante, acciò il pubblico di ciò non s'accorga, e che il Cantante dal saltellare non capitomboli affatto! Affezionino dunque gl' Impresari alla cosa ed a se il corpo d' Orchestra convenientemente pagandolo; se ne assicurino dell' unissono andamento ben stipendiandone lo sperimentato e rispettabile Direttore, non mai abbastanza compensato delle sue fatiche, cure e responsabilità, e stieno certi che gli sarà più difficile l' incorrere nelle solite vicende di fallire cioè e di fuggire come bancarottieri.

(12) È a desiderarsi che l' Autore effettui il suo divisamento poichè egli è certo che vorrà parlare eziandio della educazione degli Artisti musicanti in genere, non che delle tante inconvenienze che circondano e compongono in oggi il nostro così detto Spettacolo - di Opera per Musica.

(13) Siffatti dispendi pe' Serventi si fanno nelle Capitali, non così nelle secondarie Città; (fuorchè in case Principesche), e quindi l' osservazione invero non troppo per la nostra sarebbe al proposito, ma la fedeltà di pubblicazione, e l' utile generale la richiedono.

GALATEO
DEI TEATRI

PARTE PRIMA

PULITEZZA GENERALE

Atti molesti agli altrui sensi.

Siccome dai sensi di cui siamo dotati, all' anima nostra, derivano le gradevoli o disgustose impressioni degli oggetti che ne circondano, così è ragionevole il trattare primieramente degli atti che recano dispiacere agli astanti coll' offendere i loro sensi. Questi sono più o meno raffinati nelle persone a seconda del sesso, della complessione, dell' abitudine. È perciò appunto che trovansi nei teatri e molte signore, e molte persone di massima sensibilità; devesi ivi con ogni studio evitare tutto ciò che incommodo può riuscir loro e molesto.

CAPO PRIMO

Atti molesti alla vista.

La vista simile ad uno specchio che rifrange gli oggetti che vi si affacciano, ripercuote sull' anima nostra gli atteggiamenti, e le immagini delle cose, onde in noi ne deriva piacere o dolore, stima o disprezzo e simili sentimenti a seconda della qualità degli atti comunicati all' anima stessa per l' organo della vista.

Sono perciò universalmente stimati incommodi e disgustosi al senso della vista nelle teatrali adunanze:

1. L' uso delle Signore di tenersi coperta la testa durante lo spettacolo, con voluminose cuffie, o torreggianti cappellacci togliendo per tal modo, a chi già fu sì poco avventurato di non poterne vedere il bel viso per essere nelle file posteriori, anche il piacere di gustare quello spettacolo per cui ha pagato l' ingresso. Non è perciò ch' io esiga che le donne use a tenersi coperto il capo stiano in pettinatura nel teatro, con pericolo d' infreddarsi; e molto meno ch' io voglia vedere il bel sesso spoglio di quegli ornamenti che stima più opportuni a dar risalto alla propria bellezza. Sarei poco amante di questa cara metà del genere umano, se non mi curassi del danno che derivar le potrebbe dall' esporsi all' aria che spesso acuta scende dallo scenico palco; nè avrei l'anima informata all' idea del grazioso e del bello, se non desiderassi che il gentil sesso ponga ogni studio nel procacciarsi la massima possibile leggiadria. Parmi nondimeno che addottar si potrebbero piu comunemente in teatro certe sciarpette d' eleganti stoffe, gettate da alcune intorno alla testa con quella apparente negligenza che tanto sente dell' elemento precipuo d' ogni bellezza, la grazia. Parmi che piccoli cappelli ed ornamenti di fettucce vagamente disposti dalla sempre attiva immaginazione delle nostre modiste e degli esperti Figaro della giornata potrebbero far evitare il danno derivante dall' impressione dell' aria, e conservare se non accrescere le grazie ed i pregi delle vaghe damigelle e delle dignitose matrone, senza impedire di goder lo spettacolo a quelli che stanno nelle file posteriori. Che se a taluna di quest' ultime, già troppo per l' età assennata, non tornasse conto lasciar le mode dei tempi suoi, che a suo dire non sono molto lontani dai nostri, perdoneremo ad essa facilmente la sua inurbana ostinazione, purchè voglia concedermi d' annoverarla fra le matrone assennate per età.

Un giovane dotato di sufficiente spirito che trovandosi alla prima rappresentazione di un ballo in compagnia di bella ninfa, aveva avuta la mala sorte di vedersi venire dinnanzi una Signora con ampio cappello tutto ombreggiato da serici fiori, sclamò fra lo sdegno ed il riso: ben fummo avventurati nello scegliere il posto in cui siamo. Se perdiamo lo spettacolo del ballo godiamo della vista d'un bel giardino di piante indigene ed esotiche, nel cuor dell' inverno verdeggianti e fiorite; peccato che siane reso sterile il terreno (*).

2. È atto inurbano il fissare con soverchia intensione le Signore che trovansi nei palchetti, nelle logge e nelle file della platea obbligandole spesso così a rivolgere altrove la testa, per conservare le apparenze almeno della tanto pregiata modestia, e togliendo loro il godimento di parte dello spettacolo, o il piacere di conversare con persone vicine e di propria confidenza.

Aumenta l' inurbanità succennata coll' uso ridicolo delle lenti (**), colle quali par anche si voglia dire: Resti

---

(*) La capricciosa reggitrice di tutte le cose di quaggiù, ma specialmente del bel sesso, ha già corrette l' ali sterminate de' capelli riducendoli a sufficiente esiguità. Il timore però che un nuovo capriccio non le torni presto all' ampiezza di quelle degli scorsi anni vuole che quest' articolo sia raccomandato a chi ne regge le varie vicende.

(**) Ridicolo dissi l' uso delle lenti appoggiato a queste osservazioni. 1. Quando la moda non ne aveva introdotto l' abuso, stava forse il numero di quelli che se ne servivano come 1. a 100. Ora nella classe de' ganimedi sta certamente come 80. a 100; 2. è tanto più ridicolo in quanto che, se occorre ad essi di leggere o rilevar qualche oggetto precisamente, sono obbligati a valersi dell' occhio nudo.

ferma , o Signora , e si lasci attentamente squadrare da cima a fondo , onde io possa aggiudicarle il pomo fatale , o trovare i nei del suo viso che ne la rendano indegna . Il che nella prima ipotesi è nuovo assalto a quella modestia che deve pur sempre supporsi e stimarsi nel sesso , ed è aperta e sfacciata villania nella seconda ;

Non è però mio desiderio che il giovane damerino entri imbacuccato nel teatro , si ponga in un cantuccio il meno popolato di esso , ove non trovisi l' animatore d' ogni diletto , il sesso gentile per raccogliersi tutto in se stesso , per assistere allo spettacolo come farebbe ad una lezione di calcolo sublime e per indi partirsene muto , e stanco dell' inazione . Erri egli pure di loggia in loggia , dal'a p'atea ne' palchetti , adocchi in generale , ma rispetti le convenienze , le persone che non conosce , il pubblico che lo onora , non isdegnando averlo compagno alla partita di piacere cui ha destinato il corso di quella serata . Del che tutto darà prova con una nobile riserbatezza non disgiunta da gentile , e grazioso contegno . E se vuol egli colle Signore toccare il sommo della gentilezza , segua il precetto che un esperto adoratore c' insegna , dicendo alla sua bella che assiste ad un teatrale spettacolo

Godi beata e assiditi
Io sederotti in faccia
Acquisterà mie lagrime
La tua pietade a Dido
Se a te dispiace , in odio
Sarammi il Teucro infido

Notisi in oltre che l' effeminatezza , e la galanteria prodigata nel teatro indistintamente alle signore che vi si raccolgono non solletica l' amor proprio d' alcuna , volendo bensì il bel sesso esere corteggiato , riverito , anche adulato , ma non in modo che tali omaggi siano ripartiti su

varj oggetti perchè ognuna desidera la soddisfazione del trionfo che vorrebbe di proprio esclusivo diritto. Nè potrà quindi l' adulatore di tutte pubblicamente essere in particolare il prediletto d' alcuna. Il poeta filosofo, il genio sovrano dell' italiana commedia, ha più volte nelle sue opere messo a comune intelligenza questo vanaglorioso desiderio delle donne. Volendo senza offendere quel sesso che tanto gli era caro, fare scena su di questo soggetto, non osò presentarci questo diffettuzzo come aperto errore, ma ci diede una protagonista che trova ogni soddisfazione nell' esser sola a conversare cogli uomini, e ne dinota il carattere colle sue prime parole dicendo

,, Almeno qui son sola, se alcun viene a trovarmi
,, Senza che vi sian donne che vengano a seccarmi

e poco dopo:

,, Quand' era mio marito ancora fra viventi
,, Volea ch' io praticassi le amiche, e le parenti
,, Ma sia costume usato, o mio speziale umore
,, Non so d' aver avuta un amica di cuore;
,, So che mi criticavano ogni atto, ogni parola,
,, Non vò praticar donne, vò viver da me sola.
,, É ver sarà difficile fissare in casa mia
,, Un numero costante di buona compagnia
,, Perchè questi signori si sogliono annojare
,, Se una donna per uno non hanno a vezzeggiare
,, Ma etc.

Ecco dunque come Goldoni ci diede a conoscere che la donna vuol sempre gli omaggi a sè interamente diretti, e non si cura di quelli che le si rendono in comune colle altre sue pari, e come perda ogni diritto alle sue grazie chi in pubblico fa il vaghiggino di tutte.

3. Il sonnacchiare, e peggio ancora il dormir saporita-

mente, come taluni pur fanno negli spazj intermedj allo spettacolo, danno a divedere che nulla li interessa di quanto sta loro dintorno, offende gravemente l' amor proprio degli astanti, ed in modo speciale quello delle Signore che vorrebbero anzi che tutti s' interessassero ai loro discorsi, quantunque spesso non siano i più degni d' alta attenzione. Dovrà pertanto ognuno guardarsene onde non offendere nella parte più viva dell' anima i suoi vicini, e come dissi specialmente le Signore che ebbe la sorte d' aversi appresso, e le quali bramano sfoggiare il loro spirito. Di questa passione del sesso sia prova il fatto che riferisco; — Una gentile Signora interrogata del suo sentimento sull' uso dei nastri velati rispose: che non credeva conveniente obbligare l' attenzione dei vari galanti che la circondavano per trattare d' un oggetto che avrebbe finito col farli tutti sbadigliare della noja; e mentre con tale risposta si mostrò superiore al suo sesso nel rinunciare alla comune debolezza d' occuparsi delle follie della moda, lasciò nondimeno supporre in lei l' altro lieve peccato, quello cioè di bramare che si trattasse di materie, le quali interessando l' universalità, obbligassero questa a pendere attenta dal labbro suo quand' essa pronunciava la sua sentenza.

Non a tutti è lecito, mi dirà taluno l' entrare in discorso co' vicini, ed è compatibile che trovandosi fra persone sconosciute, e dovendo aspettare qualche ora innanzi che diasi principio al trattenimento teatrale si abbandona al sonno invitatovi dalla sua naturale taciturnità e dal ronzio che fanno gli altri, e che sembra fatto a bella posta per conciliarlo mirabilmente cui io rispondo: e perchè non debbe esser lecito a ben costumata persona l' entrare in dialogo co' suoi vicini? Non e il teatro un luogo di pubblico convegno, e quindi una certa quale adunanza di con-

versazione? Anche il forastiero anche il più ritenuto parlatore che si trovano al teatro, possono entrare in discorso con chi lor siede appresso, e non sapendo di che parlare serviranno loro d' introduzione la folla degli accorsi allo spettacolo, il merito del tal attore, il titolo della rappresentazione, l' autore della musica, il compositore del ballo, il pittore delle scene, e non cadranno mai così adoperando, nell' inurbano tratto di abbandonarsi ad un sonno che tanto loro fa perdere nell' opinione di chi li avvicina.

Non ha guari trovandomi al teatro dell' opera in compagnia di varie donne, e d' uno de' miei ragazzi, ebbi al fianco un rispettabile vegliardo, che coll' incanutire de' capelli non ha rinunziato alla gentile ed onesta galanteria. Non sapendo egli come meglio farsi a discorrerla colle sue vicine, cominciò dallo sporgere dei dolci al ragazzo, incaricandolo di farne parte alla mammina, ed alle altre Signore. Così queste furono in obbligo di ringraziarnelo, e di quì ebbe origine il trattenimento intermedio alle parti dello spettacolo.

4. Atto che storna l' attenzione altrui si è quello di battere la solfa col capo, mentre dai professori si eseguiscono i pezzi di musica. E spesso accade che quei maestri di cappella che tengono tale costume siano poi sì in odio alle muse chè è un vituperio il sentirne le espressioni. Alla domenica la banda del reggimento di guarnigione, d' una città di provincia eseguiva scelta musica sulla pubblica alea. Ad un tale che tutto scontorcevasi in batter palma contro palma, piede contro terra, e mento contro petto dimandò un vicino: „ È filarmonico Vosignoria? No Signore, son Lodigiano, rispose seriamente l' interrogato.

5. Sarà anche da evitarsi in teatro ogni atto, ogni gesto che possa iu qualunque modo riuscire ambiguo, ed of-

fendere l'altrui sensibilità, e turbare l'altrui attenzione, e divertimento.

6. È pure sconvenevolissima indecenza il presentarsi alla teatrale adunanza coperto il capo d'un confidenziale beretto, quantunque fregiato di eleganti ricami in oro ed argento, tale ornamento non essendo adottato dal moderno costume, come degno che alcuno se ne presenti ornato, a rispettabile personaggio; è poi esso tanto meno ammissibile in chi presentasi al più rispettabile di tutti il pubblico. Nè dalla taccia di scostumati, per tal riguardo, potranno andar esenti gli stessi militari, i quali dovrebbero anzi intervenire ai teatri in grande uniforme o meglio ancora in abito borghese.

7. È costumanza non meno riprovevole sebbene prevalga per antico uso quella di mettersi nell'atrio interno, od alle gradinate delle loggie al momento in cui si sta per uscirne, o per discenderne, onde godere dello spettacolo che presenta il passaggio delle belle. Ben so che piace a gran parte del sesso gentile il vedere una doppia schiera di giovinotti affollati, spingersi, urtarsi, protendersi per giungere a bearsi delle sue attrattive, ma so altresì che incommodo riesce oltremodo perchè ritarda ed angustia l'uscita, perchè espone le men belle ad una mostra che non desiderano, perchè sdrusciti se ne riportano spesso gli abiti, e perchè facile è in tale trambusto la perdita di qualche giojello, il che torna a danno de' poveri padri e mariti.

8. È pure assoluta mancanza di educazione negli uomini, lo starsi nei palchetti, specialmente ove siano delle Signore, colla testa coperta diversamente usando da quello che farebbero se si trovassero in una sala di conversazione.

9. Avvi chi si prende spasso di spegnere i lumi che con sufficiente parsimonia sono sparsi pei vestiboli delle

loggie, e per le scale che vi conducano, godendo del pazzo piacere di vedere o sentire da un angolo appartato la caduta d' alcuno. Meriterebbero costoro la punizione accennata nella favola di colui che dilettavasi ispaventare i fanciulli col fare il fantasma.

10. Anche quelli che si mettono fra i due ordini di panche nella platea, e che vi restano in piedi durante la rappresentazione, commettono atto inurbano perchè tolgono a molti di quelli che sono a sedere, la comoda vista dello spettacolo. Le autorità politiche dovrebbero dappertutto impedire un tale abuso, come viene impedito in qualche teatro.

11. Sotto d' una sola classe finalmente abbraccerò di passaggio soltanto varj altri atti molesti alla vista, poichè assai già ne dissero que' trattatisti che predicarono, sebbene con poco frutto per alcuni, sul modo di contenersi nelle civili conversazioni. Tali sono dunque, lo sbadigliare, lo stirarsi, l' assettarsi di continuo, lo sparato, la crovata, la giubba, quasi pavoneggiandosi dell' arte finissima con cui il sarto seppe dar rilievo all' esile lor fianco, od al concavo petto e rendendosi così oggetto di derisione, e di compatimento. Sono pure atti molesti alla vista per lo stesso motivo che mostrano una stima eccessiva di se medesimo il porsi frequentemente le mani nel ciuffo, onde scompigliarne garbatamente le anella, lungo studio d' accurato licinio, ed il lisciarsi l' estremità dei mustacchi emblemi della milizia adottati dai moderni campioni della voluttà.

Rispetto alla debita decenza in teatro come meglio avvisare de' suoi doveri il sesso delicato che coi vivaci versi del celebre Savioli non mai troppo ripetuti, benchè molto comuni?

„ Rendi i saluti ; il vogliono
„ Giustizia e cortesia
„ Ma il tuo saluto augurio
„ Felice altrui non sia .
„ Abuso i baci , or tollera
„ Sulla feminea mano
„ Chiesta una volta , ottengasi :
„ Si chiega un altra invano .
„ Ne ai baci o freddi o fervidi
„ Riso gentil risponda
„ E loderò che l' invido
„ Guanto le mani asconda .
„ Può forse a donna increscere
„ Se bella altri la chiama
„ E se leggiadro giovane
„ Sente a giurar che l' ama ?
„ Poichè il vietarlo è inutile
„ Io soffrirò che ascolti ;
„ Ma il suo ventaglio ascondere
„ Non voglia ad ambo i volti .
„ Egli sarebbe un tacito
„ A pronti furti invito
„ Amore al cuor fa intenderlo
„ E rende all' opra ardito . „

CAPO SECONDO

Atti molesti all' udito.

L' udito è il senso , dopo la vista , che vuol essere precipuamente rispettato in chi assiste ai teatrali spettacoli . Ecco pertanto una serie di quegli atti che riescano molesti al detto senso , e che sono da evitare con ogni cura possibile .

1. È sconvenevole il parlare negli spazi intermedj od antecedenti allo spettacolo, d' affari politici, o di persone d' alto grado, poichè non tutti possono egualmente interessarsi a tali discorsi, i quali possono anzi indurre alcuni in ambigue espressioni o dare origine a discussioni pericolose. Narrasi del gran Condè che trovatosi sconosciuto ad un adunanza ove parlavasi di Luigi XIV, e sentito il pro ed il contro che se ne diceva, fu poi dal Sovrano interrogato intorno a ciò che vi si era detto di lui, e vi rispose il ministro: Io spero che tutti ne avran detto benissimo, poichè stimo imprudente inurbanità il parlar male del proprio Principe in una conversazione; V' assicuro però ch' io pensava in quel punto più al mezzo d' assicurare ed eternare la vostra gloria che a quello che dir potessero di voi quei Signori.

2. È pure assoluta mancanza di civiltà il motteggiare chi si presenta in teatro abbigliato un poco all' antica, come spesso si pratica co' forastieri, e specialmente co' provinciali; i quali quando non siano in abito assolutamente indegno di comparire in mezzo ad onesta brigata devono da chi vuol parer costumato essere rispettati come gli altri; onde non diasi motivo a dir peggio dei critici che dei criticati.

3. È oltremodo disgustoso ed incomodo il sentire durante la rappresentazione, chi si diletta di canticchiare sommessamente i motivi della musica, di leggere o recitare i versi del libro, di riprovare ogni moto, o gesto degli attori, aggiungendo, come accade talora di sentire, insulti personali, offensivi motteggi, taccie infamanti; cose tutte che stornano l' attenzione di chi ha la mala sorte d' esser vicino a que' molesti cianciatori che ne fanno particolare esercizio. Altri più rozzo che incivile, si dà talvolta ad accompagnare col sonoro flauto delle sue labbra i

musicali concenti ; altri si diletta di farne la battuta colle dita della mano o di suonare, come dicesi il tamburino sulle sbarre della panca che gli stà innanzi, con grave disturbo di chi vi è seduto. Fu detto ad un tale che per tal modo adoperava, che ben aveva provveduto Rossini introducendo nel suo nuovo genere musicale, *e trombe*, *e corni*, *e timpani*, *e timbali*, ma che l' usarne nella platea non erasi ancora ardito da verun maestro. Un tale assisteva ad una serata di eccellente tenore in un palco, con un sere che anticipava le modulazioni dell' artista colla sua voce. Il primo mostrò la sua impazienza e sclamò maledetto quel cantante, egli non mi lascia ben sentire le inflessioni di vossignoria!

4. Avvi chi impiega la sera in tributare nauseanti gentilezze a qualche bella che meglio amerebbe di godere dello spettacolo, che d' essere frastornata dalle melense insulsaggini di tal seccatore, distraendo per tal modo i vicini e spesso facendo loro concepire sinistre opinioni della sua favorita, ed obbligandola a poco civili dimostrazioni di noja e di non curanza. Cantava il tenore Reina con tutta la forza del sentimento quell' animata poesia ed ispiratissima musica

„ Tu sei l' aura ch' io respiro
„ Sei la luce, il sol ch' io miro

e vi faceva eco uno di quegli attillati Adoncini che tanto trovano stimabili le loro forme, le loro basette, i loro abitini, i loro spronetti, che credono tutto il mondo, ne muoja d' amore; vi faceva eco già dissi all' orecchio di una briosa Signora che gli sedeva d' appresso, e che seguitò il gorgheggio dicendo

„ Quanta noja ha il mondo e il cielo
„ L' amor tuo mi può recar.

5. Sono poi affatto contrarj tanto alla civiltà, quanto all' armonia musicale i fischi che spesso si fanno sentire alla prima rappresentanza d' un opera o d' un ballo che non incontrino generalmente, qualunque ne sia la cagione. Per verità che dopo averci risuonato all' orecchio alcuni di quegli orridi sibili, non so come possiamo aver l' orecchio disposto a gustare armoniosi concenti. Talora poi a far compito il crescendo vi si aggiungono da molti

„ Voci alte e fioche e suon di piè con elle „

e picchio d' ombrelli e di bastoni, ed urli si immani che è virtù socratica il potervi star saldi.

6. Stucchevole riesce non meno il costume di taluni che a tutto volendo far qualche osservazione molestano gli astanti con rilievi, il più delle volte insulsi. Un tale assistendo all' opera i Capuletti ed i Montecchi, al sentire que' versi di Tebaldo.

„ Ma se avesse il mio contento
„ A costarle un sol momento
„ Ah piuttosto sceglierei
„ Mille giorni di dolor

sclamò con labbro freddo quanto il suo cuore: *mille giorni*! ben poco! Due anni e nove mesi! — Non mancò però chi gli rispondesse: Non avete ben calcolato; contate tutte le ripetizioni musicali di quel *mille*, e vedrete per quanto tempo preferisce il proprio all' altrui dolore.

7. Le grida smoderate di applauso, i *bis*, i *fuori* con cui molti assordano i circostanti, sono atti sconvenevoli per due ragioni. La prima è quella d' offender l' udito dei vicini, la seconda quella di togliere ad essi l' illusione scenica.

8. È per ultimo sommamente molesto all' udito lo schiamazzo, che si fa nei palchetti dopo le prime sere d' uno spettacolo, giuocando ai tarocchi senza por mente a

ciò che per molti degli astanti, anche l' ultima sera d' un opera è tuttavia la prima, e che avendo soddisfatto alla porta, sono in diritto di godere dello spettacolo. Se taluno che trova più conveniente il far parte d' altra delle società de' palchetti, che d' annojarsi in conversazione d' etichetta, non sa poi astenersi anche in quelli dal giuocare una partita, giuochi alli scacchi, od all' ombra, o almeno non tarocchi ad alta voce giuocando, e godrà della soddisfazione di divertirsi a modo suo, senza rendersi incommodo agli altri, che amano divertirsi diversamente; e che spesso in onta del proprio talento

„ passan le sere
„ Fra . . . . il non inteso dramma
„ Nelle logge verbose „

E se egli è del parere di quell' amico, e critico di Moliere cui fa dire l' italiano Terenzio

„ Non merta una commedia che un uom taccia tre ore „

parli sommessamente, rida e conversi, e non disturbi l' altrui attenzione ricordevole sempre che chi ascolta con attento animo una bella scena, un bel pezzo di musica, dà segno d' animo virtuoso ed educato ad umanità, mentre chi se ne mostra indifferente, si manifesta dichiarato nemico del gusto e della virtù. Miserabile (è trita sentenza del principe degli antichi filosofi) miserabile chi non sente i potenti effetti della musica!

Una Signora suonava il clavicembalo, e cantava la romanza del Tebaldo, ed Isolina fra un crocchio di giovani. Terminato il canto fu da tutti applaudita, ad eccezione di uno di essi al quale era mancata l' espressione di lode. La Signora che se n' era avveduta, disse ai primi: i loro elogi hanno destata la mia vanagloria; ma il suo silenzio, disse all' altro, mi accerta che le note di Rossini hanno penetrato il suo cuore. La galanteria pose tosto sul

labbro di lui che pur non mancava di spirito queste parole — aggiunga o Signora l' incanto della sua voce, l'anima del suo canto, e le lagrime che le spuntavano dagli occhi a quelle magiche ispirazioni del sentimento.

CAPO TERZO

Odorato.

L' odorato è il senso che ci avvisa degli odori piacevoli o disgustosi inerenti agli oggetti che ne circondano. Esso non avrà molte parole in quest' operetta, sia per la materia stessa, sia per le persone colle quali intendo d'aver discorso. Accennerò soltanto non convenirsi a persona dotata di filantropia, il presentarsi in pubblica adunanza, frequentata da persone d' ogni età, d' ogni sesso, d' ogni complessione, o coll' abito impestato da recente fumo di tabacco, od inzuppati i capelli d' olj esenziali, o sparso il fazzoletto di muschio o d' aromi di forza attivissima, o come taluno ha praticato in alcune circostanze con canfora, aceto de' sette ladri ed altri utili od inutili preservativi contro le malattie contagiose, il che essendo in contraddizione coll' andarsi a ficcare ne' luoghi d' affollato concorso, per l' effetto che può risultarne, muove le risa dei polli. Nè valga a difendere que' damerini che fan uso di pippa e di profumi il dir essi: *chi soffre agli odori non venga al teatro*; poichè molte ragioni si possono loro rispondere, la prima delle quali ne val mille, ed è la sola che accenno, dicendo — il teatro è dilettevole ed utile; influisce sullo spirito, civilizza la nazione, fissa il punto di maggiore, o minore perfezione nelle arti; desta sentimenti umani e generosi, ed anche dispone ad indulgenza gli animi delle nostre belle, più che non fanno gli odori che esalano da' ciuffi unguentati. Il commercio ha dal teatro

un utile di mille, diviso sopra cento individui nazionali, mentre l' uso de' profumi limita il suo frutto a meno di dieci, e questo, diviso sopra due o tre commercianti forse tutti d' oltremonte. In conseguenza di che parmi si possa stabilire non essere conveniente che tante persone si astengano da un divertimento di una utilità tanto estesa e diramata per astenersi dagli odori nocivi alla loro salute; ma che piuttosto possano desistere da sì inutile costume que' pochi che ne' profumi fanno consistere la maggior parte delle loro attrative.

CAPO QUARTO

Atti molesti pel tatto.

Tutto ciò che procura una incommoda, disgustosa, dolorosa impressione ad una parte qualunque del nostro corpo in conseguenza di tatto, entra nella serie delle sensazioni che qui intendo accennare come atti inurbani. Tali sono

1. Sdrajarsi addosso a chi ci sta vicino; il qual atto, oltre a recare incommodo, mostra ancora che non fassi alcuna stima della persona sulla quale si esercita, considerandola quasi più cosa che persona. Un tale trovavasi in un' adunanza presso d' un Signore magnificamente vestito che spesso adagiavasi alle spalle del primo. Quanto è più pesante, gli disse questi, il vostro abito di gala di quello che il mio modesto vestito!

2. Il tentennar sempre, e dimenarsi sulla scranna.

3. L' essere di continuo in bisogno di muoversi, e di incommodare i vicini come fanno quelli ai quali dà fastidio una falda del vestito, che lascian cadere e ricadere, un guanto, il cappello, il fazzoletto, il ventaglio, e li raccolgono o ve li lascian raccogliere compensandovi con un *grazie* pieno di caricatura.

Alcuni guardansi indietro ad ogni istante ; altri di continuo assettano il tabarro, o frugano nelle tasche, o fan cose simili senza mai dar posa ai circostanti . Discorrevasi una sera in teatro intorno alle vane ricerche del *Lapis Philosophorum*, *della quadratura del circolo*, *e del moto perpetuo* . Un tale cui trovavasi vicino uno di questi irrequieti sclamò rapidamente ; io nulla so delle prime , ma credo bene d' aver dato fine alla terza ricerca coll' averlo trovato nella persona del mio vicino .

4. Incommodo notabilmente riesce a chi trovasi a sedere nelle file già troppo ristrette della platea l' uso di taluni che hanno per diletto l' andar entro e fuori d' una in altra fila , obbligando gli altri a rannicchiarsi per lasciar loro il passo , e dando così origine spesse volte ad alterchi . Un ciacco che per eccessiva pinguedine non potendo starsi una mezz' ora seduto , teneva si incivile usanza , ebbe una sera a garrire per tal motivo con un giovinotto cui disse ,, Mi impedirà ella di sortire? Rispose l' altro ,, m' impedirà ella di tacciarla di villania ? Sbuccato appena da quella, volle entrare in altra fila vicina ed ivi pure trovò un muso duro che gli disse : ,, Se quel Signore non le impedì di uscire , io le impedirò di entrare onde non abbia a vantar presto il diritto già vantato poc' anzi ,, . Così fra il bisbiglio di tutto il teatro l' *inurbano* fu per buon ordine invitato a ritirarsi dietro le file , e condannato a starsene in piedi ; il che dovria praticarsi con tutti i suoi pari .

5. Nè men degni si rendono della taccia di *villania*, gli acquacedratai che con un canestro di appassite melarance e di dolci spesse volte più duri del biscotto , vanno di fila in fila offrendo acque calde o fresche , portogalli , dolci , sorbetti e birra . Io non voglio farmi contro l' uso (giacchè è prevalso) di entrare nella platea e proclamare l' of-

ferta delle loro merci; solo vorrei che quei garzoni, dagli spazj laterali alle panche gridassero a posta loro, ma non entrassero nelle file non chiamativi a ristorare qualche povero Tantalo.

5. Pecca d'inurbanità chi pretende occupare più d'una seggiola per istarsi a grand'agio; chi mette sopra una scranna vicina il tabarro, il cappello od altro, impedendo ch'altri vi sieda senza il dispiacere di recargli disturbo; chi si mette in capo delle file, lasciando vuoti gli spazii di mezzo, e mostrando risentirsi se alcuno gli passa dinnanzi per andare ad occuparli.

7. Alcuni che non sono a sedere, desiderosi di vedere più che non concede loro la propria statura, s'alzano sulle punte dei piedi, e tutto ad un tratto lasciano poi ricadere gli elevati calcagni, comprimendo acerbamente con ferrei tacchi le dita inferiori di chi sta loro di dietro. „ Grazie „ sentii esclamare una sera al teatro „ Di che ringraziaste quel Signore che parmi v'abbia schiacciato i piedi? Diss'io a chi aveva lanciato quel complimento accompagnato da una soffiata e da un contorcimento della persona. „ Dell'avermi risparmiato il taglio dei calli „ mi rispose egli di nuovo sbuffando.

8. É già riprovato, nei trattati di buone creanze, l'uso di tender i gomiti contra i vicini quando ci troviamo stivati da moltitudine di persone che pur vorrebbero ad un punto entrar tutte, o tutte sboccare per una porta. Nulladimeno stimo opportuno il ricordare l'inciviltà di una tale costumanza, poichè in teatro da molti si pratica tuttavia.

9. Lo strascinarsi dietro bastoni, ombrelli, o sciabole, urtandole fra le gambe dei circostanti è pur essa indecenza insopportabile, e che non si scusa con un semplice *padron*!

10. Non è a passarsi senza grave rimprovero l' inurbanità di coloro che approfittano della calca per azzardarsi a palpare, mostrando ad un tempo, indecenza, sfrontatezza, e mal costume, e facendosi ben spesso cagione di vivi alterchi e di risse.

11. È poi a mettersi fra gli atti della più bassa inurbanità il recarsi al teatro con lunghi speroni armati di punte acutissime, come praticano molti dei nostri cavalieri erranti, con grave pericolo d' offendere i vicini, o di laceraree gli abiti. E per verità, a che servono in teatro sì fatti ornamenti, se non a destarci forse l' idea della stalla, o del pericolo cui spesso corriamo d' essere calpestati dalla fervida zampa de' loro scodati Bajardi.

Ma ciò che è ad un tempo inurbano e ridicolo si è che avvi pure taluno il quale non avendo altra cavalcatura che quella delle proprie gambe, o di qualche noleggiato ronzino, va poi al teatro facendo cogli speroni un tintinnio che vi molesta, e v' obbliga ad un tempo alle più grosse risa. Entravano preceduti da tal suono due giovinastri nella platea d' un teatro, allorquando la novità, e la celebrità dell' opera metteva sulle bocche di tutti le parole della storia i *Promessi Sposi*. Un tale disse ad un suo vicino che stava seco in piedi; „ Ritiriamoci per carità; al suono che s' avanza riconosco l' arrivo dei Monatti. „

CAPO QUINTO

Atti molesti al gusto.

Poichè anche quest' ultimo senso può trovarsi male appagato in teatro, credo prezzo dell' opera il far qualche cenno intorno a ciò chè può influirvi notabilmente onde

possa da cui s' aspetta, studiarsi ogni mezzo di renderlo soddisfatto.

Siano pertanto, i caffettieri di teatro più generosi nella dose delle conserve, e dei gelati, giacchè il prezzo che ne ritraggono basta a procacciar loro un onesto guadagno, che sarà maggiore quanto più gli avventori saranno ben serviti. Dicasi altrettanto riguardo ai dolci ed alle paste, che esser non debbono i rifiuti, ed i rilievi della loro bottega estrateatrale e dei giorni precedenti.

I ristoratori o pasticieri dei teatri, aggiungano al gusto la pulitezza della cucina, e del servizio, la squisitezza dei vini, ed una discreta moderazione ne' prezzi, e non mancheranno così al debito loro verso chi li onora de' suoi ordini, col desiderio sempre di compiacere al proprio *gusto* senza portare un incommodo troppo grave alla borsa.

PARTE SECONDA

CAPO PRIMO

Atti molesti all' altrui immaginazione.

Vi sono degli atti, che quantunque spesse volte innocenti e di poco momento, pure arrecano tanto dispiacere che bastano a tornar in amaro il dolce d' ogni divertimento, per quanto possa esser gradevole ed interessante, e dai quali deve guardarsi ogni ben allevata persona onde non venga a privare altrui di quella soddisfazione che ognuno si prefigge recandosi al teatro.

Gioverà l' esporre una serie di siffatte inurbanità lasciando che alle altre supplisca la ragione de' leggitori.

1. Sarà di schivare il costume di taluno di parlar all' orecchio d' un vicino, tenendo gli occhi fissi sopra d' altra persona, dando così a divedere che si dica cosa che non

le sia intesa, e che spesso fa supporre un' ingiuria, e può essere seme di dispiaceri in altro senso.

2. Indecenza che desta facilmente l' altrui immaginazione in modo che ne resta offeso il buon costume è quella di spiegare le seriche cortine de' palchetti, tanto più se vi si lasciò scorgere qualche galante zerbino accompagnato con vaga frine.

3. È sconvenevole l' entrare in teatro inzuppato d' acqua, o bianco di neve, mentre tutti sono intenti allo spettacolo, funestando così il diletto di chi non s' aspettava tale intemperie, coll' immagine dell' incomodo che dovrà incontrare nel tornarsene a casa; giacchè delle molte persone presenti ad una rappresentazione, poche possono essere a ciò indifferenti per aver il comodo della carozza.

Ad un uomo o ad una Signora scivola un piede, sicchè corre pericolo di cadere o cade anche effettivamente; altri perde un guanto, la borsa, il fazzoletto. Tra i molti che mostrano dispiacere di simili casi, pure vi è taluno che ride del danno altrui, o per meglio dire non sa di che ride, ed offende cosi gravemente l' immaginazione di chi ha già provato il dolore della caduta, o il dispiacere della perdita.

4. V' è poi chi gode presentarsi in teatro con occhi stralunati, con ceffo spaventato, affettando sbaddataggine, doglianza, affanno, molestia, inquietudine. Sebbene costoro siano l' oggetto della non curanza dei saggi, e della derisione dei molti, pure sono talvolta molesti all' immaginazione di alcuni cuori sensibili o poco esperti a segno di turbare il piacere dello spettacolo. „ *Poveretto* ! diceva una damigella d' uno di costoro : — poveretto ! debb' essere bene afflitto ! „ A lei fu risposto „ Oh lo fosse quanto voi ora lo siete per cagion sua ! „

5. Mi accadde ancora qualche volta di veder agitata l' anima sensibile di qualche Signora pel pericolo a cui si espongono taluni che tanto si sporgono in fuori de' palchetti per guardare, o chiaccolare con persone de' palchetti vicini, che minacciano di cadere in platea.

6. Peggio poi agiscono sull' immaginazione per lo stesso riguardo, quelli che dai lati della piccionaja si mostrano penzolanti dalle spranghe di ferro, o dalle traverse poste orizzontalmente ad impedire la caduta di chi dalla seconda fila delle panche deve sporgersi alquanto onde vedere sul palco. Nè rare volte accade che caschi loro il cappello, che va a colpire qualcuno della platea e a prima giunta agita lo spirito di chi vede, non sa qual oggetto, cadere dall' alto.

7. Atto che offende l' immaginazione facendo pensare sinistramente di chi vi si abbandona, è quello d' affettare disattenzione allo spettacolo. Alcuni pare credano farsi un merito col mostrarsi insensibili al segno di non restar tocchi dalle scene le più tragiche, ed appassionate, col darsi ad un riso sguajato ed incomodo agli astanti. Quest' anime studiatamente fredde meriterebbero d' essere punite col disprezzo del bel sesso, il quale tanto è tenero alle patetiche pitture.

8. Non è minore sconvenevolezza il discorrere di cose che, attristando la brigata, la dispongono malamente a godere del trattenimento serale. Il motto comune fra i trivii: *non parlar di morte a tavola* estendesi naturalmente a tutto ciò che opera sull' immaginazione con effetto sinistro, in tutte le partite di piacere; poichè allorquando lo spirito intende a ricrearsi onestamente, è urto sconvenevole il volerlo funestare con idee di dolore, o di ribrezzo.

9. Grazie ai progressi dell' incivilimento ed alla forza

di sane leggi, non accade ora più che qualche rarissima volta di veder delle risse in teatro con minacce, e con fatti, come accadeva nel mai troppo per noi lodato governo spagnuolo. E quali minacce, e quali fatti! Non solo tra genti del volgo, ma ancora tra nobili e gentil uomini, i quali ponevano mano alle spade e facevano vere tragedie che incutevano più grave spavento di quelle de' comici. A togliere un tanto scandalo invano furono dai duchi e governatori reiterate le grida, le quali, al solito erano poco rispettate per tutte quelle ragioni che tutti già conoscono, sicchè vano è il ripetere; e le quali si possono desumere dal contesto della seguente, appunto su tale argomento.

„ *Per parte dell' illustrissimo signore il signor* „ *Duca di Terranuova governatore di questo sta-* „ *to ec. Si notifica per questo bando ad ognuno che* „ *qualunque persona ardirà di venire ad ingiuriose* „ *parole, o a sfidar altri o far questione, o met-* „ *terà mano sull' arme ancorchè non la sfoderi e* „ *non ferisca, nè segua altro male in questa città* „ *o in altra del presente dominio nel luogo dove si* „ *recitano le commedie introdotte per ricreazione e* „ *non per risse e contenzioni; se sarà gentiluomo* „ *o nobile incorrerà nella pena arbitraria* (nota be- „ ne la circostanza, e tirane la conseguenza) *a Sua Ec-* „ *cellenza, così corporale come pecuniaria; e se sa-* „ *rà artigiano o altrimenti ignobile, incorrerà pe-* „ *na di tre tratti di corda in pubblico* „. Indi la solita ammonizione, indi l' ingiunzione ai giudici, indi finalmente tanto di D. Carlo d' Aragona ec.

Milano 7 Agosto 1585.

Si guardi ognuno pertanto dal cadere in tante inurbane azioni onde non meritare d' essere considerato ancora come uno dei cittadini di que' tempi felici .

10, Offende pure l' immaginazione del sesso, forte il vedere in teatro qualche Signora scoperta più che nol comportino il buon costume e la decenza .

11. Onde evitare le impressioni che facilmente possono offendere l' immaginazione delle Signore , specialmente le prossime ad esser madri , è fiore di gentilezza il far loro offerta de' frutti o dei manicaretti che si fanno servire di passatempo in teatro .

12. Sia ultimo ma forte il rimprovero fatto ai padroni di que' cocchieri che all' andare al teatro , e più poi nel tornare scarichi , tanto cacciano arditamente que' loro quadrupedi schiavi che ad ogni tratto vi fanno rabbrividire e sudare. Un ohe! che vi giunge all' orecchio dopo che il muso de' cavalli vi ha già atterrato il cappello è il gentil cenno con cui vi salvano la vita , se siete pronti a guizzar da banda . Ma guai a duri d' udito ed a quei forestieri che usi non sono allo assordamento delle carozze ed alla furia de' nostri cocchieri! Se non ne portano peste le ossa , è segno che il cielo specialmente li assiste . Ed il Flacco dell' Italia , l' ironico panegirista del Lombardo surdansapalo, non ha mancato di rinfacciargli un tale abuso , sclamando all' avvicinarsi del suo cocchio :

„ Apriti o volgo ,
„ E cedi il passo al trono ove s' asside
„ Il mio Signore . Ahi te meschin, s' ei perde
„ Un sol per te de' preziosi istanti !
„ Temi il non mai da legge , o verga , o fune
„ Domabile cocchier ; temi le rote
„ Che già più volte le tue membra in giro

„ Avvolser seco, e del tuo impuro sangue
„ Corser macchiate, e il suol di lunga striscia,
„ Spettacol miserabile! segnaro

E questi dunque, e tutti quegli atti che offender possono l' immaginazione, devono accuratamente evitarsi da qualsiasi ben educata persona; e sono all' incontro da porsi in pratica specialmente in teatro tutti quelli che ci possono cattivare l' altrui stima, in conseguenza delle grate immagini destate col nostro contegno.

CAPO SECONDO

Atti molesti all' altrui amor proprio.

Il salutare con egual formolario il consigliere e lo spazzino, l' uffiziale ed il mozzo di stalla, è un mancare ad un dovere di civiltà verso gli uni, e profonder agli altri ciò che potrebbe fino aver aria di scherno. L' amor proprio, quantunque comune a tutti gli esseri dotati di ragione, è molto più potente nell' animo di chi sa d' aver impiegati i proprj talenti a vantaggio dell' umanità, che in quello dell' idiota.

Cicerone che aveva salvato la patria dal furore di Catilina, Cesare che ne aveva steso i confini alle Gallie, alla Spagna, ed alla sconosciuta Bretagna, esigevano una rispettosa gratitudine ed amavano d' essere salutati coi nomi di Padre della Patria, di Dittatore perpetuo, d' Imperatore.

Sarà dunque una lesione all' altrui amor proprio, trovandosi in teatro presso a personaggio distinto per dottrina o per egregie imprese, il mostrarsegli indifferente il parlare seco con modi di dimestichezza, il rispondere sbadatamente alle sue inchieste, quasichè poco ci curassimo di lui e lo stimassimo quasi persona indegna d' ogni ri-

guardo : Non sarà meno inurbano il tenere simil modo con il gentil sesso, nel quale sovente amor di se stesso è tanto esaltato anche dove sia una totale deficenza de' meriti reali. Quindi è virtù contraria a tale difetto il mostrarsi facile colle Signore a tributare inchini, complimenti e baciamani a seconda dell' età e del grado ;. a ceder loro la propria scranna se in situazione migliore, ed a lodare senza affettazione i pregi reali di cui per avventura vanno fornite.

È pure un mancare ai riguardi dovuti all' altrui amor proprio lo spargere a' piedi de' circostanti bucce di aranci, di poma, di castagne e simili. Per chi brama bagnare le labbra non mancano i rinfreschi dei caffettieri ; e vorrei che fosse appena tollerabile l' uso dei dolci, e di paste, colle quali non si corre pericolo di lordare gli abiti dei vicini. Quello insomma che non si praticarebbe in una conversazione non vorrei si praticasse neppure in teatro.

Non del tutto a proposito è l' aneddoto che sto per narrare ; ma non posso trattenermi dal farlo, essendo prova dello spirito di cui era dotato un mio congiunto. Trovavasi egli una sera piovosa con un amico al teatro di S. Grisostomo di Venezia, prima del cadere di quella repubblica. Sedevano essi nella platea, luogo allora del basso popolo ; dall' alto delle logge (come era solito dei nobili parrucconi veneti.

Fioccavano bucce d' aranci e cartoline di dolci unite ad una pioggia di farfalloni che, frutto della stagione, uscivano dalle bocche d' oro di quei magnati. Egli che quantunque ascritto al grado de' nobili, amò sempre di accostumarsi col volgo, trovossi in brev' ora onorato più volte di simili gentilezze : onde aperto l' ombrello che teneva allato assistè allo spettacolo colla serica macchinetta stesa, ed elevata per modo che toglieva la vista della scena a quel-

li che stavano nelle file dietro di lui; finchè al chiasso dei gondolieri, accorso un ufficiale della Serenissima repubblica, gl' intimò di chiuder l' ombrello. Cui egli prontamente e ad alta voce rispose: *co' cesserà la piova serrerò el paracqua*. Una tale risposta uscita di bocca a persona ben conosciuta ed amata, mosse le risa ed i plausi universali, e corresse almeno per quella sera il reo costume, sicchè chiuso egli tosto l' ombrello, godette della commedia senza nuovi regali.

PARTE TERZA

PULITEZZA NELLE PERSONE DALLE QUALI DIPENDE L' ESITO DE' TEATRALI SPETTACOLI.

Direttori, Ispettori, e componenti Commissioni.

1. La Direzione o Soprintendenza d' un teatro dovrebbe essere sempre affidata a persone di sano criterio, di una spassionata e disenteressata fede, di un potere pressochè illimitato sugl' impiegati da esse dipendenti. Una cognizione del gusto dominante, una equabilità inalterabile di giustizia per tutti i subalterni di qualunque classe essi siano, sono le più necessarie qualità di un direttore, perchè ne risulti il buon andamento degli spettacoli, la soddisfazione del pubblico, e di conseguenza la gloria della scena.

2. Se alcuna volta qualche teatro diede giusti appigli a forti lagnanze, si fu allora certamente che all' ingordigia degli impresarj andò unita la dabbenaggine, o il cicisbeismo o l' ignoranza de' direttori degli spettacoli, e quando o separatamente, tali prerogative, o tutte e tre, ga-

reggiarono in loro a qual meglio poteva contribuire a rendere il pubblico mal soddisfatto.

3. Il capriccio od i vezzi d' una ballerina han fatto più d' una volta che invano si ergessero le grida della giustizia, e della ragione, ed han dominato a loro mal senno le scene rinfiancati dalla galanteria nauseosa de' direttori.

4. La mala voglia dipendente dagli stravizzi cui si abbandonarono il tal cantante, o la tale virtuosa, fu allora senza comminatorie senza punizioni pecuniarie; ed anzi molte volte s' invitarono essi a non pregiudicarsi col cambiar abiti per salire il palco, mentre le une stavano sdrajate sul soffice canapè a far lussureggiante mostra di se stesse; gli altri sbracciati e fra i bicchieri attendevano in una trattoria al giuoco della *mora*. Ed intanto gl' impresarj che avevano sulla fama della loro abilità sborsate vistose somme, ed il pubblico che era accorso al teatro per esserne divertito, trovavansi crudelmente traditi ed impudentemente derisi.

5. Quando pertanto i direttori, rivestiti, come dissi di un potere pressochè illimitato, imporre potranno agl' impresarj, ai maestri di musica, ai compositori, ai maestri di danza e di mimica, ai cantanti, ai ballerini, ai professori ed agli inservienti d' ogni sorta quelle giuste e precise condizioni che contribuir possono al buon esito dello spettacolo; quando le commissioni si condurranno giusta il voto del pubblico, ed il proprio criterio, non a seconda di qualche fanfarone che portate d' oltremonte colla miseria, e l' ignoranza la sfacciatagine, e la presunzione, viene tra noi a sputar tondo, e dettar leggi su quelle arti che noi ridestammo dalla barbarie de' secoli rozzi, e che fra noi fiorirono sempre eminentemente, e tuttora fioriscono, quando non saranno obbligati un poeta od un compo-

sitore a tradire la verità storica e trasportare un paese europeo sulle coste dell' Affrica, a cangiare il nome degli eroi, i costumi dei popoli, e perfino il colore degli abitanti dell'America meridionale; quando finalmente anche i fischi ed i clamori di quella parte del pubblico, che non si picca di discrezione, saranno trattenuti o moderati da una consigliata vigilanza, sicchè possa lo spettacolo gustarsi da chi non ebbe da natura il fino discernimento di que' barbassori; allora godranno meritamente i nostri teatri di quella fama europea che loro acquistarono le penne dei Metastasi, degli Zeno, degli Anelli, de' Romani e de' Monti; i genj maravigliosi di Rossini e Bellini; i doni naturali e lo studio della Gafforini, della Silva. della Camporesi, della Pasta, della Lalande, della Tosi, e dell' oggetto della universale delizia la Malibran; la forza e la profonda cognizione musicale dei Galli, Lablache, Crescentini, David, Crivelli, Tacchinardi e Rubini; l' immaginazione ferace dei pittori delle passioni Gioja e Viganò; le anime sensibili della Pallerini e della Conti, de' Bocci, Montani, Ronzani, Molinari, e le grazie e la maestria dell' Heberlè e dei Samengo.

6. Conchiudasi; riguardo ai direttori col ricordare ad essi che il nome loro sarà celebrato da loro coetanei se avranno convenientemente adempiuto gli uffici della loro carica, e che non potranno attenderne che la giusta riprensione se mal risponderanno alle aspettazioni del pubblico, e di chi li onorò d' incarichi sì importanti.

Impresarj.

La graziosa e sempre applaudita commedia in un sol atto del signor Sografi intitolata le Convenienze teatrali; ha già insegnato agli impresarj col discorso del cavalier

Direttore il modo di mostrarsi civili co' virtuòsi che contribuiscono alla loro fortuna, e col pubblico che profonde il suo denaro e ritrae molte volte uno scarso diletto a motivo dell' avidità loro o della loro ignoranza.

Ma siccome avviene che raccolto il grano di un campo, restavi pur sempre fra le stoppie una quantità di spiche, le quali vengono, poi dagli spigolatori raccolte, così verrò io in quest' articolo racimolando in campo sì vasto per tracciare agli impresarj la via con cui procacciarsi la stima del pubblico discreto, e l' amore degli artisti teatrali.

Sono comuni le lagnanze degl' impresarj riguardo alle pretensioni del pubblico, non mai pago d' alcun artista, per quanto celebrato, non mai sazio di novità, non mai moderato nelle sue disapprovazioni.

In altri tempi, dicono essi, due opere e due balli sostenuti da artisti parte di merito, e parte mediocri, attiravano al teatro una folla di spettatori che appagavansi per lo più di quanto veniva lor dato, e non si scagliavano si acerbamente contro l' opere o gli artisti, il che torna lo stesso che scagliarsi contro le nostre borse. Ora appena è sufficiente, aggiungon essì, una duplice compagnia di artisti di primo ordine che canti non meno di otto drammi per ogni stagione, tre o quattro dei quali affatto nuovi; mentre per l' addietro si accontentava il pubblico d' una sola compagnia e non pretendeva un sì svariato divertimento: e l' aumento delle opere porta per noi l' aumento di spesa nei maestri, e nei cantanti, le cui pretensioni sono omai giunte a tal punto che diviene scandaloso; maggiori spese si esigono nel machinismo, nelle scene, ne' vestiarj (che per buona sorte diamo ad appalto); e con tutto questo aumento, un' opera dura spesso fatica a viver una sera. E questi signori italiani, seguitano essi d' un fiato, sono i più difficili ad appagarsi, per non dire i

meno discreti e non considerano punto le continue nostre cure per render loro graditi gli spettacoli che loro offriamo per esser puntuali e precisi in tutto, per essere attenti a tutto, mantenitori d' ogni promessa.

Adagio, adagio, io li interrompo, con questo umilissimo panegirico delle vostre qualità! Se mi degnate d' attenzione, io risponderò parte a parte a tutte le vostre lagnanze, e vi farò toccar poi con mano che il pubblico non merita sempre i vostri lagni, e che voi stessi gli porgete giusti motivi di disapprovazione col mancare appunto della debita cura, cognizione, vigilanza, esattezza, puntualità.

Dicovi dunque primieramente che vano riesce il far l' elogio dei passati tempi, di cui voi siete i soli che far lo possono, guidati da una riprovevole insaziabilità di guadagno; poichè non già le due opere, e i due balli, non già i mediocri e buoni artisti che allora apparivano sui teatri, ma bensì i giuochi d' azzardo attiravano una folla innumerevole di persone ai teatri, dove voi tenevate tavolieri sui quali arrischiavasi l' oro colla probabilità di perdere come *novanta* su *cento*, dove qualche migliajo d'artieri, e d' impiegati lasciava non solo il denaro; ma benanco il necessario alimento della propria famiglia, e dove un numero rilevante di signori avventurava e perdeva quell' argento che invano si attendeva nell' anticamera dagli artigiani e dai servidori come giusta mercede delle loro fatiche.

A questi disordini paternamente provide la sapienza dei governi, e stimò più conveniente il privare l' erario, e voi d' una sorgente di lucro che il vedere infinite famiglie languire nel bisogno, e nuocere gravemente alla morale per accumulare tesori nei vostri scrigni. Ciò non pertanto una tal legge non andò senza compenso a vostro ri-

guardo; giacchè quasi tutti i teatri vi concedono una dote più o meno rilevante, e che voi andate ognora diminuendo colle pubbliche aste, segno certo, o che non sapete ben calcolare, nel qual caso meritate di perdere, o che potete contare sopra un certo guadagno, del quale potreste esattamente attendere tutto quanto promettete nei contratti che vi investono d' un impresa.

In secondo luogo il maggior numero degli spettacoli vi torna senza alcun dubbio vantaggioso; giacchè se per lo passato con quattro spettacoli nuovi d' opera e ballo, si poteva contare sopra quattro serate di affollato concorso, e sopra un numero di dieci accordi, ora con quattordici spettacoli nuovi potete contare sopra altrettante serate buone e lusingati dalla seducente prospettiva sopra venti accordi invece di dieci. Se poi porrete mente alla rilevante diversità di prezzo del viglietto serale, degli abbonamenti e dei palchi, vi trovarete lautamente ricompensati del divario che passa fra le lire 20m. che soddisfacevano la Gafforini, e le 40m. che dietro l' esempio della Pasta, esigette la nostra Tosi, e che d' ora innanzi esigeranno le cantanti di prima sfera.

Riguardo poi al gusto raffinato del pubblico che non soffre mediocrità e meno poi insufficienza di merito, volete voi lagnarvi con esso mentre dovreste congratularvene? E dove vorreste voi trovare un teatro d' opera frequentatissimo se non in un paese, nel quale predomina un fondo di buon gusto perfino nelle classi le meno educate alle bellezze delle arti? Dovete voi dunque saper fare incetta di buoni maestri ed artisti e pagarli a seconda dell' uso e del merito loro, se volete che il pubblico non abbia giusti motivi di farvi sentire le sibilanti sue disapprovazioni.

Chiuderò finalmente col ricordarvi:

1. Di non incappriciarvi di tutte le donne, per poi conceder loro più che non si conviene a scapito dei maestri, poeti, compositori, e quindi anche del pubblico.
2. Di non ridurre a sì meschina ristrettezza l' appalto de' scenarj, del vestiario, della illuminazione che ne derivi poi giustamente una cattiva riuscita.
3. Di scegliere a soprantendenti degli spettacoli persone di esperimentata onestà, buona morale e cognizioni estese nei singoli rami loro affidati.
4. Di procurare che nulla sulle vostre scene, per quanto sta in voi, offenda la decenza, il costume e l' immaginazione dello spettatore, come accade dell' uso delle maglie di color carne, usate tuttavia dalle seconde parti, e dai corpi di ballo, e che sono un' indecentissima offesa al buon sentire degli astanti.
5. Di mantenere esattamente tutti i patti delle scritture, le quali dovrebbero concepirsi in brevi e chiari termini da cui fosse escluso ogni cavillo, leggersi per esteso, e spiegarsi, qual volta occorra agl' artisti, onde conoscano precisamente i loro doveri, e non siano fraudati dei loro diritti quelli ancora che riuscirono in qualcuna delle arti che servono agli spettacoli, senza essere istrutti del linguaggio semibarbaro dei forensi corrispondenti teatrali.
6. Di non abusarvi della bontà od amicizia di cui vi sono larghi i pubblici funzionarj a danno degli spettacoli e degli artisti per assicurarvi un lucro illegittimo ed ignominioso.

Maestri, Compositori, Virtuosi di Canto, Danza, Suono, Mimica, e Comica.

Il parlare unitamente di tutti i soggetti che concorro-

no a divertire il pubblico nelle teatrali rappresentazioni, sarebbe un confonder facilmente i doveri degli uni con quelli degli altri, e scarso frutto ne derivarebbe agli impresarj ed al pubblico stesso, mentre è mio intento di correggere i difetti di quelli onde soddisfacciano degnamente all' aspettazione di questi. Verrà quindi questo capitolo suddiviso in tanti paragrafi, quante esser possono le classi delle persone che si assumono il grave incarico di divertire un pubblico intelligente ed erudito, e col quale non val poscia il pentirsi d' avere sbagliato perchè dice il proverbio: „ Del senno di poi ne son piene le fosse „; e noi esigiamo quello del pria.

Maestri

§. 1. Poichè la parte più interessante degli spettacoli grandiosi è la musica, ci faremo a ragionare prima di tutto dei doveri dei maestri.

Oggetto della musica; specialmente della drammatica, è quello di commoverci e dilettarci con dolci, o terribili, care o dolorose, festose o patetiche melodie. Il ricordare un tal fine della musica parrà forse a taluno inutilissimo nel suolo in cui quell' arte che ancor fresca ha la memoria dei Cimarosa, Zingarelli, Mozart, Haydn, Paesiello e Generali, vanta ora fastosa Rossini, Bellini, Mayr, Paër, Majerber, Pacini, Mercadante, Coccia, Donizzetti, e Ricci.

Infatti quale musica più patetica di quella della *Straniera*, e del *Pirata*. del *Tebaldo* ed *Isolina*, della *Norma* e della *Bolena*? quale più grandiosa del *Mosè*, più terribile della *Semiramide*, più epica del *Guglielmo Tell*, quale più festosa e giuliva di quella del mille volte ricantato *Barbiere*? quale più ingenua di quella della

Sonnambula e dell' *Elisir d' amore ?* Agli autori di tante opere null' altro vuolsi ricordare se non se il loro nome, onde gelosi ne saino sino all' ultima nota che cadrà loro dalla penna (*).

Agli altri dunque che nuovi sono nell' arte, e che non ebbero ancora la sorte invidiabile di formarsi un nome europeo, viene raccomandata la verità, o verosimiglianza nella scelta de' musicali concenti; l' imitazione degli eccellenti maestri, guardandosi però accuratamente dal farsene plagiari a mano salva; la purezza dello stile, la venustà e la facilità l' una dall' altra temperata, e finalmente i riguardi dovuti al gusto dominante, senza però violare i precetti fondamentali dell' arte. Sopratutto non cedano ai vezzi di qualche sirena incantatrice il motivo dell' aria destinata ad un Alessandro: non pretendano sacrificare la chiarezza del libro al comodo di ommissioni smoderate, o di sostituzioni ridicole; non tardino fino agli ultimi giorni a dar mano all' opera, sicchè non resti poi loro il tempo di limarla e di comunicarla a persone intelligenti per averne consiglio. Si ricordino a tal proposito che tutti gli uomini sommi nelle arti non ommisero mai una tale precauzione, e meno poi quella di pesare le loro opere. È noto che il Metastasio studiò tre mesi sulla quartina

Se cerca, se dice,
Il padre dov' è
Il padre infelice,
Rispondi; morì.

(*) Si ricorda l' avvertimento in cui è detto ai lettori, che l' abozzo di quest' operetta rimonta al 1833 quando potevasi annoverare fra i viventi quel Bellini cui si desidera e forse invano un eguale nella musica del sentimento.

Che il gènio devesi cogliere a sbalzi, e che quindi è d'uopo ai maestri il mettersi all' opera quando se ne sentono ispirati, è noto ai lippi ed ai tonsori; ma non vogliamo però che s' incolpi il genio delle mancanze cui spesso danno cagione le crapule e gli stravizzi, l' inerzia o la mancanza di sufficienti numeri. Nè vuolsi pure all' estro od al gusto del suolo, attribuire l' abuso che fanno alcuni dell' arte loro, emancipandosi da ogni buona regola, da ogni principio per la debole compiacenza di riscuoter le lodi di quattro spiritelli novatori che tutto vorrebbero andasse senz' alcuna scorta come i loro cervelli. Coccia e Donizzetti sembrano fatti dalla natura ad un genere di musica diverso del predominante. Pure i loro genii non mancarono d' ispirarsi a seconda del nuovo gusto senza allontanarsi dalle teoriche fondamentali; e battono essi onorevolmente la nuova carriera, scortati dai sani precetti dell' arte. Ricordevoli che „ toute musique ne peut étre „ composée que de ces trois choses : melodie ou chant, har„ monie ou accompagnement, mouvement ou mesure „: e che „ l' armonie n' est qu' un accessoire eloignè dans la „ musique imitative „: abbiano riguardo a far in modo che *l' istromentazione* non ecceda a segno di subbissare il *canto*. Nè questo vada poi scompagnato da quella, e specialmente da un accordo strettissimo e da un elaborato contrappunto. Chi terrà tal cammino si mostrerà urbano, e non adulatore dei suoi coetanei, ed avrà la sorte d' essere apprezzato anche dagli uditori che ci succederanno, quando l' uso, signore delle arti ne formerà un altro di nuova stampa. Che direbbe del gusto di alcuni moderni quel filosofo che intorno al 1700 diceva : „ La musique „ aujour d' hui n' est plus que l' art d' executer des cho„ ses difficiles, et ce que n' est que difficile ne plait point „ à la langue ? „ Procuri infine chi scrive, di soddisfare

per quanto gli è possibile all' aspettativa del pubblico che aggiunge volentieri al denaro che impiega nei serali trattenimenti vive acclamazioni ed onorevoli palme.

Poeti

Ben diverso è il nostro dramma da quello dei tempi dello Zeno e di Metastasio. Una scarsa cinquantina di strofette costituivano il *cantabile* delle opere loro, mentre alle nostre ne bastano appena due centinaja. Ecco maggiori difficoltà a superarsi, non solo rispetto alla semplice poesia, ma ancora per la sua indispensabile qualità d' esser musicabile. Ecco quindi un motivo patente e ragionevole dello scarso numero di buoni poeti melodrammatici.

L' Italia ne vanta però tuttavia d' eccellenti, ed i drammi dei Romani mostrano bastantemente che, per quanto siano grandi le difficoltà a superarsi, i genii dell' Italia non mancano mai di toccare alla perfezione. Il nuovo gusto poetico quello cioè d' un appassionato, d' un espressivo fino al romanzesco, di uno stile tutto entusiasmo, d' una lingua purgata e trascelta, concisa, figurata e ricca d' epiteti significanti, è un altra difficoltà che ne rende ancor più arduo e spinoso il sentiero.

Ha però la poesia il compenso di non essere più la schiava della musica, colla quale corre anzi quasi di pari lo stadio, giovandosi a vicenda l' una dell' altra, e ciò in forza della passione e del maneggio dal quale vengono suggerite, espressioni ed immagini meritevoli d' alta lode. Infatti quanto è vero e sentito nel Pirata mentre si presta alle più ispirate melodie!

„ Lo sognai trafitto esangue:
„ In deserta ignuda riva....

„ Tutta intrisa del suo sangue
„ De' miei gridi il ciel feriva . . . .
„ Nè una voce rispondea ;
„ L' aura istessa , il mar tacea :
„ Era sorda la natura
„ Al mio pianto al mio dolor .
„ Quando a un tratto il mio consorte
„ Mi si affaccia irato e bieco
„ Io , mi grida , io il trassi a morte ;
„ E mi afferra e tragge seco . . . .
„ Muta oppressa sbigottita ,
„ Lunge lunge io son rapita . . . .
„ E mi seguita sui venti
„ Un sospir di lui che muor . . . .
„ Quel sospiro io l' odo ancor .

Quanto è poetica nella *Straniera* la similitudine e la sentenza !

„ Giovin rosa , il vergin seno
„ Schiude appena al ciel sereno
„ E già langue scolorita
„ Preda al vento struggitor ;
„ Ah' l' aurora della vita
„ É l' aurora del dolor !

Qual furore amoroso non arde nell' imprecante sfogo di Alaide ?

„ Or sei pago o ciel tremendo
„ Or vibrato è il colpo estremo .
„ Più non prego , più non temo ,
„ Tutto io sfido il tuo rigor
„ Morte bramo , morte attendo
„ Perchè tarda e in me non piomba ?
„ Solo il gelo della tomba
„ Spegner puote un tanto amor .

Quante grazie sono sparse in que' versi della Sonnambula !

„ Son geloso del zefiro amante ,
„ Che ti scherza col crine , col velo ;
„ Fin del sol che ti mira dal cielo
„ Fin del rivo che specchio ti fa .

E non è il linguaggio più vero della passione quello di Percy nella Bolena ?

„ Da quel dì che , lei perduta
„ Disperato in bando andai
„ Da quel dì che il mar passai
„ La mia morte incominciò .
„ Ogni luce a me fu muta
„ Da mortali mi divisi
„ Ogni terra ov' io m' assisi
„ La mia tomba a me sembrò .

Nessuno de' Poeti anche i più celebrati narrò meglio del Romani in poesia melodrammatica : eccone un esempio

„ Meco all' altar di Venere
„ Era Adalgisa in Roma
„ Cinta di bende candide
„ Sparsa di fior la chioma
„ Udia d' Imene i cantici
„ Vedea fumar gl' incensi
„ Eran rapiti i sensi
„ Di voluttade e amor .
„ Quando fra noi terribile
„ Viene a locarsi un ombra
„ L' ampio mantel druidico
„ Come un vapor l' ingombra
„ Cade sull' ara il folgore
„ D' un vel si copre il giorno

„ Muto si spande intorno
„ Un sepolcrale orror .
„ Più l' adorata vergine
„ Io non mi trovo accanto
„ N' odo da lunge un gemito
„ Misto de' figli al pianto .....
„ Ed una voce orribile
„ Echeggia in fondo al tempio
„ Norma così fa scempio
„ D' amante traditor .

Lo stesso linguaggio della *Didone abbandonata* non è più espressivo di quello della *Norma*

„ Qual cor tradisti
„ Qual cor perdesti
„ Quest' ora orrenda
„ Ti manifesti .
„ Da me fuggire
„ Tentasti invano
„ Crudel Romano
„ Tu sei con me .

Anche le tanto predicate unità di tempo e di scena non sono più d' impaccio agli autori teatrali .

All' apparire delle tragedie del Manzoni , disse alcuno de' suoi oppositori , altro è il leggere una tragedia , altro è il vederne una rappresentazione . Chi legge può seguire l' autore dal campo a Venezia , dalle Alpi a Verona. Ma chi assiste allo spettacolo senz' essere avvertito non regge a trabalzi . Ebbene a quest' obbiezione stanno contro i fatti , ed ai fatti è vano opporre le ciance . Nella *Borgia* del Romani il prologo succede in Venezia , il resto dell' azione in Ferrara . Ed il pubblico senza fatica si trasportò col pensiero dalla laguna alla corrente del Po, e fece plauso a quell' ardimento del poeta .

Non sarà però mai concesso dalla ragione il veder in un solo componimento la gioventù e la decrepitezza d' un uomo come nel dramma · La vita d' un giocatore.

Per soddisfare alle pretensioni de' cantanti, che tutte non sono scomparse, deve il poeta far certe scene in punti determinati, in cui agiscono ora due, ora tre, ora quattro de' principali attori. Queste *situazioni* del dramma sono un nuovo incaglio alla poesia.

Nondimeno negli esemplari del Romani anche il nuovo melodramma italiano meriterà d' essere studiato ed imitato, e non lascerà luogo a ripetere

„ Il canto
„ Della scena tiranno, ha tutta esclusa
„ La ragion de' poeti
„ Dal drammatico arringo. Ove il soggetto
„ Chiede tenero affetto, il capriccioso
„ Cantor comanda fulmini e baleni;
„ E amorosi sospiri
„ Ove sorgon gli sdegni. Allor ti corre
„ Per le attonite orecchie un non virile
„ Fil di voce sottile
„ Che in volubile trillo
„ Ti distempra con vezzo il cor d'Arbace
„ L' ira d' Achille ed il furor d' Arsace.

„ Del dramma comico
„ Non dico niente
„ Goffo il soggetto
„ Ladro il libretto
„ Tutta una orribile
„ Bestialità.
„ E il volgo stolido
„ Che sulle scene

„ Vede elefanti
„ Orsi, balene
„ Con grido altissimo
„ Plaudendo va ,
„ Bravo bravissimo
„ Per verità .

Ma si dirà invece con vera sincerità delle due muse , cui il Monti fece dir le parole citate e le seguenti;

„ E noi devoto
„ De' nostri studi . . . . . .
„ . . . . . vantiam il saggio
„ Stuol cittadin che là dove 'l si suona
„ L' arte nostra coltiva ; amor del meglio
„ Verecondia costume
„ Decenza , gravità , tutto si tenta
„ Su quelle scene a nostro onor :

cioè ad onore di Melpomene e Talia, nelle cui bocche sono posti questi e quei versi .

Si guardi però ogni scrittore dall' imitare il Romani nella scelta dei tre soggetti presentatici l' uno dopo l' altro in un solo carnevale (*) poichè disconvenevole è certamente il porre sotto gli sguardi d' un pubblico di cui deesi procurare il morale perfezionamento , gli errori di tre mogli illustri , l' esempio delle quali può adescar facilmente qualche inesperta o sensibile troppo , benchè gli amori di quelle abbiano per compagna la più acerba sventura (**) .

(*) Vedi i drammi di Lucrezia Borgia, Caterina di Guisa e di Essex .

(**) Il cittadino di Ginevra, parlando forse troppo sinistramente dei Teatri , dice — Que de hommes bien nès „ seduits par ces apparences (de l' amour) , d' amants „ tendres et généreux qu' ils etaient d' abord, sont devenús „ par degrés des vils corupteurs , sans moeurs , sans respect pour la foi conjugale , sans egard pour les droits „ de la confiance et de l' amitié !

Anche gli scrittori di commedie e tragedie hanno verso il pubblico dei doveri, cui non possono mancare senza peccare d' inurbanità. Tali sono oltre le regole dell' arte, la decenza nei soggetti e nelle espressioni, e il fine morale cui devono tendere precipuamente.

Chi non trova eccessivamente avanzata nel *Tartuffo di Molière* la prova che fa della propria moglie il signor Orgone, sia pur egli quanto si vuole incredulo alle accuse da lei fattegli contro il protagonista di cui egli è infatuato, ma la metà del dialogo tra Elmira e Tartuffo doveva bastare perchè il costume ne fosse meno offeso. L' antica commedia era una rappresentazione di laidi fatti, E che perciò? Forse che approveremo i tripudj di Trimalcione perchè ne abbiamo gli esempi nella veneranda antichità?

L' immaginazione degli astanti non debb'essere offesa dagl' autori che aspirano a nobil palma. Alcune delle nostre farse ci rappresentano personaggi schifosi ed indecenti, per lo che dovrebbero scartarsi dal repertorio d' ogni costumato capo comico. Il teatro moderno francese merita pure un tale rimprovero. Ne sia un esempio la tragedia di Hugo *Le roi s' amuse*.

Imiti pertanto chi scrive drammi, commedie, e tragedie, imiti i nostri classici Goldoni ed Alfieri, Zeno e Metastasio nella decenza della favola e nella castigatezza delle espressioni; e se trovasi che qualche volta il primo di essi non sia troppo rigido in questa, non si prenda a modello ne' suoi difetti, e gli si perdoni qualche frizzo scurile in compenso de' suoi pregi e come avanzi del cattivo gusto del quale si fece riformatore.

Nè induca taluno nell' errore di credermi sprezzatore degli altri classici il vedere ch' io propongo questi esclusivamente a modelli del perfetto scrivere comico, tragico e

melodrammatico; giacchè molta è la stima ch' io nutro per Maffei, Pindemonte Ippolito, Foscolo, Manzoni, Pellico, Monti, Nicolini, e non minore ne nutro per Albergati, Nota, Giraud e Sografi i quali reputo anzi degni di tener grado eminente, ma sempre però inferiore a quello dell' Astigiano e del nostro Terenzio.

Anche i traduttori de' componimenti teatrali devono studiarsi di assecondare lo spirito nazionale del paese per cui traducono, nel mentre che sono in obbligo di una certa fedeltà all' autore. Se le traduzioni si modellassero su quelle dei tragici greci procurateci da un esimio letterato vivente, noi potremmo vantare tante opere originali, quante sarebbero le traduzioni. Ma a pochi è dato il singolare valore del signor Felice Bellotti.

Coreografi o Compositori de' Balli.

§. 3. Il coreografo non è quegli che mette in iscena un' azione che per lo più gli fu suggerita o che ereditò da qualche artista, ma quegli che descrive i moti e le figure nel ballo (v. Marchi, Diz. art. *Coreografia*).

L' uso ha esteso questo titolo a tutti i compositori, e contro l' uso non voglio alzare lamento. Il compositore o direttore d' uno spettacolo pantomimico ha duopo di molto studio dell' arte sua, per ottenere dai gesti, le cui espressioni sono circoscritte ad uno scarso numero di segni, una viva emozione di animo: ha duopo d' uno studio profondo del cuore umano, d' una cognizione non superficiale della mitologia, della storia, della poesia, perchè possa trovar soggetti, e atteggiamenti capaci di destar vivi affetti. Ha duopo d' un famigliare possedimento dell' arte del gusto, onde poter insegnare l' espressione agli esecutori de' suoi concetti. Gli è necessaria una cognizione o

almeno una tinta di disegno, di musica, di ottica, e di tutte insomma le arti che possono aver relazione colla sua, tra le quali primeggia la meccanica per le azioni spettacolose. Deve poi egli essere persuaso della propria insufficienza a dar da se perfette rappresentazioni pantomimiche, come lo furono Gaetano Gioja, e Salvatore Viganò. Cercavan essi infatti, e con somma fiducia, letterati ed artisti, coi quali si consigliavano intorno ai soggetti, alla loro condotta, al costume dei popoli di cui voleano fare scena, alla ragione poetica della favola, alle arti dei paesi, agli stromenti della loro musica, alle armi, ed al carattere naturale che è tra i primi elementi d' ogni buon opera teatrale. Per tal modo giunsero essi a tener il grado sublime dell' arte loro ed a mostrare una gentile urbanità verso il pubblico che onoravali di grande aspettativa.

Arricchitevi dunque di utili cognizioni, o voi che correte lo stadio della coreografia; non ricusate d' umiliarvi spontanei alla sapienza de' letterati e degli artisti viventi; non cessate di consultare le opere degli storici e dei poeti, e le vivaci immaginazioni de' maestri di musica.

Sovvengavi spesso che un applauso, un voto, non fanno un compito trionfo; e che la mediocrità nelle arti può applaudirsi oggi, e riuscir indifferente domani, mentre il bello assoluto è sempre tale in tutti i tempi e per tutti i popoli civilizzati.

Guardatevi sopratutto dallo scegliere soggetti in cui mezzane essendo le passioni obblighino lo spettatore ad una troppo seria attenzione per intenderle, non potendo riconoscerle da movimenti di viva agitazione, giojosa ilarità profondo cordoglio e coscienza lacerata da rimorsi. Sarà inoltre a voi necessario lo scieglier soggetti in cui primeggi, anzi giganteggi l' amore come l' affetto più universalmente sentito.

„ Che non v' ha cor , non anima
„ Cui sia straniero amor .

Guardatevi ancora , onde non mancare alle buone regole d' urbanità, dal trattare soggetti che offendano il paese in cui componete . Il fatto che diede ai Milanesi l' aggiunto di *Buslecconi* sarebbe soggetto che attirerebbe forse le risa dei connazionali del Barbarossa , ma che moverebbe lo sdegno de'Lombardi . Ritenete pertanto che di sano accorgimento ha mestieri il coreografo non men del poeta nella scelta de suoi soggetti nei quali devono sempre apprezzarsi benchè infelici , le virtù cittadine , la generosità , la magnanimità e la fede .

Guardatevi finalmente , onde non offendere l' immaginazione degli spettatori dall' introdurre ne' vostri balli danze grottesche . L' idea del pericolo cui i grotteschi s' espongono , agita gli animi anche meno delicati . Inoltre qual popolo civile ebbe mai un tal genere di danza nelle sue feste ? E qual è lo scopo vostro se non quello di dipingerci i fatti , i costumi, gli usi , le feste de' popoli di cui fate scena ?

Nel fare poi ai coreografi come a quelli che più ne abbisognano la seguente osservazione , intendo ch' essa estendasi agli autori di spettacoli d' ogni sorte . L' uso della cavalleria sulla scena è pericoloso , inurbano , indecente e quindi da schivarsi quanto sia possibile . Dissi pericoloso ; perchè rare volte non è causa di qualche sinistro . Dissi inurbano , perchè con tale timore , o con quello anche maggiore che qualche cavallo balzi in platea , si turba l' immaginazione degli spettatori . Dissi poi indecente perchè ogni volta che escono cavalli è poi duopo che un inserviente , che il più delle volte, agli abiti , pare di tutt' altra nazione di quella di cui si fa scena , esca a spazzar-

ne gli escrementi, il che ognuno vede quanto sia ributante e dannoso all' illusione.

E siccome l' esecuzione de' vostri concetti è affidata ad un numero di persone dalla cui buona o mala disposizione e volontà, dipende la riuscita delle opere vostre, siate accurati nel mostrarvi con esse pure gentili ed umani onde tali essi vi mostrino al pubblico. Non tardate fino agli ultimi giorni le prove che potete anticipare per obbligarle poi a perder le notti che consacrar dovrebbero al riposo onde aver lena d' adempiere ai loro doveri.

Disponete dapprima non solo il pensiero ma i ballabili, la mimica e tutto ciò che deve concorrere al buon esito del vostro ballo. E per ultimo non affidate ad un debole attore, per qualsiasi cagione, una parte superiore alle sue forze, che già dovete conoscere, nè ricusate di valervi dell' abilità di qualche ballerina perchè forse per voi troppo onesta. Con tali riguardi mostrerete al pubblico che sapete rispettarlo convenientemente, e sarete certi di meritarne insieme colla celebrità, e col lucro, l' onorevole testimonianza di urbani verso di lui.

Cantanti, Ballerini, Attori, Comici.

§. 4. Eccoci al punto più scabroso del Galateo de' teatri, e che sarà trattato colla più aperta sincerità, all' oggetto di procurare il maggior lustro a' nostri teatri, non mai colla mira d' attaccare alcuno personalmente.

Premesso adunque che i virtuosi d' ogni sesso e d' ogni genere tengon obbligo di divertire il pubblico in modo che sia soddisfatto dei loro sforzi, e posto che un loro trionfo li porta a sempre più vistoso lucro, il quale non vien meno qualche volta anche quando deperiscono i loro meriti, o per istanchezza o per età; nasce di conseguen-

za che ogni artista è strettamente in obbligo d' osservare i seguenti precetti che l' urbanità gli propone.

1. Si guardi dal perder le notti in bagordi, crapule, e stravizzi onde possa applicare di giorno allo studio delle sue parti ed eseguirle la sera con quella precisione che attendesi dal pubblico intelligente. La vita licenziosa de' cantanti de' tempi suoi fece già dire al Rosa:

„ Io non biasimo già l' arte del canto
„ Ma sebbene i cantori viziosi
„ Ch' hanno sporcato alla modestia il manto.

2. Dall' addurre la scusa d' un incomodo o totalmente falso, o puramente immaginario per sottrarsi al proprio dovere, onde poi darsi bel tempo negli alberghi e nelle feste. Nè perchè

„ . . . . l' ingiusto spettatòr conceda
„ All' indulgente aspetto ed al bel labbro
„ Più frequente e iterato il rumoroso
„ Invido plauso, l' imperata febbre
„ Sospenda inulto ed impotente il dramma.

3. Dal mostrarsi indifferente agli applausi quanto alle giuste e moderate riprovazioni del pubblico, e dall' eseguire le sue parti con negligenza, o svogliataggine per privati puntigli, o per rifarsi delle fischiate attiratesi colla propria insufficienza.

4. Si guardi attentamente dal vendicarsi delle reali o fittizie offese che crede a lui esser fatte dagl' impresari, dalle Commissioni, dai maestri o compositori, col servir male il pubblico che nulla ha a che fare con quelli. L' impresario dovea in forza di privata intelligenza anticiparmi due quartali all' atto ch' io incominciava le pro-

ve, diceva un virtuoso di ballo, e l' impresario mancò alle sue promesse: io pure sono dunque in diritto di esimermi dall' affaticare per far la sua fortuna. Figuratevi se chi teneva la logica nelle gambe doveva ben ragionare di diritto!

5. È vano il rammentare le pazze pretensioni di alcuni virtuosi, principalmente se hanno a fare con impresarj e direttori miserabili ed ignoranti, giacchè ne fu detto abbastanza da chi seppe trarne un ridicolo festoso, ed atto a correggere qualunque incallito nel vizio. Solo sarà opportuno il ripetere che ogni virtuoso che vuol realmente meritarsi un tal nome, e che apprezza i suffragi del pubblico anche come fonti inesauste di ricchezze, deve rinunciare a quelle folli esigenze cui si vuol dare il titolo improprio di *convenienze*, mentre non sono che sconvenevolissime inurbanità verso gl' impresarj, i compositori ed il pubblico. E non solo si guarderà ognuno dal voler cantare i rondò di trionfo colle braccia incatenate, non solo dal voler comparire a cavallo quando è fatto prigioniero di guerra, non solo dal pretendere sciocche distinzioni mentre di merito non è superiore a' compagni; ma si guarderà ben anco dal mettere a tortura gl' ingegni de' poeti, de' maestri, de' coreografi, a motivo della sua incontentabilità; dal pretendere di stabilire il disegno dell' abito, anche in onta del costume; dall' ommettere a piacere ariette, e squarci delle opere di accreditati maestri per intrudervi qualche pezzo favorito, amalgamando come accade bene spesso, il buffo col serio, il patetico col tragico, dal che risulta una stomachevole mostruosità musicale.

6. Si osservò da taluno che da qualche tempo i buoni maestri mettono molta cura nei cori e ne traggono grande partito. Sia lode al vero. Questa parte seconda-

ria del canto (oltre che mostra la necessità d' introdurre sul teatro un nuovo elemento) il popolo essendo la parte meno pretensiva perchè la meno pagata, impiega ogni sforzo per sostenersi, non fa che eseguire quanto le viene destinato, e lo fa con tutta la possibile esattezza, specialmente da che si è adottato l' uso d' un capo corista. Siano adunque i cori accuratamente elaborati dai poeti, e dai maestri, ed i coristi si facciano sempre un dovere dello studio e della buona volontà, e siano certi sì gli uni che gli altri dell' aggradimento degli uditori.

7. È pure un mancare alla necessaria urbanità il trascurare come alcuni fanno, le parti secondarie od accessorie dell' arte loro, quasi mostrando che siano anche di troppo ad appagare il pubblico la bella loro voce, il corpo flessibile nella danza ec.. Io vorrei tutti i cantanti studiati in tutto come la Pasta, la Malibran, Galli e De-Grecis; tutti i mimici finiti, nobili, dolci nei movimenti, disegnati sempre con gusto come Bocci, la Pallerini, la Conti, la Bencini animati forse meno di Molinari e di Ronzani, ma suscettibili di vivi sentimenti quanto i medesimi, e quanto il giovane ne mai troppo lodato Montani. Vorrei i ballerini serj graziosi quanto l' Heberlè, perfetti nell' arte quanto i Samengo. Vorrei finalmente gli altri comici naturali come Lombardi e la Marchioni, Vestri e la Righetti, Bon e la Romagnoli, Ghirlanda e la Bazzi. E vorrei poi vedere già ciascuno di essi impiegato nelle parti a lui convenienti, poichè mi fa stizza il vedere

„ . . . . Truffaldino
„ Trasformato in re Pipino
„ . . . . Pantalone
„ Diventato Agamennone

„ In Brighella sì loquace
„ Trasformato il medo Arsace
„ Che fremente in Siria clamide
„ Di Rosaura Semiramide
;„ Col pugnale Il sen ferì .
(*V. Monti*)

Ed a proposito di comici è prezzo dell' opera ricordar loro che

Altro è l' ira d' Icilio allor che i sensi
Liberi scaglia onde sottrar la Sposa
Dal rapitor decemvirale artiglio ;
Altro è l' ira d' Oreste allor che in Argo
Al patrio albergo lungamente in seno
Nutrito odio , furor cieco , profonda
Sete di sangue il mena : Immoti figge
Gli occhi qual bragia rossi , e le man stende
Alla tomba del padre ; ei non ha membro
Che fermo regga , un fremito lo scuote
L' agita tutto e batte ; nè sorella
Vede , ne più d' amico ode la voce ;
Fra lo sbuffare e il fremere interrotti
Escon gli accenti ; ampia vendetta ei giura.
Ma se il vecchio Cremete agro rampogna
Servo , e figliuol qual fra quei due somiglia ?
Te l' eccelso coturno alquanto levi
Oltre il mortal costume , e il tenue socco
I vividi e i giocosi amar ti faccia
E i domestici modi e gesto , e voce
Che il modo spesso imitino e le forme
E il suon di ciò che tu parlando nomi ;
E perchè meglio l' util beffa emerga
Non rade volte anche emular t' insegni

De' sogguardanti satiri maligni
I volti di canino riso aspersi.

Ma giacchè tutto non può aversi da tutti, si studino tutti almeno di approssimarsi a quei modelli che sempre riscossero, e riscuoteranno gli unanimi plausi in quei teatri nei quali mostrarono una squisita urbanità e gentilezza col farsi conoscere premurosi di ben adempiere il loro impegno.

8. È poi sconvenevolissima usanza quella che predomina in quasi tutti i nostri virtuosi, e meno forse per colpa loro che della nazione, di corrispondere cioè agli applausi con un inchino e con un gentile sorriso.

Non ci ricorderà troppo di vestire un finto personaggio quel superbo Faraone, che non piegandosi alle suppliche d'un intero popolo ed ai maravigliosi prodigi operati dal di lui capo s' inchinerà poi umilmente alle grida strepitose d' una marmaglia? L' attore non deve d' altro occuparsi sulla scena che del personaggio che rappresenta. I soli teatri d' Italia ammettono l' abuso summentovato, ed un attore che così adoperasse sulle scene di Parigi farebbe cangiare gli applausi in solenni fischiate.

9. Alcuni attori, specialmente fra i comici si espongono al disprezzo de' saggi, e ben costumati cittadini per ottenere gli applausi dell' infima plebe, forse perchè più clamorosa, col caricar eccessivamente il carattere d' una parte, o di qualche scena. Lo stesso Vestri offende gli animi educati a civiltà nella scena del *Disperato per eccesso di buon cuore*, in cui vuol mostrare gli effetti dello sbaglio al cuoco avvenuto nel salar le vivande. L' attore deve sempre aver di mira la decenza, e non eccceder mai tanto nei lazzi che ne resti offesa l' imma-

ginazione degli spettatori i più delicati. Nè sarà forse esorbitanza di pretensioni l' esigere in alcune servette una maggior modestia, nè fuor di luogo è il riprendere in esse la smania di dare un senso malizioso e talora indecente alle frasi le più comuni, e le meno disoneste.

10. Dovrebbero poi tutti i virtuosi indistintamente procacciarsi la stima del pubblico con una savia ed onorata condotta tanto in iscena quanto fuori di essa, onde smentire la taccia di scostumati che vuolsi indebitamente appor loro da taluni che amarebbero persuadere essere il teatro una scuola d' immodestia e di mal costume, denigrando così li onesti spettacoli e quelli che onoratamente vi si impiegano.

Serva a tutti di luminoso esempio la condotta delle nostre virtuose di primo ordine, nelle quali l' esimio merito teatrale va del pari colla saviezza de' costumi e colla condotta la più onesta e veramente virtuosa.

Maestri ed Allievi di Mimica e Danza.

§. 5. Quasi tutti i più distinti teatri hanno la bella sorte d' essere forniti a spese dei governi d' una scuola di mimica, e di due scuole di danza, l' una d' istradamento, di perfezione l' altra. Non sarà quindi fuor di proposito il far qualche parola intorno all' urbanità de' maestri verso gli scolari che riflette sul pubblico, e degli obblighi di questi verso di quelli. Sia dunque precipua cura dei primi quella d' interessarsi indistintamente a vantaggio di tutti gli allievi, senza predilezione alcuna per qualunque fine secondario. Non voglio da ciò inferire che, se qualche allievo mostra miglior disposizione degli altri, non debba il maestro procurare di assecondare i doni suoi naturali, o gli sforzi che egli fa per riuscire; ma i regaluc-

ci, le graziette, le protezioni di distinti e ricchi signori, nulla devon avere che fare col loro impiego, perchè non manchino ai loro obblighi verso il pubblico. M. Rigadon dà la seguente lezione, ad una sua scolara per mostrare ai maestri gli obblighi loro contrarj agli abusi:

Figlia, nel mondo per aver ventura
  Non basta il merto e la virtù non giova
  Quando uniti non siano arte e natura.
Prima di tutto un protettor si trova
  Che faccia autorità, che prenda impegno
  Che le recite cerchi, e le promova.
E giunta poi della fortuna al segno
  Se vi stanca e v' annoja il protettore
  Per discacciarlo non vi manca ingegno.
Badate ben non vi corbelli amore!
  Serbate sempre l' animo robusto
  Finezze a tutti, ed a nessuno il core.
Se vi viene d' intorno un bellimbusto
  Un cacastecchi un misero scannato
  Scacciatelo da voi col mazzafrusto.
L' universal tenetevi obbligato
  Mostrando nel ballar la pantomima
  Or con questo, or con quello aver scherzato.

E quel che manca al compimento di sì bella lezione lo dice la sorella di lui parlando col conte

Oggi, il ballo, Signor, non è più quello
  La nobil danza non è più apprezzata
  Ma il ghignetto, la smorfia e il saltarello.
Bella cosa a vedere una spaccata!
  La facessero gli uomini pazienza;
  Ma le donne la fanno alla giornata

E si prendono tanta confidenza
Coi palchetti e il parter che sembra loro
Discorrere o ballare coll' udienza . (*)

Se da un maestro di ballo verranno dietro tali principj , addestrati gli allievi suoi , potranno forse il maestro e gli allievi trovare chi con essi profonda gli zecchini , ma non avranno mai la soddisfazione d' aver adempiuto a' loro doveri verso il pubblico , e si saranno quindi a ragione meritata la marca disonorevole d' inurbani .

Al maestro di ballo che bene ed onestamente addestra i suoi allievi , può applicarsi il seguente squarcio di Zanoja , diretto al suo Davo , ommettendone il tuono ironico .

Qual sembreratti allor che, pari ai divi
O ai Semidei , fra li ridenti stuoli
Di rosee ninfe e di guerrieri astati ,
S' avanzerà sull' occupato palco !
E oppur si volva a se medesmo intorno
A lui simil cui la rugosa vecchia
Agita quando il lungo filo aggloba
O al molleggiar dell' atteggiate braccia
E del flessibil corpo i nervi imita
Del sepolto Ercolan pregiati avanzi ,
Riscuoterà dalle battute palme
Dell' affollata orchestra , e delle logge
Dai strepitanti celeri ventagli
I divisi con te festosi applausi .

Procurino pertanto maestri ed allievi di compiere a vicenda il loro dovere verso il pubblico , e siano gelosi gli uni dell' onor degli altri , onde ottenere dal pubblico que'

(*) Goldoni Scuola di ballo .

suffragi che questo non tarda a concedere al vero merito, sempre intendendo parlare della maggior parte o almeno della più sana.

Lo stesso dicasi del dovere che incombe al maestro di mimica di procurare il massimo possibile avanzamento de' suoi scolari, e del dovere in questi di gratitudine e d' attenzione a suoi ammaestramenti.

Professori di Musica stromentale

La feccia di questa classe della società, che alla propria ignoranza aggiunse sempre come accade in tutte le arti, la nessuna tendenza allo studio, e l' amore smisurato dei bagordi, fa passare qualche proverbio sulle bocche del volgo questa sentenza: *suonatori*, *bevitori*.

Per buona sorte noi vantiamo nelle orchestre de' nostri teatri qualche centinajo di professori sulla temperanza sulla morigeratezza e (ciò che viene di conseguenza) sull' esattezza de' quali nulla resta a dire. Puntualità, assiduità, studio, costume castigato anche nella più florida gioventù, li rendono cari a tutti, e mostrano il loro rispetto verso il pubblico da cui sono ricambiati di stima e di protezione.

Ciò null' ostante avvi anche fra questi chi batte altro sentiero e mal serve il pubblico col tardar oltre l'ora prefissa al cominciamento dello spettacolo.

É pure in alcuni di essi indecenza lo insaccar gl' istromenti dopo l' ultima suonata, come accade ne' teatri di commedie, recando agli spettatori il dispiacere di avvisarli anticipatamente che il divertimento volge al suo fine.

Non meno è poi a rimproverarsi ai capi d' orchestra lo sgridare chi manca in qualche parte dell' esecuzione musicale, e il battere troppo fortemente l' archetto, sicche ne resti disturbato l' udito degli astanti.

§. 6. In tutte le arti il bello consiste nella esatta ed elegante imitazione della bella natura. Per conseguire un tale scopo è mestieri saperne conoscere il vero bello, saperlo scegliere ne' varj modelli, formarsene un tipo, esprimerlo coi colori i più propri ed i più seducenti.

Se bello riesce al nostro sguardo tanto il naturale spettacolo d' amena e ridente collina irradiata dal tiepido raggio d' un sereno vespro autunnale, quanto il cupo orrore d' un ombrosa foresta e lo squallido aspetto d' immense giogaje alpine ricoperte d' eterne nevi; perchè non dovran pure destarci simili sensazioni le stesse scene presentate a' sensi nostri dal magistero squisito delle arti?

Tutto dipenderà dunque dalla scelta del vero bello, dalla imitazione perfetta, dalla immaginazione sensata di quanto può concorrere a rendere la scena più vera, dalla esecuzione perita e più o meno sfarzosa a seconda di quanto si esige dal soggetto propostosi. L' egizia gravezza, la greca eleganza, la romana solidità degli edifizj, siano temperati dalla palladiana ragionevolezza. Il gusto gotico ci ricordi i tempi meno rischiarati dalla storia, e ci desti idee di rispetto religioso; ma sopratutto l' augusta corte di Serse non sia un tugurio, nè il rifugio de' ladroni dei mari splenda d' archi marmorei e di sculture.

I siparj o teloni non siano poi sempre ripetizioni di mitologiche scene, ma rappresentino pure e feste campestri, e punti di storia, e vedute, e panorami che possano destarci sensazioni che siano in maggior relazione con noi e collo spettacolo.

L' economia inculcata da sordidi impresarj non tragga gli artisti alla meschinità nelle loro opere, e quindi alla

propria diffamazione. Nè lo sfoggio eccessivo gl' induca a tradire la verità ed a mostrarsi ignoranti del costume de' popoli nella parte che risguarda il loro studio.

Politezza dei Giornalisti

§. 8. Il nostro secolo è quello de' giornali tanto politici che letterarj. Fra l' altre mode ci venne d' oltremonte anche questa. Benissimo! sincerità, amor nazionale, giudizio basato sulle regole fondamentali delle arti e sul consenso universale dei veri intelligenti, guidino le penne de' giornalisti teatrali.

Si astenga ogni giornalista dal levare alle stelle un artista mediocre, o dal vilipender la fama d' un artista eccellente per compensare il primo dell' oro prodigatogli, o per vendicarsi della non curanza del secondo. Rossini mostrò d' aver ritenuta la tisana del conte nel suo primo lavoro musicale, quando la fece provare ad un tanto impudente quanto erudito giornalista.

Non ismentisca villanamente le asserzioui d' altri che vive di ciance simili o forse peggiori, se vuole che i suoi lettori prestino fede a suoi detti; poichè la sguajataggine, l' insulto, la villania sono armi che screditano più chi le usa che chi nè resta ferito. É vano il voler insinuare ai giornalisti, come tratto d' urbanità reciproca, di evitare le contese tra loro. Queste furono, sono e saranno sempre la mercanzia de' letterati che trova acquirenti, e se vi si abbassarono Caro e Castelvetro, Monti e Bettinelli, possono abbassarvisi ancora un Censore, un Barbiere, un' Ape, una Vespa, un Pirata, un Glissons, purchè non si meritino l' applicazione dell' epigramma di Piron:

Pour juger la litterature
L' impudence en original

La Faim , l' Envie et l' Imposture
Se sont costruit un tribunal.
De ce petit trône infernal
Ou siegent ces quatre vilaines,
Partent les arrëtes du journal
De monsieur l' abbë Defontaines.

La decenza però , i precetti di belle creanze, e l' esempio appunto del Bettinelli e del Monti , che conosciuti i loro errori terminarono le loro liti col correre ad abbracciarsi per istringere una leale amicizia , siano di scorta alle liti de' giornalisti , onde possano esse nobilitarsi coll' aggiunto di letterarie e non deturparsi con quello di piazzajuole .

Tipografi

§. 9. Sono ormai giunti a tanto l' incivilimento d' Europa e la perfezione in tutte le arti , che anche i pregi tipografici d' un libretto di breve mole e che spesso è destinato a vita ancor più breve , divengono d' assoluta necessità perchè un' impresa e quindi un tipografo mostrino rispetto verso il pubblico . Il candore della carta il nero degli inchiostri , la scelta de' caratteri non vogliono oggi mai andar disgiunti dall' eleganza ortografica , e dal fino intaglio delle vignette . Il troppo invidiato signor Bettoni ci diede pel primo eleganti libretti di melodrammi ; il Fontana ne segui le pedate ; e finalmente il Perosa soddisfa pienamente l' aspettazione comune , e mostra al pubblico un urbanità commendevole col darci dei libretti nei quali si ammirano a ragione tutti i pregi tipografici che desiderar si possano in opera di piccola mole e pei molti di un secondario interesse .

Inservienti ai Teatri

§. 10. Deducevano i Romani dal diverso volar degli uccelli, lieti o sinistri augurj per le cose della più grande importanza, e simili superstizioni non sono del tutto spente nei loro discendenti. Le nostre donniciuole predicano al sibillar della fiamma che guizza sui focolari l' arrivo d' amico o di parente o l' indisposizione d' animo del padrone di casa. Anche nei teatri accade spesso di vedere andare a male una rappresentazione per una frivola accidentale mancanza d' alcuno di quelli che vi hanno qualche ispezione. Una scena che non discende, o non risale colla debita facilità, o sollecitudine, una tavola che dal gabinetto vien dimenticata sulla piazza, o nel bosco in cui si cambia la scena, un cane od un gatto che esce a corsa pel palco stordito dal fragor dell' orchestra, ed abbagliato dal chiaror degli *argands*, lo scoppio dei vetri che racchiudano mal regolate fiammicelle della ribalta, od altro qualunque contrattempo, destano un riso, un fremito, un ululato nella parte meno educata degli spettatori che spesso impedisce che si gusti lo spettacolo e fa che cada coll' effetto l' esito della rappresentazione.

Si studi pertanto ogni inserviente di eseguire a puntino le sue incombenze di vegliare esattamente al buon andamento di tutto ciò che da lui dipende, onde non manchi alla dovuta riconoscenza verso l' impresario, ed al rispetto che si conviene al pubblico.

E primieramente i rammentatori non escano dai limiti del loro ufficio, col far risuonare eccessivamente la voce loro, il che torna incommodo all' udito ed alla immaginazione dello spettatore.

I macchinisti pirotecnici recano spesso nocumento alla salute di molte signorine col troppo vivo odor della pol-

vere o dell' acqua ragia nelle rappresentazioni spettacolose. Ad essi dunque, perchè ne facciano parte a' compositori, si dirige un moderato rimprovero e loro s' insinua, che quando necessitino all' azione incendj, fiaccole, fumanti vulcani e cose simili, vadano parchi nell' uso de' combustibili, e ne procurino l' uscita dell' odore per le finestre del palco scenico, onde non accada che per loro colpa siano obbligate assai persone ad astenersi dal teatro. L' uso dello spirito di vino invece della ragia è per esempio meno funesto e più civilmente si potrebbe sostituire a quella. Avverto però che un impresario di Brescia vedendo che le fiaccole inzuppate di spirito di vino, e date in mano ad alcune comparse non mandarono, per più sere che scarsa luce, e si spensero prima che non uscisser dal carcere che rappresentava la scena, stabilì di cambiar lo spirito con altro combustibile. Quale fu la sua sorpresa e quella del pubblico, allorchè uscite le comparse colle fiaccole inzuppate di trementina si videro in un momento enfiate, e livide le loro labbra! si accorse della loro avidità, e godette d' averli puniti senza volerlo.

Meritano poi singolare riprensione gli illuminatori che appena calata la tela dopo l' ultimo atto abbassano la ribalta e ne spengano gli argands; da cui esce l' odor fetente dell' olio economico che vi si arde.

Pulitezza del Pubblico verso gl' Impresarj ed i Virtuosi

§. 11. Allorchè un impresa ed i virtuosi che essa presenta al pubblico fanno quanto sta in loro potere per soddisfare alle giuste pretensioni del pubblico stesso, e quando le loro forze non sono poi deboli a segno di non me-

ritare un men che benigno compatimento, non è conveniente il mostrarsene mal soddisfatto con ischiamazzi e segni umilianti di disapprovazione.

Premesso però che in Milano, Napoli, Londra, Parigi, Vienna, Madrid, vi sono per quasi tutto il corso dell' anno spettacoli d' opere in musica, di balli, di commedie ec., non è a stupire se i cittadini di quelle metropoli si mostrino talvolta alquanto difficili e schizzinosi. Chi ha l' orecchio, e l' occhio accostumati all' ottimo, non si appaga facilmente del mediocre. Siccome dopo aver a lungo fissato lo sguardo sopra un lavoro dell' Urbinate, non sapremmo contentarci di un quadro di mediocre pennello, così dopo esserci beati colle voci le più omogenee e colle mosse più graziose, se ci viene all' orecchio una rauca e nasal voce, o se ci si mostrano le danze d' un rozzo grottesco, non siamo da tacciare d' indiscrezione se ne mostriamo risentimento.

Ma un prudente antico consiglio quadra pure a questo riguardo: *moderazione nelle cose*. Mostrate se giusto il credete, la vostra disapprovazione, ma non ammazzate a dirittura quella pover' anima, che forse con altrettanta buona voglia con quanta scarsezza di numeri si è presentata a voi, in cui già forse sperava il *sostegno* ed il *decoro* di cui erano larghi i mecenati. E ciò tanto più se i difetti che vi rendono disagradevole quel personaggio, non sono per avventura che fisici, come accade le molte volte. Si narrano delle storielle di virtuosi che non sortirono dalla natura le forme degli Antinoo, e delle Veneri medicee. Fra le molte dicesi questa di Tacchinardi.

Presentatosi egli al pubblico di Venezia per la prima volta, fu accolto con universali risate, schiamazzi e fischi trovandosi infelice la struttura del suo corpo. Egli dolcemente impose silenzio, indi rivolto a quel pubblico, disse:

„ Son quì venuto per farmi sentire ma non per farmi ve-
„ dere „ un plauso unanime quindi , un pronto e muto silenzio fecero risposta a quelle parole . Il trionfo del virtuoso fu compito dopo il suono incantatore della sua voce.

Non è minore indecenza quella di colmare d' applausi strepitosi qualche ballerina pel solo merito fisico delle sue forme o per la civetteria con cui ne mostra solo qualche parte , ben sapendo che il desiderio pienamente appagato non è più . Una tale profusione d' applausi porta seco il danno d' essere mal divertita tutta quella parte del pubblico che non si cura di simili leggerezze, e giova ben poco a que' semplici che vogliono con ciò farsi un merito presso quella scaltra al cui fianco

„ Celian gl' imberbi eroi cui diè pur jeri
„ La prima coppia dei destrieri il padre :

e la quale spesse volte , rattoppate con unguenti le grinze della pelle .

„ . . . . il nudo spande
„ Che dai veli mal chiusi i guardi cerca
„ Che il cercarono un tempo

Inurbanità che danneggia ad un tempo i virtuosi e gli spettatori è quella d' interrompere il corso dell' azione coi *bis* e coi *fuori* : Non ottenuti , disturbano ; concessi , addio illusione : e senza di questa a che la scena ?

Gli attori dilettanti sono tratti bene spesso ad invanire e farsi peggiori dagli eccedenti applausi e talora sono da alcuni con eccedente severità giudicati . Mi accade più d' una volta di udire in private accademie filodrammatiche un sussurare , un ridere sguajato , un motteggiare insolente per qualche interruzione , per qualche accidente che sconcertò, benchè lievemente l' azione. Questi sono atti del-

la più bassa inurbanità, e devono perciò, massime ne' privati teatri accuratamente evitarsi.

É pure indecenza lo scagliarsi contro i *supplementi*, quasichè sia loro colpa se non essendo riusciti all' apice della perfezione, riempiono come meglio sanno il vuoto che deriva da indisposizione o mancanza di una prima parte. I fischi d' un teatro accreditato possono danneggiar notabilmente un virtuoso che non avendo sufficienti doni per sostener prime parti alla Scala, può esser gustato in più piccolo teatro. Cantava a Milano Marchesi. All' apparir del suo supplemento s' alzarono fischi e rumori. Pregò del silenzio e gentilmente fece riflettere al pubblico che Marchesi cantava per mille sovrane, ed egli per cinquanta. L' osservazione che appagò il pubblico d' allora, potrebbe appagare anche quello che ne discende primo in linea retta.

È poi mal costume lo scoraggiare i cantanti, gli attori, i compositori e i maestri esordienti. Chi non sa che un' alba cinta di nubi è spesso seguita dalla più viva luce dell' astro animatore della natura? Si correggano i loro difetti con giusti segni di moderata disapprovazione, ma non mai colle villanie, poichè queste non migliorano gli uomini.

Non è poi meno inurbano il criticare indiscretamente gli scritti teatrali, nulla volendo concedere alla poesia al gusto dominante di cui spesso deve chi scrive seguire almeno le tollerabilì follìe; Goldoni voleva spogliar di maschere e dialetti la commedia perchè ne sentiva la sragionevolezza, pure Goldoni non osò opporsi di fronte al gusto de' suoi uditori. L' Italia era, a suoi tempi, entusiasta pei martelliani ed egli scrisse molte delle sue commedie in quel metro. Non deve dunque criticarsi un autore se non in ciò che è cattivo, perchè contrario al buon sen-

so ed al gusto, e solo sarà lecito a ben costumate persone il mostrare con modi civili la via di far meglio, a chi non tocca il vero segno nello scrivere pe' teatri. Il conte Giraud produsse il suo *Ajo nell' imbarazzo* per la prima volta in Roma. Un cavaliero di s. Stefano disse all' autore che avrebbe perfezionata quella sua commedia riducendola a soli due atti coll' ommettere il secondo perchè affatto inutile. Il comico poeta gli rispose che se tutte le cose inutili si avessero a toglier via, qualche cavalier di s. Stefano andrebbe senza testa.

Si è bene in diritto di esigere che anche le decorazioni teatrali siano convenienti allo spettacolo e presentino un idea di grandiosità; ma è poi troppo il pretendere i ricami degli abiti in oro ed argento, le scene dipinte quasi direi con azzuro ultramarino, come taluni pur sogliono. Gl' impresarj e gli appaltatori devono procurare la massima illusione possibile; ma gli astanti non hanno poi a pretendere di più non sapere d' essere in teatro.

É massima sconvenevolezza delle maschere alle feste di ballo quella di scagliar insulti o motteggi contro chi loro pare e piace; nè di minore inciviltà sono da riprendere i così detti *Pouf* che gridano a voce soprana nelle orecchie degli astanti quel loro nome senza senso e privo di ogni salata facezia. Peccano del pari que' che si collocano nella prima fila delle panche onde motteggiare le maschere, brancicarle od insultarle in altro qualunque modo; ai quali si convengono parole ben più mòrdenti che quelle da Marina risposte a Ferdinando nelle Morbinose del Goldoni (*). Che si dirà poi di coloro che si prendono lo spasso di schiacciar il naso od il mento alle maschere di cera, di lacerare qualche trina, di scomporre qualche or-

(*) De sotto de ste maschere no se sa chi ghe sia.

namento ? Che di quelli che godono recarsi alla festa mascherati con abiti che offendono il costume, la civiltà od una classe di persone qualunque si sia ?

Tutti questi sono atti e costumi che meritano essere banditi dai teatri nel secolo della gentilezza e che già sono di molto scemati presso di noi.

Si faccia fine col ricordare al pubblico che le troppe pretensioni sono spesso di danno al pubblico stesso, agli impresarj ed ai virtuosi ; e che la costumatezza e le belle creanze, essendo quelle che distinguono l' uomo civile dall' ineducato, devonsi da ognuno con ogni attenzione osservare.

L' ARTE TEATRALE

ESTRATTA E MODELLATA

SULLA POETICA D' ORAZIO

OPERA

di Antonio Morrocchesi Professore nell' I. R. Accademia di Belle Arti di Firenze

Se uno zotico lappone di sessant' anni vestito galantemente volesse affettare tra noi il far d' un damerino francese, dimmi o Lettore, potresti in faccia a tanta stravaganza non nausearti, o per lo manco non riderne a più potere? Simile appunto a così fatto mescuglio giudicare, o comici sedicenti, dovete l' indole propria, la quale inclinata costantemente a sorprendere gl' idioti anzichè a persuadere i capaci, fa sì che poniate in opra di mano in mano tutto ciò che il capriccio vi detta e non mai quello che richiederebbero la verità e la ragione. Non v' ha dubbio che il genio, affinchè l' arte più dilettevole comparisca, permette all' attore drammatico sulla rozza natura qualche licenza giudiziosa, però per non confondere tumultuariamente la parietaria colla menta, la mortella coi pugnitopi, ed il dittamo coll' ortica; l' attore che si prefigesse con variate tinte d' abbellire un carattere, il quale di sua natura deve essere d' un solo colore, imbastirebbe per così dire delle toppe bianche, rosse e nere sopra un manto di bell'azzurro, e farebbe in conseguenza ridicola diventare una cosa semplice e naturale in se stessa. L' immagine del bello ideale, suol talvolta ingannare i recitanti non esperti, ond' è che a rintracciarla il più delle volte sen

vanno fuori della dritta via. Chi troppo naturale vuol farsi, diventa languido; nauseante, chi troppo manierato, ampoloso chi troppo grande. Questi che per evitare ogni pericolo nulla azzarda va radendo meschinamente il terreno; quelli che per variar la propria recitazione azzarda di troppo, incorre nelle mostruosità di quell' artista che dipingeva quadrupedi in aria e volatili in mare. In simili incontri, chi non lo sa? il desiderio di scansare un mal piccolo, deviandoci dal buon sentiero ci fa ingolfare in un pelago maggiore, e precisamente in quello che dalla verità, e dall' arte sensibilmente ci allontana. A chi spoglio di quel cieco amor proprio che pur troppo fa il nero apparir bianco, seppe con le sue forze misurare il valore della impresa cui stava a fronte, non mancò mai nè ordine, nè risorsa. Il valore però dell' ordine nel caso nostro consiste: primo, nel lasciarci o artista drammatico intravedere senz' ombra d' equivoco al solo tuo comparir sulla scena di qual carattere ne vieni apportatore (*). Secondo, che uno e semplice sia dal principio alla fine un tal carattere, non abbandonando mai per avidità d' applauso le trace di quel vero modello che ti sarai giudiziosamente prefisso di seguire. L' uso per l' effetto utilissimo di cose nuove nelle attitudini non meno che nel modo di porgere, esige molta cautela; imperocchè la natura e l' arte, le quali allorquando vanno d' accordo hanno immancabilmente dei successi felici in tutto il vasto regno dello scibile umano, sono nel caso nostro costantemente in pericolo di mescersi colla caricatura che loro sta sempre, come insidiandole al fianco. Sarete, io ve n' accerto riguardati dallo spettatore assennato, siccome abili attori ed innovatori al

---

(*) In questo (dirò così) quasi riepilogo dell' opera sono inevitabili alcune ripetizioni.

tempo stesso, allorchè i mezzi del bel recitare già nati mercè la cura industriosa che avrete in ben collocarli, comparir li farete nuovi. Ma se il genio occulto v' inspirasse un qualche ragionato artifizio nuovo veramente in prò della vostra gloria privata o dell' arte in generale, affinchè plausibile riesca e tale risulti, procurate che la verità s' abbia in esso la parte maggiore: a tali condizioni sono le oneste licenze, siccome poi anzi dicemmo approvate, non che permesse da noi. Il punto sta che per i non lusinghieri applausi di quei goffi ascoltatori che infettano le così dette platee, non giungiate a confondere il vero bello, coll' apparente. Fra molte persone che stanno ad ascoltarvi pochissime hanno capacità, e criterio da giudicare. Sono queste espressioni ingrate sì ma vere e che fan ribollire violentemente il sangue contro certi bizzarri attori, di ciascuno dei quali si può dire con un egregio poeta dei nostri tempi

„ Che dispensa al velen d' ambrosia il vanto
„ E d' ambrosia l' umor cangia il veleno „

L' immaginar cose nuove e buone stabilì sempre una virtù in pro di quel genio felice che n' ebbe il vanto. Siccome pressochè tutta la superficie del globo in meno di un secolo nelle campagne si rinnova per la coltivazione, nelle città per gli edifizj, per le leggi, pei costumi e pel genere umano, qual maraviglia se invecchiando parimenti le regole d' un arte siccome la nostra s' introducesse per essa un nuovo rigoroso sistema? Provenga egli dalle sorgenti inesauribili della natura ed avrà sempre pregio e lode. Frattanto come recitare la commedia Goldoniana, si debba, ce lo insegnano giornalmente tutti gl' individui della società, mentre ognuno di essi può essere un buon modello per quel comico, che di mano in mano

sa scegliere il più conveniente al suo bisogno. Per giungere però a toccare il vero punto, converrà coll' arte siccome nelle lezioni si è detto, ingentilire la natura sempre rozza nel caso nostro. Certo che se imitare dovessi tu una persona del volgo non sceglieresti, un' immagine la più sozza. Elleno non sempre vistosamente distinte o per qualche ridicolo idiotismo, o per qualche attitudine sconcia, o per una, infine di quelle zotiche maniere, che ce le fa con cautela evitare. Le disagradevoli immagini, o ricordanze contristano di troppo le anime gentili, delle quali soltanto, e non d' altre, dovrebbe costantemente popolarsi il teatro; che perciò rappresentar volendo un avaro, non sceglierai per tua guida un sordido nauseante, non un carnefice per un uomo rigido, non una cortigiana sfacciata per una spiritosa bizzara. Nel caso che a tempo e luogo tu debba prendere di costoro il personaggio, fa che s' abbiano pronunzia di buona esplicazione e di locuzione al tempo stesso, purchè l' autore non n' avesse loro in particolare un imitativa assegnata.

Non già con tragica intonazione si deve recitare alcun periodo del così detto dramma flebile; seppure tali componimenti anfibj, dal pessimo gusto mal collocati tra 'l sublime della tragedia, ed il familiare della commedia, non fosse meglio eliminarli del tutto.

La tragedia scritta per quanto sa l' autore col stile sublime, vuolsi con metodo conforme rappresentare. La sublimità di tal recitazione però non consiste già nel passeggiare a tratti di molla; nel pronunziar gonfiamente le parole; ed a forza d' enfasi spesse, e risentite far risultare dalle medesime un suono trattante, e snaturato; nel salutar quasi di continuo l' aria colle mani, o nel gettarle là sgraziatamente, e furiosamente siccome quegli che da se lontano scaglia qualche cosa spregievole; nel dare dall' al-

to in basso al compagno interlocutore delle occhiate da sgherro; nel tener spesse fiate le braccia annodate sul petto come il facchino che se ne sta ozioso; nel far delle boccacce spaventevoli; nell' urlar continuo con intonazioni variate a capriccio; nello scagliarsi, agitarsi, contorcersi ad oggetto di trar con maggior forza le parole dal petto, per la qual cosa certi attori moderni fanno propriamente stomacare. Compostezza di vita, invece ma senza affettazione; passeggio, regolato più dalla civiltà e dalla momentanea circostanza, che dall' arte; gesto coerente alle parole, elegante, sciolto, vibrato, ma con parsimonia; articolazione, e sillabazione bene esplicata; pronunziazione vigorosa, nobile, nitida, lenta, ma non strisciata; fisonomia protea, ma regolata dalla ragione; intonazione di petto; pause misurate ed opportune; anima di vigore costante; anima di gran sentimento al punto di dover risolvere negli altrui cuori omai commossi, quell' affetto che sentite, o fingete di sentire in voi stessi; intiera padronanza della parte; piena cognizione del fatto in azione, e del personaggio che rappresentate; vestiario analogo al costume e volontà deliberata a persuadere i pochi, anzichè a sorprendere i molti: questo è quanto esige la severa Melpomene da un vero tragico attore. Gli ajuti onde acquistare siffatte prerogative gli abbiamo già indicati nelle lezioni, ove ciascuno comodamente può rinvenirli.

Sebbene il modo di porgere debba esser sempre nobile, e sostenuto nella tragedia, pur null' ostante ha le sue gradazioni, e come suol dirsi i suoi alti e bassi così per modo d' esempio; un confidente d' un gran personaggio reciterà con minor sostenutezza e nobiltà del suo padrone, e questi d' un re. Il grande, ed il re stesso si mostreranno meno gonfi del rispettivo lor grado col confidente ad aures, che con altro ministro, o cortigiano; insomma quan-

to più la persone con cui si tratterranno sarà lor cara, tanto meno se ne staranno in sussiego. Serva tal esempio per ogn' altro dell' istesso genere. Se poi l' autore da una di quelle molte disgrazie che affligono l' umanità tali personaggi fingesse colpiti, sia allora dimesso il loro parlare. Sarebbe in vero una mostruosità senza pari, se Filottete egro e mendico recitasse colle istesse intonazioni del sano ed opulente Ulisse, quantunque non meno di lui tragediabile, ed eroico personaggio. Le miserie a chi non è noto? eguagliano gli uomini illustri ai più comuni; imperocchè nello stato d' avvilimento, rientrando facilmente in se medesimi arrivano a conoscere che le distinzioni della cieca fortuna sono in natura, prette ingiustizie. Edippo adunque veggente, e sul soglio di Tebe sia una cosa; Edippo cieco ed errante per le foreste, sia un' altra totalmente diversa. Se per caso il poeta o per incuria, o per imperizia, niuna distinzione avesse fatta in questi due casi diversi, ti converrà o artista drammatico rendere col mezzo efficace dell' intonazione generica, meno vistoso il difetto accennato. Se tu come n' hai l' obbligo a vantaggio del proprio buon nome desideri di persuadere l' uditore assennato, studiati il più che per te si potrà, di fare all' occorrenza che le tue collere, ed i tuoi lamenti gli discendano nel cuore. Il dire a senso perfettamente, e perfettamente secondare colle attitudini le parole non è per un artista drammatico pregio bastante: ci vuol di più quel incanto dolce e seduttore, che in mille affetti il cuore dell' ascoltante a suo piacere trasporta. Nè lusingarti di poter acquistar siffatta prerogativa col solo ajuto dell' arte; è la natura che la dispensa la dirozzata natura. Se vuoi che gli altri piangano, piangi prima tu stesso, ed abbi l' avvertenza d' annunziare lo sgorgo delle vicine tue lacrime coi parlanti moti del viso: vuolsi pur dai medesimi ritrar

vantaggio in prò tuo, e dalla magica illusion teatrale: ajuta all' uopo pertanto le meste voci coll' afflizione del volto, le minacciose coll' irato, le scherzevoli col giocondo, le austere col grave. Fà che i movimenti, e le intonazioni di quel soggetto che rappresenti, siano pienamente concordi colle espressioni che il poeta ti pose in bocca. Per renderti al possesso delle cognizioni che in proposito ti son necessarie sull' uomo esamina meco minutamente l' indole, ed i costumi d' ogni età. Incominciando dal fanciullo sebben non ti possa occorrere giammai d' imitarne gli atti e le maniere puerili, piacemi di farti osservare che non tosto egli ha appreso in qualche modo ad esprimersi, desidera di scherzar coi suoi eguali: a caso agisce, or si sdegna, or si placa, or piange, or ride, or vuole, or non vuole, e sempre a caso ed ad ogni istante si muta. Se per avventura te ne capita alcuno da dirozzare nell' arte, non insegnarli nè attitudini, nè espressioni maschili: imperocchè col farli perdere la bella semplicità dell' età sua piacevole gli togli i mezzi di dilettar sulle scene; e poichè in una persona adulta desterebbero rabbia le puerilità, nauseano in un fanciullo le azioni virili. Tutte le cose al suo posto; e l' ordine principal molla d' ogni umana operazione sarà il carro del tuo trionfo. L' età dell' incuria, o spensierataggine, che altri la chiami (che è quanto dire dai sette ai quattordici anni in circa) vien dal poeta rare volte con interessamento posta in azione; imperocchè essendo anche sgarbata non potrebbe che danneggiare al dramma a cui appartenesse, ond' è che non ne facciamo parola. L' adulto giovane tosto che trovasi abbandonato a se stesso, qual cavallo sfrenato da un luogo all' altro senza ragione sen corre, e dove alle sue impetuose passioni trova pascolo inconsideratamente si ferma: è docile siccome la cera alle cattive impressioni insofferente coi ripren-

sori, prodigo con gli adulatori, altero coi sottoposti, amante dei cavalli, dei cani, della caccia e d'ogni altro campestre, e cittadinesco divertimento: bramoso eccessivamente di tutto e pronto ad abbandonare quel che poc' anzi bramava: di ciò che giova, tardo conoscitore, ardito temerario, prosuntuoso.... oh quali favorevoli modelli non meno per gli autori che per li attori, offre l'età delle passioni! Bene studiata, resa e rappresentata piacerà infinitamente, purchè i suoi difetti maggiori s'accennino, e non si dipingano, attenendosi alla legge dell' antico proverbio „ che tutti gli eccessi sono viziosi „. L'età virile bramosa de' suoi comodi, d'onori e d'amici siccome la più esente dai difetti, è anche la più difficile a rappresentarsi; ed invero tutto ciò che s'accosti alla moderazione, ha pochi buoni imitatori. Vuoi tu nella scelta dei modelli da seguirsi in recitazione esser sicuro di non ingannarti? evita tutti quelli che facilmente imitare potresti, e l'intento è ottenuto. La natura ognora gelosa delle sue infinite bellezze va di tratto in tratto dispensandone alcune, ma con gran parsimonia; ond'è che per giungere ad imitar quel tale che fu da lei favorito, convien farsi abili al pari di esso.

Il vecchio per lo più smanioso d'acquistare, di conservare ciò che acquistò, querulo, tardo a concepire speranze non meno che a disperare, neghittoso, difficile, avidamente amico della vita, esaltatore dei tempi di sua giovinezza, censore, e riprensore rigido di quanti egli avanza in età, facile è ad imitarsi per la ragione che tali sono tutte le cose difettose, o caricate.

Quegli pertanto, che con esattezza apprese qual sia il dovere di cittadino, d'amico, di suddito; con quai diversi gradi d'affetto si debba amare un padre, una fanciulla virtuosa, una moglie, un figlio, un fratello, un o-

spite : in che consista la civiltà , la decenza ; in che l' incarico di capitano , di giudice o di senatore , quegli a ciascun carattere saprà appropriare tutte le parti che gli convengono . Dei costumi adunque , e dell' umana vita si proponga l' esempio , e quindi le fide al vero variabili maniere n' estragga l' artista imitatore . Spesso di giuste e semplici intonazioni ornata soltanto , sol nel costume esatta , sol nella pronunzia , e nei gesti la recitazione ancorchè priva d' ogni altro abbellimento di cui l' arte è maestra produce più diletto e più contento trattiene l' uditore, che non le artifiziose variazioni di voci affettate , forzate e accompagnate da arzigogoli gestuali bizzarri, che piacer non possono se non alle teste frivole, l' opinione delle quali è un fuoco fatuo che nasce, e muore o non curato o non visto . Se un vero artista esser vuoi , sprezzale , e cerca d' evitarle . O commuove, o diletta l' artista drammatico . Allorchè di commuovere pretende siano brevi le sue attitudini ed intonazioni dolorose : incominciale con modesta naturalezza , con ragionata gradazione aumentale , e dà loro la stretta con tutta l' espansione possibile d' anima quando, meno se lo aspetta l' uditore . Se poi di dilettare hai l' impegno fa che al vero sia simile tutto ciò che fingi . Non abusarti però di quei mezzi graziosi che l' arte doviziosamente ne somministra : facendone un uso moderato , risulteranno aggradevoli all' uditore , il quale del pianto soverchio , e del soverchio riso stancandosi di leggieri , con altrettanta facilità la nausea d' un affetto troppo spinto traboccare dal senō si lascia , siccome appunto avviene d' un vaso pienissimo dell' umor suo ridondante . L' attore abile veramente , se non vuol essere disapprovato dall' età saggia , non deve soltanto dilettare ; nè d' altronde far pianger di troppo se non vuol tediare la gioventù . Colui che all' uopo saprà giudiziosamente alternare

il tenero col dilettevole senza tradir l' intenzione dell' autore e se stesso, avrà colto nel segno. Immobile spazioso ed appeso al tempio della verità, egli è cotesto segno omogeneo, facile a prendersi di mira da colui che alla luce degli occhi unisce quella della mente. Non v' ha dubbio che per la mancanza dell' enunciata seconda luce, veggiamo spessissimo sulle scene commetter degli errori imperdonabili ed altri ve se ne commettono egualmente, ai quali non devesi negare il perdono; e precisamente a quelli che provengono dal buon desiderio di far molto e bene. In quanto a questo, il torto dell' attore consiste nell' insussistenza della massima, poichè non meno per le arti che per le scienze il presto e bene non può darsi in natura. L' ignoranza prosuntuosa, la vocazione tradita, la natura contraffatta, e più di tutto la manìa di farsi senza capacità innovatori, sono i fatti da punirsi severamente. Ed in vero; come mai senza intelligenza conoscere il valore delle espressioni, e renderle giuste e chiare all' uditore, a norma dell' intenzione dell' autore? quando si presume ignorantemente, come piegarsi agl' insegnamenti dei capaci per rischiarar le tenebre dalla mente? E se la legittima vocazione v' invitava a seguir Cerere, perchè molestar per forza Melpomene, e Talia? Perchè in fine ad oggetto di giungere alla meta prefissavi deviar dal sentiero appianato dalla verità, ed intraprenderne un altro pericoloso ed incerto? alcune mancanze alle quali espone talvolta la poca cura o dalle quali la debolezza umana non ci difende, saranno nei in un bel viso qualora decise bellezze risplender si vedano in un attore.

Ma poichè l' indulgenza a par d' ogn' altra cosa del mondo ha i suoi limiti, procura o artista drammatico di non averne bisogno tanto spesso, o i lievi suaccennati difetti ti risulteranno gravissimi. Il disprezzo che quel cal-

ligrafo (quantunque espertissimo nella formazione dei caratteri) ben a ragione si merita , il quale ammonito più volte tornò a cadere nell' istesso difetto , ti serva d' esempio ! Ti schermisca poi dall' unisono fastidiosissimo la riflessione , che se un suonatore, abbenchè perito nella sua arte , toccasse sempre la corda medesima annoierebbe a lungo andare non poco . Simili in parte all' opere d' un pittore si possono chiamare le attitudini e le espressioni dell' artista drammatico . Vi sono delle pitture che in ombroso luogo, o da lontano piacciono viste una volta: ve ne sono altre che piacciono più ad esse t' avvicini , che resistono alla luce del dì , che non temono censura, che quante volte vi fate a esaminarle altrettante vi persuadono . Sì fatta eccellente maestria dovrebbe esser l' oggetto dell' attor teatrale , siccome lo è dei poeti , degli scultori , dei pittori , degli architetti ed altri artisti . Vi sono alcune arti alle quali non disdice la mediocrità . Un' avvocato o giurista , un astronomo , un filosofo ha i suoi pregi quantunque non sublime , ma per gli attori non meno che per gli autori e per i poeti in generale non avvi strada di mezzo .

I comici per loro costituzione politica e morale sono , o dovrebbero essere i modelli del ben vivere, e dello scelto pronunziare , i maestri della civiltà , della convenienza. Infatti la tragedia informemente inventata da Tespi, ingentilita da Eschilo , e perfezionata da Sofocle è un quadro su cui le colpe e le virtù si veggono espresse vivamente . Dalle triste conseguenze delle une , e dalle felici risultanze delle altre , chi sentimento vanta e cuor generoso , (senza di che niuno potrà essere abile artista) apprenda facilmente il viver onesto e la migliore educazione. Furono inventate le scene a giovar dilettando , e chi nel recitare non ne ottiene l' intento indicato , è segno che declina dall' ottimo , e chi sull' ottimo non sa sostenersi , al

pessimo nel momento discende. Colui che ne conobbe il pericolo si astenne prudentemente da cimentarsi nelle pubbliche giostre, seppure ad esse molto privatamente addestrato non s' era. Ma sappia o no recitare, ognuno ardisce di calzare il cotturno ed il socco! E perchè no? avvi forse una legge che lo possa a un galantuomo vietare, e massimamente fra le private società ove il più delle volte la convenienza fa tacere il buon senso? Simile sfacciataggine (ed è tale che che in contrario dire possano i sofisti del vero) si lasci intiera a quei dilettantuzzi dozzinali, che non avendo avuta istruzione alcuna non possono conoscerne il valore: ma tu, tu, o artista drammatico tu sei costantemente in obbligo di non cozzar colla verità a detrimento di Melpomene e di Talia. Ti serva pertanto di dolce freno ad ogni sconcio che suggerir ti potrebbe il lecco di un efimero applauso, la rimembranza che il celebre attore Satiro servì di maestro al più grande degli oratori greci; e che Roscio il primo fra i comici del Lazio ebbe altrettanto onore col sommo Arpinate delizia del foro romano, lustro d' italia, e ammirazione del mondo.

Delle tue particolari risorse o grazie d' arte (vuò dirlo anche una volta), le quali fruttar sogliono l' acclamazione delli spettatori, non farne tropp' uso. Ingegnati in oltre d' acconciamente situarle in quella tal rappresentazione, in quella tal scena, e mentre configuri quel tal soggetto che non sol le comporta, ma che dirò così avidamente le richiede. Di soverchio usate però mancano d'effetto, mal situate destano nei conoscitori la nausea. Parsimonia adunque per tutte le innovazioni in recitazione ancorchè peregrine, parsimonia replico con forza crescente, parsimonia e criterio nel collocarle al posto loro conveniente, o artista drammatico, se ti stà a cuore di mantenerle in riputazione.

Si suol chiedere se il genio, o la cultura faccia i buoni attori. In quanto a me credo, che nè il genio senza cultura, nè la cultura senza il genio possano nel caso nostro andar disgiunte, l' una serve di sostegno all' altro, e tutti e due di scala alla perfezione. Colui che veramente ebbe desiderio di toccare la meta di qualunque arte o scienza, molto prima studiò, sudò, s' affaticò moltissimo; a chi rimane ultimo nel corso delle gare d' ingegno, ed ostinato a cimentarsi continua, venga la scabbia fastidiosissima senza speranza di guarigione e conforto. Trista condizione per uno studioso qualunque si è il restare indietro, e il dover dire all' occorrenza; questo l' ignoro perchè non l' imparai. Un artista facoltoso però avrà sempre intorno degli adulatori i quali gli faran credere, in onta della verità d' esser un raro prodigio di natura, se poi frequentemente imbandisce e pranzi e cene esquisite, e or questo scarso di mezzi, e or quello solleverà alcun poco dalla miseria, stupirò forse, qualora il falso dal vero amico più non giunga a distinguere? ah! l' amor proprio è un tiranno implacabile ed in special modo coi ricchi, i quali fattisi un idolo dell' oro pretendono che tutto debba cedere ai loro capricci, e voleri. Se in quanto alla capacità che jersera esternasti nel disimpegno della parte d' Orosmane o di Edippo, vuoi o drammatico artista sapere la verità genuina, non dimandarne ad uno di quelli che con qualche donativo, o altra buona grazia obbligasti perchè ti sentirai rispondere „ bene egregiamente a meraviglia „ nel tal passo fui costretto a lacrimare, nel tal altro a inorridire, ed in tutta la rappresentazione a batterti a più potere le mani „. L' istesse buone grazie ti saranno generalmente impartite da quel damerino a cui piaccia, o tua sorella, o tua moglie; ma tu non comprarti a sì caro prezzo gli elogi del primo, abborrisci quelli del secondo ed ap-

pagati solo dei veri onesti e sensati. Vuoi tu presso a poco arrivare a conoscer chiaramente la vera dalla bugiarda lode? Stà saldo nella massima, che l'adulatore suol sempre più commosso, ed interessato mostrarsi del sincero encomiatore. Con gran modestia in ogni caso, chi narra il vero si contiene, e le tue mancanze d'altronde il buono e saggio amico rileverà severo. nè farà grazia alle così dette negligenze. Ah! queste che baje dalle teste frivole s'appellano, ti condurebbero a mal partito se tu non ne facessi conto. Abbi pertanto la massima che chi non è diligente nelle cose minime non lo può essere nelle grandi. In tal guisa ti persevererai da tutti quei piccoli difetti, i quali insieme uniti forman talvolta mostruosità incredibili. La sorte d'un tristo comico si può a buon dritto paragonare a quella d'un mendico schiffoso! Ognuno sfugge la sua compagnia; teme toccarlo come se fosse infetto da lebbra, oppure arrabbiato; e se i fanciulli ardiscono di seguitarlo e dargli noja, è perchè essi non comprendono gl' inconvenienti ai quali s'espongono. Tale è il sedicente comico in faccia alla civile società. Un solo individuo della medesima non se l'accosta, e se per sua mala ventura precipita nell'abisso dell'universale disprezzo, da nessuno è compianto siccome quegli che immergere vi si volle a forza. Il siciliano poeta Empedocle bramoso di passare per una divinità andò tranquillamente a gettarsi nell'Etna ardente. E perchè rimproverar ai pazzi il piacer di perire a loro modo? La strada delle scene è aperta a tutti, e tutti esse accolgano capaci ed incapaci pazientemente. il punto sta che non con egual pazienza vengano essi accolti dal pubblico il quale di sua natura poco tollera, e molto esige. Il recitar (dice questi) è cosa da poco, dunque esponiamoci. La comica (soggiunge quegli) è un'arte incivile; e di più, (siegue un terzo) inutile affatto...

Che follie imperdonabili! La ragionata teatrale recitazione può dirsi un arte fra le più difficili talchè un' attor vero nel cospetto dei saggi, fu e sarà sempre al pari d' un buon autore considerato. Di più la Grecia, madre feconda delle scienze e delle arti, ce lo insegnò con elevarne alcuno dei più celebri alle prime magistrature, e Roma egualmente coll' essersi mostrata per Esopo, e per Roscio premurosa all' estremo. Più da vicino poi l' Inghilterra nel dar sepoltura a Garrik presso il sublime Sakespear mentr' egli pago di se, giacesi presso le tombe dei suoi monarchi; ce lo insegna a nostro rossore giornalmente la Francia, la quale porta ad un grado di tanta elevatezza i suoi abili artisti drammatici, da porli per ogni rispetto a livello dei più celebri d' altro genere o letterati (*). Anche in Olanda, oltre ad esser riccamente premiati, sono con occhio parzialissimo veduti da ogni ceto di persone: che più? tranne l' Italia (in cui si nobil arte apprezzar più che altrove dovrebbesi) è in sommo credito presso tutte le civilizzate nazioni d' Europa. Sono contr' essa invalse pur troppo delle massime ingiuste, perlochè da certi uomini grossi tagliati come suol dirsi alla carlona, i quali non altro respirano che interesse e simulazione, si dice non necessaria. Lo so ancor io: e che cosa mai abbiam di necessario in natura fuori che d' un tal qual nutrimento? Ma dappoichè all' uomo (abbandonati ch' ebbe gli abituri selvaggi onde ridursi in società) fu forza il conoscere che alla propria felicità non era bastante il solo nutrimento, promosse coll' agricoltura i mestieri, le arti, e le scienze, fra le quali sta degnamente la recitazione teatrale. E perchè devesi imputare d' inutilità, ed in Italia soltanto?

(*) In fatti a Talma, mancato alla vita or non ha molto, fu dai Parigini eretta statua nel Panteon.

Dunque gli antichi Greci, e Romani, i moderni Inglesi, Francesi, Olandesi e Germani furono, e sono tanti stolidi a nostro confronto? A così fatte voci figlie soltanto della cupidigia, dell' ignoranza, dell' avarizia, non badar punto o artista drammatico: sono desse non meno private che spregevoli. L' Italia feconda madre di peregrini ingegni, in conseguenza apprezzatori del bello, del buono e dell' utile, non fu nè sarà mai ben a ragione contaminata da taccie così vergognose. Siegui pertanto l' arte tua con decoro, onore e capacità, e vivrai stimato, e morirai compianto al par di qualunque altro artefice, o scienziato.

Eccomi finalmente al termine d' ogni mio impegno, per ciò che concerne declamazione ed arte teatrale. S' io n' abbia bene esaurita la materia, e divise le parti, il cielo lo sa. „ Il tempo però giudice spassionato d' ogni operazione umana, ne darà retto giudizio ed imparziale sentenza.

FINE.

Indice Generale

Saggio di Legislazione Teatrale

Appendice

Progetti d'organizzazione dei Teatri

Discipline Teatrali

FINE

IMPRIMATUR
F. Agustini Vic. Gen.